

TECA
ALB
TECA

01051

MIN. DELLA
GIUSTIZIA

MEMORIA
DEL
MINISTRO
DI
AGRICOLTURA,
INDUSTRIA
E COMMERCIO

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

D
07496

M 9000010



D
7496

Finali

BIE
CEN
GIU
D
074
M 9


MEMORIA

DEL

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

INTORNO ALLA

LEGISLAZIONE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI.



ROMA.
TIPOGRAFIA BARBERA.

1874.

MINISTRO DI
Agricoltura, Industria e Commercio
INVENTARIO 43
BIBLIOTECA



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

D
3301

M 900001051

MEMORIA

DEL

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

INTORNO ALLA

LEGISLAZIONE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI.

ROMA,
TIPOGRAFIA BARBÈRA.

—
1874.

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

~~D
3301~~

M 900001051

Il Ministero che ho l'onore di reggere, ha procurato di contribuire alla nuova legge sulle Società commerciali con due memorie, dirette al Ministro Guardasigilli dai miei illustri predecessori, l'onor. Minghetti e l'onor. Castagnola. In quelle memorie, e nella seconda particolarmente, che è un diligentissimo studio di legislazione comparata, si additavano le riforme da introdurre nel Codice, affinchè corrisponda alle presenti condizioni economiche del Regno e all'incremento della legislazione commerciale nei paesi civili.

Dopo che la Commissione istituita nell'anno 1869 ebbe pubblicato il progetto preliminare del nuovo Codice di commercio, che è monumento della dottrina dei suoi egregi componenti, il Ministero di agricoltura ripigliò l'opera sua, domandando alle Camere di commercio il loro parere sul titolo che si riferisce alle Società, materia la quale, a preferenza delle altre comprese nel Codice, sembrò richiedere provvedimenti legislativi più solleciti, invitando il Consiglio dell'industria

e del commercio ad esprimere la sua opinione intorno all' argomento medesimo.

E ora che quasi tutte le rappresentanze commerciali hanno assecondato il desiderio del Ministero, presentando relazioni, le quali manifestano un accurato studio e una larga esperienza (1); ora che il Consiglio del Commercio mi ha significato quali siano i principii che, a parer suo, dovrebbero informare la legge delle Società per azioni (2); credo giunto il tempo di esporre il mio avviso intorno al disegno di cui si parla.

In questa memoria sono esaminati i singoli articoli di cui si compone la legge sulle Società, proposta dalla Commissione del Codice, e sono riassunti i pareri ed i voti delle Camere di commercio. Le modificazioni che io suggerisco, desunte in parte dalle più pregevoli disposizioni di leggi straniere, sono avvalorate dalla conoscenza delle condizioni, in mezzo alle quali si svolge nel nostro paese lo spirito di associazione, conoscenza alla quale nel Ministero di agricoltura e commercio fin

(1) Le Camere di commercio che han dato il loro parere intorno alla legislazione delle Società sono cinquanta; quelle cioè di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Carrara, Caserta, Catania, Catanzaro, Chiavenna, Cremona, Cuneo, Fermo, Foglia, Foligno, Forlì, Genova, Girgenti, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Pisa, Potenza, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio d' Emilia, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Siracusa, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

Cinque di esse, quelle di Catanzaro, Cuneo, Girgenti, Potenza e Rovigo accettarono interamente il progetto della Commissione; quella di Lecco dichiarò di associarsi alle considerazioni svolte dalla Camera di Roma.

(2) Il Consiglio del commercio delegò a cinque suoi componenti, gli onorevoli Boselli, Luzzatti, Morpurgo, Torrigiani e Villa Pernice il compito di prendere in esame il progetto e di indicare quali modificazioni si dovessero suggerire. In un'appendice a questo scritto sono riassunti i voti espressi dalla Sotto-Commissione anzidetta.

qui singolarmente contribuiva, riguardo alle Società anonime ed alle Società in accomandita per azioni, il sistema dell'autorizzazione governativa che è in vigore. Nel discutere le particolari disposizioni del progetto, manifesterò quali siano i precetti a cui intendo raccomandare la costituzione e la vita delle Società commerciali; ora mi basti dire che, eliminata la ingerenza del Governo, è, per mio avviso, cosa indispensabile che le si sostituisca un regime di estesa pubblicità e di efficace responsabilità. E, badando specialmente alle Società nelle quali la responsabilità dei soci non è illimitata, ricorderò qui le parole adoperate dal Pirmez in una sua relazione alla Camera belga: « Le Società per azioni sono piccoli Stati finanziari, soggetti ad abusi frequenti e numerosi, che si rimediano soltanto, come accade per le nazioni, col governo per mezzo dei governati, in un regime di larga pubblicità. »

CAPO I.
DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI
IN GENERALE. (1)

Art. 73. — Sono Società commerciali le Società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio.

Questo primo articolo ha dato luogo a molte osservazioni. Le Camere di commercio di Bologna, Carrara, Catania, Napoli, Reggio di Emilia e Verona han proposto di sopprimerlo, sia perchè lo reputano inutile, sia perchè in questa materia credono pericolosa ogni definizione. Le Camere di Cremona, Genova e Padova censurano l'espressione adottata: la prima, semplicemente per la forma; la seconda, perchè ritiene che lo scopo delle Società non sia quello di fare *atti di commercio*, sibbene di *fare il commercio*; l'ultima, perchè anch'essa è d'opinione, che fine delle Società commerciali sia l'*esercizio* del commercio.

Non è qui luogo di discutere la questione se sia opportuno che le leggi definiscano gli istituti giuridici. Piuttosto è da vedere quali saranno le conseguenze di un articolo di legge, che restringe il carattere di Società commerciali a quelle che hanno per fine uno o più atti di commercio.

(1) Nel corso di questa Memoria si trascriveranno, secondo il loro ordine numerico, gli articoli del progetto della Commissione, facendoli seguire, quando occorre, dalle considerazioni e dalle proposte alle quali essi danno luogo.

Finora, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza furon poco concordi nel risolvere il problema se le Società civili possano, prendendo la forma di quelle commerciali, assumerne eziandio le prerogative. Alcuni scrittori sostennero che una Società civile per natura debba considerarsi commerciale per elezione, allorchè le parti, contraendola, abbiano espresso l'intendimento di stipulare una Società commerciale. Altri giurisperiti non vogliono ammettere che la volontà de' contraenti possa avere tale effetto. La Corte di Cassazione di Parigi, nella sentenza del 18 marzo 1866, dichiarava che possono esistere legalmente Società civili sotto la forma dell'anonimato. Invece la Corte di Cassazione di Torino, con la sentenza del 10 agosto 1867, reputò che una Società debba ritenersi commerciale o civile, secondo che possieda o no le forme definite dal Codice di commercio. E nella stessa opinione venne la Corte di Cassazione di Firenze con la sua sentenza del 17 agosto 1871, la quale dichiara doversi considerare commerciale la Società che veste le forme prescritte dal Codice di commercio. E finalmente anche la giurisprudenza amministrativa non fu costante; talora fu negata, talora consentita l'autorizzazione governativa a Società anonime, lo scopo delle quali non aveva indole veramente commerciale. Non ripeto le citazioni fatte dal mio onorevole predecessore (1), ma avverto solo che con regio decreto del dì 11 dicembre 1864, fu riconosciuta la *Società anonima per la vendita di beni del Regno d'Italia*, e che recentemente il Consiglio di Stato esprimeva voto favorevole, rispetto all'autorizzazione della Società anonima per la costruzione d'un teatro ad Iglesias (2).

Questa grande varietà di opinioni forse contribuì a persuadere la Commissione del nuovo Codice della necessità di definire le Società commerciali, tanto più quando, soppressa l'autorizzazione governativa per le Società con azioni, ogni dubbio in questa materia sarebbe diventata più nociva. E io mi accosto al suo parere; ma, notando i gravi inconvenienti che nascono dal fatto, per cui alle Società civili non è dato ottenere i benefizi della forma anonima, inconvenienti di cui siamo quo-

(1) Memoria sulla legislazione delle società commerciali, dell'onorevole Castagnola, pag. 10.

(2) Parere del 22 aprile 1874.

tidiani spettatori riguardo a molte imprese che hanno per fine l'educazione o l'istruzione del popolo e molte maniere di pubblici ed onesti sollazzi, esprimo il desiderio che, imitando in parte l'esempio delle legislazioni inglese e germanica, si dichiarì per legge che le Società civili possono assumere la forma anonima. Ed è tanto più agevole la cosa ora che, essendosi risoluto di presentare all'esame del Parlamento il titolo delle Società disgiunto dagli altri, si può introdurre un articolo speciale nella legge, senza turbare con ciò l'armonia delle disposizioni del Codice di commercio (1). Questa proposta avrebbe anche un altro utile effetto, quello cioè di non accordare agli stranieri un trattamento più favorevole che ai nazionali. Infatti, nella condizione di cose che sarebbe creata dalla nuova legge, le Società anonime estere, che non hanno per iscopo un'impresa commerciale, avrebbero facoltà, in virtù dell'art. 73 (2), di operare nel Regno, mentre le analoghe Società nazionali non si potrebbero costituire con la forma anonima.

Accettando quindi la disposizione dell' articolo 72, desidero sia modificato il suo tenore come segue:

Art..... — Sono commerciali le Società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio (3).

Art. 73. — Le Società costituite all'estero sono soggette a tutte le norme e formalità prescritte per le Società nazionali, ed al disposto dell' art. 94, se pongono nel Regno la loro sede od altro stabilimento, od un' agenzia stabile.

Se la loro forma è diversa da quelle indicate nell' art. 74, devono adempiere le formalità prescritte per le Società anonime.

Se le dette Società hanno sede o stabilimenti anche in altri Stati, o ne istituiscono dopo essersi sta-

(1) Quest'articolo, nello schema dato in appendice a questa Memoria, che, per brevità chiamerò *nuovo progetto*, porta il numero 178.

(2) Quando nel testo della Memoria si accenna senz'altro al numero di un articolo, s'intende riferirlo al progetto della Commissione del Codice.

(3) Art. 1 del nuovo progetto.

bilite nel Regno, devono indicarlo, nel primo caso, all'atto della pubblicazione, e, nel secondo, in atto apposito, firmato dal loro rappresentante, da pubblicarsi a norma dell'art. 91.

La inosservanza di alcuna delle forme sopra indicate, oltre di produrre le conseguenze legali sancite per le Società nazionali, rende in tutti i casi gli amministratori, i direttori ed i rappresentanti di qualsivoglia specie, responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli impegni sociali.

Parecchie Camere di Commercio han rivolta a questo articolo la loro attenzione. Quella di Bologna avvertì essere poco opportuno che il legislatore si occupi delle società estere, prima di aver parlato di quelle nazionali. La Camera di Cagliari suggerisce che, in omaggio al grande principio accolto dall'articolo 3 del Codice Civile, si liberino le Società estere da ogni impedimento ad operare nel Regno, o tutt'al più sian limitati i loro obblighi alla pubblicazione dell'intero atto sociale, se si tratta di Società per azioni, sottoponendo tutte le altre alle formalità prescritte per le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice. La Camera di Chiavenna domanda che le *Società estere, le quali non hanno sede o rappresentanza in Italia, possano operare e stare in giudizio, seguendo la legge degli Stati a cui appartengono, semprechè non si trovino in opposizione con le leggi del Regno*. La Camera di Torino invece chiede che l'art. 73 si applichi anche alle Società che, senza aver sede o rappresentanza nel Regno, vi fanno operazioni. Quella di Mantova raccomanda che l'articolo medesimo non sia interpretato troppo rigorosamente; le Camere di Macerata, di Siena e di Verona propongono leggiere modificazioni di forma; ma la prima di esse reputa che il principio a cui s'informa l'art. 73 non debba esser messo in vigore, che a condizione di reciprocità da parte degli altri Stati.

Non parmi che alcuna di queste osservazioni valga ad invalidare le ragioni con cui la Commissione del Codice ha confortata la sua proposta (Verbale N. 467). Ma sorge nel mio animo un dubbio assai grave, quando considero, che la parola *sede* della prima parte dell'articolo sovraddetto è introdotta in

esso, senza che il verbale poc' anzi ricordato ne faccia cenno; e noto, che la legge belga del 18 maggio 1873, la quale contiene analoghe disposizioni, esclude assolutamente il caso di una Società estera che abbia nello Stato la sua sede principale.

Troppo facile riuscirebbe eludere le disposizioni della legge, ove si permettesse alle Società, che hanno nel Regno l'oggetto della loro impresa e debbono porvi la loro sede principale, di fare all'estero il loro atto costitutivo, sottraendosi a quei maggiori obblighi che la legge nostra imponga, in confronto a quelli sanciti dalle leggi altrove vigenti. Inoltre, se è principio lodevolissimo quello di non porre ostacolo al diffondersi dello spirito d'associazione e di abbattere le barriere che una malaugurata diffidenza innalzava tra i vari Stati, non si deve però dar modo così agli stranieri, come ai nazionali, di sottrarsi all'adempimento di una legge che mira a tutelare interessi di sommo momento. L'articolo di cui si tratta ha particolare efficacia riguardo alle Società anonime; queste, come associazioni di capitali, non debbono avere altra nazionalità che quella del luogo in cui esercitano il commercio e dove in conseguenza è la loro sede principale.

Ciò detto, per dimostrare la necessità di restringere l'applicazione dell'art. 73 alle Società che, operando nel Regno e avendovi agenzie o stabilimenti, pure hanno all'estero la sede e l'oggetto principale della loro impresa, debbo avvertire ancora che l'articolo anzidetto potrebbe riuscire poco efficace. Esso dichiara che *le Società costituite all'estero sono soggette a tutte le norme e formalità prescritte per le Società nazionali*. Io intendo che esse, per porgere agli interessati le guarentigie che il legislatore stima necessarie, debbano andar soggette a tutte le disposizioni riguardanti la registrazione e la pubblicazione degli atti costitutivi, delle situazioni e dei bilanci, e che i loro amministratori abbiano, rispetto ai terzi, la stessa responsabilità che dalle leggi italiane è consacrata. Ma che si applichino a siffatte Società tutte le norme della legge nostra, è cosa che non si può conciliare con l'osservanza della legge estera, sotto l'impero della quale si sono costituite e vivono. Noto pure che l'attributo di *stabili*, conferito alle agenzie onde discorre l'articolo, non è necessario; imperocchè alle Società estere che non hanno

agenti fissi, ma si valgono semplicemente di viaggiatori o commessi, non sia certo applicabile la disposizione progettata.

Laonde io propongo l'articolo anzidetto nel modo seguente:

Art..... — Le Società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito e alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali da essa indicati, se stabiliscono nel Regno una sede secondaria od un'agenzia. Le persone che dirigono o amministrano tali sedi secondarie o tali agenzie, hanno verso i terzi la stessa responsabilità imposta agli amministratori delle Società nazionali. Se le Società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'art..... (art. 2 del nuovo progetto), esse devono adempiere le formalità prescritte per le Società anonime, e la responsabilità dei loro amministratori verso i terzi è quella stabilita per gli amministratori delle Società anonime.

La inosservanza delle prescrizioni del presente articolo produce le conseguenze legali stabilite per le Società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori ed i rappresentanti di qualsivoglia specie responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli obblighi sociali.

Il presente articolo non è applicabile alle Società che hanno nel Regno la loro sede o l'oggetto principale della loro impresa, le quali sono considerate come Società nazionali e sono soggette a tutte le disposizioni della presente legge, quand' anche il loro atto costitutivo sia stato stipulato all'estero (1).

Art. 74. — Le Società commerciali sono di tre specie:

La Società in nome collettivo ;

La Società in accomandita semplice, o con azioni circolabili ;

La Società anonima.

La Società in nome collettivo si contrae per esercitare il commercio tra due o più persone con responsabilità illimitata.

La Società in accomandita è costituita da una o più persone la responsabilità delle quali è illimitata, ed una o più persone la cui responsabilità è limitata ad una somma determinata.

La Società anonima si forma mediante riunione di

(1) Art. 15 del nuovo progetto.

capitali che soli garantiscono l'adempimento degli obblighi sociali; non ha ragione sociale, ma è qualificata dall'oggetto della sua impresa.

Due Camere di Commercio, quelle di Catania e di Parma, vogliono che sia permessa qualunque forma di Società, e quella di Cagliari esprime all'incirca lo stesso parere. Le Camere di Belluno, di Roma e di Venezia desiderano che sia riconosciuta la Società a responsabilità limitata (*limited in stock, or by guarantee*) quale è disciplinata dalla legge inglese del 7 agosto 1862. Le Camere di Alessandria, Bologna e Treviso chiedono che il Codice di Commercio provveda alle Società cooperative, mentre quelle di Chiavenna e di Roma reputano che tale compito sia da riserbarsi ad una legge speciale. Le rappresentanze commerciali di Cremona, Milano, Pavia e Verona esprimono il voto che il Codice accordi diritto di cittadinanza, tanto alle anzidette Società di responsabilità limitata, quanto a quelle cooperative. La Camera di Bergamo vuole si dica che la Società in nome collettivo si contrae per *esercitare atti di commercio*; crede superfluo dichiarare che la responsabilità degli accomandanti è limitata *ad una somma determinata*; ritiene che le Società anonime possano aver denominazione che non indichi l'*oggetto dell'impresa*. Infine le Camere di Ancona, Carrara e Ravenna stimano conveniente che, nella definizione della Società in accomandita, si chiarisca se la responsabilità dell'accomandante sia o no limitata alla somma versata nella Società.

Occorre appena avvertire come non debba accogliersi il concetto di coloro che credono il Codice debba consentire l'esistenza di Società commerciali, qualunque sia la forma che esse assumono. La legislazione non ha l'ufficio di creare nuove relazioni economiche, ma di regolare quelle che esistono, e non può dare la sua sanzione a rapporti i quali non rispondono alle forme che essa ha accettato.

Degna di maggior riguardo è la proposta relativa al riconoscimento della Società a responsabilità limitata. Questa, secondo il carattere che le è impresso dalla legge inglese, si distingue dalla nostra Società anonima perchè vive sotto una ragion sociale, ed il suo capitale, che può esser semplicemente promesso, non

è per obbligo ripartito in azioni (1). L'onorevole Castagnola, nella già lodata Memoria, avvertiva come queste Società « ci tornerebbero inutili, perchè quando nelle Società anonime non sia imposto un limite minimo al taglio delle azioni, nulla vieta di ridurre questo taglio alla più tenue misura e così le messe possono esser divise e suddivise fra i soci quanto si vuole. » Io aggiungo che la introduzione di questa specie di Società riuscirebbe pericolosa, potendo l'uso della ragion sociale (sebbene mitigato dalla dichiarazione espressa in ogni atto che si tratti di Società a responsabilità limitata) molto agevolmente indurre in errore i terzi. E infatti, il legislatore francese, il quale, ancora titubante riguardo al problema dell'autorizzazione governativa, aveva cercato una via intermedia con la legge del 23 maggio 1863 che governava le Società a responsabilità limitata, si affrettò a sopprimerle, allorchè la legge del 24 luglio 1867 abolì l'autorizzazione e dettò, rispetto alle Società per azioni, norme poco dissimili da quelle che ora si propongono per le Società italiane.

L'esempio dell'Inghilterra, quando si discorre di questa maniera di Società, non ha quel valore che molti gli attribuiscono. Quel paese, che rimedia spesso con l'operosa virtù de'suoi abitanti ai difetti della legislazione, non aveva, quattro lustri or sono, alcuna disposizione di legge che consentisse ad un associato in un'impresa qualunque di limitare la propria responsabilità. Per colmare codesta lacuna e agevolare al commercio ed all'industria il mezzo di ottenere i capitali necessari, fu trapiantato in Inghilterra il titolo terzo del Codice di commercio francese, soppressa però l'autorizzazione sovrana, e così nacquero le Società a responsabilità limitata. Più tardi si riconobbe il bisogno di disciplinarne meglio l'esistenza e di frenare gli abusi a cui avevan dato luogo. E a chi creda che le particolari agevolanze consentite a questa specie di Società compensino le restrizioni da cui sono accompagnate, io additerò soltanto l'elenco delle pene minacciate dagli atti del 7 agosto 1862 e del 20 agosto 1867, che riproduco in altra parte di questo scritto.

(1) Ciò sia detto riguardo alla legge inglese del 7 agosto 1862. La legge del 20 agosto 1867 ammette una specie di Società nella quale gli amministratori rispondono illimitatamente degli obblighi sociali, mentre gli altri soci limitano la loro responsabilità; ma non sembra che questo sistema sia stato accolto con favore.

Dopo lo svolgimento avuto in Italia da alcune forme di Società cooperative, nessuno mette in dubbio che la legge debba provvedere ad esse, tenendo conto della loro speciale natura. Nasce disparere soltanto, allorchè si domanda, se le discipline destinate a reggere queste Società vogliano essere accolte nel Codice di commercio, o formar soggetto di una legge speciale. La Commissione del Codice si accostò a quest'ultimo concetto; ma mi sia consentito accennare brevemente i motivi per i quali dissenso dalla sua opinione.

Nelle Società cooperative di credito e di produzione il carattere commerciale è manifesto. Anco le Società cooperative di consumo hanno, ove ben si considerino, la medesima indole; e i loro magazzini, in ispecie allorchè sono aperti non solamente ai soci ma al pubblico eziandio, come accade appunto presso quasi tutte le nostre Società cooperative di consumo, debbono veramente assimilarsi ad ogni altro fondaco di rivendita al minuto. Quand'anche le Società di consumo limitassero ai soci la vendita, esse non cesserebbero perciò di posseder carattere commerciale, perchè, essendo fornite di personalità distinta da quella dei loro soci, compirebbero pur sempre un vero atto di commercio, secondo l'articolo 2 del Codice. Si aggiunga che, siccome le nostre Società cooperative, mancando una speciale legislazione, han dovuto prescegliere la forma della Società anonima commerciale, sarebbero che lo Stato cercasse di ricondurle sopra un'altra via, mentre esse domandano solo alcune disposizioni eccezionali, che consentano loro di meglio svolgersi e prosperare. E poichè la legge non dà vita agli istituti economici, ma li disciplina e protegge, imprimendo loro carattere giuridico, parmi non sia opportuno di recare in questa materia troppo grandi novità, ma convenga partire dalla condizione di fatto, cioè dalla considerazione che le Società cooperative si sono foggiate alle discipline dell'anonimato. Dirò più innanzi quali provvedimenti particolari mi sembrano necessari per le Società di cooperazione; ora mi limito a domandare che il Codice di commercio le riconosca.

E passando a discorrere di alcune imperfezioni di forma che, a parer mio, si riscontrano nell'articolo 74, esprimerò anzitutto il desiderio di veder distinte, come suggeriva la Camera di Chiavenna, l'una dall'altra la Società in accomandita semplice e

quella per azioni, perchè le differenze che tra esse si riscontrano sono veramente sostanziali (1). Domando pure venga soppressa la parola *circolabili*, data come attributo alle *azioni*, in questo ed in altri articoli del progetto. Oltrechè il nostro linguaggio legislativo e l'uso commerciale hanno dato da gran tempo al vocabolo *azioni* il suo vero significato, laonde non è d'uopo di chiarirlo, debbo avvertire che quell'aggettivo non esprime esattamente alcuna idea, e non risponde sempre alla realtà delle cose, perchè, durante un certo stadio, le azioni, o almeno i certificati che le rappresentano, non sono negoziabili, e nulla vieta ad una Società di stabilire nel suo atto costitutivo che le azioni non siano trasmissibili.

Può sembrare che la definizione della Società in nome collettivo pecchi da un lato per esuberanza, dall'altro per deficienza: per esuberanza, là dove dice che la Società in nome collettivo si contrae *per esercitare il commercio*, mentre l'articolo 72, sebbene con altra forma, già esprime il medesimo concetto, e mentre questo concetto, che pure è essenziale anco per le altre specie di Società, non è ripetuto nella loro specificazione; per deficienza, non essendo detto che la responsabilità dei soci è solidale. Vero è che l'articolo 105 dispone su questo oggetto; nondimeno, poichè si dà una definizione, è mestieri che questa riesca compiuta.

Come bene avverte la Camera di Bergamo, è mestieri sopprimere nella qualificazione della Società in accomandita semplice le parole: « *ad una somma determinata* », perchè si possono conferire anche cose mobili ed immobili invece di danaro.

Altre mutazioni di forma mi sembrano necessarie nella definizione della Società anonima, affinchè essa non possa confondersi con quella a *responsabilità limitata*. E pare inopportuno prescrivere che la Società anonima debba essere sempre qualificata dall'oggetto della sua impresa, imperocchè anche presentemente la relativa disposizione del Codice non sia sempre rigorosamente osservata e importi impedire che due o più Società adottino il medesimo titolo o titoli troppo somiglianti, segno cui mira appunto una nuova disposizione proposta da me.

(1) V. Art. 2, legge belga, del 18 maggio 1873.

Nella definizione della Società cooperativa occorre, a mio avviso, far spiccare i due suoi più essenziali caratteri, cioè la variabilità del capitale e la tendenza di quest'ente ad esser insieme un'associazione di persone ed una riunione di capitali.

E, per poter dire che le Società anonime non hanno ragione sociale, è necessario premettere che le altre Società esistono sotto codesta ragione.

Infine credo convenga ristabilire la disposizione dell'art. 107 del Codice vigente, secondo la quale le Società commerciali costituiscono, riguardo ai terzi, enti distinti dalle persone dei soci; tanto più che l'art. 229 del progetto dichiara che l'associazione in partecipazione non ha personalità giuridica.

Secondo queste considerazioni l'articolo dovrebbe suonare così:

Art..... — Le Società commerciali sono di cinque specie:

1. La Società in nome collettivo, la quale si contrae tra due o più persone con responsabilità illimitata e solidale;

2. La Società in accomandita semplice, la quale si contrae tra una o più persone con responsabilità illimitata e solidale, ed una o più persone la cui responsabilità è limitata;

3. La Società in accomandita per azioni, nella quale il capitale è formato coll'emissione di azioni, e gli obblighi sociali sono guarentiti tanto dalle azioni, quanto dalla responsabilità illimitata e solidale di uno o più Soci;

4. La Società anonima, nella quale il capitale è formato coll'emissione di azioni, e gli obblighi della Società sono guarentiti soltanto dal capitale medesimo;

5. La Società cooperativa, nella quale il capitale è formato coll'emissione d'azioni di numero variabile e non trasmissibili, e le obbligazioni della Società sono guarentite soltanto dal capitale medesimo.

La Società in nome collettivo, la Società in accomandita semplice e la Società in accomandita con azioni esistono sotto una ragione sociale. La Società anonima e la Società cooperativa non hanno ragione sociale, ma sono qualificate con una denominazione particolare o con la designazione dell'oggetto della loro impresa. Questa denominazione o designazione deve essere differente da quella di ogni altra specie di Società.

Le Società anzidette costituiscono enti giuridici, distinti dalle persone dei soci (1).

(1) Art. 2 del nuovo progetto.

Art. 75. — È nulla non solo la convenzione che attribuisce ad uno o più soci la totalità dei guadagni, ma anche quella che nega loro qualunque partecipazione nei medesimi.

Le Camere di Belluno, Bergamo, Catania, Napoli e Roma suggeriscono di sopprimere questa disposizione, già contenuta nell'articolo 1719 del Codice civile; la Camera di Lodi desidera si faccia rilevare la concordanza tra gli articoli dei due Codici; le Camere di Genova, Milano e Varese notano che la formula adottata include una ripetizione ed una lacuna, imperocchè disponga due volte riguardo ai guadagni, e taccia delle perdite.

Le ragioni esposte dalla Commissione del Codice (Verbale N. 477) chiariscono che era nell'animo suo di dichiarar nulle, tanto la convenzione che attribuisse ad uno o più soci la totalità dei guadagni, quanto quella che obbligasse uno o più di essi a sostenere tutte le perdite. A dir vero, non sembra sia rettamente interpretato l'articolo 1719 del Codice civile (il quale nel silenzio di quello di Commercio sarebbe applicabile alle Società commerciali) da coloro i quali credono non risponda sufficientemente al bisogno. Quando esso dice *uno dei soci*, non esclude evidentemente il caso in cui a più d'uno di essi sia riserbato l'insieme dei profitti; e nella seconda parte, sebbene accenni ai capitali ed alle cose poste in società, dispone però efficacemente per impedire che tutte le perdite vadano a carico di uno o più soci soltanto. E, poichè non conviene ripetere nel Codice di commercio le disposizioni del Codice civile, io non vedo alcun inconveniente a che l'articolo 75 sia soppresso.

Art. 76. — Le obbligazioni e i diritti dei soci nascono alla data del contratto scritto, ove non sia espressamente ivi stabilita un'altra data, salvo quanto è disposto per le Società con azioni circolabili.

Tali obbligazioni e diritti, salvo in caso di fallimento, durano verso i terzi finchè, sciolta la Società, siano pagati ed estinti tutti gl'impegni sociali, e verso i soci finchè non sia compiuta la liquidazione e divisione.

Quest'articolo non si applica alle Società che non

sono regolarmente pubblicate, le quali si regolano secondo le disposizioni del presente Codice, colla scorta delle regole generali sulle convenzioni.

La Camera di commercio di Macerata raccomanda una nuova redazione del primo periodo; suggerisce sia soppresso il secondo, essendo naturale che gli obblighi e i diritti, a cui esso si riferisce, cessino, nei modi che soli possono produrre la estinzione dei diritti e degli obblighi; propone finalmente che la forma dell'ultimo periodo sia mutata, dicendo: *Le Società che non fossero state regolarmente pubblicate a forma delle disposizioni del Codice commerciale, saranno giudicate coi principii del Codice civile.* Le Camere di Milano, Padova, Torino e Verona temono che le disposizioni del primo capoverso mal si conciliino con quelle dell'art. 493 del progetto, il quale dichiara prescritte nel termine di cinque anni le azioni derivanti dal contratto di Società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate dal Codice. La Camera di commercio di Reggio di Calabria trova poco chiaro l'ultimo alinea, e vorrebbe fosse dichiarato *che non sono riconosciute come Società commerciali quelle che non hanno ottemperato nei loro atti costitutivi alle prescrizioni del Codice di commercio.*

A me sembra che, accettata con lievi modificazioni di forma la prima parte dell'art. 76, si debba aggiungere alla seconda una riserva, rispetto alla prescrizione speciale per le azioni derivanti dal contratto di Società o dalle operazioni sociali. Anche rispetto alla terza parte dell'articolo ritengo si debba accogliere una leggiera modificazione, rivolta a renderlo più esplicito, e intesa eziandio a tener conto del modo con cui sarà promulgata la legge sulle Società. E, a parer mio, conviene sopprimere l'alinea riguardante le Società che non hanno eseguito regolarmente le pubblicazioni prescritte, il quale potrebbe dar luogo a controversie. Desidero ancora che in quest'articolo e in tutti gli altri che contengono la parola « obbligazione » per significare debiti od altri oneri, vi si sostituisca quella « obblighi ». E ciò, non perchè la prima sia impropria; ma perchè, adottata poi per indicare alcuni speciali titoli emessi dalle Società per azioni, potrebbe dar luogo, ove fosse mantenuta in entrambi i sensi, a dubbiezze ed a confusione.

L'art. 76 suonerebbe adunque :

Art. — Gli obblighi e i diritti dei soci cominciano alla data del contratto scritto, qualora esso non stabilisca un altro termine, salvè le prescrizioni relative alle Società con azioni.

Tali obblighi e diritti, eccetto il caso di fallimento, durano verso i terzi finchè, sciolta la Società, siano estinti tutti gli obblighi sociali, e verso i soci, finchè non siano compiute la liquidazione e le divisioni, salvè le disposizioni dell'articolo (Art. 18 del nuovo progetto) (1).

Art. 77. — Il nuovo socio ammesso a far parte di una Società già costituita risponde al pari degli altri di tutte le obbligazioni contratte dalla Società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi (2).

La Camera di commercio di Chiavenna avverte che, se è logico ed equo che il nuovo socio risponda al pari degli altri di tutte le obbligazioni, la responsabilità sua deve pure avere un dato limite, e propone di aggiungere all'articolo anzidetto: « quando non siansi adempiute le formalità stabilite dall'art. 96 », che prescrive le pubblicazioni relative alla mutazione dei soci. Stimo superfluo accennare le ragioni per le quali credo non si debba secondare questo desiderio. Non si può esser socio parziale di una Società commerciale, e i terzi han diritto di ritenere che i soci sian tutti ugualmente responsabili.

Art. 78. — L'associato e il cessionario del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla Società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio in ragione della quota d'interesse ad essi attribuita (3).

La Camera di commercio di Genova dichiara superfluo questo articolo, considerato che provvede l'art. 1725 del Codice Civile. La Camera veronese propone si aggiunga: « nè hanno diritto all'ispezione dei libri e delle carte di essa. »

(1) Art. 3 del nuovo progetto.

(2) Art. 4 id.

(3) Art. 5 id.

Rispetto alla prima di codeste osservazioni, giova notare che il principio accolto dal Codice civile deve applicarsi anche al caso, nel quale un socio ceda integralmente i suoi diritti ad un terzo, senza che questi ottenga dai consoci il consenso necessario all'ammissione nella Società.

Per l'aggiunta suggerita, sebbene essa trovi conforto in una disposizione analoga del Codice germanico, avverto che, non avendo l'associato e il cessionario alcuna relazione legale con la Società, non si può dubitare che in essi esista alcun diritto, non posseduto dalla generalità dei cittadini.

Art. 79. — Se nel contratto non è determinata la parte nei guadagni e nelle perdite del socio che, oltre un capitale, ha conferito la propria industria, essa è regolata colle norme stabilite dal Codice civile nella doppia qualità di socio capitalista ed industriale.

Pressochè tutte le Camere di commercio, che han dato parere intorno al progetto, dimostrarono la necessità di introdurre in questo articolo radicali innovazioni. Certo la proposta della Commissione reca un notevole miglioramento alla legislazione vigente, quando dichiara che il socio, il quale ha contribuito coi suoi capitali e colla sua industria, ha diritto che, nella ripartizione degli utili, sia considerata la sua doppia qualità. Fino ad ora si applicava l'art. 1717 del Codice civile, secondo il quale la parte del socio d'industria è pari a quella di colui che ha conferito la somma o porzione minore. Nondimeno è evidente che, per il socio il quale ha contribuito soltanto con la sua industria, la condizione di cose non è mutata e che, anco per chi ha dato capitale e lavoro, non può dirsi abbastanza equa, facendosi sempre dipendere la valutazione della sua quota da un termine che non ha con essa alcun logico legame. La Commissione del Codice non si nasconde la poca equità del modo di riparto da essa proposto; ma crede che si andrebbe contro ad altri più gravi inconvenienti, se si rimettesse all'arbitrio del giudice l'apprezzamento di cui si tratta. Io non posso accostarmi a tale opinione, perchè tra due sistemi, uno dei quali esclude sempre un'equa soluzione, mentre l'altro, sebbene possa dar luogo talvolta ad errore, nondimeno ha un

fondamento sicuro di giustizia, non esito a preferire il secondo. Nè so esagerarmi le difficoltà che presentano le norme accolte nel progetto di Codice commerciale svizzero, poichè esse porgono utili criteri a coloro che siano incaricati della liquidazione e ne restringono l'arbitrio entro assai brevi confini. Ciò sia detto riguardo alle Società in nome collettivo, avvegnachè per le Società in accomandita non si possa non lasciare al giudice più larghi poteri, come appunto ha fatto il Codice germanico (1).

Quindi io domando che l'articolo 79 sia sostituito dai due seguenti:

Art..... — Quando, in una Società in nome collettivo, il contratto non determina il riparto degli utili e delle perdite, assegnato l'interesse legale alle quote di capitale contribuite nella Società e un onorario alle contribuzioni d'opera, si computano questi onorari e questi interessi come una perdita, e il residuo utile o la residua perdita si dividono in parti eguali tra tutti i soci (2).

Art..... — Quando, in una Società in accomandita semplice, il contratto non determina il riparto degli utili e delle perdite, esso è fatto dal Tribunale, tenuto conto dei differenti contributi di capitale e d'industria e della differente responsabilità cui sono soggetti i soci. Il presente articolo è applicabile alle Società in accomandita con azioni nelle relazioni tra accomanditarii (3).

Art. 80. — Il socio, che a pagamento della quota assunta ha conferito uno o più crediti, non è liberato fino all'incasso.

Se questo non si ottiene con l'escussione del debitore, o il socio non la permette, egli risponde alla società dell'ammontare dei crediti ceduti fino alla concorrenza del capitale promesso (4).

(1) Il Codice germanico dispone per le Società in nome collettivo (art. 109) che « in mancanza di un patto diverso, il guadagno o la perdita si ripartiranno per capi tra i soci »; per le Società in accomandita (art. 162) che « se nulla fu convenuto sull'ammontare della partecipazione al guadagno ed alla perdita, lo si stabilirà dal criterio del giudice, sentiti all'occorrenza degli esperti ».

(2) Art. 42 del nuovo progetto.

(3) Art. 47 id.

(4) Art. 6 id.

La Camera di commercio di Bergamo crede necessario sia chiarito, che il credito accettato deve effettivamente equivalere alla quota promessa, cosa che mi pare superflua. La Camera di Bologna nota nascere il dubbio, che sia vietato inopportuna-mente ad una Società commerciale di accettar crediti a prezzo minore del nominale. La Camera di Carrara stima utile che l'articolo 80 minacci l'esclusione dalla Società al socio che abbia conferito crediti, il pagamento dei quali non si sia potuto ottenere con l'escussione del debitore. La Camera di Genova reputa che l'articolo 80 sia inutile, considerando come l'articolo 1709 del Codice civile e gli articoli del progetto riguardanti l'esclusione del socio provvedano in modo sufficiente. Infine la Camera di Pavia giudica eccessiva la deroga al diritto comune, contenuta nell'articolo di cui si tratta.

Riconosco ben volentieri con la Commissione del Codice (Verbale N. 482) quanto importi alla serietà delle contrattazioni e del credito sociale l'assicurare nel modo migliore il conseguimento del capitale conferito. Solo esprimo il voto che, nel secondo periodo, siano tolte le parole «alla Società», dovendo il socio particolarmente rispondere della sua messa verso i terzi e che in fine dell'articolo si legga: «*con gli interessi commerciali dal giorno della scadenza del credito conferito e salvo il risarcimento dei danni.*»

Stimo inutile avvertire che i timori della Camera bolognese non hanno, a parer mio, saldo fondamento; e che non è il caso, come desidera la Camera di Carrara, di parlar qui dell'esclusione del socio, che avrà luogo quando, non adempiendo egli l'obbligo sancito dall'art. 80, si potrà applicare l'art. 81, e, soppresso questo, l'art. 186.

Art. 81. — Se il socio non conferisce nella massa comune la quota promessa nel termine convenuto, gli altri soci possono costringerlo al pagamento od escluderlo dalla società, a tenore e per gli effetti dell'articolo 186 e seguenti.

La Camera di Foggia desidera che, dopo le parole: *gli altri soci possono costringerlo al pagamento*, si legga: *giusta l'art. 84.*

Quelle di Genova e di Macerata reputano che al caso provvedano il Codice civile e gli altri articoli del progetto i quali trattano dell'esclusione del socio.

Io mi accosto a siffatto parere, tanto più che non trovo un perfetto accordo tra gli articoli 81 e 186 del progetto, perchè il primo tace, il secondo accenna ad una costituzione in mora. Quindi preferisco che l'articolo 81 sia soppresso.

Art. 82. — Se il valore delle cose conferite da uno dei soci non è determinato dai contraenti, s'intendé convenuto il valore corrente nel giorno del contratto secondo le liste di borsa o le mercuriali, e, in difetto, secondo il giudizio di periti nominati dalle parti (1).

La Camera di Commercio di Carrara vuol prevedere il caso che i periti non possano o non vogliano accettare l'incarico, e propone si applichino le disposizioni dell'art. 1454 del Codice civile. A me non sembra necessario questo provvedimento.

Art. 83. — In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società (2).

Art. 84. — Nel caso preveduto dall'art. 1710 del Codice civile, il socio che tarda a conferire la quota promessa è tenuto al pagamento dell'interesse corrente sulle somme dovute, ed al risarcimento de' danni derivanti dalla mora, se la quota non consisteva in danaro; salvo per le società con azioni circolabili il disposto dell'art. 167.

La Camera di Commercio di Genova, alla quale si associa la Camera torinese, reputa che l'interesse ed il risarcimento dei danni siano dovuti, tanto se la quota promessa e non pagata consista in danaro, quanto se sia costituita da altri beni. La Camera di Verona sostiene all'incirca la medesima tesi. Ed io mi accosto a questa opinione proponendo che l'articolo 84 suoni così:

(1) Art. 7 del nuovo progetto.

(2) Art. 8 id.

« Art..... — Il socio che non conferisce la quota promessa nel termine stabilito, è obbligato al risarcimento dei danni derivanti dalla mora, tanto se la quota consisteva in danaro, quanto se consisteva in altre cose, salvo in entrambi i casi, per le Società con azioni, il disposto dell'art. ... (art. 97 del nuovo progetto). (1) »

Occorre appena io indichi le ragioni delle differenze che si riscontrano tra questo articolo e quello proposto dalla Commissione. In primo luogo il richiamo all'art. 1710 del Codice civile non mi sembra abbastanza corretto, perchè quell'articolo si riferisce, non al caso soltanto preveduto dall'art. 84, ma anche a quello di prelevamenti fatti dalla cassa sociale. Non credo poi che sia equo limitare, quando si tratti di quota promessa in danaro, l'obbligo del socio moroso al pagamento degl'interessi; non essendo sempre dato alla Società di supplire, con un prestito fatto ad eguali condizioni, alla mancanza di somme sopra le quali aveva diritto di fare assegnamento. Ho creduto che, dove si discorre di quota promessa in danaro, non occorresse far cenno de' frutti, i quali sono evidentemente compresi nel risarcimento dei danni; ma se avessi dovuto toccare dell'interesse, avrei surrogata la parola *commerciale* a quella *corrente*, imperocchè *interesse corrente* non abbia alcun preciso significato, nè in giurisprudenza, nè in economia. Il corso dell'interesse muta, non solo coi tempi e coi luoghi, ma particolarmente secondo il grado di solvibilità delle persone fisiche e morali che domandano il credito e secondo la natura degli affari; laonde la legge non può accogliere un vocabolo, che aprirebbe l'adito a liti non agevolmente definibili.

Art. 85. — Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla società, per dolo, abuso di facoltà, colpa o negligenza, i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati (2).

La Camera di Commercio genovese crede inutile quest'articolo, il quale, a parer suo, non farebbe che ripetere una disposizione del Codice Civile. Non nego che l'articolo 1714 di questo dia in sostanza la medesima disposizione; ma siccome l'articolo

(1) Art. 9 del nuovo progetto.

(2) Art. 10 id.

proposto non limita, come il Codice Civile, la responsabilità del socio al caso generico della *colpa*; ma parla di *dolo*, *abuso di facoltà*, *colpa o negligenza*, così non mi dispiace che sia mantenuto.

Art. 86. — I creditori particolari di un socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti, che sulla parte di utili che spettano al socio secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota al medesimo spettante nella liquidazione, per conseguirla se e quando potrebbe averla il loro debitore.

La Camera di Siracusa reputa che questo articolo male si applichi alle società per azioni. E considerazioni di grande momento svolge, riguardo ad esso, la Camera di commercio di Torino, tanto che io credo utile di riprodurle testualmente:

« Se è vero che codesta disposizione vale a guarentire sino ad un certo limite gli interessi reciproci tra socio e socio, non che quelli dei terzi, acciocchè non possano così facilmente, finchè dura la Società, essere distratti i fondi sociali per cause dipendenti dai fatti personali dei soci, egli è però non men vero che cotale disposto costituisce il più valido ed efficace strumento per le persone di poco buona fede, onde sottrarsi dall'azione dei proprii creditori *anche per i debiti anteriori all'atto della Società*.

» Infatti, se si considera che col predetto disposto non si fa alcuna eccezione o riserva, per cui coloro che si costituiscono in Società possano essere giuridicamente proseguiti per i debiti personali da essi contratti anche prima della costituitasi Società, ne consegue che, quando due o più persone trovansi oberate da debiti, possono impunemente eludere i proprii creditori collo stipulare tra di loro un contratto di Società per una più o meno lunga durata.

» Nè varrebbe in contrario il dire, che cotale disposizione provveda alla garanzia dei creditori, coll'aver la legge loro riservata l'azione sugli utili annuali spettanti al socio, ed il conseguimento del loro credito sulla quota di capitale che al medesimo risulterà dovuta allo scadere della Società, imperocchè questo disposto, non solo mette il creditore nella dannosa e triste posizione di non poter essere soddisfatto che ad epoche più o meno remote, e conseguentemente di non potere anch'egli sod-

disfare ai proprii impegni, ma ancora di sottostare a tutte le conseguenze delle operazioni della Società contratta dal debitore ed ai pericoli delle troppo facili simulazioni e sottrazioni che nell'esercizio, e massime nei bilanci sociali, possono commettersi tra i soci a danno dei loro creditori personali, senzachè questi se ne possano in alcun modo avvedere e tanto meno prevenirle. Si osserva inoltre che l'articolo 86, così per la generalità dei termini con cui è concepito, come per l'iscrizione del titolo sotto cui si trova, cioè sotto il titolo di tutte le Società commerciali in genere, e così anche delle Società anonime con azioni, potrebbe per avventura prestar argomento di equivoci o dubbi che rimarrebbero senz'altro esclusi, ove si trasportasse quest'articolo nella sezione relativa alla Società in nome collettivo ed in accomandita semplice, o quanto meno si specificasse di quali soci si intende parlare.

» Cotale specificazione è altrettanto più necessaria, in quanto che negli statuti di alcune Società anonime di questa città trovansi inserto un articolo con cui si dispone che i creditori di un azionista non possono per qualsiasi causa provocare misure conservatorie *sui valori della Società*, salvo il disposto dell'art. 110 del vigente Codice di commercio.

» Codeste parole generiche *sui valori della Società* comprendono, non solo i valori di proprietà della medesima, ma eziandio le azioni della Società stessa, che per qualunque titolo, ed anche per semplice custodia possono essere depositate da un azionista presso lo stabilimento sociale.

» Tant'è vero che si volle esteso il precitato effetto anche a quest'ultimo caso che escluso cotale scopo, non vi sarebbe stata ragione per cui si fosse poscia nello stesso articolo stabilita la clausola dell'efficacia del disposto del predetto articolo 110, identico a quello 86 del progetto, in forza del quale è solamente riservato ai creditori personali di un socio l'esigere gl'interessi e gli utili annui spettanti al debitore, e quindi il capitale allorchè la Società sarà posta in istato di liquidazione, ciò che mai succederà nelle Società anonime ben amministrate, perchè d'ordinario se ne prolunga sempre la durata.

» Ciò essendo, tanto per l'effetto dell'articolo statutale sopracitato, quanto per quello dell'articolo 86 del progetto, non potrebbero essere sequestrate dai creditori le azioni di Società

anonime possedute dal debitore, o depositate presso lo stabilimento sociale, o presso terzi, e quindi si cade in un assurdo principio produttore per conseguenza, che colui il quale si troverà oberato di debiti, potrà sottrarsi dalla azione dei suoi creditori impiegando i suoi capitali in titoli di Società anonime.

» Se rispetto alle Società in nome collettivo ed in accomandita semplice può ammettersi che i creditori personali di un socio *per i debiti da questo contratti pendente la durata della Società* non possano, finchè questa dura, venir soddisfatti se non nel modo indicato nell'articolo 86 del progetto, onde non possa per il fatto dell'irregolare procedere di un socio essere distratta dall'asse sociale a pregiudizio dei consoci la quota di capitale da esso apportata in Società, ciò punto non può verificarsi per le Società anonime con azioni, a cui nessun danno può derivare se i titoli di proprietà del debitore abbiano a passare in mano dei creditori o di altri qualsiasi, i quali non avranno verso le Società stesse diritti od obblighi diversi da quelli che aveva il debitore.

» Per questi motivi la disposizione statutale sopraccennata dovrebbe essere abrogata, e l'articolo 86 del progetto dovrebbe essere riformato come infra:

» *I creditori personali di un socio, in nome collettivo, od in accomandita semplice, sempre quando non trattisi di crediti anteriori al contratto di Società, non possono ecc.*

» Quindi al detto articolo dovrebbe essere annessa la seguente disposizione, che rimarrebbe a tutelare l'interesse dei terzi, qualora dai soci si volesse prorogare la durata della Società per illudere i loro creditori personali, cioè:

» *Qualora pendente la durata della Società i creditori personali di un socio abbiano ottenuto contro di lui una sentenza od altro titolo esecutivo, ovvero abbiano inoltrato contro il medesimo qualche istanza giudiziale per essere soddisfatti, e questa sia anche stata legalmente notificata ai consoci, non potrà essere prorogato il termine della durata della Società, finchè i detti creditori non saranno interamente pagati.* »

Nell'associarmi alla proposta anzidetta, stimo superfluo aggiungere altre ragioni a quelle svolte con singolare efficacia dalla Camera torinese (1). Noto solo, che già il codice di commercio

(1) L'articolo proposto dalla Camera di Torino fu inserito, con leggieri modificazioni di forma, al n. 11 del nuovo progetto.

germanico aveva mostrato preoccupazioni analoghe a quelle che mi muovono, quando all'art. 120 dichiarava che la limitazione imposta alle azioni dei creditori particolari di un socio, non alterava i diritti che, sugli oggetti conferiti da un socio, esistevano già all'atto del conferimento.

Art. 87. — La sede della Società è determinata dall'atto costitutivo di essa.

La Società può avere più stabilimenti.

Nel silenzio del contratto, la sede è nello stabilimento principale.

In quali casi e per quali effetti possa aversi riguardo al luogo in cui si trovano gli altri stabilimenti sociali è indicato nell'art. 957.

La Camera di commercio di Bergamo crede oziosa la dichiarazione che la Società può aver più stabilimenti. La Camera di Belluno manifesta il timore che la disposizione, secondo la quale nel silenzio del contratto si reputa che la sede della Società sia presso lo stabilimento principale, possa dar luogo a contestazioni. E anch' io, considerato il gran numero di stabilimenti diversi che una Società può avere; la difficoltà di giudicare della loro rilevanza relativa; le fastidiose liti di competenza che possono derivarne, esprimo il desiderio che sia soppresso il terzo periodo dell'art. 87. Bramo eziandio che il secondo sia ommesso, perchè mi sembra veramente superfluo. Inoltre, poichè si vuole che la legge sulle Società commerciali sia disgiunta dal Codice, occorre sostituire all'ultima parte dell'articolo anzidetto un nuovo articolo contenente la savia disposizione proposta con l'art. 957. Formulo adunque i due articoli di cui si parla nel modo seguente:

Art.... — La sede della Società è determinata dall'atto costitutivo di essa (1).

Art.... — Le azioni personali e le azioni reali sopra beni mobili, derivanti da atti intrapresi per conto di una Società dal suo rappresentante fuori della sede sociale, possono proporsi dai terzi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio o risiede l'agenzia a cui il rappresentante suddetto è preposto (2).

(1) Art. 12 del nuovo progetto.

(2) Art. 14 id.

CAPO II.
DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ.

Art. 88. — Il contratto di Società dev'essere fatto per iscritto.

La Società anonima e la Società in accomandita per azioni non possono costituirsi che per atto pubblico.

La mancanza dell'atto scritto non può essere opposta ai terzi, che hanno contrattato in buona fede con una Società di fatto notoriamente conosciuta (1).

Di vario genere sono le osservazioni fatte dalle Camere di commercio intorno a questo articolo. Tralascio per ora di discorrere di quelle che riguardano l'abolizione dell'autorizzazione governativa, per enunciare gli appunti di minor rilevanza. La Camera di Milano non reputa giovevole la prescrizione dell'atto notarile per le Società con azioni, mentre quella di Chiavenna vorrebbe che l'atto pubblico fosse imposto anche alle Società in nome collettivo e alle Società in accomandita semplice, e quella di Carrara desidera che, quando la Società è stipulata con scrittura privata, questa debba essere autenticata da notaio. La Camera di Bergamo è di parere che il secondo periodo debba parlare di *costituzione legale*, considerato quel che dispone il terzo. La Camera di Caserta crede necessario che si escludano espressamente le testimonianze, allorchè si tratta di provare l'esistenza di una Società; quella di Macerata propone la sanzione della nullità per i contratti verbali; quella di

(1) Art. 17 del nuovo progetto.

Catania, infine, manifesta il timore che all'art. 88, secondo il quale il contratto scritto è essenziale per le Società commerciali, contraddicano alcune disposizioni degli art. 100 e 101.

Io mi associo interamente alla proposta della Commissione del Codice, che la costituzione delle Società per azioni debba risultare da atto notarile; ma crederei eccessivo prescrivere altrettanto per le altre Società, tanto più che alcune leggi estere non impongono nemmeno l'obbligo del contratto scritto il quale, giustamente, si vuol mantenere presso di noi. E non vedo che esista l'antinomia segnalata dalla Camera di Catania, se rifletto alla distinzione sostanziale che deve correre riguardo alle relazioni tra i soci e a quelle coi terzi.

Ma ben più arduo è il problema che sorge rispetto all'abolizione dell'autorizzazione governativa.

Tutte quasi le Camere di commercio si mostrarono favorevoli a questa abolizione; la giudicarono inopportuna soltanto quelle di Cremona e di Reggio di Calabria, colle quali sembra si schierò anche la Camera di Lodi. Ebbi l'onore di dichiarare in seno al Consiglio del Commercio (1) come io fossi contrario all'ingerenza del Governo nella costituzione delle Società per azioni; quindi mi sarà consentito di esporre francamente la mia opinione sopra questo gravissimo soggetto.

Finora, se non erro, fu costume di esagerare i difetti e i pregi del sistema che è in vigore e di quello che si vuole inaugurare, non tenendo conto sufficiente dei fatti e divagando piuttosto nel campo della teoria. Nella stessa guisa che i difensori dell'autorizzazione governativa videro per lungo tempo in quest'arma, affidata al prudente arbitrio dello Stato, l'unica guarentigia degl'interessi pubblici e privati che sono involti nella costituzione delle Società con responsabilità limitata, i fautori della libertà economica per poco non attribuirono tutti gl'inganni, le frodi e i disastri, che dalle Società per azioni ebbero origine, appunto all'intromissione del Governo in una materia alla quale esso dovrebbe, secondo le loro dottrine, rimanere assolutamente estraneo. Sembra a costoro che l'emanazione del Decreto reale, il quale accorda alla Società esistenza giuridica, non abbia altro effetto che d'ispi-

(1) Adunanza del 20 novembre 1873. — V. Annali del Min. di Agr. Ind. e Comm., vol. 68.

rare nel pubblico una pericolosa fiducia nell'impresa sociale, nei mezzi che si adoperano, nelle persone che la promuovono; mentre essi negano che la pubblica amministrazione, sia per la sua intrinseca natura, sia per gli elementi di giudizio che possiede, possa mai giungere a dare ai soci ed a coloro che contraggono colla Società alcuna guarentigia, vuoi rispetto alla legalità della costituzione, vuoi riguardo alla bontà dell'impresa assunta. Io non nego che queste affermazioni contengano in sé molto di vero; ma affermo per esperienza mia che ben soventi l'ingerimento del Governo ha saputo tutelare gl'interessi dei soci e dei terzi; che talvolta ha impedito la costituzione di Società, le quali, sotto larvate apparenze, si proponevano operazioni poco lodevoli (1); che non di rado ha impedito abusi e frodi che dalle mutazioni del capitale (2), dalla fusione di più Società in una sola (3), dal cambiamento dello scopo sociale sarebbero scaturite. Certo non sempre il sistema dell'approvazione governativa è stato efficace; ma se ciò dipende in gran parte dalla sua stessa indole, vuole pure essere attribuito alle imperfezioni che si riscontrano nel Codice di commercio. Se l'autorizzazione governativa fosse stata accompagnata da disposizioni efficaci, riguardanti la responsabilità degli amministratori e la pubblicità degli atti sociali, la legislazione vigente avrebbe fatto prova migliore. Nondimeno io ammetto francamente che questo sistema pecca

(1) Accennerò solo a due Società anonime che si eran formate con tenuissimi capitali per esercitare agenzie di pegno. Io non ritenni che questa operazione, la quale mi sembra propria soltanto dei Monti di Pietà e tale da dover esser regolata dalle leggi civili, potesse dar luogo alla costituzione di Società anonime, e negai l'autorizzazione domandata, non volendo che il Governo concedesse la propria sanzione ad imprese, le quali facilmente sarebbero cadute negli stessi abusi, che rendono sinistramente famose molte agenzie tenute da particolari.

(2) Le riduzioni del capitale, in mancanza di sufficienti disposizioni legislative, dan luogo a dubbi e ad inconvenienti non piccoli. Il Ministero quindi ha stabilito che la riduzione non sia approvata che alle seguenti condizioni: 1. Che vi abbiano legalmente acconsentito gli azionisti intervenuti all'assemblea e che non abbian fatto opposizione quelli assenti; 2. Che si abbia la prova dell'acquiescenza de' terzi; 3. Che dai resoconti non risultino perdite alle quali la Società non possa far fronte col capitale ridotto; 4. Che la riduzione non abbia soltanto per fine di liberare gli azionisti dall'obbligo di nuovi versamenti.

(3) Ricorderò ancora che fu recentemente negata la fusione di una Società di credito e di una Società di costruzioni che non parve deliberata regolarmente.

nella base, perchè impone al Governo un compito troppo difficile, senza dargli norme sicure che guidino le sue risoluzioni. La stessa mutabilità della giurisprudenza amministrativa, che si piega necessariamente alle dottrine degli uomini che sono al Governo, alle opinioni variabili del pubblico, alle fasi per cui trascorre l'andamento economico del paese; questa stessa mutabilità, introdotta in un campo ove, sebbene sianò impegnati gl'interessi generali, nondimeno debbono prevalere i diritti privati, indica, a parer mio, che il principio dell'autorizzazione è intrinsecamente vizioso.

Ma detto ciò, non posso ammettere quel che da molti si afferma, vale a dire che tutti gli inconvenienti e i danni lamentati finora saranno evitati, quando la soppressione dell'ingerenza del Governo sia seguita da una pubblicità più estesa ed efficace degli atti sociali; da una responsabilità più effettiva e compiuta dei promotori, degli amministratori e dei soci; e dalla vigilanza degli interessati opportunamente agevolata. Credo anch'io che la libertà debba essere integrata colla responsabilità, ed ho inconcussa fede nella larga e sincera applicazione di questa massima. Però, quando odo esagerare i danni cagionati dall'autorizzazione governativa e odo dire che gli interessati, fidando ciecamente nel giudizio e nella vigilanza del Governo, trascurano di badare al modo con cui le Società si costituiscono e procedono, nasce in me il dubbio che una riforma troppo radicale in questa materia possa dar luogo a gravi danni. Se presentemente gli interessati non si curano di esaminare, cosa che pur sarebbe agevole, quale sia l'indole e quali siano i confini dell'ingerenza dello Stato, quale fede, per conseguenza, debbano avere in essa e qual valore possano attribuirle, non sarà forse da temere che, anche dopo le riforme progettate, qualora le guarentigie stabilite per la regolare costituzione delle Società si restringano alla responsabilità de' promotori, degli amministratori e de' soci, e ad una bene ordinata pubblicità, gli interessati continuino a cullarsi in una malcauta fiducia? Si afferma che la legge ha fatto il debito suo quando ha dato ai particolari mezzi efficaci per tutelare i loro interessi; ma, scendendo per poco dalle serene regioni contemplative, non è forse mestieri che il legislatore tenga conto della vera condizione delle cose e provveda come l'indole delle popolazioni e il grado di civiltà a cui sono pervenute, doman-

dano? Nel nostro paese la istruzione non è ugualmente diffusa in tutte le provincie, e la pratica degli affari, singolarissima in talune regioni, manca quasi affatto in altre. Una riforma, che potrebbe forse essere applicata senza sospetto tra le popolazioni da molti anni educate alla libertà e pervenute a fiorenti condizioni economiche, riuscirebbe prematura e pregiudicievole in altri luoghi. In Italia noi vediamo poca sollecitudine per l'adempimento degli uffici che gli ordini costituzionali impongono ai cittadini, e quest'apatia si riflette pur anco nelle aziende sociali. Sarà forse questo in parte l'effetto della soverchia confidenza nell'efficacia dell'azione governativa; ma chi può credere che, appena riformata la legge, sottentri l'operosità all'ignavia, l'avvedutezza all'ignoranza, la sollecitudine all'indifferenza?

Quindi io reputerei pericoloso l'accogliere il principio, messo innanzi dalla Commissione del Codice, secondo il quale l'osservanza delle prescrizioni riguardanti la legale costituzione delle Società per azioni sarebbe compiutamente abbandonata all'interesse dei soci; perocchè il progetto si limiti ad ordinare il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo presso il tribunale, senza che intervenga alcun esame preliminare di esso.

Come bene avverte la Camera di commercio di Venezia, la quale suggerisce sia seguito in questo argomento l'esempio dato dalla legge germanica del dì 11 giugno 1870 (1), « assai soventi » i soci possono essere tentati a violare la legge, e non sempre » la tema d'incontrare una grave responsabilità può essere un » freno bastante. Ed è pur mestieri prevedere i casi in cui le » formalità prescritte non vengano osservate per ignoranza o » per erronea opinione. » Non raramente, sotto l'impero della presente legislazione si presentarono dubbi d'interpretazione che Ministero e Consiglio di Stato durarono gran fatica a risolvere; frequenti sono i litigi sorti sopra questo soggetto e non sempre conformi le massime di giurisprudenza accolte dai Tribunali. E sarà opportuno lasciare i soci senza alcuna guida ed esporli inscienti alle gravi responsabilità che un errore, anche involontario, può produrre? A me non sembra che in tal modo si provveda opportunamente al sano svolgimento dello spirito d'associazione, al credito che le Società per azioni debbono ispirare,

(1) Analogo parere esprime la Camera di Arrezzo.

alla prosperità economica del paese, in cui esse han tanta e sì legittima parte. Laonde domando che alla semplice trascrizione nei registri del Tribunale di Commercio, che la Commissione del Codice proponeva, si sostituisca l'obbligo per il Tribunale di esaminare in Camera di consiglio i contratti sociali, affinchè sia accertato l'adempimento delle condizioni prescritte dalla legge per la costituzione della Società, e ciò prima di accordare la registrazione necessaria per la sua legale esistenza.

Non ho d'uopo di avvertire che in tal modo, non solo si assicura la regolarità del contratto costitutivo e degli atti che lo han preceduto, ma si accerta la realtà delle sottoscrizioni delle azioni e dei versamenti, argomento di somma rilevanza per guarentire la serietà della impresa sociale e la buona fede dei soci e dei terzi. A chi opponga che in questa guisa si larvi il mantenimento dell'autorizzazione governativa, si può agevolmente rispondere che poco di comune è tra due sistemi, l'uno de' quali lascia la costituzione delle Società al beneplacito del governo, mentre l'altro affida all'autorità giudiziaria un semplice ufficio di riscontro. Con la mia proposta si salvano i benefizi che presenta l'autorizzazione governativa, la quale permette di accertare la regolare costituzione delle Società, evitando d'altronde interamente i difetti, che han suscitato all'autorizzazione medesima così vivi contrasti. E non si abbian qui soverchi scrupoli di violare la libertà delle transazioni, perchè una pubblica autorità interviene a riconoscere l'esistenza giuridica di una Società per azioni. In ciò nulla è che ferisca i precetti liberali o le regole del diritto. Nelle Società ordinarie la legge non interviene che per conceder loro una personalità distinta da quella de' soci (i quali però potrebbero in gran parte ottenere l'intento anche senza di ciò), laonde basta che imponga certe regole di pubblicità, per far conoscere ai terzi la nascita del nuovo ente. Nella Società anonima invece, la quale non è un' aggregazione di persone, ma di capitali, la creazione della personalità giuridica, che nelle altre Società è cosa secondaria, diventa essenziale e principalissima, di modo che la concessione fatta dal legislatore può anche essere vincolata ad un'abilitazione speciale. Non è adunque perchè l'autorizzazione governativa sia contraria al diritto che giova sopprimerla, bensì perchè possono esserle sostituite guarentigie migliori e più valide.

Fu notato che il ritardo nella costituzione delle Società derivante dalla registrazione, riuscirà di nocimento ai loro interessi; ma sarebbe forse preferibile per esse e per i terzi che, costituendosi in modo illegale, per errore o per colpa, assumessero in apparenza una forma ed una natura che in sostanza non apparterrebbero loro e di cui sarebbero presto o tardi spogliate, con grave iattura degl'interessi che involgono e con infinita confusione delle relazioni numerose che ayrebbero creato intorno ad esse?

Alcuno afferma che il Tribunale non potrà verificare con certezza se le condizioni e le formalità prescritte dalla legge siano state realmente adempiute; ma, per poco che si esamini la materia, si riconoscerà che questo timore è insussistente. L'esame dell'atto costitutivo dimostrerà se esso sia conforme alla legge; e i documenti autentici da presentarsi al Tribunale proveranno l'adempimento delle obbligazioni che sono imposte ai promotori ed ai soci. Nè meno vana è la credenza che la registrazione del Tribunale abbia ad ingenerare nel pubblico una fiducia esagerata nella Società, onde si ricada in parte nei vizi dell'autorizzazione governativa. Il pubblico, in generale, o almeno quella parte di esso che importa maggiormente di tutelare, farà poca differenza tra il decreto del Tribunale che ordina la registrazione della Società e la semplice trascrizione nei registri della Cancelleria; qualora trovi in questi due fatti un argomento di fiducia, sarà certo ingannato meno gravemente nel primo caso che nel secondo.

Art. 89. — La prova testimoniale fra i Soci non può essere ammessa contro od in aggiunta al contenuto nell'atto di Società, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto prima, contemporaneamente o posteriormente all'atto, quantunque si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento (1).

La Camera di commercio di Napoli vuole che ai terzi eziandio sia vietato di provare per testimoni l'esistenza della Società. Ed essa raccomanda si studii di evitare, quanto più è possibile, nelle faccende commerciali questo modo dubbio, incerto

(1) Art. 18 del nuovo progetto.

e pericoloso della prova testimoniale. La Camera di Carrara sostiene il medesimo assunto. « Questa proibizione, essa dice, deve estendersi altresì ai rapporti coi terzi, vietando cioè a questi di poter ricorrere utilmente alla prova per testimoni, onde stabilire l'esistenza di patti, che modifichino in qualsiasi maniera il contenuto dell'atto di Società. La prova per testimoni, che nel più antico diritto formava l'unico e quasi privilegiato modo di provare le contrattazioni, venne a poco a poco perdendo della sua importanza. L'occhio del legislatore cominciò a guardarla con un certo sospetto, e l'indirizzo dell'odierna giurisprudenza tende a diminuirne l'uso il più che sia possibile. E questo indirizzo deve alacramente informare le legislazioni moderne, in quanto che per la propagata istruzione elementare più facile è divenuta la stipulazione dell'atto scritto. » Anche le Camere di Foligno e di Lodi domandano che sia esclusa la prova testimoniale.

Io però, nell'intendimento di non sfornire di una legittima tutela le ragioni de' terzi, reputo che le proposte delle Camere anzidette non debbano essere accolte.

Art. 90. — Il contratto, oltre la data, e il nome, cognome e domicilio dei contraenti, deve contenere:

1. la ragione sociale o la denominazione della società,
2. il nome, cognome e domicilio dei soci responsabili o di quelli che hanno la firma sociale,
3. la designazione specifica del ramo di commercio che è oggetto della società, del capitale sociale, e di ciò che ciascun socio deve conferire in danaro, in crediti, o in altre cose, indicando il valore a queste attribuito, il modo di valutazione, e se il conferimento avviene con trapasso di proprietà o senza,
4. la parte spettante a ciascun socio sui lucri e sulle perdite,
5. l'epoca nella quale la società deve incominciare, e quella in cui deve finire, se non è a tempo indeterminato,
6. tutte le altre clausole e condizioni necessarie

a far conoscere con precisione i diritti e gli obblighi dei soci tra loro e verso i terzi.

Numerose e svariate sono le considerazioni svolte dalle Camere di commercio intorno a questo articolo, come ben richiedeva la singolare rilevanza sua.

Alcune di esse dichiarano che la legge si diffonde soverchiamente nel determinare gli oggetti che il contratto sociale deve contenere. E così la Camera di Catania crede non abbiano scopo le notizie richieste ai n. 3, 4, 5 e 6, e la Camera di Livorno reputerebbe poco opportuno, particolarmente per le Società in nome collettivo, l'obbligo di designare il ramo di commercio che intendono imprendere, qualora siffatta indicazione dovesse avere un significato preciso e troppo limitativo. Altre Camere hanno invece scorto in codesto articolo lacune che, a parer loro, converrebbe colmare. La Camera bellunese desidera che il contratto indichi la *specie* della Società; quella di Chiavenna esprime il voto che sia detto il nome del socio accomandante, quando la quota è soltanto promessa; la Camera di Padova vuole che l'atto costitutivo designi la sede della Società. La Camera di Verona poi stima inutile la prescrizione di quel che deve contenere il contratto, bastando determinare quali notizie debbano essere pubblicate. Essa, mostrando di aver studiato la materia con molta diligenza, soggiunge:

« Nel n. 2 si dice dover il contratto contenere il nome, cognome e domicilio *dei soci responsabili e di quelli che hanno la firma sociale*. Il pronome *quelli* riferito al nome *soci* verrebbe a significare che niuno, fuorchè i soci, possa avere in nessuna forma di Società la firma sociale: ipotesi contraria al disposto dell' art. 125 che permette di concedere l'amministrazione della Società anonima a mandatari *soci* o non *soci*.

» Inoltre sotto il n. 3 dello stesso articolo 90, dopo aver detto che il contratto deve designare il capitale sociale e ciò che ciascun socio conferisce in danaro, in crediti, o in altre cose, si soggiunge: *indicando il valore a queste attribuito, il modo di valutazione, e se il conferimento avviene con trapasso di proprietà o senza.*

» Qui dunque si prescrive tassativamente di determinare il

valore delle cose conferite, indicando il modo di valutazione; si vuole stabilito se il conferimento avviene con trapasso di proprietà o senza.

» Ma perchè allora si dice, nell'articolo 82, che non avendo i contraenti dato cotesto valore, si intende convenuto il valore corrente nel giorno del contratto secondo le liste di borsa o le mercuriali, e in difetto secondo il giudizio di periti nominati dalle parti? Perchè si dichiara, nell'articolo 83, che in mancanza di stipulazione contraria le cose conferite divengono proprietà sociale? A che queste due presunzioni, se nel contratto deve tutto determinarsi?

» Lo stesso appunto vuolsi fare al n. 4, dove si prescrive di indicare *la parte spettante a ciascun socio sui lucri e sulle perdite*. Il categorico precetto sta in opposizione col disposto dell'art. 79 dello schema, posto in relazione coll'articolo 1717 del Codice civile, che suppone non determinata la parte riservata al socio d'industria od a quello che sia tale ad un tempo e socio capitalista.

» Almeno converrebbe dire se il difetto delle indicazioni sopra mentovate porti nullità; dacchè nel successivo articolo 91 si ordina la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società in nome collettivo e di quella in accomandita semplice *contenente le indicazioni espresse nell'articolo precedente*. E siffatta pubblicazione è ingiunta sotto le più gravi sanzioni, come negli articoli 99 e 100 del progetto, e può nascere dubbio se una pubblicazione non affatto armonizzante col dettato dell'art. 90, soddisfaccia al rigore della legge e valga a rimuoverne le severe comminatorie.

» Il n. 6 dello stesso articolo 90: *tutte le altre clausole e condizioni necessarie a far conoscere con precisione i diritti e gli obblighi dei soci fra loro e verso i terzi*, nella sua sconfinata ampiezza accenna quanto riguarda le azioni e le obbligazioni. Se credesi conveniente (noi pensiamo l'opposto) di determinare gli elementi indispensabili di un contratto sociale, era d'uopo, rispetto alle Società per azioni, avere speciale riguardo a cotesti argomenti che sono per lo meno tanto importanti quanto gli altri designati espressamente dall'articolo 90.

» I difetti del sistema di redazione adottato nei citati arti-

coli 90, 91, 92 e 95 si rivelano maggiormente, se si guarda alla pubblicazione dell'atto sociale. L'articolo 91 dichiara che l'estratto dell'atto costitutivo da depositarsi nella cancelleria del Tribunale di commercio deve contenere le indicazioni espresse nell'articolo precedente. In questo si accenna al valore delle cose conferite, all'indole del conferimento, alla parte spettante a ciascun socio sui lucri e sulle perdite; cose tutte che non interessano i terzi.

» Nello stesso articolo 90 si dichiara che il contratto deve contenere il nome e cognome dei contraenti. Necessariamente sono contraenti nell'accomandita semplice anche i soci accomandanti. Quindi l'articolo 91 richiamandosi alle indicazioni espresse nello articolo precedente, può far credere debbano pubblicarsi nella sede del Tribunale di commercio i nomi degli accomandanti. Questa sarebbe una radicale deviazione dal vigente Codice di commercio, e bisogna dir chiaro se i nomi degli accomandanti si vogliano o no fatti palesi. Ma v'ha di più. L'articolo 95, in corrispondenza cogli articoli 90 e 91, trae a supporre che i nomi degli accomandanti vadano anche pubblicati nei giornali; locchè ripugna al concetto storico delle Società in accomandita.

» Gli stessi articoli 90, 91, in relazione all'articolo 95 del progetto, conducono ad argomentare che, rispetto alle Società in nome collettivo ed in accomandita, debba farsi noto al pubblico il capitale conferito dai soci responsabili senza limitazione; cosa davvero irrilevante, dacchè tali soci rispondono con vincolo solidale e con tutto l'aver loro.

» Più logicamente il Codice attuale nell'articolo 159 ed il Codice germanico (1) negli articoli 86, 151, 176, si limitano ad ingiungere la pubblicazione del capitale che devono conferire gli accomandanti.

» Non meno imperfetto è il sistema proposto riguardo alla

(1) Giova però avvertire, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Camera veronese, che il Codice germanico, se non ordina la pubblicazione dei nomi degli accomandanti, vuole però che siano iscritti nel registro di commercio (art. 151) visibile a tutti. E nelle conferenze di Norimberga fu detto che, accolta la Società tacita (la quale corrisponde, quasi esattamente, alla nostra Associazione in partecipazione, quando questa ha per oggetto, non un solo affare, ma l'esercizio di un commercio), cessava il motivo di tener segreto il nome dell'accomandante.

pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo delle Società in accomandita per azioni od anonime. L'articolo 95 si riporta all'articolo 90, in cui nulla espressamente si dice delle azioni ed obbligazioni (se per avventura pur delle seconde parli il contratto), onde si potrebbe dubitare non sia obbligatorio farne parola nell'estratto da pubblicarsi nei giornali.

» Concludiamo: assai più razionale e perspicuo è il metodo seguito dal Codice vigente, e la Camera propone addirittura che agli articoli 90, 91, 92 e 95 del progetto siano sostituiti gli articoli 158, 159, 160, 161 e 162 del Codice vigente, sopprimendo quanto riguarda l'autorizzazione governativa, come pure il capoverso dell'art. 158, del quale con maggiore sviluppo tien luogo l'art. 93 del progetto. La sintesi nelle leggi è buona se non va a scapito della evidenza; pregio cotesto in qualsiasi legge desiderabile, ma tanto più in un Codice, che viene alle mani e deve essere inteso ed osservato da una classe di persone, che non vuol perdere il suo tempo a scoprire la recondita idea del legislatore.»

La Camera di Milano reputa superfluo che il contratto sociale indichi il modo di valutazione dei beni conferiti nella Società, dappoichè deve contenere la designazione del valore di essi. Infine le Camere di commercio di Chiavenna e di Mantova domandano, che non sia consentito alle Società di costituirsi per un tempo indeterminato.

Io accolgo ben volentieri la proposta della Commissione del Codice che si determini, come fanno la legge germanica e il progetto svizzero, quel che il contratto deve enunciare, tanto più che questo documento, nelle Società con azioni, deve essere sottoposto all'esame ed alla registrazione del Tribunale di commercio. Ma temo si vada contro a gravi ostacoli, volendo disciplinare in modo uguale la forma del contratto di Società, sia che esso si riferisca alle Società in nome collettivo e in accomandita semplice, sia che riguardi le Società per azioni. Troppo diversa è l'indole della materia, troppo differenti sono gl'interessi a cui vuolsi provvedere, perchè le stesse disposizioni servano ad ottenere il fine in entrambi i casi. Se non si attribuisce al numero 6, che pecca per soverchia elasticità e indeterminatezza, un valore sconfinato, è evidente che gli elementi additati nell'art. 90 non bastano per un atto costitutivo di Società con azioni.

In conseguenza, avvertito ancora come io creda necessario che la durata delle Società sia sempre determinata; e che non sia mantenuto segreto il nome dei soci accomandanti, che hanno solamente promessa tutta o parte della loro quota, io propongo di sostituire all'art. 90 i due seguenti:

Art. — Il contratto della Società in nome collettivo e di quella in accomandita semplice deve contenere, oltre la data:

1. Il nome, cognome e il domicilio dei soci, ad eccezione degli accomandanti che hanno versato interamente la loro quota;
2. La ragione sociale e la sede della Società;
3. Il nome, cognome e il domicilio dei soci che hanno la firma sociale;
4. La indicazione del commercio che è oggetto della Società, di ciò che ciascun socio deve conferire in danaro, in crediti o in altre cose, del valore a questo attribuito e la dichiarazione se il conferimento avvenga o no con trapasso di proprietà;
5. La parte di ciascun socio nei lucri e nelle perdite;
6. Il giorno in cui la Società deve incominciare e quello in cui deve finire (1).

Art. — L'atto costitutivo della Società anonima e di quella in accomandita per azioni deve contenere:

1. Il nome o la ragione sociale e la sede della Società e dei suoi stabilimenti ed agenzie;
2. La indicazione specifica degli atti di commercio che sono oggetto della Società;
3. L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
4. Il valore nominale delle azioni, il tempo e l'ammontare dei versamenti da farsi su di esse e l'indicazione se sono al portatore o nominative e, in quest'ultimo caso, se ne sia permessa la conversione al portatore;
5. Il valore dei crediti e delle cose conferite e la dichiarazione se il conferimento avvenga o no con trapasso di proprietà;
6. Le norme con le quali i bilanci debbono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;
7. I vantaggi o diritti particolari conceduti ai fondatori;
8. Il numero degli amministratori, le loro attribuzioni e le loro facoltà e, se v'hanno più amministratori, l'indicazione di quelli che hanno la firma sociale, e per la Società in accomandita per azioni il nome, cognome e domicilio degli accomanditarii;
9. Il numero dei Sindaci;

(1) Art. 19 del nuovo progetto.

10. Le attribuzioni dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se l'atto costitutivo intende derogare, per questa parte, alle disposizioni degli articoli.... (84 e seguenti del nuovo progetto).

Dovranno inoltre essere inserite nel contratto anzidetto, le sottoscrizioni di azioni regolarmente autenticate e la ricevuta dei versamenti fatti su di esse in conformità agli art.... (64 e 65 del nuovo progetto) (1).

Art. 91. — Un estratto dell'atto costitutivo della Società in nome collettivo e di quella in accomandita semplice, contenente le indicazioni espresse nell'articolo precedente, dev' essere depositato entro quindici giorni dalla data del medesimo nella cancelleria del Tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della Società, per essere trascritto sul registro a ciò destinato ed essere e rimanere affisso per tre mesi nella sala del Tribunale.

Tralascio di notare alcune lievi modificazioni di forma proposte dalla Camera di commercio di Macerata, il desiderio espresso dalle Camere di Milano e di Torino che il nome dell'accomandante nella Società in accomandita semplice apparisca dall'estratto, quello manifestato dalla Camera di Belluno perchè sia minacciata una pena a chi non eseguisca il deposito, finalmente il voto formulato dalla Camera di Bergamo, perchè l'estratto cui si accenna debba contenere i nomi dei soci esclusi, come dice l'articolo 108, dal contrattare e dal firmare in nome della Società; ma debbo esaminare qui una domanda ripetuta con molta insistenza da parecchie Camere di commercio.

Le Camere di Carrara, Chiavenna, Cremona, Fermo, Forlì, Milano, Padova, Pavia, Pisa, Reggio di Calabria, Siracusa e Vicenza chiedono che il deposito dei documenti riguardanti la costituzione delle Società abbia luogo anche presso le Camere di commercio. Io che riproposi al Parlamento un disegno di legge sulla denuncia delle ditte commerciali, preparato dal mio predecessore, non ho d'uopo di dire che trovo lodevole il concetto a cui, in questo particolare, si ispirano le Camere di commercio. Costituite a tutela e difesa dei commerci e delle

(1) Art. 20 del nuovo progetto.

arti, è ovvio cerchino anzitutto di possedere un inventario degli interessi che sono affidati alle loro cure e un fondamento sicuro, tanto per i lavori statistici che debbono compiere, come per l'equo riconoscimento dei diritti e la giusta distribuzione degli obblighi, che emanano per i commercianti dalla speciale rappresentanza che la legge accorda loro. Ma tuttavia non mi sembra che la disposizione proposta sia opportuna e tale da condurre al fine desiderato. Occorre alle Camere avere un elenco compiuto di tutti i commercianti, siano essi individui o Società, ma soprattutto dei primi; imperocchè rispetto alle seconde possa supplire il registro tenuto dal Tribunale. Ora, se si provvede col Codice a ciò che è meno rilevante, temo forte si ritardi la legge speciale, che deve disciplinare anco la parte più difficile e di maggior momento di questa materia. Inoltre, ove sia accolta la proposta che, seguendo le tracce della legge belga e la memoria dell'onorevole Castagnola, io farò più innanzi per l'istituzione di un *Bollettino ufficiale delle Società per azioni*, credo che i desiderii delle Camere di commercio saranno almeno in parte soddisfatti, senza che sia imposto alle Società un nuovo e non necessario obbligo.

Bramo quindi sia mantenuto l'art. 91, con le lievi correzioni introdotte nella seguente dizione:

Art. — Un estratto del contratto della Società in nome collettivo e di quella in accomandita semplice, contenente le indicazioni espresse nell'art. (19 del nuovo progetto), deve essere depositato entro quindici giorni dalla data del contratto stesso, nella cancelleria del Tribunale di Commercio, la quale provvederà alla trascrizione dell'estratto nel registro a ciò destinato ed alla sua affissione, durante tre mesi, nella sala del Tribunale (1).

Art. 92. — L'atto costitutivo delle Società in accomandita per azioni e delle Società anonime dev'essere depositato, trascritto e affisso per intero con lo statuto sociale a cura del notaio che ha ricevuto il contratto e sotto la responsabilità degli amministratori.

Il notaio che non adempie questa disposizione è punito a tenore dell'articolo 14.

(1) Art. 21 del nuovo progetto.

Le Camere di commercio di Ancona, Bergamo, Bologna, Caserta, Foggia, Livorno, Macerata, Napoli, Foligno, chiedono si prefigga il termine per il deposito e si stabilisca il modo della trascrizione e dell'affissione. La Camera di Milano reputa necessario che le prove della sottoscrizione del capitale e dei versamenti sian depositate insieme al contratto. Le Camere di Napoli e Ravenna suggeriscono di sopprimere le parole « *e sotto la responsabilità degli amministratori* », perchè questa disposizione è ripetuta all'art. 93. La Camera di Alessandria ritiene conveniente che il notaio, il quale non abbia eseguito il deposito, risponda in proprio per ogni danno derivato dall'ommissione o dal ritardo.

Qui cade in acconcio ricordare l'opinione che ho emessa poco fa, rispetto al modo col quale le Società in accomandita con azioni e quelle anonime possono acquistare esistenza legale; laonde formulerò senza più l'articolo, che, a parer mio, si deve sostituire all'attuale 92:

Art. — L'atto costitutivo della Società in accomandita con azioni e della Società anonima deve essere depositato, per cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla sua data, presso il Tribunale di Commercio. Il Tribunale esamina in Camera di consiglio se furono adempiute le disposizioni di legge e, in caso affermativo, ordina l'iscrizione della Società nel registro a ciò destinato. La Società non è legalmente costituita che dopo la registrazione e la pubblicazione prescritta dall'art. ... (26 del nuovo progetto) (1).

Non trovo inopportuno avvertire qui che, tanto in questo articolo, quanto in altri del progetto, ho eliminata la parola *statuto*, sostituendovi l'espressione *atto costitutivo*, perchè non ho trovato che la legge definisca la parola *statuto*. In pratica essa ha un significato poco preciso, mutando continuamente i confini che distinguono gli statuti dai regolamenti d'interna amministrazione. Se si parla sempre di atto costitutivo, parmi si evitino molte dubbiezze d'interpretazione.

Art. 93. — Se la Società tiene o istituisce in seguito uno o più stabilimenti nella giurisdizione di tri-

(1) Art. 22 del nuovo progetto.

bunali diversi, il deposito, la trascrizione e l'affissione devono farsi nella cancelleria di ciascun tribunale non più tardi di quindici giorni dall'apertura di essi.

Se la società tiene od istituisce in seguito una o più agenzie stabili fuori del circondario ove è la sede dell'amministrazione principale o degli altristabilimenti, il mandato dato all'agente dev'essere depositato, trascritto ed affisso a termini dell'art. 91.

Gli amministratori sono responsabili dell'adempimento delle precedenti disposizioni.

La Camera di commercio di Macerata, volendo che questo articolo si applichi alle società estere, domanda che, anche alle agenzie, si estendano le disposizioni riguardanti gli stabilimenti sociali. La Camera di Commercio di Venezia desidera che il pubblico sia pure edotto degli stabilimenti creati all'estero dalle Società nazionali. La Camera di Milano non crede necessario si affermi qui la responsabilità degli amministratori, che si estende a tutte le attribuzioni del loro ufficio.

Istituito il *Bollettino ufficiale*, di cui ho fatto cenno, scompare la necessità di queste successive pubblicazioni, rispetto alle Società con azioni. Per esse basterà dar notizia, senz'altro, della istituzione di nuovi stabilimenti od agenzie, così all'interno come all'estero. Potrebbe anzi credersi che, ordinata l'indicazione degli stabilimenti sociali nell'atto costitutivo, ogni istituzione di stabilimenti nuovi o di agenzie, includendo una mutazione dell'atto medesimo, richieda l'adempimento delle formalità prescritte per queste mutazioni, laonde diventi inutile far cenno di ciò nell'articolo del quale si discorre. Ma conviene por mente che l'atto costitutivo può prevedere in modo generale l'istituzione di nuovi stabilimenti od agenzie, lasciando all'assemblea od anche agli amministratori di deliberarla. Quindi l'art. 93 potrà essere formulato nel modo seguente:

Art. — Se una Società in nome collettivo o in accomandita semplice all'atto della sua costituzione o successivamente istituisce più stabilimenti nella giurisdizione di Tribunali diversi, il deposito, la trascrizione e l'affissione debbono farsi nella cancelleria di ciascuno di questi Tribunali, non più tardi di quindici giorni dall'apertura de' rispettivi stabilimenti.

Se la Società all'atto della sua costituzione o successivamente istituisce una o più agenzie fuori del Circondario ov'è la sua sede o quella degli altri stabilimenti, il mandato conferito all'agente deve essere depositato, trascritto ed affisso a termini dell'art.... (21 del nuovo progetto).

Le Società in accomandita con azioni e le Società anonime dovranno depositare al Tribunale di Commercio un estratto della deliberazione relativa all'istituzione di nuovi stabilimenti od agenzie, così all'interno come all'estero, almeno un mese prima che abbiano esecuzione. Quest'estratto per cura del Tribunale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* indicato all'art.... — (26 del nuovo progetto) (1).

Art. 94. — Le Società costituite all'estero, qualunque sia la loro forma, devono sempre pubblicare l'atto per intero, dovunque hanno sede, stabilimenti od agenzie nel regno.

La Camera di Macerata crede si possa sopprimere quest'articolo, facendo una breve aggiunta all'art. 93. Le Camere di Bergamo, Caserta, Foligno, Napoli e Ravenna consigliano un richiamo agli articoli precedenti, per stabilire il termine e il luogo del deposito. Le Camere di Bologna, Foggia e Padova vogliono pur esse che si stabilisca il termine del deposito.

Può suppersi a prima giunta che l'obbligo imposto alle Società estere, qualunque sia la forma loro, di depositare l'atto costitutivo per intero, riesca eccessivo e non rispondente ai principii generali del nostro diritto pubblico; ma giova notare che, mentre coloro i quali contraggono con una Società nazionale possono facilmente aver notizia del suo atto di costituzione, la cosa riesce molto meno agevole, riguardo alle Società estere che operano nel regno. Inoltre, con questa disposizione, accompagnata da quelle dell'art. 73, si prevengono, almeno in parte, i dubbi che possono nascere riguardo alla classificazione delle Società estere, la quale non sempre può collimare esattamente con quella che sarà stabilita dal Codice.

Io ammetto dunque la proposta; solo in omaggio alle cose già dette modificarei l'articolo nel modo che appresso:

Art. — Le Società in nome collettivo o in accomandita semplice, costituite all'estero debbono, nel caso previsto dall'art. ... (15 del nuovo pro-

(1) Art. 23 del nuovo progetto.

getto) depositare per intero l'atto costitutivo presso i Tribunali di commercio nella cui giurisdizione intendono collocare stabilimenti o agenzie per gli effetti dell'articolo ... (21 del nuovo progetto).

Le altre specie di Società costituite all'estero dovranno uniformarsi al disposto dell'art. ... (22 del nuovo progetto). Il Tribunale di commercio non ordinerà la registrazione di esse che dopo aver accertato che sono costituite legalmente nel paese a cui appartengono, e che non si propongono di avere nel regno la sede o l'oggetto principale della loro impresa (1).

Art. 95. — L'estratto dell'atto costitutivo della Società in nome collettivo e in accomandita semplice, ed un estratto dell'atto costitutivo delle società in accomandita con azioni circolabili ed anonime, contenente tutte le indicazioni prescritte nell'articolo 90, deve inoltre essere pubblicato nei giornali degli annunci giudiziari del luogo della sede e degli altri stabilimenti sociali od agenzie stabili, entro un mese dal deposito dell'estratto o rispettivamente dell'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale.

La Camera di commercio di Chiavenna desidera che codesti estratti sian pubblicati eziandio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gratuitamente o quasi, costituendo così un « Memoriale delle Società ». Mentre, come ho più innanzi avvertito, credo la cosa necessaria per le Società con azioni, non reputo si possa imitare con frutto la legge belga, che stabilisce questo modo di pubblicità, anche riguardo alle Società in nome collettivo e in accomandita semplice. Queste Società compiono d'ordinario i loro affari in un campo più ristretto, e però non domandano, come le altre, che il modo di loro costituzione sia generalmente conosciuto e, avendo responsabilità illimitata, non presentano uguali pericoli. Conviene inoltre tener conto delle differenti condizioni del Belgio e dell'Italia. Nel nostro paese, che è tanto più vasto e conta un infinito numero di piccole Società, il bollettino riuscirebbe soverchiamente voluminoso e quindi sempre incomodo e sovente inutile.

Poco ho più da dire per dimostrare l'utilità del *Bollettino*, che io considero anzi come assolutamente necessario. Per quanto siano degne di lode le proposte della Commissione del Codice ri-

(1) Art. 24 del nuovo progetto.

volte ad inaugurare un sistema efficace di pubblicità, non so dissimulare che l'affissione presso il Tribunale di Commercio e l'inserzione di un estratto dell'atto costitutivo nel giornale degli annunci giudiziarii dei luoghi ove la Società deve aprire i suoi stabilimenti, se possono riuscir sufficienti per le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice, sono lungi dal bastare riguardo alle Società con azioni. Rispetto a queste Società la pubblicità deve estendersi a tutto il Regno, ed esser, come a dire, perenne; perchè, in ogni angolo dello Stato e durante tutto il tempo della loro non breve esistenza, esse possono suscitare interessi di sommo momento. Se chi vuole avere conoscenza di un atto costitutivo, deve recarsi al Tribunale di Commercio del luogo ove la Società ha sede, o procurarsi i giornali di annunci giudiziarii, che pochi leggono e pochissimi serbano, e se vi trova soltanto un estratto sommario, parmi che mal si provveda al bisogno, così per le cose portate a notizia del pubblico, come pel modo della loro pubblicazione. Se invece si istituisce questo *Bollettino*, destinato a contenere per intero gli atti costitutivi delle Società per azioni, la notizia de' nuovi stabilimenti e delle nuove agenzie che desse erigono, le mutazioni degli atti costitutivi, i bilanci e le situazioni, e si dispone che il bollettino dia luogo a speciali abbonamenti e sia trasmesso ai Tribunali ed alle Camere di Commercio, presso cui dovrebbe essere gratuitamente visibile, nessuno potrà revocare in dubbio, che la pubblicità riuscirebbe ordinata nel modo più compiuto ed efficace che si possa immaginare. Può temersi che la pubblicazione di tutti gli atti, talvolta voluminosi, che debbono essere inseriti nel *Bollettino*, imponga un incomportabile aggravio alle piccole Società; ma conviene notare che la tariffa de' diritti d'inserzione sarà determinata dal Governo, il quale non dimenticherà che la pubblicità delle cose sociali, sebbene sia un obbligo delle Società e giovi precipuamente ai loro ben intesi interessi, ha nondimeno il carattere di un servizio pubblico. Ad ogni modo, con la legge che ora si progetta, saranno sciolte le Società dal contributo nelle spese di vigilanza governativa o dell'ufficio d'ispezione che dir si vogliano, il che compenserà largamente i maggiori oneri che, rispetto alla pubblicazione degli atti sociali, fossero imposti. Ecco come sarebbero concepiti i due articoli, che propongo di sostituire all'art. 95 del progetto:

Art... — L'estratto del contratto della Società in nome collettivo e in accomandita semplice deve essere pubblicato nei giornali degli annunzi giudiziarii dei luoghi, dove la Società ha sede, stabilimenti ed agenzie entro un mese dal deposito dell'estratto medesimo presso il tribunale (1).

Art... — Gli atti costitutivi della Società in accomandita per azioni e della Società anonima saranno, nel termine di un mese dalla registrazione indicata all'art..... (22 nuovo progetto) pubblicati per intero in un *Bollettino ufficiale*, che sarà inviato ai Tribunali di Commercio ed alle Camere di Commercio ed Arti, per essere tenuto gratuitamente a disposizione di coloro che vogliono esaminarlo.

Questa pubblicazione avrà luogo per cura del Tribunale. Per decreto reale saranno stabilite le regole e le condizioni di essa (2).

Art. 96. — La mutazione, il recesso o l'esclusione dei soci, le nuove convenzioni, i cambiamenti della ragione sociale, la riduzione del capitale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito nell'atto costitutivo, la fusione con altra società e la prorogazione oltre il termine suddetto, devono per ogni specie di società risultare da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati a norma degli articoli precedenti.

La Camera di Foggia manifesta l'opportunità che, nella chiusa di quest'articolo, si dichiarino esplicitamente salvi i diritti dei terzi. A me la cosa pare inutile, anzi pericolosa. Le Camere di Alessandria, di Bologna e di Roma vogliono che l'articolo provveda anche al caso di scioglimento di una Società stipulata per tempo indeterminato; ma, poichè ho manifestato com'io creda necessario che la durata delle Società sia sempre fissata, non ho da fermarmi su questa proposta. La stessa Camera di Bologna, alla quale in questo particolare si associano anche quelle di Bergamo, di Padova e di Pavia, domanda che le disposizioni dell'articolo 96 siano applicate eziandio rispetto ai nomi degli amministratori, che entrano in ufficio o che ne escono. E la Camera

(1) Art. 25 del nuovo progetto.

(2) Art. 26 id.

di Chiavenna finalmente teme i danni che possono derivare dall'inesecuzione di questo articolo, per difetto di speciali sanzioni.

Tralascio ora di esaminare la proposta della Camera valtellinese, imperocchè io intenda esprimere in altra parte di questo scritto la mia opinione, rispetto alle sanzioni con le quali è mestieri avvalorare le disposizioni della legge sulle Società; e ricordo solo che, certo involontariamente, furono dimenticate nella stampa dell'articolo 96 le parole « sotto pena di nullità » con cui l'articolo medesimo si dovrebbe concludere, se si guarda al Verbale N. 499. Ma debbo ripetere che poco opportunamente si sono volute trattare alla stessa stregua le mutazioni costituzionali delle varie specie di Società di commercio. E, di fatto, se le prescrizioni dell'articolo 96 rispondono in gran parte al bisogno, riguardo alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, non può dirsi altrettanto relativamente a quelle per azioni. In queste, più che nelle prime, le guarentigie onde il legislatore circonda ogni atto che riformi la costituzione e il modo di esistere del corpo sociale, son rivolte a vantaggio non dei terzi solamente, ma ancora dei soci; laonde, ad esempio, occorre che anche l'aumento del capitale sociale sia sottomesso alle stesse norme di pubblicità stabilite per la riduzione. Ciò che si dice dell'aumento del capitale può estendersi ad altri provvedimenti, ai quali forse la Commissione del Codice ha voluto alludere, là dove parla di *nuove convenzioni*. Ma la poca chiarezza di questa disposizione mi fa desiderare che, rispetto alle Società in nome collettivo e in accomandita semplice, si aggiungano, dopo le parole *ragion sociale*, le altre: *della sede della Società del commercio che forma il suo oggetto e dei soci che hanno la firma sociale*, sopprimendo le parole *nuove convenzioni*. E si soggiunga poi:

Ogni cambiamento introdotto nelle disposizioni dell'atto costitutivo delle Società in accomandita per azioni e delle Società anonime deve risultare da deliberazione adottata conformemente alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo medesimo, e depositata presso il Tribunale di commercio per la registrazione e la pubblicazione nei modi indicati agli art... (22 e 26 del nuovo progetto).

Il cambiamento dell'atto costitutivo non ha effetto legale prima della pubblicazione anzidetta (1).

(1) Art. 27 del nuovo progetto.

Con questa disposizione si provvede affinchè le mutazioni di amministratori che, nelle Società in accomandita per azioni hanno singolare importanza, sian rese pubbliche; cosa che non conviene domandare alle Società anonime, nelle quali gli amministratori non hanno illimitata responsabilità (1).

Art. 97. — La deliberazione relativa alla riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione, che dopo tre mesi dal deposito, trascrizione ed affissione.

Sorgendo in quel termine opposizione di creditori, l'esecuzione ne è sospesa, finchè l'opponente non sia pagato, o l'opposizione non sia respinta dal tribunale.

Sei Camere di commercio (Bergamo, Bologna, Carrara, Foggia, Napoli e Ravenna) avvertono con ragione, come l'articolo debba dir chiaramente che si tratta di giudicato irrevocabile. La Camera di Chiavenna brama che, per frenare l'agiotaggio, sia vietato ogni aumento al capitale delle Società per azioni, finchè non risulti interamente versato il capitale primitivo; ma non è questa sede opportuna per discutere tale proposta. Infine la Camera di Milano crede spedito che la riduzione del capitale sociale abbia luogo, quando l'opponente sia stato pagato od altrimenti cautato.

A me sembra che l'articolo 97 potrebbe esser riformato nel senso che appresso:

Art..... — La riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione che tre mesi dopo l'affissione o la pubblicazione della dichiarazione o della deliberazione della Società. Se in quel termine sorge opposizione di creditori o di soci, l'esecuzione ne è sospesa, finchè l'opposizione medesima non sia ritirata o respinta con sentenza divenuta irrevocabile (2).

Art. 98. — In ogni contratto concluso nell'interesse della Società, gli amministratori o il notaio

(1) La legge germanica ordina l'iscrizione nel registro di Commercio dei nomi componenti la Direzione, non soltanto delle Società in accomandita per azioni, ma anco delle Società anonime. La legge inglese del 1862 vuole che i nomi degli amministratori siano significati al registratore. Le leggi francese e belga non ritengono necessaria uguale pubblicità.

(2) Art. 28 del nuovo progetto.

che ha ricevuto l'atto devono, sotto loro responsabilità, far menzione della data dell'atto costitutivo e di quelli accennati nell'articolo 96, nonchè della loro presentazione alla cancelleria del tribunale, a norma dell'articolo 91 e seguenti.

La Camera di Milano crede soverchiamente vessatoria questa disposizione, che riesce poi inapplicabile nei moltissimi casi di contratti verbali. Anche la Camera di Verona propone che questo articolo sia soppresso, non giudicando ragionevole che si debbano (e sotto la minaccia di una grave responsabilità) ricordare in ogni contratto gli atti costitutivi e le loro mutazioni. La Camera di Bergamo chiede che si debba far cenno soltanto delle modificazioni dell'atto costitutivo, che cambiano le condizioni di esistenza della Società.

Veramente, se si guarda al Verbale N. 491 della Commissione del Codice, parrebbe che la prescrizione onde si parla riguardi soltanto i contratti stipulati in forma pubblica, imperocchè vi si accenni alla responsabilità degli amministratori e del notaio. Ma la dizione dell'articolo non conferma tale supposizione. Ora è evidente che ne' contratti più numerosi che si fanno dalle Società (ricevimento e restituzioni di depositi, sconti di cambiali, acquisto di titoli di borsa, locazione d'opera ecc.) riuscirebbe molto agevole, per non dire impossibile, far cenno degli atti di cui si tratta. Per quei contratti poi che richiedono l'intervento del notaio (e secondo la nostra legislazione son pochissimi e, per loro natura, pressochè estranei allo svolgersi della vita delle Società commerciali) e per quelli particolarmente in cui le parti voglion la guarentigia della forma pubblica, sembra che l'obbligo di far menzione in essi degli atti costitutivi e delle loro mutazioni sia per lo meno superfluo, non potendo supporre che i contraenti, quando si preparano a stipulazioni così gravi da rendere opportuna la solennità di un atto notarile, non si premuniscano con la conoscenza esatta degli ordinamenti sociali, cosa assai agevole, soprattutto qualora sia gradita la proposta fatta da me, per l'istituzione del *Bollettino ufficiale*.

Quindi io accetto volentieri la soppressione dell'attuale articolo 98; ma, aderendo al giusto desiderio espresso da parecchie

Camere di commercio e seguendo l'esempio di alcune legislazioni estere, vorrei vederlo sostituito dal seguente:

Art..... — In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse della Società e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio, da essa emanato, deve esser fatta menzione della sua specie e della sua sede. Se si tratta di Società con azioni, deve pure essere indicata la somma del capitale effettivamente versato, quale risulta dall'ultimo bilancio (1).

Art. 99. — Se nei termini come sopra fissati non furono adempite tutte le formalità stabilite, e finchè le stesse non siano adempite, ciascun socio può recedere dalla Società, mediante una dichiarazione notificata per atto di usciere.

In questo caso la Società s'intende sciolta di diritto dal giorno della notificazione.

La mancanza però delle dette formalità non può dai soci essere opposta ai terzi, i quali possono provare la esistenza di fatto della Società con ogni mezzo di prova.

Alle Camere di commercio non è sfuggita la somma rilevanza della disposizione contenuta in questo articolo, e molteplici e di varia natura sono le considerazioni svolte intorno ad essa nelle loro relazioni.

Le Camere di Bologna e di Carrara, alle quali si unisce in parte anche quella di Treviso, giudicano eccessivo che, particolarmente nelle Società per azioni, la volontà di un socio possa condurre allo scioglimento, anche solo per l'inadempimento di formalità non sostanziali. Reputano poi siavi contraddizione quando, dopo aver detto che la Società è sciolta di diritto, si soggiunge che i terzi ne possono provare la esistenza. La Camera di Caserta, all'intento di veder soppresse le ultime parole dell'articolo, ricorda le obiezioni contro la prova testimoniale, delle quali ho già fatto cenno. Le Camere di Arezzo, Belluno, Chiavenna, Milano, domandano che si accolga in questo argomento la proposta fatta dall'onorevole Castagnola, nella più

(1) Art. 29 del nuovo progetto.

volte citata sua memoria, affinchè qualunque socio possa adempiere, a spese sociali, le formalità prescritte, o costringere cui spetta ad eseguirle. Le Camere di Bergamo, di Foligno, di Napoli e di Siracusa credono che, nel caso a cui si riferisce l'articolo 99, la Società sia sciolta soltanto riguardo al socio che intende ritrarsi da essa. Quella di Macerata è d'opinione che lo scioglimento non debba aver luogo, se non quando la massima parte de' soci, o quella parte la di cui mancanza renda impossibile l'esistenza della Società, abbia dichiarato di recedere. La Camera di Lodi chiede che la disposizione della quale si ragiona sia meglio chiarita, non intendendosi bene se l'uscita di un socio basti a determinare la morte della Società. La Camera di Pisa vede una ripetizione delle cose dette in quest'articolo, nell'articolo 190, n. 1. La Camera di Varese vuole che il diritto di recesso dalla Società sia riserbato solamente ai soci non obbligati all'adempimento delle formalità prescritte dalla legge, e brama eziandio che, nelle Società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ogni socio possa eseguire le formalità stesse. Infine, la Camera di commercio di Torino prende occasione dall'articolo anzi accennato per fare una proposta assai degna di nota, che riferirò con le sue stesse parole:

« L'articolo 99 del progetto mentre stabilisce, che fino a tanto non siano adempiute le formalità prescritte dalla legge, ciascun socio possa recedere dalla Società, e che la mancanza delle dette formalità non possa essere apposta ai terzi, ai quali è data facoltà di provare l'esistenza di fatto della Società, nulla dispone relativamente ai diritti dei terzi verso chi, dopo aver stipulato un contratto di Società, contrae debiti personali prima che sieno adempiute le predette formalità, sebbene ancor non sia scaduto il termine utile per il deposito e per la pubblicazione dell'atto costitutivo della Società.

» Attesochè qualcuna delle parti, che abbia stipulato un contratto di Società, potrebbe in qualche giorno anteriore al deposito ed alla pubblicazione dell'atto sociale contrarre rilevanti debiti personali, appunto perchè saprebbe che in forza della stipulazione del contratto non potrebbe più, a mente dell'articolo 86, essere validamente proseguita in giudizio dai propri creditori, epperchè un tal fatto costituirebbe un vero dolo, ed una

frode la più manifesta a pregiudizio dei terzi. Si propone quindi che al detto articolo sieno fatte le seguenti aggiunte:

» *I creditori personali di un socio per debiti contratti prima del deposito e della pubblicazione dell'atto sociale, avranno libera azione contro il debitore, purchè nel termine di giorni 10 dalla pubblicazione dell'estratto dell'atto sociale proponano e denunciino le loro azioni contro il debitore avanti il Tribunale competente coll'intervento dei consoci dello stesso debitore.*

» *In tale caso gli altri compartecipi della Società, ove il socio debitore non paghi la sua quota sociale, hanno il diritto a ritenere come nullo e non avvenuto il contratto di Società, ed al risarcimento dei danni per parte del suddetto, o veramente all'applicazione del disposto dell'articolo 186 del progetto.* »

Esprimo il desiderio che l'articolo formulato dalla Camera torinese, modificato in qualche parte per renderlo più efficace, sia accolto nel Codice (1), compiendo così la tutela dei creditori particolari di un socio, che, a mio avviso, sarà una delle migliori novità della legislazione sulle Società commerciali. Riguardo poi alla sostanza dell'art. 99 del progetto, io debbo avvertire che la facoltà data a ciascun socio di produrre lo scioglimento della Società, quando non siano state eseguite tutte le formalità prescritte dalla legge, mi sembra pericolosa. Quindi, associandomi alle proposte della maggioranza delle Camere di commercio che hanno interloquuto sopra questo articolo, alle savie considerazioni svolte dall'on. Castagnola (2), e facendo frutto dell'insegnamento della legge belga (art. 12), chiedo che l'art. 99 sia riformato così:

Art.... —È in facoltà di ogni socio di adempiere, a spese sociali, le formalità prescritte per il deposito, la registrazione e la pubblicazione degli atti costitutivi delle Società e di quelli indicati all'art.... (27 del nuovo progetto), o di costringere gli amministratori delle Società ad eseguirle. Gli atti non pubblicati non potranno essere opposti ai terzi, i quali nondimeno se ne potranno prevalere (3).

(1) Art. 30 del nuovo progetto.

(2) Memoria citata pag. 12.

(3) Art. 31 del nuovo progetto.

Art. 100. — Nessun'azione tra i soci o contro i terzi, che abbia causa dall'esistenza della Società, può essere ammessa in giudizio, se non consti dell'atto costitutivo di essa e della sua pubblicazione.

I soci però possono reclamare dai terzi ciò che fosse loro dovuto secondo le regole del diritto comune, e, tra loro, il resoconto delle operazioni poste in essere, valendosi dei mezzi di prova ammessi dalla legge commerciale.

Le Camere di Bologna e di Macerata lamentano la poca chiarezza di questo articolo, e quella di Treviso ne trova eccessive le disposizioni. La Camera di Bergamo consiglia di distinguere le azioni tra soci da quelle dei terzi. In conseguenza delle riforme introdotte nell'articolo 99, io son condotto a suggerire, nella disposizione di cui si parla, alcune modificazioni che varranno, spero, a renderla più chiara:

Art. — Nessuna azione contro i terzi, che abbia causa dall'esistenza della Società, può essere ammessa in giudizio se non furono eseguite le pubblicazioni riguardanti l'atto costitutivo. I soci però possono chiedere ai terzi ciò che fosse loro dovuto secondo le regole del diritto comune, valendosi dei mezzi di prova ammessi dalla legge commerciale (1).

Art. 101. — Si presume che esista od abbia esistito una Società, ogniqualvolta alcuno abbia esercitati atti propri di essa, i quali regolarmente non si usino senza che la Società esista.

Le Camere di Caserta e di Macerata consigliano la soppressione di quest' articolo; quella di Ascoli suggerisce l'aggiunta (punto necessaria) delle parole *fino a prova contraria*; quella di Lodi domanda che valore abbia codesta presunzione legale; le Camere di Arezzo, di Bergamo e di Bologna vogliono sia meglio chiarito il significato dell'articolo di cui si discorre.

È mia opinione che questo articolo debba essere eliminato. Gli articoli precedenti provvedono abbastanza alle relazioni che posson nascere tra i soci e coi terzi, nel caso d'inadempimento

(1) Art. 32 del nuovo progetto.

delle formalità determinate dalla legge, senza che faccia mestieri di questa disposizione.

Art. 102.— Non si hanno per risolte, riguardo ai terzi, le Società prima del termine stabilito per la loro durata, se non dopo trascorso un mese dalla data del deposito, della trascrizione, affissione e pubblicazione dell'atto di scioglimento della Società o del suo estratto, a norma dell'art. 96.

I soci però ed ogni interessato hanno diritto di provare che, anche prima della scadenza del mese, lo scioglimento era noto ai terzi (1).

La Camera di Bologna formula il voto che il termine sia ridotto a quindici giorni, e che si dichiari esplicitamente se sia ammesso ogni mezzo di prova, come in caso analogo acconsente, a favore dei terzi, l'articolo 99. Quest'ultimo desiderio è espresso anche dalla Camera bergamasca.

Io accetto tutta la prima parte dell'articolo, con la modificazione proposta dalla Camera bolognese, perchè l'efficacia del mezzo di pubblicità disegnato da me esclude la necessità di un più lungo termine. Non posso invece ammettere la seconda parte dell'art. 102, perchè parmi che, in qualunque modo la si voglia intendere, essa distrugga la prima.

(1) Art. 33 del nuovo progetto.

CAPO III.

DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO.

Art. 103. — Nella Società in nome collettivo i soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

Il socio, che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla, se non ne ha facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, la Società è vincolata di fronte ai terzi, ma l'obbligazione contratta dal sostituto rimane a rischio del mandante e del mandatario, e gli altri soci non sono obbligati di fronte ad essi, che nelle proporzioni del beneficio che la Società avesse conseguito dall'operazione (1).

La Camera di commercio di Macerata desidera che, dopo le parole *di fronte ai terzi*, si aggiunga: *semprechè siano in buona fede*. La Camera di Milano consiglia che, *ogniqualevolta una Società abbia per iscopo di succedere nell'esercizio di una azienda già in corso, le sia permesso di costituirsi sotto la ragione stessa della ditta alla quale essa è per succedere*. Le Camere di Roma e di Cagliari suggeriscono che alle parole *di fronte ad essi, che nelle proporzioni del beneficio....* si sostituiscano le seguenti: *di fronte a questi che fino alla somma del beneficio*. Le Camere di Bergamo e di Torino, notando come la legge abbia voluto che il pubblico fosse opportunamente informato del nome delle persone che posseggono la firma sociale, laonde non può cadere, senza sua colpa, in errore, propongono che sia soppressa l'ultima parte dell'art. 103. Infine, la Camera di Verona ritiene opportuna un'ag-

(1) Art. 36 del nuovo progetto.

giunta, secondo la quale chi, non essendo socio, acconsente di far parte della ragione sociale si obbliga verso i terzi.

Appena occorre avvertire non esser necessaria l'aggiunta formulata dalla Camera di Macerata. Quella invece divisata dalla Camera milanese è assai rispondente alle consuetudini commerciali, e quindi meriterebbe forse di essere accolta nel Codice, se non fosse troppo pericoloso il consentire che la ragione sociale possa essere composta di nomi di persone che più non esistono, o che hanno abbandonato il commercio, o, peggio, che appartengono ad altre Società. La fiducia personale, che è il cardine intorno a cui si muovono le Società in nome collettivo, ne sarebbe profondamente scossa, e perniciosi abusi ed inganni ne potrebbero scaturire. Giusta è l'osservazione delle Camere di Bologna e Torino; ma non debesi dimenticare che la virtù della pubblicità, specialmente per le Società in nome collettivo, ha dei limiti, e che conviene pur tener conto dell'abitudine, per cui molto soventi firmano per la Società commessi od altre persone che non ne hanno legalmente la facoltà. È conforme all'interesse delle Società che i terzi ripongano in esse la più illimitata fiducia, e ciò non si può conseguire, se non con una larghissima responsabilità. La dichiarazione suggerita dalla Camera veronese sembra superflua, perchè colui che *acconsente* a figurare nella ragione sociale, sapendo che questa può contenere soltanto i nomi dei soci, aderisce evidentemente a far parte della Società.

Laonde io accetto l'articolo, quale è proposto dalla Commissione, con le leggiere modificazioni di forma divisate dalle Camere di commercio di Roma e di Cagliari.

Art. 104.— Non sono soci per verun effetto delle operazioni sociali i dipendenti della Società, ai quali, per remunerazione totale o parziale del loro lavoro, fosse concessa una partecipazione sui lucri (1).

A me pare che questo articolo, il quale si può applicare a qualunque specie di Società, avrebbe sede più opportuna nella Sezione I che discorre « Delle Società commerciali in generale ».

(1) Art. 13 del nuovo progetto.

Art. 105.— Tutti i soci in nome collettivo acquistano diritti e contraggono obbligazione in solido per le operazioni fatte a nome e per conto della Società, sotto la firma da essa adottata, e dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio, salvo se la firma sociale sia spesa con dolo, sciente o complice l'altro contraente, o in operazioni notoriamente estranee al traffico espresso nel contratto di Società. (1)

Osservazioni di non poco momento fa, sull'ultima parte di questo articolo (reputato poco chiaro dalla Camera di Bergamo), la Camera di commercio di Milano, e mi piace riferirle con le stesse parole che dessa adopera:

« I redattori del progetto, nell'intendimento di difendere la Società dai possibili abusi dei loro amministratori, hanno stabilito in questo articolo che l'obbligazione non sussisterà pei soci, quando sia stata contratta da taluno di essi per operazioni notoriamente estranee al traffico della Società. Pur dovendosi lodare lo scopo di questa disposizione, è tuttavia ad avvertirsi che gl'inconvenienti ai quali potrebbe dar vita, supererebbero di certo i vantaggi che se ne possono sperare. E per vero, è noto a chi ha pratica di commercio, che non sempre si possono convenientemente impiegare i fondi disponibili nel ramo a cui si attende per professione, le condizioni del mercato potendo in dati momenti essere a quello poco propizie; mentre, per contrario, un'occasione impreveduta può dar modo di trarre lauti profitti da un'operazione estranea all'abituale commercio: or dunque il non tenere obbligati i soci, quando l'operazione non risponda direttamente allo scopo sociale, è mettere ostacolo al miglior andamento della Società stessa, togliendo le eventuali occasioni di guadagni: si riterrebbe perciò conveniente di sopprimere la eccezione, di cui è discorso, all'efficacia delle obbligazioni.

» Altrettanto è a dirsi dell'altra eccezione contenuta nello stesso art. 105, per il caso che i soci si prevalessero dolosamente della firma della Ditta; questa eccezione difatti, la quale è per sé stessa giustissima, sembra che dovrebbe essere ommessa, a motivo che il dolo vizia non solo l'obbligazione assunta da un am-

(1) Art. 35 del nuovo progetto.

ministratore di Società, ma vizia anche qualsiasi altra obbligazione civile o commerciale; epperò la nullità è già comminata dalle massime comuni di diritto, ed espressamente dagli articoli 1108 e seguenti del Codice Civile.»

Aderisco alla proposta della Camera milanese, anche perchè in pratica è difficilissimo riconoscere, se una operazione sia o no estranea al traffico di una Società. Quindi propongo che l'articolo anzidetto termini con le parole: « *e dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio.* »

Art. 106. — L'uso della ragione sociale equivale pienamente alla firma di ciascun socio, e la firma di tutti equivale all'uso della ragione sociale.

La Camera di commercio di Belluno domanda che si tenga conto, anche in questo articolo, delle riserve fatte all'art. 105. Siccome è, parmi, dimostrato che non si debbono ammettere tali riserve, cessa la necessità di farne parola. Le due Camere di Napoli e di Ravenna credono superfluo l'art. 106, e io partecipo a questo parere, anche perchè non vedo agevolmente che cosa siasi voluto significare. Forse la Commissione ha avuto l'intendimento di chiarire la differenza che corre, tra il caso in cui una persona formante parte di una società si obblighi per proprio conto, da quello in cui voglia obbligare la Società; ma se così è, la disposizione non riesce chiara e ad ogni modo torna inutile, poichè non sia dubbio che, solo contraendo per la ragion sociale, chi ha la firma della Società obbliga gli altri soci.

Perciò propongo la soppressione dell'art. 106. *

Art. 107. — Se più soci sono incaricati di amministrare colla limitazione preveduta dall'art. 1722 del Codice civile, nessuno di essi può agire senza tutti gli altri, se non nel caso di attuale impossibilità di taluno di questi a concorrere agli atti dell'amministrazione.

Avverte la Camera di Belluno che « tale articolo è oscuro nella sua dizione e lo diviene maggiormente richiamando il

disposto dell' art. 1722 del Codice civile, il quale prevede un caso diverso da quello contemplato dall' articolo del progetto. Infatti l' articolo 1722 accenna al caso che gli amministratori siano due e vi abbia il patto che uno di loro non possa fare cosa alcuna senza dell' altro. In allora il primo non può agire senza dell' altro assente od impossibilitato, se non per atti di urgenza e nella tema di un grave e irreparabile danno della Società. Sembrerebbe che questo estremo non si offrisse per l' articolo 107 del progetto, restando sempre più amministratori in caso di amministrare, nè essendo poi limitata l' azione loro. Ed oltre a ciò se uno degli amministratori è impedito, come devono regolarsi gli altri? Hanno dovere di deliberare insieme o è sufficiente uno solo a compiere gli atti amministrativi? » Non è giusta l' osservazione che i casi previsti dagli art. 1722 del Codice civile e 107 del progetto siano diversi; ma v' è pure alquanto di vero, riguardo all' oscurità della parte dispositiva. Io inoltre non vedo la necessità di derogare al patto sociale, se non nei casi in cui si tratti di cosa urgente, dall' ommissione della quale possa venirne irreparabile danno alla Società; laonde reputo provveda sufficientemente, anche per le Società commerciali, l' art. 1722 del Codice civile. Ricordo ancora che l' art. 100 del Codice germanico limita l' eccezione di cui si tratta, al caso in cui si debba evitare *il pericolo di mora*. A mio parere, adunque, l' articolo 107 deve essere soppresso.

Art. 108. — I soci, i quali, per clausola espressa del contratto sociale, sono esclusi dal contrattare in nome della Società, e dall' uso della sua firma, non la obbligano con i loro atti particolari, comunque assumano nel farli il nome della Società.

Se però il nome di tali soci è compreso nella ragione sociale, la Società è obbligata per i loro atti di fronte ai terzi, salvo il diritto di risarcimento verso il socio che avesse operato senza facoltà (1).

La Camera di Macerata reputa conforme a giustizia, che si consideri in quest' articolo la possibile mala fede dei terzi. La

(1) Art. 86 del nuovo progetto.

Camera di Pisa trova poco chiare le disposizioni anzi riferite, perchè essa crede, erroneamente, che, in una Società in nome collettivo, *tutti* i nomi dei soci debbano far parte della ragione sociale. A me invece l'articolo sembra accettabile.

Art. 109. — Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate dagli articoli 1720 a 1723 del Codice civile.

A questo riguardo la Camera di Roma così si esprime: Secondo l'art. 1723, in mancanza di patti speciali sul modo di amministrare si presume che i soci siansi data reciprocamente la facoltà d' amministrare l'uno per l'altro; l'operato di ciascuno è valido anche per la parte dei consoci, ancorchè non abbia riportato consenso, *salvo a questi ultimi o ad uno di essi il diritto di opporsi all' operazione prima che sia conclusa*. L'interpretazione di quest' articolo ha dato luogo a controversie nella giurisprudenza, per determinare l' effetto dell' opposizione fatta in tale ipotesi da uno dei soci; non avendo dichiarato il legislatore se l' opposizione importi l' abbandono dell' affare, o se debba essere subordinata alla decisione della maggioranza dei soci o della autorità giudiziaria. Alla celerità ed alla speditezza delle operazioni commerciali male si adatta la disposizione dell' art. 1723; e sarebbe opportuno togliere ogni dubbio col dichiarare esplicitamente che la maggioranza deve decidere sulle opposizioni sollevate da uno o più soci.» Parere analogo emettono le Camere di Bologna, di Pavia e di Treviso. Ma quella di Verona, considerando per un altro rispetto questo art. 109 nota:

« L'art. 1720 autorizza il socio amministratore a tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione. L'atto di alienare e sottoporre ad ipoteca beni immobili non rientra nel concetto di semplice amministrazione. Di più nell'art. 1723 n. 4 si legge: « *Uno dei soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla Società, ancorchè le reputi vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi consentano* ».

» Si ritrae dunque dal richiamo degli articoli 1720 a 1723 C. C. che il socio amministratore, salvo che ne abbia speciale mandato, non può alienare e gravare beni immobili. Questa restrizione, sia pure ammissibile nei rapporti fra soci, non può reggere in con-

fronto dei terzi. Si vedrebbe di buon grado accolta nel nuovo Codice la massima sancita dall'art. 194 del Codice germanico che il socio amministratore possa anche alienare ed aggravare i beni immobili spettanti alla Società.

» I motivi recati nei verbali delle conferenze di Norimberga vincono ogni argomento in contrario. La facoltà di assumere obbligazioni racchiude pur quella di guarentirle con ipoteca. Questa è già una mezza alienazione. I terzi non possono immaginare che l'amministratore abbia limiti nella disposizione del sociale patrimonio. S'egli può disporre liberamente della parte mobile di questo, che ne è anche d'ordinario la parte di gran lunga maggiore, non havvi ragione sufficiente per limitarne le facoltà rispetto ai beni immobili.

» La Camera adunque, combinando il disposto degli articoli 114, 117 del Codice germanico, propone si sostituisca all'art. 109: « *I soci amministratori hanno diritto di contrarre qualsiasi obbligazione per conto sociale, non esclusa la facoltà di alienare e di aggravare i beni immobili appartenenti alla Società. Una limitazione del mandato non produce effetto in confronto dei terzi* ».

Benchè la Commissione del Codice stimi superflua l'aggiunta proposta dalla Camera di commercio di Roma, nondimeno io credo la si debba accogliere, affinchè sia tolto ogni dubbio. Ma non mi sembra accettabile il concetto della Camera di Verona, non scorgendo quale utilità possa derivare dalla sua proposta e parendomi che, anche nell'amministratore, sia necessario uno speciale mandato per alienare od ipotecare i beni immobili della Società.

All'art. 109 non farei altra aggiunta che la seguente:

« La maggioranza determinata dalle quote d'interesse decide sulle operazioni di uno o più soci indicate al N. 1 dell'articolo 1723 del Codice civile. » (1)

Art. 110. — La maggioranza dei soci, se manca stipulazione in contrario, non ha facoltà di variare o modificare la forma della società e le convenzioni sociali, nè può entrare in operazioni diverse da quelle de-

(1) Art. 37 del nuovo progetto.

terminate nel contratto, senza il consenso unanime di tutti i soci.

In ogni altro caso tutti gli affari sociali sono decisi col voto della maggioranza determinata dalle quote di interesse (1).

La Camera di Genova ha esaminato con molta cura questo articolo, ed intorno ad esso svolge le considerazioni che seguono:

« L' art. 110 nel primo comma proibisce alla maggioranza dei soci nelle Società in nome collettivo, di variare, modificare (in mancanza di patto in contrario) la forma della Società e le convenzioni sociali, e di entrare in operazioni diverse da quelle determinate nel contratto, senza il consenso unanime dei soci.

» Il contratto di Società dovendo, secondo il progetto del nuovo Codice, essere fatto in iscritto, non si sa guari vedere come una maggioranza di soci potrebbe variare le forme della Società senza il consenso unanime dei soci, essendovi una impossibilità pratica e legale di variare una convenzione avvenuta tra un dato numero di soci, se tutti non consentono a sottoscriverne una nuova.

» Non si potrebbe poi modificare la forma della Società col fatto, perchè il socio dissenziente farebbe rispettare giudiziariamente la convenzione. Il mancare ai patti è un fatto sgraziatamente abbastanza comune; ma vi sono i Tribunali per farli rispettare, e non è necessario che il Codice disponga sovrabbondantemente a tale riguardo.

» Se poi con questo articolo si ebbe lo scopo di mettere fuori di contestazione la validità del patto per il quale la maggioranza dei soci potrebbe fare le accennate modificazioni, in tal caso bisogna dire che la forma di questo articolo è molto infelice; oltre che resterebbe a vedere se non sarebbe meglio stabilire l'opposto principio, cioè dichiarare nullo il patto per il quale la maggioranza dei soci potrebbe variare la forma della Società, essendo una tale facoltà l' esercizio di un diritto molto pericoloso.

» Nel secondo alinea dello stesso articolo si soggiunge, che fuori del detto caso (cioè operazioni diverse da quelle determinate dal contratto) gli affari sociali saranno decisi dal voto della maggioranza dei soci.

(1) Art. 38 del nuovo progetto.

» Questo obbligo è in urto con le esigenze della pratica, e contrasta coll' art. 1721 del Codice Civile (a cui l' art. 109 del progetto insieme ad altri articoli del Codice Civile si riferisce), secondo il quale, se più soci sono incaricati di amministrare senza che sieno determinate le loro funzioni, o sia stato espresso che l' uno non possa agire senza l' altro, ciascuno di essi può fare separatamente gli atti d' amministrazione.

» La decisione degli affari a maggioranza non solo è una pratica impossibilità nelle Società in nome collettivo, ma aggraverebbe di una grande responsabilità i soci di essa, i quali in presenza dell'urgenza di tutti i giorni di dover concludere o rigettare una quantità d' affari, si troverebbero esposti al pericolo, o di mancare al disposto dell' art. 110, o di male amministrare gli affari sociali.

» Una tale disposizione potrebbe essere utile solamente quando avesse in mira di sottoporre alle deliberazioni della maggioranza dei soci amministratori, quelle operazioni che eccedessero di troppo i mezzi, e il giro ordinario degli affari di una Società. Ma ciò non venne tampoco accennato, nè l' espressione generica del secondo alinea dell' art. 110 permette di dare a questo un tal senso restrittivo. »

Anche la Camera di Torino esprime, rispetto all' alinea dell' articolo di cui si parla, la stessa opinione manifestata dalla Camera genovese e giudica opportuno si determini soltanto il procedimento da seguire in caso di opposizione e di disaccordo. Inoltre la Camera di Chiavenna reputa conveniente che la maggioranza sia determinata, non dalle quote d' interesse, ma dal numero dei soci, cosa la quale mi sembra non risponda all' indole delle deliberazioni, che la legge intende disciplinare.

Io però non credo superflua la disposizione della prima parte dell' articolo, che può evitare, se non dei dubbi, certo degli abusi. Desidero solo siano corrette le parole « consenso *unanime* di *tutti* i soci », ov'è una poco leggiadra ripetizione. Invece mi paiono di molto peso le considerazioni fatte rispetto alla seconda parte dell' articolo, la quale, mentre stabilirebbe per le Società in nome collettivo un modo di governo repugnante alla loro indole, derogherebbe alle disposizioni ricordate nell' art. 109. E, siccome con l' aggiunta proposta al detto art. 109, parmi sia

provveduto ad ogni occorrenza, non esito dal proporre la soppressione della seconda parte dell'art. 110.

Art. 111. — Le obbligazioni dei soci tra loro per i rapporti sociali non sono solidarie; ma, se uno dei soci contrae con la Società come terzo contraente, gli altri sono verso di lui obbligati solidariamente.

Le disposizioni di questo articolo, e in ciò concordo con la Camera veronese, mi paiono inutili. Non è mestieri dire che i condebitori, nelle loro particolari relazioni, non sono solidari; non è neppur mestieri affermare che il socio, in quanto fa un negozio colla Società, è pareggiato ad ogni altro contraente. Quindi, sebbene altri Codici contengano un articolo identico, io consiglierei di cancellarlo.

Art. 112. — Ciascun socio ha azione contro la Società non solo per le somme sborsate oltre il capitale promesso a vantaggio della medesima coll'interesse corrente, ma anche per le obbligazioni contratte in buona fede per interesse della Società.

Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, dev'esser risarcito di quanto ha perduto, e del danno che ha sofferto (1).

Non credo necessaria l'aggiunta proposta dalla Camera di Chiavenna (cui sembra si accosti anco quella di Bergamo) per chiarire che gli atti, ai quali si riferisce la seconda parte di questo articolo, debbono esser conformi alle convenzioni sociali. Bensì, per le ragioni già dette relativamente all'art. 84, ritengo opportuno che non si parli d'*interesse corrente*, sibbene d'*interesse commerciale*.

Art. 113. — Il socio, che, senza il consenso scritto dei suoi compagni, impiega i capitali o le cose della Società ad uso o traffico proprio o di terzi, è obbli-

(1) Art. 39 del nuovo progetto.

gato a conferire alla massa tutti i lucri che ne ha conseguito ed a risarcire il danno.

Le perdite, che vi fossero, restano a di lui carico esclusivo, senza pregiudizio dell'azione penale, se vi è luogo (1).

Art. 114. — Nessun socio può separare dal fondo comune più di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari. In caso contrario, egli può essere costretto a reintegrare la Società come se non avesse completata la porzione di capitale che assunse di conferire, e, in difetto, gli altri soci possono ritirare una quantità proporzionale di ciò che hanno messo nella massa comune (2).

Pochi articoli han dato luogo ad osservazioni così numerose e concordi per parte delle Camere di commercio come questo, sul quale cade ora il mio discorso. Le Camere di Alessandria, di Cagliari e di Roma credono faccia mestieri riservare espressamente le prescrizioni dell'articolo 97, che riguarda la riduzione del capitale. Quella di Bologna domanda se occorra il consenso unanime o solo una deliberazione della maggioranza e esprime il voto che l'amministratore, il quale abbia prelevato abusivamente somme maggiori di quelle che gli spettavano, possa essere destituito. Le Camere di Carrara, Foggia, Lodi, Macerata, Napoli, Pisa, Ravenna, Siracusa, Torino e Verona vogliono assolutamente vietati i prelevamenti, che chiamerò compensatorii, ai quali accenna l'articolo anzidetto. La Camera di Savona anch'essa si manifesta contraria a questi prelevamenti, a meno che non si imponga ad essi un limite rassicurante. La Camera di Foligno domanda che siano salvi i diritti dei terzi.

Quando io considero che le disposizioni di questo articolo potrebbero render vane quelle degli articoli 86 e 97, e distruggere, senza che i terzi ne avessero notizia, il capitale sociale, io son condotto ad oppormi all'ultima parte di esso, e propongo che alle parole: *e in difetto* ecc. si sostituisca: « e salvo il risarcimento del danno. »

(1) Art. 40 del nuovo progetto.

(2) Art. 41 id.

Art. 115. — I soci in nome collettivo non possono prendere interesse in altre Società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri soci.

Il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni preesistevano al contratto di Società ed erano noti agli altri soci, nè questi pattuirono che cessassero (1).

La Camera di Belluno domanda chi debba definire la pendenza, quando sia *capricciosamente* negato ad un socio il consenso, cui si riferisce l'articolo ora trascritto. La Camera di Bergamo stima repugnante ai principi di onestà presumere il consenso de' soci, nel caso indicato dall'art. 115. Le Camere di Padova e di Verona reputano eccessivo si voglia vietare ad un socio di possedere azioni di una impresa avente lo stesso oggetto della Società alla quale appartiene, o di prendervi parte come socio accomandante. Io mi accosto a quest'ultimo parere, confortato anche dall'esempio del Codice germanico (articolo 96), perchè veramente l'interesse limitato di un semplice accomandante o di un azionista non basta a giustificare la restrizione di cui si tratta, e perchè mi parrebbe eziandio di recar nocimento allo spirito di associazione, se fosse tolto alle accomandite, e specialmente alle Società per azioni, di raccogliere i loro capitali tra le persone più esperte delle imprese alle quali si accingono. Quindi desidero che dopo le parole: « aventi lo stesso oggetto », si innestino le seguenti: « come soci illimitatamente responsabili ». Non posso però associarmi alla domanda della Camera bellunese, perchè qui si tratta di argomento in cui, qualunque sia la decisione dei soci, non è da aprire adito a reclamo. Nè mi par da seguire il concetto della Camera di Bergamo, imperocchè sia evidente che, quando una persona non ignora che il suo socio esercita per proprio conto il commercio che forma oggetto della Società e tace della cosa nel contratto sociale, intende consentire che perduri tale condizione.

(1) Art. 43 del nuovo progetto.

Art. 116. — In caso di contravvenzione alle disposizioni dei due articoli precedenti, la Società ha diritto di ritenere che il socio avesse agito per di lei conto, o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui la Società venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte, salvo inoltre il disposto dell'art. 113(1).

Le Camere di Macerata e di Savona avvertono giustamente che l'articolo 116 non si deve riferire ai *due articoli precedenti*, ma soltanto al 115. Ogni opportunità del doppio riferimento è tolta con l'aggiunta relativa al risarcimento del danno, che ho proposta parlando dell'articolo 114. Oltre questa leggiera inavvertenza occorre anche emendarne due altre, là dove si dice *avesse*, invece di *abbia e inoltre* invece di *però*.

(1) Art. 44 del nuovo progetto.

CAPO IV.

DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

Art. 117. — La Società in accomandita è retta sotto un nome sociale, che deve necessariamente essere quello di uno o più soci responsabili senza limitazione. I soci amministratori sono sempre responsabili senza limitazione.

Le Camere di Bergamo, Bologna e Treviso desiderano sia esplicitamente dichiarato che i soci amministratori hanno responsabilità solidale. La Camera di Milano ripete qui le cose dette riguardo alla trasmissibilità della ragion sociale nelle Società in nome collettivo. La Camera di Verona domanda sian meglio concordate le disposizioni di questo articolo con quelle dell' articolo 74. A me sembra che, tenuto conto delle modificazioni proposte al medesimo articolo 74, l'articolo che ora esamino possa esser concepito nel modo seguente, comprendendovi anche la disposizione dell'articolo 119:

Art..... — La Società in accomandita semplice è amministrata da soci illimitatamente responsabili. Il solo nome dei soci responsabili illimitatamente può far parte della ragion sociale. Non può farne parte il nome del socio accomandante, altrimenti egli contrae responsabilità illimitata e solidale (1).

Con questa formula, non solo si ovvia ad ogni oziosa ripetizione, ma si prevedono tutti i casi possibili, mentre che quella proposta dalla Commissione del Codice pareva presupporre, che tutti i soci illimitatamente responsabili dovessero amministrare, cosa smentita dal successivo articolo 118.

(1) Art. 45 del nuovo progetto.

Art. 118. — Quando vi sono più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale ed insieme soci capitalisti, sia che i soci obbligati in solido amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale sia commessa ad uno o più di essi, la Società è nello stesso tempo in nome collettivo riguardo ai soci obbligati in solido, ed in accomandita riguardo ai semplici capitalisti.

Le disposizioni degli articoli 115 e 116 si applicano al socio o soci obbligati in solido (1).

Art. 119. — Il nome del socio accomandante non può far parte della ragione sociale; altrimenti il socio contrae responsabilità illimitata e solidale con gli altri amministratori.

Le Camere di commercio di Ancona, di Lodi e di Napoli consigliano si aggiunga che la responsabilità prevista sussiste anche quando il socio accomandante non abbia amministrato, il che mi sembra superfluo. Ho già detto che questo articolo dovrebbe essere fuso con quello 117.

Art. 120. — L'accomandante non è soggetto a perdita, che fino a concorrenza del capitale che ha messo o doveva mettere nella Società.

Non può essere costretto a restituire le quote di interesse e i dividendi sociali percepiti in buona fede.

Accadendo però una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi, prima che si possa far luogo ad ulteriori pagamenti o dividendi (2).

Le Camere di Bergamo, di Bologna e di Pavia domandano in quali modi si debba presumere o rilevare la *buona fede*, e credono che la terza parte dell'articolo sia difettosa, non consentendo essa ai soci di limitare il capitale, per ripartire poi gli utili successivi. Anche quella di Chiavenna ha qualche dubbio sul significato di questa *buona fede*, e infine quelle di Roma e di Treviso vogliono

(1) Art. 46 del nuovo progetto.

(2) Art. 48 id.

che, per escludere la restituzione degli utili, occorra constatare che furono percepiti *in base ad un bilancio regolarmente compilato*.

Occorre appena avvertire che, quando il progetto parla di utili *percepi in buona fede*, intende significare che l'accomandante non può esser costretto a restituirli, se non sia provato che, riscuotendoli, non ignorava l'insussistenza degli utili medesimi. Rispetto alla limitazione del capitale, nei casi di perdite, la materia è evidentemente governata dalle disposizioni generali riguardanti la riduzione del capitale sociale.

Ma rimane una questione di non piccolo momento, quella cioè delle condizioni nelle quali l'accomandante può esser costretto a restituire gli utili distribuiti indebitamente. Codesta questione ha dato luogo a molte dispute e fu variamente risolta. La legge belga (articolo 21) dispone che l'accomandante può esser costretto dai terzi a restituire gli interessi e i dividendi che ha ricevuto, se non furono prelevati sugli utili reali. Il progetto di Codice svizzero accoglie lo stesso sistema, a cui si informa l'articolo 120 onde discorriamo. Il Codice germanico (articolo 165) richiede inoltre che i dividendi siano riscossi in buona fede, in base ad un bilancio compilato anch'esso in buona fede. Il partito adottato nel Belgio e in Germania parmi contrasti troppo all'indole dell'accomandita semplice, ove i soci capitalisti, estranei all'andamento dell'impresa, non possono sempre agevolmente sindacarne le condizioni. Per converso mi sembra che si correrebbe un po' troppo passando dal sistema attuale (articolo 121 Codice di Commercio) il quale domanda che *dai bilanci annuali fatti in buona fede risultino benefici sufficienti*, a quello proposto, secondo il quale basta che i dividendi siano stati riscossi in buona fede, tanto più che è difficilissimo provare la *mala fede* nell'accomandante. Io preferirei adunque una via di mezzo, in virtù della quale l'accomandante non debba restituire i dividendi percepiti in buona fede e secondo bilanci regolarmente compilati, da cui risultino utili sufficienti. Propongo adunque che, al secondo periodo dell'articolo di cui si discorre, si aggiungano le parole: « e secondo bilanci regolarmente compilati da cui risultino benefici corrispondenti. »

Forse non è inopportuno ricordar qui il suggerimento dato dalla Camera di commercio di Roma, perchè la legge definisca

se i creditori di una Società in accomandita abbiano un'azione diretta contro l'accomandante, che non abbia versato interamente la quota promessa. Codesta quistione fu dibattuta nelle conferenze di Norimberga, da cui uscì il Codice di commercio germanico; ma fu osservato che, allora soltanto il creditore ha interesse e diritto di escutere l'accomandante, quando l'accomanditario non possa più estinguere i debiti sociali e che, in tal caso, dichiarato il fallimento, la massa dei creditori rappresenta la Società ed ha tutti i diritti che ad essa competerebbero; di modo che la disposizione proposta non avrebbe utilità pratica.

Art. 121. — L'accomandante non può fare nel nome sociale verun atto di amministrazione o intervento che produca diritti o obblighi alla società, nemmeno per procura generale. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende condebitore solidale di tutte le obbligazioni sociali, al pari dell'amministratore.

Se la procura è speciale ad uno o più atti determinati, egli assume personalmente e solidariamente con la Società le obbligazioni nascenti da quegli atti.

Questo divieto non si estende agli atti avvenuti tra la Società e l'accomandante, come avrebbero potuto farsi con ogni altra casa di commercio.

L'accomandante non può intervenire nelle deliberazioni degli amministratori, nè prendere disposizioni che ne diminuiscano i poteri derivanti dalla legge o dal contratto, e per le quali riesca a fare ciò che in altro modo non potrebbe (1).

Anche la questione, molto disputabile, risolta con questo articolo, è stata dibattuta da un gran numero di Camere di Commercio. Le Camere di Alessandria e di Roma reputano utile che all'accomandante si conceda il diritto di amministrare, purchè si dia alla procura la voluta pubblicità. Le Camere di Ancona, Belluno, Bologna, Cagliari, Carrara, Padova, Treviso si limitano a chiedere che l'accomandante, quando agisce in virtù di una procura speciale, non abbia responsabilità solidale per gli

(1) Art. 49 del nuovo progetto.

atti compiuti nei confini del mandato. Le Camere di Arezzo, Catania, Pavia e Varese giudicano inopportuna l'ingerenza legislativa in questa materia. La Camera di Chiavenna considera che la seconda parte dell'articolo 124 permette all'azionista della Società in accomandita per azioni di essere impiegato della Società; essa vorrebbe che tale facoltà fosse accordata anche all'accomandante nell'accomandita semplice, o fosse diniegata in entrambi i casi. La Camera di Macerata consiglia di conservare l'articolo 122 del Codice attuale, aggiungendovi solo l'ultima parte dell'articolo 121 del progetto. La Camera di Bergamo crede contraddittorie le disposizioni del primo e del secondo paragrafo dell'articolo anzidetto, superflue quelle del terzo. Considerazioni degne di studio svolge, anche riguardo a questo articolo, la Camera milanese.

« Tale articolo, dice la Camera, esclude l'accomandante da qualsiasi intervento nell'amministrazione, nemmeno come procuratore generale. Il progetto aggiunge poi che *se la procura è speciale ad uno o più atti determinati, egli assume personalmente e solidariamente con la Società le obbligazioni nascenti da quegli atti.*

» Scopo di questa disposizione è di offrire un modo onde la Società possa approfittare dell'opera dell'accomandante; ma per quanto sia da encomiarsi lo scopo, non credesi tuttavia conveniente di permettere all'accomandante d'ingerirsi nell'amministrazione sociale, perchè ciò è contrario alla natura delle Società in accomandita, e può essere causa di gravi inconvenienti per i terzi, che difficilmente ravviserebbero quali persone siano responsabili e quali non lo siano.

» La distinzione poi tra la procura generale e la procura speciale non sarebbe praticamente importante, per la quasi impossibilità dei terzi di conoscere appunto se la procura sia dell'una specie o dell'altra, avvegnachè non si possa ragionevolmente pretendere che, nei moltissimi contratti verbali o per corrispondenza, i quali costituiscono il modo più comune alle contrattazioni commerciali, si faccia la produzione del mandato e se ne esaminino i limiti; e poi devesi osservare quanto sarebbe facile, a forza di procure speciali, illudere il pubblico, il quale, vedendo l'accomandante far sempre o di frequente degli atti di amministrazione,

dovrebbe finire per reputarlo invece un procuratore generale od anche un socio responsabile illimitatamente.

» Queste considerazioni vengono ancor più avvalorate dal riflettere alle difficoltà che deriverebbero nell'applicare le norme date dal progetto, per regolare le conseguenze degli atti fatti dall'accomandante in forza di procura speciale; e per vero, come si potrà distinguere nell'intreccio delle infinite obbligazioni che costituiscono la vita commerciale, quale sia dipendente da un'operazione e quale da un'altra? E come regolarsi nelle liquidazioni dei conti correnti, che sono di loro natura complessivi? E non è dubbio che un'obbligazione, una cambiale, per es., sia o no conseguenza di un'operazione fatta dall'accomandante, quale presunzione si dovrà stabilire per la decisione?

» Dal complesso di questi riflessi, si trae argomento a persuadersi che il sistema stabilito nell'articolo 121 può riuscire praticamente molto pericoloso; e quando si consideri che i redattori stessi del progetto nel successivo articolo 124, trattando dell'accomandita per azioni, hanno creduto di dover proibire all'azionista di ricevere qualsiasi procura anche speciale, non si sa perchè debbasi seguire per l'accomandante un altro sistema, tanto più che sembra di gran lunga maggiore il pericolo derivabile dalla ingerenza nell'amministrazione per parte di un accomandante, anzichè per parte di un'azionista. Si opina quindi che del primo capoverso dell'art. 121 sia opportuna la soppressione. »

Sopra l'ingerenza che l'accomandante può avere nell'amministrazione sociale sono anche assai discordi le legislazioni estere. Mentre la legge belga (articoli 22 e 23) ripete il divieto assoluto sancito dal Codice di Commercio francese e dal Codice italiano (articoli 122 e 123), la legge francese del 6 maggio 1863, ora abrogata, permetteva all'accomandante di essere impiegato della Società; modificava l'articolo 18 del Codice, nel senso che la responsabilità illimitata e solidale incorsa dall'accomandante in caso di contravvenzione, riflettesse d'ordinario soltanto l'atto di gestione da lui fatto, ma potesse, secondo il numero e la gravità di questi atti, estendersi a tutti gli obblighi della Società o ad alcuni soltanto. Il Codice germanico (Art. 167) permette che l'accomandante tratti coi terzi quale mandatario della Società, quando dichiarati espressamente in ciascun affare la sua qualità di

mandatario, e il progetto svizzero lo consente, quando la procura sia pubblicata. Ecco adunque come le varie legislazioni rispondono alle diverse proposte fatte dalle nostre Camere di commercio intorno a codesto soggetto.

Certo può parere eccessiva questa limitazione delle facoltà dell'accomandante e può sembrare che, nessuno meglio di lui, che vi ha interesse, sarebbe in grado di prender parte all'amministrazione della cosa sociale, mentre poi, o la pubblicazione preventiva della procura, o la comunicazione di essa all'atto di ciascun affare varrebbero a guarentire i terzi da ogni inganno od errore. Anche a coloro che nella limitazione di responsabilità del socio accomandante scorgono un pericolo quando egli amministri, perchè temono che non adoperi prudenza sufficiente e si lasci attirare da imprese arrischiate, si potrebbe rispondere che ciò riguarda le relazioni tra i soci, di cui il legislatore non si deve preoccupare soverchiamente.

Ma non sembra a me che tali considerazioni valgano a distruggere la gravità de' pericoli, che una singolare esperienza delle cose commerciali faceva intravedere alla Camera di Commercio di Milano. Inoltre io temo che si dimentichi quale sia il carattere della Società in accomandita semplice. Se essa è fondata sulla fiducia degli accomandanti verso il gerente, che d'uopo ha questi di valersi dei primi per amministrare la cosa sociale? Se l'accomandante è di regola colui che non ha abilità, o tempo, o vocazione per dedicarsi di persona a quel commercio, cui destina una parte de'suoi capitali, perchè gli si vorrà permettere una ingerenza, che ripugna all'indole della Società? Qui son condotto a ricordare le parole con le quali l'onorevole Corsi indicava alla Commissione del Codice (Verbale N. 468) le conseguenze, che scaturirebbero dall'abolizione del divieto di cui si tratta.

« È principio inconcusso che chi vuole avvantaggiarsi dei lucri del commercio deve correrne i pericoli indefiniti, e rispondere delle conseguenze, senza limitazione, colla sua persona e coi suoi beni. Se questo principio venisse vulnerato, se il freno d'una corrispondente responsabilità non rendesse oculati coloro che si accingono al commercio, si vedrebbero tutto giorno le più azzardate imprese porre a rischio la serietà degli affari e perfino la

tranquillità degli Stati. Una deviazione fu permessa nelle contrattazioni commerciali a favore dei soci accomandanti, i quali sono ammessi a partecipare ai lucri del commercio, senza correre altro rischio che fino alla concorrenza del capitale a tale scopo conferito. Ma tale deviazione fu sempre, e doveva necessariamente essere alligata alla condizione indeclinabile che gli accomandanti si astenessero da ogni ingerenza nell'amministrazione degli affari della Società, appunto perchè, essendo sicuri di non arrischiare che una parte minima della loro fortuna, potrebbero essere tentati di correre ad operazioni troppo arrischiate, e perchè, essendovi uno o più soci responsabili indefinitamente, non è giusto che l'accomandante possa comprometterli senza incorrere in egual responsabilità. Se la limitazione non si vuol tener ferma, e se all'accomandante si vuol concedere di amministrare, sia pure come institore o come mandatario, sia indipendentemente da tal qualità, le conseguenze sono le stesse. Egli potrà esercitare il commercio su una vasta scala, ponendo a rischio le poche lire del suo carato sociale e null'altro, e si vedranno Società in accomandita con soci responsabili privi di qualunque solidità, affidare l'amministrazione per procura ad un accorto accomandante, il quale, facendosi promettere una parte dei lucri come institore, azzarderà senza freno ogni maniera di operazioni, ben sicuro che in ogni evento nessun altro danno potrà colpirlo, fuorchè la perdita della sua tenue quota sociale, e che questo pericolo gli è abbondantemente compensato dall'illimitata prospettiva dei guadagni sperati dalle sue operazioni.»

Mi piace ancora avvertire che, consentendo all'accomandante di rappresentare la Società, o per procura generale o per mandati speciali, si verrebbe a costituire sotto larvata forma quella *Società di responsabilità limitata*, della quale procurai di mostrare, in principio di questo scritto, l'inutilità e i pericoli. È evidente che, consentito al socio accomandante di aver parte nell'amministrazione, si potrebbero agevolmente costituire Società di responsabilità limitata, nelle quali non si avrebbe altra cosa di singolare che uno o più soci formanti parte della ragion sociale, ma la cui responsabilità, illimitata secondo la legge, non avrebbe nel fatto alcun valore. E il pericolo è presso di noi più grave che in Germania ed in Austria, ove la regolare tenuta del registro de' commercianti, il

quale manca ancora all'Italia, può dar luce sulla vera condizione delle Società in accomandita semplice.

Per queste ragioni, non solo mi associo ai principî che hanno ispirato le proposte della Commissione del Codice, ma domando ancora che sian soppressi i due ultimi alinea dell'articolo e la parola *generale* nella prima parte di esso, affinchè sia mantenuto illeso il divieto.

Sarebbero compiute le considerazioni che conveniva svolgere intorno alla Società in accomandita semplice, se la Camera di commercio di Torino non avesse formulato il voto, che sia ammessa la Società in cui i soci accomandanti, senza introdurre il loro nome nella ragione sociale e senza aver relazioni co' terzi, si riserbino nel contratto di Società il diritto di costituirsi, insieme agli accomanditari, in Consiglio di amministrazione. Io non vedo in qual guisa si eviterebbero le relazioni degli accomandanti coi terzi, i quali dovrebbero conoscere le deliberazioni di questo Consiglio, e non vedo come il socio illimitatamente responsabile possa accettare la supremazia degli accomandanti. Ma in ogni modo scorgo in questa forma di Società un germe di abusi gravissimo; scorgo con essa esercitato il commercio con la cupidigia de' grossi guadagni, non temperata dalla responsabilità di perdite equivalenti; vedo i capitalisti dare ad una impresa commerciale la reputazione che si annette al loro intervento personale, senza conferirle la forza che accompagna la responsabilità; e quindi mi pronunzio contrario al concetto messo innanzi dalla Camera torinese.

CAPO V.

DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA CON AZIONI.

Art. 122. — Il capitale della Società in accomandita può essere rappresentato da cartelle circolabili di azioni nominative o al portatore.

La Società rimane però sempre soggetta alle disposizioni degli articoli 117, 118 e 119.

Non ho d'uopo di ricordar qui la proposta fatta perchè sia abolita la parola *circolabili*. La Camera di Commercio di Verona domanda poi si dichiari esplicitamente, che soltanto le quote de' soci accomandanti possono esser rappresentate da azioni. Ed io, che trovo giusto tale suggerimento, vorrei che il detto articolo, anche tenuto conto delle riforme introdotte nell'articolo 74, fosse concepito così:

Art.... — Nella Società in accomandita per azioni il capitale dei soci accomandanti è diviso in azioni nominative o al portatore. La Società è soggetta alle disposizioni degli articoli... (45 e 46 del nuovo progetto) nonchè a quella dell'art. 47, in quanto riguarda le relazioni tra gli accomandatari (1).

Art. 123. — L'amministratore può essere rivocato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.

Se la revocazione è fatta senza giusti motivi, ha diritto a indennità.

L'amministratore rivocato resta responsabile verso i terzi per le sole obbligazioni contratte durante la

(1) Art. 50 del nuovo progetto.

sua amministrazione. L'amministratore sostituito diviene socio accomanditario, e perciò responsabile a norma dell'articolo 117 (1).

Le Camere di Commercio di Bergamo, Bologna e Fermo, con cui s'accordano in parte quelle di Treviso e di Vicenza, credono opportuno che la legge designi, indipendentemente dagli Statuti, i motivi di revocazione che reputa giusti e statuisca alcun che di più concreto, per determinare l'indennità. La Camera bolognese poi, senza farla sua, espone l'idea messa innanzi da taluno che, quando l'amministratore cessi dall'ufficio o per morte o per giusta revoca, la Società possa, per un determinato termine, continuare a valersi del suo nome. Quest'idea è patrocinata poi dalle Camere di Bergamo e Treviso. Le Camere di Caserta, Lodi, Napoli e Ravenna, credono necessario sia stabilito il modo della votazione. Le Camere di Chiavenna e di Cremona non vogliono che gli azionisti possano mutare lo scopo della Società, contro la volontà degli amministratori. La Camera di Pavia desidera che la revoca degli amministratori sia pubblicata.

Non mi nascondo i disturbi e fors'anco i danni cui può dar luogo un improvviso mutamento della ragione sociale; però, considerando che, contemporanea alla revoca dell'antico, giunge ordinariamente la nomina del nuovo amministratore; che entrambe le deliberazioni sono esecutorie solamente dopo un certo termine; che in ogni modo mal si comprenderebbe che una Società si valesse del nome di una persona reputata indegna o incapace di amministrarla e la responsabilità della quale è già cessata, per dar luogo a quella di un nuovo amministratore, io debbo chiarirmi avverso all'idea messa innanzi dalle Camere di Bergamo, di Bologna e di Treviso. Queste avvertenze si riferiscono alla revoca; ma anche in caso di morte la Società ha tempo per provvedere, imperocchè la mutazione del nome non possa avvenire, che in seguito alle prescritte pubblicazioni. Ciò dicendo ho risposto altresì alla mozione della Camera di Pavia, perchè la revoca dell'amministratore, importando mutazione dell'atto costitutivo, deve essere pubblicata, in virtù dell'articolo 96. Rispetto al modo

(1) Art. 51 del nuovo progetto.

della votazione, noto che se ne deve occupare il paragrafo del Codice, che riguarda le Assemblée generali.

Parrebbe poi che in nessun caso dovesse permettersi il cambiamento dello scopo sociale, senza il consenso dell'amministratore; ma, tenuto conto della grande analogia che passa tra la Società in accomandita con azioni e quella anonima, e della prevalenza che hanno generalmente gli interessi degli azionisti, credo opportuno lasciare all'atto costitutivo potestà di definire la cosa. Restano le proposte relative ai motivi di revoca e alla determinazione dell'indennità; però parmi che la legge, la quale non può preveder tutte le cagioni della destituzione, debba serbare intorno ad esse il silenzio, commettendo al giudice di decidere della loro ragionevolezza, come ordina a lui di valutare l'indennità, quando la revoca sia censurabile.

Acconsento dunque che l'articolo 123 sia conservato qual è.

Art. 124. — L'esercizio delle attribuzioni, accordate dallo statuto sociale agli azionisti ed alle assemblée generali, non induce l'obbligazione in solido accennata nell'articolo 121.

L'azionista può essere impiegato della società, ma non gli può essere accordato l'uso della firma sociale, nemmeno per procura.

Le Camere di Carrara, di Pavia, di Roma sostengono che conviene concedere all'azionista la facoltà di agire in nome della Società, mediante mandato speciale. La Camera di Verona poi, non solo manifesta uguale credenza, ma consiglia eziandio di sopprimere la seconda parte dell'articolo 124. Essa avverte che la dichiarazione relativa alla qualità d'impiegato sociale, che può assumere l'azionista, ha ragione d'essere nel Codice italiano, solo perchè esso vieta al socio capitalista dell'accomandita semplice anche di aver la qualità d'impiegato, impedimento che nel progetto è stato abolito. La Camera di Bergamo teme sia eccessivo il divieto fatto di accordare all'azionista la firma sociale.

A me pare veramente che, non essendo l'articolo 121 applicabile alla Società in accomandita per azioni, sia inopportuno il riferimento contenuto nella prima parte dell'articolo 124, come

è superfluo dire che l'azionista può essere impiegato della Società. Basta dunque, e per le ragioni enunciate riguardo all' art. 121 io appoggio siffatta disposizione, che l'articolo 124 dica:

Art. — L'azionista non può avere, nemmeno per procura, l'uso della firma sociale (1).

(1) Art. 52 del nuovo progetto.

CAPO VI.
DELLA SOCIETÀ ANONIMA.

Art. 125. — La Società anonima è amministrata da un Consiglio di mandatari temporanei, rivocabili, soci o non soci, stipendiati o gratuiti, nominati nelle assemblee generali. La prima volta possono essere nominati nell'atto di costituzione della società.

Il loro numero non può essere inferiore a tre.

La Camera di Alessandria non ritiene conveniente che una Società possa essere amministrata gratuitamente. La Camera di Cagliari è dello stesso parere, ma vuole eziandio che gli amministratori siano soci. La Camera di Venezia teme vi sia contraddizione, tra la facoltà data di eleggere amministratori i quali non siano soci e l'obbligo loro imposto, dall'articolo 130, di dar cauzione in azioni della Società.

Su quest'ultimo argomento giova notare che non esiste tale disaccordo, potendo colui, che non è socio al momento della nomina, acquistar poi le azioni da depositare e potendo eziandio la cauzione esser prestata da un terzo. Anzi, tralasciando di notare come, in una Società con azioni al portatore, non sia sempre agevole riconoscere chi possenga veramente la qualità di socio, avvertirò come molto opportunamente la legge consenta di scegliere l'amministratore, anche tra i non soci. Soventi nell'amministratore si richiedono doti e cognizioni specialissime e quindi occorre cercarlo fuori del grembo della Società. Egli diventerà forse socio mediante il deposito della cauzione (art. 130), ma cercato e non postulante, è probabile che nol fosse al momento della nomina.

Rispetto alla gratuità dell'amministrazione, può parere che meglio si provvederebbe all'interesse delle Società, dichiarando che debbono retribuire i loro amministratori, tanto più che il progetto (art. 156 e 185) prescrive che i Sindaci sian compensati. Ma siccome posson pur darsi casi, in cui l'opera gratuita dell'amministratore torni proficua, così io non vorrei limitare la libertà de' patti, anzi reputo si possano opportunamente sopprimere le parole *stipendiati o gratuiti*.

Ma cagione di disputa di maggior momento, che non siano i soggetti già toccati intorno a questo articolo, sorge qui riguardo al numero degli amministratori. Dall'art. 138 del Codice italiano sembra risulti, che ad una Società anonima occorran più amministratori. Ora la Commissione chiede si determini espressamente che debba averne almeno tre, e dai verbali si raccoglie che in siffatta prescrizione si è voluto ravvisare una delle più efficaci guarentigie, nell'interesse dei soci e dei terzi. Codesta restrizione non esiste nè in Germania, nè in Inghilterra, nè in Francia, e solo fu accolta nella legge belga (art. 45). Io dubito forte che mal si provveda alla floridezza delle Società anonime, quando le si costringano a moltiplicare i loro amministratori e che, per ripartire la responsabilità materiale sopra un maggior numero di persone e renderla più valida (Verbale N. 491 della Commissione del Codice), si spenga o almeno si attenui grandemente la responsabilità morale dell'amministrazione. Nelle Società commerciali, come negli Stati, appartiene ai più il compito di dettar le regole a chi governa e di sindacarne gli atti; ma il potere amministrativo non si esercita, d'ordinario, collegialmente. E di fatto, sebbene nelle Società anonime si sia introdotto e mantenuto l'uso de' Consigli di amministrazione, per cagioni che non è qui luogo di ricordare, e non sempre lodevoli, nondimeno questi Consigli son più che altro una finzione, perchè non amministrano direttamente, ma sibbene col mezzo di un direttore o di un delegato. Ne consegue che rispondono all'assemblea di fatti non propri, mentre poi questa non è sempre in diretta relazione con chi ha nelle mani la somma delle cose sociali. Basta guardare alle piccole ed alle grandi Società, per riconoscere se gli azionisti e il pubblico pesino la loro fiducia nella bilancia del Consiglio amministrativo o in quella del direttore, e per renderci capaci che l'andamento delle

cose sociali dipende, in gran parte, dall'onestà e dalla perizia di quest'ultimo. Nè vuolsi poi esagerare la rilevanza della responsabilità materiale degli amministratori, la quale allora soltanto ha un valore, quando furono oltrepassati i confini del mandato o fu violata la legge. Ciò essendo, parrebbe che le guarentigie per il buono andamento delle Società anonime dovessero particolarmente ricercarsi nella responsabilità del direttore; ma siccome a ciò si oppone il presente organismo di queste Società, così io non metto innanzi una proposta tanto radicale; ma mi limito a chiedere che la legge non ponga ostacolo ad una riforma così lodevole, come sarebbe quella che amministratori e direttore si confondessero in una sola persona.

A mio parere adunque l'art. 125 dovrebbe esser formulato nel modo che segue:

Art ... — La Società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, revocabili, soci o non soci, nominati nelle assemblee generali. La prima volta possono essere nominati nell'atto di costituzione della Società. (1).

Art. 126. — Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e nomina il direttore, se richiesto dallo statuto, e gli altri funzionari della società.

Nota la Camera di Bologna, in ciò concorde con quella di Bergamo: « Quest' articolo, che non ha riscontro nel Codice attuale, o viene superfluo o viene eccessivo. Superfluo, se corrisponde alla volontà dei soci: eccessivo, se non vi corrisponde. Imperocchè con qual ragione la legge vuol prescrivere che le nomine del Presidente o del Direttore o degli altri funzionari spettino al Consiglio d'amministrazione? Non potrebbero i soci riservarsi tali nomine nelle loro assemblee? » Le quali considerazioni a me non appaiono vuote di peso, sebbene non mi dissimuli che la Commissione del Codice, avendo voluto dar forza e responsabilità al Consiglio d'amministrazione, sia stata condotta a conferirgli di diritto la nomina di tutti gli ufficiali sociali.

Però, non volendo dimenticare le considerazioni svolte

(1) Art. 53 del nuovo progetto.

rispetto all'articolo 125, e avvertendo che la stessa legge belga, la quale pure prescrive il Consiglio di amministrazione con tre componenti almeno, non ha poi alcuna disposizione analoga a quest' art. 126, ne domando la soppressione.

Art. 127. — Gli amministratori non contraggono a causa dell'amministrazione loro veruna obbligazione personale per gli affari sociali.

Son però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del loro mandato, e a quelle altre che la legge loro impone.

Le Camere di Macerata, di Napoli e di Siracusa, manifestano il desiderio che sia detto più chiaramente, non potere gli amministratori fare altre operazioni, oltre quelle previste dallo statuto sociale, nè eccedere menomamente il loro mandato.

Veramente, a bene intendere, l' art. 127, riproduzione letterale dell'art. 130 del Codice vigente, determina in modo preciso la responsabilità degli amministratori. Nondimeno furono tanti e si gravi i danni cagionati dall'opinione generalmente invalsa e sostenuta anche da alcuni dotti, che le Società anonime potessero fare tutte le operazioni *non vietate* dagli statuti, che io reputo necessario non manchi più oltre un'acconcia disposizione, intesa a ricondurle sulla retta via. Quindi propongo che all'art. 127 si aggiunga, coi termini stessi opportunamente suggeriti dalla Camera di Napoli:

Gli amministratori non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo. In caso di trasgressione, saranno responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la Società (1).

Art. 128. — Il capitale della Società anonima si divide in azioni di valore eguale rappresentate da cartelle circolabili nominative o al portatore.

La Camera di Bologna non vede perchè le azioni debbano avere un eguale valore, e perchè le Società anonime non possano costituirsi con carature o in altre forme. Anche la

(1) Art. 54 del nuovo progetto.

Camera di Bergamo non crede opportuno che si imponga il nome di azioni alle quote sociali ed ai titoli che le rappresentano. La Camera di Milano nota che quest' articolo potrebbe aver sede più opportuna nella Sezione IV. Essa poi non comprende se sia concessa l' emissione di più serie d' azioni a trattamento diverso, e domanda che ciò sia espressamente consentito.

A parer mio, è dannoso permettere si faccia alle azioni di una stessa Società un trattamento diverso, secondo che appartengono ad una o ad un' altra emissione. Se gli antichi azionisti di una Società, quando questa deve accrescere il suo capitale, vogliono che si tenga conto della particolare loro condizione, ne hanno il mezzo, sia riservandosi la sottoscrizione delle nuove azioni, sia emettendole a prezzo superiore al nominale. E al fine di togliere ogni dubbio, suggerisco che l' articolo 128 sia concepito così:

Art.. — Il capitale della Società anonima si divide in azioni nominative o al portatore, di uguale valor nominale, e che conferiscono ai loro possessori eguali diritti (1).

Art. 129. — Gli azionisti sono soggetti soltanto alla perdita dell' ammontare delle loro azioni. (2)

Anche questo articolo avrebbe sede più opportuna nel § 4° della Sezione IV.

Art. 130. — Gli amministratori devono depositare, per garanzia della loro gestione, quel numero di azioni che è determinato nello statuto; in mancanza d' indicazione, si reputa determinata la cinquantesima parte del capitale sociale per ogni amministratore.

Il deposito si fa nelle casse della Società, se lo statuto o l' assemblea generale non ha indicato un altro luogo.

Se le azioni sono nominative, tien luogo di deposito la iscrizione del vincolo sul libro delle azioni.

L' amministratore, che al momento di assumere la carica non ha eseguito quanto è prescritto nell' arti-

(1) Art. 55 del nuovo progetto.

(2) Art. 95. id.

colo precedente, si ha per dimissionario, e deve essere surrogato (1).

Le Camere di Belluno e di Cagliari consigliano che il vincolo delle azioni nominative depositate dagli amministratori sia iscritto anche sopra i titoli che le rappresentano. La Camera di Bergamo vuole si lasci libero alle Società la scelta del modo con cui la cauzione di cui si parla dev'esser data, e crede sia eccessiva la quota prescritta in caso di silenzio dell'atto costitutivo. La Camera bolognese non giudica necessario che la legge imponga una cauzione agli amministratori, nè che questa debba esser data in azioni sociali. La Camera di Forlì reputa miglior partito che, nel silenzio dello statuto, il deposito delle azioni abbia luogo presso la Cassa di depositi e prestiti. La Camera di Savona domanda che la legge stabilisca tassativamente il *minimum* della cauzione.

Non credo si debba abbandonar la guarentigia consistente nella cauzione. E mi piace che la legge nostra imiti l'esempio dato da quelle di Francia e del Belgio, prescrivendo che si diano in pegno azioni della Società, perchè l'amministratore abbia un più diretto interesse nell'impresa, e una certa quantità del capitale sia sottratta alle vicende del mercato, le quali, rendendo talvolta troppo mobili i titoli, poco giovano al buon andamento dell'impresa. E ad ovviare al pericolo che le azioni nominative vincolate sian poi negoziate (il che d'altronde riesce assai difficile, perchè il trapasso della loro proprietà ha luogo con iscrizione nei registri) parmi che, meglio del suggerimento dato dalla Camera di Forlì, giovi di imporre anche per esse il deposito. Ammessa la vigilanza dei sindaci, non posso credere che il deposito nella cassa sociale possa dar luogo ad inconvenienti. Se in alcuni casi la cauzione prevista riuscisse o si credesse soverchia, sarà facile alle Società di porvi rimedio.

Non mi sembra possibile che la legge stabilisca tassativamente un *minimum* di cauzione. Vero è che l'articolo 48 della legge belga obbliga *ciascun amministratore nominato dallo statuto* a depositare un numero di azioni rappresentante la cinquantesima parte del capitale, senza che questa parte debba elevarsi

(1) Art. 56 del nuovo progetto.

a più di 50,000 lire di valor nominale delle azioni; ma ognuno vede quanto questa guarentigia debba, in alcuni casi riuscire quasi illusoria, in altri eccessiva. Meglio è che la legge, imponendo l'obbligo della cauzione, richiami su questo delicatissimo argomento l'attenzione dei fondatori, lasciando che essi vi provvedano, come è richiesto dall'indole della società e dalle particolari sue condizioni. Mi basta adunque che nell'articolo sopradetto, alle parole: « *tiens luogo di deposito* » del terzo periodo, sian sostituite le seguenti: « *deve eziandio essere eseguita* »; e che nel quarto periodo si dica: *nel presente articolo*, invece che *nell'articolo precedente*, come per errore di stampa si legge nel progetto.

Art. 131. — Gli amministratori designati nel contratto sociale, o eletti nelle assemblee generali, durano in ufficio due anni. Ogni anno si deve procedere alla elezione di una metà dei membri del Consiglio di amministrazione, i quali sono sempre rieleggibili, ove non vi osti lo statuto: nel primo anno si procede al sorteggio della metà che deve essere surrogata.

Se uno dei componenti il Consiglio diviene costruttore, appaltatore o subappaltatore della Società, egli è sottoposto a nuova elezione.

In caso di vacanza di un posto di amministratore, gli amministratori rimanenti ed i sindaci, salva disposizione contraria dello statuto, procedono collettivamente a surrogarlo provvisoriamente. L'assemblea generale provvede definitivamente nella prima adunanza successiva alla vacanza.

Il surrogante prende l'anzianità del surrogato.

Le Camere di commercio di Belluno e Cagliari credono necessario che, per la definitiva surrogazione di un amministratore, si debba fissare un breve termine alla convocazione dell'assemblea. La Camera di Bologna vuole si dica chiaramente che l'amministratore diventato costruttore o appaltatore, non può rientrare in ufficio che dopo la rielezione, e desidera eziandio si limitino le surrogazioni provvisorie dei consiglieri a quel numero che non raggiunga la metà di essi, cosa suggerita anche dalla Ca-

mera di Bergamo. Entrambe queste Camere domandano ancora si chiarisca il poco corretto dettato dell'ultimo alinea. Le Camere di Bergamo, Fermo, Pisa, Savona, Siracusa e Vicenza non reputano utile sia tolto il divieto al banchiere, costruttore ed appaltatore della Società, di far parte della sua amministrazione. La Camera di Foligno brama sia chiarito il modo di surrogazione provvisoria degli amministratori, tanto più che il progetto, all'art. 131, parla per la prima volta di sindaci, ufficio non ancora definito. A questo proposito le Camere di Lodi, Napoli e Ravenna soggiungono esser conveniente di far seguire la parola: « *sindaci* » da queste: « *di cui agli articoli 182 e seguenti* ». Infine la Camera di Verona reputa che anche l'amministratore, diventato banchiere della Società, debba esser sottoposto a rielezione.

Come si scorge da questa rassegna delle opinioni delle Camere di commercio, non tutte credono sia provveduto opportunamente all'interesse delle Società, sottoponendo a rielezione l'amministratore che sia divenuto costruttore o appaltatore per suo conto. Oltrechè non sembra che in tal modo sian preveduti tutti i casi, nei quali è da supporre che l'interesse di un amministratore discordi da quello della Società (l'amministratore può esser compratore o venditore d'immobili o di mobili, può stipular mutui, ceder privative, e via dicendo), la semplice rielezione non dà modo ai soci di pronunciare un giudizio abbastanza illuminato. E da ultimo, siccome son venute nella sentenza che convenga permettere alle Società, se il vogliono, di avere un solo amministratore, conviene che le disposizioni dell'articolo 131 tengan conto di questo caso. Ecco adunque come vorrei formulati gli articoli da sostituirsi a quello di cui si parla, e ciò anche in ossequio ai savi ragionamenti fatti dal mio onorevole predecessore, nella più volte citata sua memoria e al voto espresso dalla Camera di Chiavenna.

Art.... — L'amministratore o gli amministratori designati nell'atto costitutivo o eletti nelle assemblee generali durano in ufficio due anni. Se vi hanno più amministratori, ogni anno si deve procedere all'elezione di una metà di essi. Nel primo anno si procede al sorteggio della metà che deve essere surrogata. Se sono in numero impari, nel primo anno del biennio ne sarà surrogato uno di più, ovvero uno di meno che nel secondo, conforme sarà determinato dalla sorte.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando non vi osti l'atto costitutivo (1).

Art... — In caso di vacanza di un posto di amministratore, gli altri amministratori ed i sindaci riuniti in collegio, salva disposizione contraria dell'atto costitutivo, procedono a surrogarlo provvisoriamente, deliberando colla presenza di due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Se vi ha un solo amministratore, la nomina provvisoria è fatta dai sindaci.

L'amministratore provvisorio dura in ufficio sino alla convocazione dell'assemblea generale, che provvede definitivamente alla surrogazione.

Il surrogante resta in ufficio per il tempo durante il quale il surrogato doveva conservare la qualità di amministratore (2).

Art... — L'amministratore che, in una determinata operazione, ha un interesse contrario a quello della Società, deve avvertirne gli altri amministratori, se ve ne sono, e i sindaci. L'operazione medesima non può esser compiuta senza il consenso dei sindaci. L'amministratore o gli amministratori debbono renderne conto alla prossima assemblea generale, prima che sia emesso alcun altro voto. L'amministratore o gli amministratori che non facciano le dichiarazioni prescritte dal presente articolo, o che non si conformino alla decisione dei sindaci, sono responsabili delle perdite che derivassero alla Società dall'operazione anzi indicata (3).

Occorre appena avvertire che quest'ultimo articolo deve far parte delle disposizioni comuni alla Società anonima e alla Società in accomandita per azioni.

Art. 132. — Qualunque amministratore, consigliere, direttore, o rappresentante di Società cessa di diritto dalle funzioni che esercita e dev'essere surrogato, se è dichiarato fallito o sospende solo i pagamenti.

Ecco qual giudizio reca la Camera di Belluno intorno a questo articolo: « Si stabilisce che chi amministra l'azienda sociale cessa di diritto dalle funzioni, se è dichiarato fallito o sospende solo i pagamenti. Ma l'articolo 761 del progetto autorizza il Tribunale a far retroagire la cessazione dei pagamenti fino ad un anno prima della sentenza che dichiara il fallimento. Quindi

(1) Art. 57 del nuovo progetto.

(2) Art. 58 »

(3) Art. 81 »

si domanda se gli atti amministrativi compiuti fra il momento stabilito, con sentenza, della sospensione dei pagamenti e quello della cessazione per fallimento dal posto di amministratore della Società siano validi oppure possano venir contestati. Una soluzione di questo dubbio si presenterebbe necessaria nell'interesse della Società e in quello dei terzi.

« Oltre a ciò si ritiene necessario aggiungere in questo articolo che cessa di diritto dalle funzioni di amministratore di Società anche quegli che, in base agli articoli 324 e 339 del Codice Civile, venisse dichiarato interdetto o inabilitato. Nelle Società anonime infatti può succedere il caso che ad amministratori vengano eletti individui che, non esercitando il commercio per conto proprio, non possono venir dichiarati in istato di fallimento, ma si trovino, posteriormente alla elezione, per sentenza di Tribunale nella impossibilità di amministrare la propria sostanza. In tal caso potranno amministrare quella degli altri? Non si comprende infine la distinzione che lo stesso articolo 132 fa tra consigliere e amministratore, dopochè all'articolo 125 si è stabilita una sola specie di mandatari. »

La Camera di Verona, per analoghe considerazioni, reputa abbia ad agguagliarsi negli effetti, alla sospensione dei pagamenti, per chi non è commerciante, lo stato di non solvenza, previsto dall'articolo 1176 del Codice Civile. Le Camere di Cagliari e di Carrara invece vedono non poche difficoltà ad applicare la disposizione, per cui chi *sospende i pagamenti* cessa dall'ufficio che tiene nella Società.

A me sembra però si possano parificare, agli effetti considerati in questo articolo, la dichiarazione di fallimento e la sospensione di pagamenti; la quale ultima per certo non potrà ritenersi verificata, allorchè si tratti di un singolo pagamento negato o ritardato per contestazione sorta col creditore.

Il Codice Civile dichiara che il mandato si estingue per l'inabilitazione o l'interdizione del mandatario; ma forse non è inopportuno ripetere questa dichiarazione riguardo agli amministratori delle Società per azioni, affinchè, accadendo uno dei casi previsti, i soci e i sindaci non abbiano dubbi sulla condotta da seguire. Inoltre, parmi debba cessare dall'ufficio di amministratore chiunque sia stato condannato ad una pena cri-

minale o ad una pena correzionale per reato di corruzione, prevaricazione, malversazione, furto o truffa.

E posto mente altresì che non vogliansi, nell'argomento di cui si tratta, dimenticare i Sindaci, l'art. 132 rimarrebbe così foggiato:

Art. ...— Qualunque amministratore, sindaco o rappresentante di Società cessa di diritto dal suo ufficio e deve essere surrogato, se è dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, se ha sospeso i pagamenti, o se è stato condannato ad una pena criminale per qualunque reato o ad una pena correzionale per reato di corruzione, prevaricazione, malversazione, furto o truffa (1).

Questo articolo e il successivo debbono, a mio avviso, far parte delle disposizioni comuni alle Società per azioni.

Art. 133. — Il Consiglio di amministrazione non può validamente deliberare senza l'intervento di più della metà dei suoi membri, se lo Statuto non prescrive un numero maggiore.

La sola Camera di Chiavenna esprime, riguardo a questo articolo, il desiderio che siano valide le deliberazioni dei Consigli amministrativi adottate all'unanimità, quando è presente almeno un quarto de'loro componenti. A me siffatto provvedimento apparisce pieno di inconvenienti, e mi sembra eziandio non si possa consentire che la legge coonesti l'astensione degli amministratori dall'adempire zelantemente il loro ufficio. Si nomini un solo amministratore, che amministri veramente e direttamente, o almeno si facciano Consigli poco numerosi, composti di persone curanti degli interessi sociali, e non occorreranno agevolezze di tal natura. A mio avviso l'articolo 133 non addimanda altra modificazione, se non quella rispondente al caso in cui la Società abbia un solo amministratore; esso dovrebbe dire:

Art. ... — Quando vi sono più amministratori, è richiesta per la validità di una deliberazione la presenza della metà almeno di essi, se l'atto costitutivo non prescrive un numero maggiore (2).

(1) Art. 82 del nuovo progetto,

(2) Art. 81 id.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SOCIETÀ CON AZIONI.

§ 1. — DELLA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ.

Art. 134. — I promotori delle Società in accomandita con azioni circolabili e delle Società anonime sono personalmente responsabili degli obblighi che contraggono per costituire la Società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo.

Essi assumono a loro rischio e pericolo le conseguenze degli atti e le spese necessarie alla costituzione delle Società. Se la Società non viene, per qualsivoglia causa, costituita, non hanno diritto a risarcimento di spese.

La Camera di Commercio di Reggio di Emilia domanda si distingua il promotore che ha agito in buona fede, da quello che fu mosso da prave intenzioni; e vorrebbe che il primo avesse il diritto al rimborso delle spese sostenute. Non credo accettabile tale proposta; noto soltanto che, per quanto si debba presumere la responsabilità solidale dei promotori, conformemente ai principii generali che governano le obbligazioni del commercio, tuttavia non sarebbe inopportuno affermarla espressamente. Reputo poi inutile la seconda parte dell'articolo. Dire che i promotori assumono a loro rischio e pericolo le conseguenze degli atti e le spese necessarie alla costituzione della Società, è ripetere quanto si dichiara nella prima parte; mentre poi è evidente che, se manca la costituzione, essi non possiedono diritto a risarcimento;

imperocchè non abbiano che un eventuale regresso verso la Società, la quale in tal caso non esiste.

Credo quindi che l'art. 134 debba correggersi così:

Art. — I promotori delle Società in accomandita con azioni e delle Società anonime sono illimitatamente e solidariamente responsabili degli obblighi che contraggono per costituire la Società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo (1).

Art. 135. — Non si possono conferire in Società cose mobili ed immobili, che non si riferiscono al commercio che la Società si propone.

Le tre Camere di commercio di Arezzo, di Bergamo e di Macerata consigliano la soppressione di questo articolo. Ed invero non è sempre agevole giudicare, se la cosa mobile od immobile conferita si riferisca al commercio che la Società vuole intraprendere. Accettato poi il partito proposto da me che le Società per azioni non abbiano esistenza legale, se non dopo la registrazione del Tribunale, il quale deve accertare l'adempimento delle prescrizioni legislative, conviene escludere ogni disposizione che possa dar luogo a dubbiezze e ad arbitrii. Quindi mi associo alle Camere anzidette, per domandare l'abrogazione dell'articolo di cui si parla.

Art. 136. — Nella costituzione della Società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni, od obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse garantito o assunto il collocamento delle azioni.

Possono però riservarsi una partecipazione agli utili che la Società fosse per conseguire durante uno o più esercizi dell'impresa sociale, ed il cui pagamento abbia luogo dopo la formazione ed approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto, se non viene approvata dall'assemblea accennata nell'articolo 143.

Non si reputa premio il rimborso delle spese

(1) Art. 59 del nuovo progetto.

realmente fatte per promuovere la costituzione della Società.

La Camera di commercio di Milano chiede sia tolto il divieto di concedere commissioni a chi avesse guarentito o assunto il collocamento delle azioni; e quella di Verona esprime all'incirca il medesimo parere, salvo che vuole limitate codeste commissioni dall'uso commerciale.

La Commissione del Codice, proponendo questo nuovo divieto, era mossa da savi intendimenti, perchè sono pur troppo notissimi gli abusi invalsi nella costituzione delle Società. I premi promessi a coloro che si adoperano per il collocamento delle azioni, le spese di pubblicità e altre di consimile natura riescono non raramente così strabocchevoli, da assorbire non piccola parte del capitale sociale (1). Ne consegue che la Società, quand'è costituita, si trova grandemente scemati i mezzi per operare seriamente e utilmente; malata di anemia, anche le più sollecite cure dei soci e degli amministratori non valgono a guarirla. Però non giova dissimulare che, particolarmente per la costituzione delle grandi Società, allorchè è mestieri raccogliere adesioni in molti luoghi e talvolta anche all'estero, non si può prescindere dall'opera de' commissionari, la quale non è mai gratuita. E posto pure che la legge impedisca il pagamento di questa maniera di commissioni, si saranno forse evitati gli abusi? L'articolo di cui discorriamo dichiara, a somiglianza dell'art. 134 del Codice vigente, che non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte, per promuovere la costituzione della Società. Ora queste spese, riguardanti viaggi e consulti legali, salari di persone adoperate e soprattutto le propine dovute agli impresari delle quarte pagine dei giornali e talvolta anche a quelli delle altre parti dei pubblici fogli, montano soventi a somme considerevoli. Non basta quindi, e sarebbe inopportuno, vietare le commissioni per il collocamento delle azioni; nessun giovamento si avrebbe limitandole alla stregua dell'uso commerciale, perchè in

(1) Additerò un solo esempio. Nel 1872 si costituì una Società anonima per coltivazione di terreni, col capitale nominale di un milione di lire e 197,420 lire di capitale versato. Le spese di costituzione e di primo impianto, anteriori alla sua autorizzazione, ascendevano a lire 126,480.

questa materia l'uso *commerciale* nulla significa; occorre invece, se è possibile, prescrivere un confine assoluto alle spese tutte di costituzione delle Società. E, sebbene io non mi dissimuli come il provvedimento che propongo possa dar luogo a qualche obiezione, nondimeno parmi non si possa rimediare efficacemente al male, se non dichiarando che queste spese non potranno eccedere una certa parte del capitale, ch'io fisserei al cinquantesimo (1). Un'ultima osservazione. Il Codice dice che i promotori possono riservarsi una partecipazione agli utili *per uno o più esercizi* dell'impresa sociale. Il Ministero, dovendo applicare uguale disposizione del Codice attuale, riteneva che in tal guisa fosse vietata una partecipazione agli utili per tutta la durata dell'impresa sociale; ma il Consiglio di Stato manifestò parere contrario. Benchè, dopo nuovo esame della cosa, io abbia dovuto persistere nella prima interpretazione, non parendomi che le ragioni addotte da quell'autorevole Consesso fossero appaganti, tuttavia credo opportuno di definire questo dubbio, anche perchè, se la Società prolungasse la sua esistenza oltre il termine prefisso dall'atto costitutivo, i promotori non possano pretendere che perdurino i benefizi particolari di cui si tratta.

Quindi io formulo l'art. 136 nel modo seguente :

Art.... — Nella costituzione della Società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio,aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni, od obbligazioni di favore.

Possono però riservarsi una partecipazione agli utili della Società, durante uno o più esercizi, ma non mai per l'intera durata di essa, nè possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto se non è approvata dall'Assemblea accennata nell'art. (68 del nuovo progetto).

Non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte per promuovere la costituzione della Società. Queste spese, comprese le commissioni a favore di chi avesse guarentito o assunto il collocamento delle azioni, non potranno eccedere la cinquantesima parte del capitale della Società (2).

(1) Il Ministero di Agricoltura e Commercio, con circolare del 20 maggio 1873, determinò che le spese di pubblicità e quelle relative al collocamento delle azioni non debbono eccedere il cinque per cento del capitale. Un maturo studio del soggetto mi persuade che tale misura è soverchia.

(2) Art. 60 del nuovo progetto.

Art. 137. — I promotori devono compilare un programma, che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto di società e i benefizi che essi si attribuiscono, o contenga un progetto di Statuto (1).

La Camera di Belluno esprime il voto che il programma sia depositato presso la Camera di Commercio del luogo, dove la Società intende porre la propria sede. Brama eziandio sia dichiarato che, nè il programma, nè lo Statuto sociale posson derogare alla legge. È superfluo notare a questo riguardo come ogni pericolo sia eliminato, mercè l'esame dell'atto costitutivo commesso al Tribunale. La Camera di Macerata domanda che l'art. 137 sia soppresso, in omaggio alla libertà ed anche perchè è sfornito di sanzione. Non acconsento a questa proposta perchè la prescrizione contenuta nell'articolo anzidetto mi sembra una guarentigia non ispregevole a favore de' sottoscrittori; non reputo poi necessario che il programma sia depositato presso la Camera di Commercio, dappoichè l'articolo 138 disponga opportunamente che le sottoscrizioni debbano aver luogo a piè del programma medesimo. Solo desidero che l'art. 147 cominci con le parole: « Quando si vuol costituire la Società per mezzo di pubblica sottoscrizione.... » e che vi si aggiunga il periodo seguente: « Il programma deve prescrivere un termine, oltre il quale, se la Società non è regolarmente costituita, l'obbligazione del sottoscrittore rimane estinta. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'Assemblea indicata all'art. (68 del nuovo progetto). »

Art. 138. — La sottoscrizione delle azioni deve risultare da uno o più registri a ciò destinati, aventi in testa il programma dei promotori o lo Statuto da approvarsi. Nel registro dev'essere indicato il nome e cognome o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte, la data della sottoscrizione e la dichiarazione ch'egli conosce ed accetta il programma o lo Statuto.

La sottoscrizione, oltrechè dall'atto costitutivo

(1) Art. 62 del nuovo progetto.

della Società, può anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa, che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o lo Statuto della Società per la quale sottoscrive.

I registri e le lettere sono custoditi dai promotori, e successivamente dagli amministratori, ai quali devono essere consegnati mediante processo verbale fatto da notaio.

I promotori e gli amministratori sono responsabili della regolarità delle sottoscrizioni (1).

La Camera di Belluno suggerisce l'aggiunta delle parole « rispettivamente raccolte » all'ultimo alinea, non credendo che gli amministratori debbano rispondere della regolarità delle sottoscrizioni ottenute dai promotori, nè questi della verità delle firme procacciate dai primi. È poi sembrato alle Camere di Catania e di Livorno che quest'articolo contraddica a quello 145, là dove ammette che le sottoscrizioni risultino dall'atto costitutivo, il quale dovrebbe essere stipulato nell'assemblea generale che succede alla sottoscrizione delle azioni.

Della proposta della Camera di Belluno non è da tener conto, imperocchè, prescritta coll'art. 90 l'inserzione nell'atto costitutivo delle sottoscrizioni autenticate (analogamente a quanto dispone l'art. 7 della legge tedesca 11 giugno 1870), cessa il bisogno d'imporre ai promotori ed agli amministratori alcuna particolare responsabilità.

Ma l'altra osservazione che ho ricordata è di ben maggiore momento, perchè procede da un vizio non piccolo che in questa sezione della legge si riscontra. È sembrato alla Commissione del Codice che in un modo soltanto si potesse costituire la Società, vale a dire pubblicando il programma, raccogliendo le sottoscrizioni, tenendo l'Assemblea che è destinata a ratificare i fatti precedenti e a stipulare l'atto costitutivo. Questo, a vero dire, è il procedimento più comune, particolarmente per le grandi Società. Ma accade non raramente per le piccole, o per quelle in cui son pochi soci che assumono tutte le azioni, salvo poi a

(1) Art. 63 del nuovo progetto.

metterle, se occorre, in commercio, che, risparmiato ogni atto preparatorio, i soci si adunano per stipulare addirittura l'atto costitutivo, che provvede eziandio a quanto è prescritto dall'articolo 143. Perchè vorrebbe in questo caso costringerli a lunghe e noiose e inutili formalità?

Quindi io propongo che sia introdotto, prima dell'art. 137, un nuovo articolo così concepito:

Art... — La Società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali compariscano tutti gli associati e che constatino l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge.

In questo caso non sono applicabili gli art.... (62, 63, 66, 69 e 70 del nuovo progetto) (1).

Ciò posto, io mantengo l'art. 138 quale è formulato dalla Commissione, salvo che desidero sian tolte dalla seconda parte le parole: « oltrechè dall'atto costitutivo della Società, » e sian soppressi i due ultimi alinea, sostituendo ad essi la frase seguente: « Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate, qualunque sia il modo con cui furono raccolte. » Queste soppressioni e questa nuova dichiarazione rispondono all'ultimo alin. dell'art. 90.

Art. 139. — Per procedere alla costituzione della Società è necessario che sia sottoscritto per metà il capitale sociale e versato in danaro da ciascun socio il decimo del valore nominale delle azioni da lui sottoscritte, semprechè dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento di una somma maggiore.

Anche dopo la costituzione della Società l'emissione delle azioni al disotto del valore nominale è vietata.

Poche Camere di Commercio hanno serbato il silenzio intorno a questo articolo, che è veramente di somma rilevanza, vuoi per il suo soggetto, vuoi per la novità radicale che intende introdurre nella legislazione delle Società. Presentemente, non ostante il vincolo dell'autorizzazione governativa, che potrebbe consentire in questa materia qualche maggiore larghezza, il Co-

(1) Art. 61 del nuovo progetto.

dice (art. 135) domanda che, per la costituzione delle Società con azioni, sian sottoscritti quattro quinti del capitale sociale e sia versato in danaro da ciascun socio il decimo del montare delle azioni sottoscritte da lui. La Commissione vuole invece che la Società s'intenda costituita, quand'è sottoscritto per metà il capitale sociale ed è versato in danaro da ciascun socio il decimo del valor nominale delle azioni assunte. Se si considera, il che vedremo poi, che secondo il concetto della Commissione la responsabilità dell'azionista si arresterebbe alla metà del valore delle azioni sottoscritte, si riconosce agevolmente che una Società si costituirebbe, non avendo di versato che il ventesimo del capitale, e che il suo capitale veramente promesso non eccederebbe il quarto del capitale nominale.

Non nascondo il conforto provato scorgendo le Camere di commercio levarsi quasi unanimi per combattere un sistema, che giudicano esiziale ai pubblici ed ai privati interessi.

Per tacere della Camera di commercio aretina che dichiara improvvida la riforma divisata dall'articolo 139, tre altre Camere, quelle di Catania, di Chiavenna e di Siracusa, domandano che il capitale delle Società per azioni debba essere integralmente sottoscritto, mentre quelle di Genova, Livorno, Macerata, Mantova, Pavia, Savona, Varese e Verona, chiedono che il capitale sociale sia sottoscritto per quattro quinti, e quella di Milano formula la stessa istanza, dichiarando però che si appagherebbe della sottoscrizione di metà del capitale, quando la responsabilità de' soci si estendesse a tutto il valore delle azioni sottoscritte. Infine la Camera di Fermo consiglia debbano essere sottoscritti i due terzi del capitale nominale. Anche la misura del versamento, quale è domandata dalla Commissione, è ritenuta insufficiente dalle Camere di Bergamo, Bologna, Cagliari, Chiavenna, Fermo, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Padova, Pavia, Reggio di Calabria, Roma, Savona, Torino, Treviso, Venezia e Verona, le quali suggeriscono sia prescritto il versamento di uno, due o tre decimi, oppure di un quarto del capitale nominale. Solo la Camera di Catania non ritiene opportuno che la legge si occupi della somma de' versamenti.

Le proposte della Commissione, specialmente per quel che riguarda la sottoscrizione del capitale, non incontrano soltanto

il disfavore del nostro ceto mercantile, ma contrastano con le più perfette legislazioni straniere, perchè le leggi belga, francese e tedesca vogliono che il capitale sia sottoscritto per intero. E sono di tanta evidenza le ragioni che avvalorano questo partito, che io mi asterrei dall'enumerarle, se non leggessi nei verbali della Commissione (N. 491) che non è conveniente ritardare la costituzione della Società; che non di rado, anche Società aventi le più lusinghiere prospettive, incontrano difficoltà nell'ottenere immediatamente la piena sottoscrizione del capitale, e potrebbero, se la legge ciò prescrivesse, essere indotte a simulazioni dannose; che la sottoscrizione intiera di un ingente capitale non è sempre necessaria nei primordi della vita sociale, e i successivi aumenti son connessi a spese e ad ostacoli; che infine non può temersi inganno ai terzi, quando per espressa disposizione di legge l'entità del capitale sottoscritto debba esser dichiarata nelle relative pubblicazioni.

Le Società anonime (e quel che si dice per esse può estendersi in gran parte a quelle in accomandita per azioni) sono aggregazioni di capitali. Come può egli permettersi che nascano imperfette e sfornite di una parte delle loro membra necessarie? Quando una Società, costituendosi, fissa il suo capitale nominale a una determinata somma, deve arguirsi che questa somma secondo le migliori previsioni, occorre per raggiungere lo scopo sociale, e sono più frequenti i casi ne' quali, alla prova, il capitale previsto si chiarisce insufficiente, di quelli in cui eccede il bisogno. Permettere che una Società si costituisca, allorchè non è ancora interamente sottoscritto il suo capitale, vuol dire porne a repentaglio l'esistenza. Non raramente accade che i primi passi di una Società sian difficili, e che perciò essa veda inaridire intorno a sè la fiducia de' terzi, la confidenza de' soci. Se le azioni sono interamente sottoscritte, può, con la libera disposizione del suo capitale, superare le difficoltà e prepararsi giorni migliori; ma se nol furono da principio, essa spererebbe invano di trovar nuovi soci e andrebbe in rovina, non per l'indole dell'impresa assunta, ma per averla affrontata con mezzi insufficienti. E danno uguale ne soffrirebbero i soci ed i terzi.

La legge non deve rendersi complice di queste imprevidenze e di questi danni; ad essa non si domanda di moltiplicare le

Società e di affrettarne la costituzione, ma sibbene di guarentire gli interessi che in esse sono involti. Piuttosto che avere un gran numero di Società deboli ed inferme, preferisco ve ne sian poche e robustamente costituite. Nè si dica che la sottoscrizione di un ingente capitale non è sempre necessaria ne' primordi di una Società. Ciò può asseverarsi, nol nego, per i versamenti effettivi, non per le sottoscrizioni, le quali rappresentano la promessa del capitale che la Società, per nascer vitale, deve possedere potenzialmente. Possono avvenire colpevoli simulazioni; ma il domandare la sottoscrizione di una metà soltanto del capitale non ne esclude il movente e la possibilità; ne aggrava soltanto le conseguenze. A ciò si rimedia, in parte, affermando vigorosamente la responsabilità dei promotori e dei sottoscrittori; ma vi riparerà soprattutto la vigilanza dei soci, che vedrebbero assai compromessi gli interessi loro, quando una parte delle sottoscrizioni non fosse seria, perchè le disposizioni che ho proposto ne guarentiscono sempre la verità.

Infine io faccio, come la Commissione del Codice, grande assegnamento sulla virtù della pubblicità; ma non voglio domandare ad essa più del bisogno. Consentire che una Società abbia quattro specie di capitale: capitale nominale che non significa nulla, se le azioni non sono integralmente sottoscritte, e che perciò appunto in molti casi figurerebbe ne' cartelloni a lettere di scatola; capitale sottoscritto; capitale guarentito dai sottoscrittori; capitale versato, è destare nella mente del pubblico una grave confusione d'idee, che non sempre resterà scevra di danni.

Si poteva intendere che le legislazioni informate al principio dell'autorizzazione governativa, consentissero la costituzione delle Società, anche prima che il capitale fosse interamente sottoscritto, perchè era poi cosa lunga e difficile procedere all'aumento, e si aveva fede nel prudente arbitrio del governo; ma ora che questa autorizzazione si vuole abolire, e che diventa più agevole il rinnovare e mutare gli atti costitutivi, perchè si vorrà mantenere ed aggravare una disposizione così pericolosa?

Di minor rilevanza, ma fonte di maggiori dubbiezze è il problema relativo alla proporzione, che deve correre tra il capitale di una Società e la somma dei versamenti richiesta per renderne legale la costituzione. In primo luogo è da avvertire come, quando si permette che la Società si costituisca senza che il capitale sia

interamente sottoscritto, sia poco logico ragguagliare il capitale versato alla somma delle azioni sottoscritte, quantità questa variabile al di sopra di un certo limite. Eppure, se si facesse diversamente, diventerebbe a sua volta indeterminata la somma minima che cadaun socio dovrebbe pagare sulle azioni sottoscritte da lui, e quindi muterebbe la guarentigia reale che la legge domanda per ogni azione. Ma questa difficoltà è evitata, ove sia accolto il mio pensiero, e non resta che a stabilire la proporzione col capitale sottoscritto. La Commissione propone che sia di un decimo (1), come appunto è prescritto dal Codice attuale e dalla legge germanica, mentre la legge belga si limita a domandare il ventesimo, e la legge francese richiede il quarto.

Certo la legge non può non tener conto delle condizioni diverse delle Società per azioni, e quindi del maggiore o minor bisogno ch'esse hanno di disporre prontamente del loro capitale. Mi astengo per ora di toccare le Società di assicurazioni, perchè un altro articolo del progetto mi porgerà occasione di parlare di esse; ma chi non vede che, mentre una Società per l'esercizio di una miniera o per la costruzione di una ferrovia non avrà d'uopo, nel suo inizio, che d'una piccolissima porzione del capitale, dovendo procedere agli studi prima d'intraprendere i lavori, ma in seguito dovrà di mano in mano domandare tutti i versamenti; una Società di credito (a meno che voglia operare esclusivamente sui depositi) dovrà disporre subito di una grossa quota del patrimonio sociale, salvo poi a non domandare che tardi agli azionisti, o a non domandare mai, la parte rimanente?

A ciò riflettendo, ma persuase forse eziandio dalla particolare natura delle Società di credito, persone autorevoli e competenti domandarono che fosse fatto un trattamento diverso a questa maniera di Società, imponendo ad esse di versare tre decimi del capitale prima della loro costituzione, mentre per le altre Società sarebbe prescritto il versamento di un solo decimo.

Questa proposta tiene conto dell'indole peculiare delle Società che esercitano il credito. Il numero e la potenza di esse; l'ufficio

(1) È superfluo ricordare che, sebbene la Commissione del Codice proponga il versamento di un decimo, tuttavia, avendo permesso che la Società si costituisca con la sottoscrizione di una sola metà del capitale, il versamento effettivo potrebbe limitarsi ad un ventesimo del capitale nominale.

loro delicatissimo; l'influenza che hanno sopra le condizioni economiche del paese, influenza benefica, se agiscono con prudenza e rivolgono i loro sforzi a sovvenire il vero commercio, l'industria e l'agricoltura, pericolosissima e non raramente principale cagione di gravi turbamenti e di crisi, se, moltiplicandosi fuor di misura si fanno a vicenda una disastrosa concorrenza, e se, troppo cupide di pronti e grossi guadagni, lasciano il salubre alimento dello sconto di buone cambiali, per tuffarsi nell'aggiotaggio e nella speculazione avventata; tutto ha contribuito a far sì che le Società di credito, siccome toccano più che le altre ai pubblici interessi, così richiamino sopra di sè in singolar modo la sollecitudine dei Governi.

Ma può credersi veramente che l'obbligo di versare tre decimi del capitale costituisca un freno al soverchio moltiplicarsi delle Società di credito? L'esperienza recente lascia luogo a molti dubbi. Nondimeno, non potendo negarsi che un maggior versamento di capitale conferisca maggior serietà e solidità alle imprese sociali, io acconsentirei di buon grado a tradurre in un articolo il concetto a cui ho accennato, se non lo credessi inconciliabile col sistema che vogliamo inaugurare.

Le classificazioni sono arduo problema in tutte le scienze. Può il legislatore distinguere le Società a seconda della forma che assumono; non può sempre classificarle a norma dello scopo che si propongono. Finchè dura l'autorizzazione, che lascia tanta parte al discernimento del Governo, questo è in grado di fare distinzioni tra le Società che hanno per fine principale l'esercizio del credito, e quelle che adempiono altri uffizi; ma incaricato il giudice di riconoscere se le Società sian costituite conformemente alla legge, questa non può lasciar luogo a dubbiezze. Ora, siccome accade non raramente che una Società di credito faccia altre operazioni sussidiarie, e che una Società di diversa natura entri alquanto nel campo del credito, così non credo si possa assumere giuridicamente il criterio di cui si tratta, senza andar contro a gravi difficoltà.

Ad ogni modo non è sempre vero che la formazione di Società anonime intese all'esercizio del credito riesca più pericolosa di quella di altre Società commerciali, e quindi voglia esser circondata da maggiori guarentigie. Durante le numerose crisi economi-

che, attraverso alle quali son passate, negli ultimi lustri, le più fiorenti nazioni europee, non si può ben distinguere se la frenesia del pubblico per la creazione di nuove Società e per i giuochi di Borsa sui loro titoli, si esercitasse piuttosto riguardo alle Banche, che alle altre associazioni. Si creava con la stessa indifferenza una Cassa di sconto ed una Società di costruzioni, una Banca per il credito internazionale ed una Compagnia industriale qualunque. Pareva che non il capitale facesse difetto all'enorme impulso dato allo spirito d'iniziativa, ma che gl'impieghi mancassero ai risparmi riboccanti. Ora che la complessione economica del nostro paese si va facendo più gagliarda, noi pure cominciamo ad andar soggetti alle malattie che assalgono soltanto i corpi più robusti. E, nell'ultima crisi, abbiam veduto la stessa febbre invadere gli speculatori e allargare le loro falangi. Ma, come avviene altrove, non si mostrò preferenza per lo scopo delle imprese assunte, e dal 1871 in poi si costituirono nuove Banche col capitale complessivo di 547 milioni, e si formarono Società d'altra natura col capitale di 490 milioni. Gli aumenti di capitale delle Società di credito ammontarono a 161 milioni, quelli delle altre Società a 84 milioni.

Inoltre le prescrizioni relative al versamento di una certa quota del capitale sociale mirano soprattutto a dare ai diritti dei terzi una guarentigia *reale*, oltre quelle *personali* che dipendono dalle promesse dei soci. Sarebbe poco giusto che il legislatore si mostrasse più sollecito per coloro che hanno relazioni con le Banche, che per quelli che contraggono con altre Società, tanto più che la forma anonima mostra in generale di esser più pericolosa nell'esercizio delle industrie, che in quello del credito, poichè la pubblicità può essere indubbiamente più estesa ed efficace, ed è certo più agevole la vigilanza degl'interessati, nelle Società bancarie, che in quelle industriali. E difatto poche Società industriali, che abbian raccolto il loro capitale con azioni, contano lunghi anni di vita, e non poche son cadute; mentre, se pur troppo i fallimenti delle Banche non son rari, pure molte di esse vantano un'esistenza non breve e floridissima.

Conchiudo proponendo che tutte le Società per azioni abbiano a fare un uguale versamento, e consiglio che questo versamento sia di due decimi, prendendo quasi una media, così tra i limiti

prescelti dalle legislazioni straniere, come tra le massime che furono in vigore nel nostro paese. Prima del 22 giugno 1873 non era domandato che il versamento di un decimo; allora la circolare dell'on. Castagnola, che io mantenni scrupolosamente in vigore per rimediare ad una condizione di cose veramente deplorabile, impose il versamento di tre decimi. Adesso però si tratta di una legge destinata a condizioni normali, e che non si restringe a prescrivere i versamenti, ma richiede l'intera sottoscrizione del capitale, e vuole che l'esistenza del capitale medesimo sia integralmente guarentita, laonde non è dubbio che sarebbe eccessivo domandare un versamento eccedente i due decimi. A chi creda che un decimo basti, additerò l'esempio di pressochè tutte le Società che, o all'atto della sottoscrizione o poche settimane dopo, chiedono non due, ma tre o quattro decimi, e noterò che un decimo solo, ridotto ancora dal rimborso delle spese di costituzione e dalle spese d'impianto degli uffici, non lascia, ordinariamente, alcun margine per le operazioni delle Società.

Si avverta altresì che, soventi, i decimi versati non si ragguagliano all'intero capitale, perchè una porzione di questo è costituita da *apporti* non consistenti in danaro. Il codice vigente (art. 135) non tien conto di ciò (1), ma la legge francese (art. 25) e la legge belga (art. 29) dichiarano esplicitamente, che non deve esser versata che una determinata quota del *capitale in numerario*. È poco credibile che colui il quale conferisce in Società un edificio, una privativa, macchine o altre cose, consenta poi a pagare le azioni che rappresentano il compenso di questi beni; ed è mestieri che la legge tenga conto di ciò.

Quindi io chiedo che l'art. 139 dica:

Art..... — Per procedere alla costituzione della Società è necessario che sia sottoscritto interamente il capitale sociale e siano versati da ciascun socio due decimi di quella parte del capitale consistente in numerario che è rappresentata dalle azioni da lui sottoscritte, ecc. (2).

Art. 140. — Le Società di assicurazioni marittime,

(1) Alla lacuna del Codice rimediò la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale i versamenti non si ragguagliano che alla parte di capitale costituita da numerario.

(2) Art. 64 del nuovo progetto.

non aventi una durata maggiore di dieci anni, possono costituirsi anche senza il versamento del decimo, qualora ne ottengano la dispensa dalla Camera di commercio del circondario dove hanno la sede o lo stabilimento principale. La relativa deliberazione dev'essere pubblicata, insieme allo statuto, a norma dell'art. 91 e seguenti.

Le Camere di Commercio di Genova, Pisa ed Ascoli non credono opportuna l'agevolezza proposta a favore delle Società di assicurazioni. Le Camere di Cagliari e di Chiavenna ammettono la eccezione, ma vogliono nondimeno che le Società assicuratrici, per costituirsi, debbano avere versato un ventesimo del capitale.

A me sembra veramente pericolosa nella sostanza e difettosa nella modalità la disposizione che dispenserebbe le Società di assicurazioni marittime, non aventi una durata maggiore di dieci anni, da ogni versamento, quando ciò sia consentito dalla Camera di commercio. Pericolosa nella sostanza, perchè non reputo sufficientemente seria un'impresa guarentita unicamente da un capitale promesso; difettosa nel modo, perchè le Camere di commercio non sono ordinate in guisa da poter giudicar sempre con competenza dell'opportunità di concedere tal maniera di dispense. Inoltre, siccome le Società di assicurazioni adempiono il loro ufficio in tutto lo Stato, non sarebbe equo che le singole Camere (rappresentanze elettive locali) decidessero sopra un argomento che tocca l'interesse generale.

Ma, quando pongo mente che la poca floridezza delle Società di assicurazioni marittime nel nostro paese vuole appunto (e ne ebbi dichiarazione da persone intelligenti del soggetto e degnissime di fede) essere attribuita alla non sufficiente fiducia che ispirano negli armatori, e che importa quindi invigorirne la costituzione; quando odo la Camera di Genova, che rappresenta tanta somma degl'interessi marittimi italiani, dichiarare esser desiderio suo che le Società d'assicurazione marittima « non possano costituirsi senza aver fatto il versamento del decimo » e che « ad ogni modo si tolgano almeno le Camere di commercio dall'imbarazzo di accordare la dispensa di cui si tratta », io non esito a proporre che le Società di assicurazioni siano obbligate al versamento del decimo.

del loro capitale. Rispetto a queste Società non occorrono le considerazioni fatte intorno alla difficoltà di distinguere le Banche da altre associazioni commerciali, perchè l'istituto d'assicurazione non deve intraprendere altre operazioni ed ha caratteri distintivi facilmente percettibili. È superfluo soggiungere come io non acconsenta che l'agevolezza accordata alle Società d'assicurazione si restringa a quelle marittime, perchè non so vedere tra di esse e quelle terrestri alcuna differenza o di costituzione o di utilità, che imponga o giustifichi questa disparità di trattamento. Entrambe le categorie di Società assicuratrici mirano allo stesso fine, entrambe son fonti de' medesimi benefizi morali ed economici. I mezzi che adoperano sono identici, e le une e le altre possono agire con un capitale, versato per una piccola porzione, e per il resto solamente promesso.

Reputo bensì necessario un provvedimento speciale riguardo alle Società d'assicurazioni sulla vita e a quelle amministratrici di tontine. Mentre negli altri istituti di assicurazione l'operazione si compie di regola in breve termine, le assicurazioni che si aggirano sulla vita dell'uomo danno luogo a relazioni tra la Società ed i terzi che durano d'ordinario per un lungo periodo, e la Società, la quale durante parecchi anni altro non fa che riscuotere de' capitali, vede incominciare molto tardi il tempo in cui le spetta di adempiere i suoi obblighi. Se si avverte ancora che le parti d'interessi degli assicurati possono essere minime e che manca quasi sempre negli assicurati stessi una conoscenza esatta delle probabilità a cui si sottopongono, si riconosce agevolmente come le Società di cui si tratta presentino pericoli assai gravi. Certo i fatti da cui dipende la vita di codeste Società sono ora meglio compresi ed apprezzati che un tempo; la durata probabile della vita umana e i calcoli a cui essa serve di fondamento furono oggetto di studi severi i cui risultamenti divengono ogni giorno più compiuti e meno incerti. Tuttavia, considerato ancora che, le tontine specialmente, non sono vere Società commerciali, alcune legislazioni le han sottoposte a norme particolari, rivolte a guarentire gl'interessi degli assicurati. Così l'articolo 66 della legge francese del 1867 conserva l'autorizzazione e la vigilanza del Governo per le Società di tontine e quelle di assicurazione sulla vita, mutue ed a premio, mentre dichiara che

le altre Società assicuratrici potranno costituirsi senza autorizzazione, sebbene un regolamento di pubblica amministrazione determini le condizioni particolari che debbono adempiere. Non credo che convenga seguire questa via, la quale obbligherebbe il Governo ad assumere la responsabilità de' calcoli sui quali le Società fondano i ragguagli tra gli obblighi assunti dagli assicurati e le promesse che loro son fatte. Non conviene dimenticare però che, particolarmente per le Società estere operanti nel regno, riesce quasi impossibile agli assicurati di vegliare al buon impiego del capitale sociale e come possa accadere assai agevolmente che, dopo una lunga serie d'anni essi vedano deluse le loro legittime aspettative, per causa di un'amministrazione inetta o disonesta. Quindi propongo che le Società d'assicurazioni sulla vita così estere come nazionali debbano impiegare i tre quarti delle somme raccolte dagli assicurati in cartelle del debito pubblico, vincolate presso la Cassa dei depositi e prestiti per l'adempimento dei loro obblighi (1).

Ecco la formula che proporrei per l'art. 140, con la quale mi sembra che si eviti ogni pericolo e ogni difficoltà :

Art. 140. — Le Società che abbiano esclusivamente per oggetto della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in danaro di un solo decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

Le Società, nazionali ed estere, di assicurazioni sulla vita e quelle amministratrici di tontine dovranno impiegare in cartelle del debito pubblico vincolate presso la Cassa dei depositi e prestiti, i tre quarti delle somme riscosse dagli assicurati e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime. I modi e i termini di quest'impiego e degli svincoli gradualmente saranno stabiliti con decreto reale (2).

Art. 141. — I promotori, dopo raccolte le sottoscrizioni, devono, con avviso da inserirsi nei giornali, assegnare ai sottoscrittori un termine fisso a fare i versamenti non effettuati all'atto della sottoscrizione.

Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di scioglierli dall'obbligo assunto, o di costringerli al versamento (3).

(1) Da lungo tempo il Governo obbliga le Società di cui si tratta a vincolare il decimo de' premi riscossi, guarentigia che è di gran lunga insufficiente.

(2) Art. 65 del nuovo progetto.

(3) Art. 66 id.

Domandano le Camere di Belluno, Bergamo, Bologna, Padova, Pavia e Treviso a quali giornali s'intenda accennare. Ma, ciò che è di maggior momento, le Camere di Bergamo, di Bologna e di Pavia suggeriscono si limiti la durata dell'obbligazione dei sottoscrittori, di guisa che, ove i promotori non ottengano la sottoscrizione integrale in un semestre o in un anno, i primi possano liberamente disporre dei loro capitali. Non è d'uopo io rammentare che l'aggiunta proposta all'articolo 137 risponde a questo giusto desiderio. La Camera di commercio di Milano avverte che la facoltà concessa ai promotori di sciogliere i sottoscrittori dall'obbligo assunto, non sembra esente da pericoli, potendo i promotori, che si pentissero dell'opera loro, mettere in iscena sottoscrittori che rifiutino il dovuto versamento, e aprire per siffatto modo la via a sciogliere la Società, quando appunto fosse per costituirsi. Essa propone adunque di limitare la facoltà dei promotori a surrogare sè stessi agli esonerati, o riservare questa sostituzione a profitto di altri sottoscrittori.

La lettura dei verbali della Commissione del Codice (N. 519) mostra, che ben diverso da quello supposto dalla Camera di Milano, è l'intendimento dell'art. 141, il quale si propone soltanto di dar mezzo ai promotori di escludere dalla Società i sottoscrittori morosi. Se si nota poi che i promotori, ove la costituzione della Società non abbia luogo, perdono non solo i benefizi che ne speravano, ma eziandio (art. 134) il diritto al rimborso delle spese fatte, i timori ora accennati si dileguano interamente. Basta dunque dire che l'avviso, a cui si accenna, sarà inserito « nella *Gazzetta Ufficiale*. » Tuttavia, per dileguare ogni dubbio, nulla vieta di sostituire alla parola *scioglierli*, le seguenti: *sciogliere i sottoscrittori morosi*, dichiarando pure che rimane incolume la disposizione dell'art. 139.

Art. 142. — Se il capitale sociale oltrepassa le lire centomila, il primo versamento dev'essere eseguito nelle casse di una pubblica banca, per essere pagato agli amministratori che verranno nominati nell'assemblea generale, nè i promotori possono farvi prelevamenti a titolo di spese od altro qualsiasi, finchè non ne abbiano facoltà dalla Società costituita.

Le Camere di commercio di Ascoli, Foligno, Pisa, Roma e Treviso chiedono sia indicato espressamente, o nella legge o nello statuto, di qual Banca s'intenda parlare. Le Camere di Bergamo, Bologna, Lodi, Padova, Reggio-Calabria e Treviso desiderano che questo articolo si applichi altresì alle Società, che han capitale non superiore a cento mila lire. Sola la Camera di Cagliari reputa vessatorio il provvedimento di cui si ragiona, e vorrebbe che la legge si limitasse ad affermare la responsabilità dei promotori per i versamenti ricevuti.

Siccome nella disposizione anzidetta io scorgo una non ispregevole salvaguardia, così non posso ammettere che sia riserbata alle grosse Società; la sollecitudine del legislatore non dovendo far distinzioni di questa natura. È pure essenziale, a parer mio, che la legge, non lo statuto, determini chiaramente in qual luogo si debbano eseguire i versamenti. La voce *pubblica Banca* non ha significato preciso, e si dovrebbe invece additare la *Cassa dei depositi e prestiti*, se il Ministero delle finanze troverà, come non dubito, espedienti opportuni perchè questa specie di versamenti sia restituita senza indugio agli amministratori della Società, sulla presentazione del certificato della sua registrazione, o agli aventi diritto, colla scorta di un attestato riguardante il negato riconoscimento. Se gli ordinamenti della Cassa predetta si opponessero a ciò, converrebbe disporre che i versamenti fossero effettuati presso uno dei sei Istituti di emissione.

L'art. 142 sarebbe adunque formulato così:

Art. — Il versamento prescritto dall'art. (64 del nuovo progetto) deve essere eseguito presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso uno dei sei Istituti di emissione indicati nell'art. 1^o della legge 30 aprile 1874, N. 1920, come sarà stabilito con Decreto Reale, per essere restituito agli amministratori della Società dopo la sua registrazione, o ai sottoscrittori quando la registrazione non abbia luogo. Sopra questo versamento i promotori della Società non possono fare alcun prelevamento. (1)

Art. 143. — Raccolte le sottoscrizioni ed incassato il primo decimo, i promotori devono, entro il termine di giorni quindici, computabili da quello fissato per il

(1) Art. 67 del nuovo progetto.

versamento, convocare gli azionisti in assemblea generale nei modi stabiliti dall'articolo 157. L'assemblea:

1° Riconosce ed approva il versamento delle quote sociali, ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina, se occorre, uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2° Discute ed approva lo statuto sociale, se non è stato accettato al tempo delle sottoscrizioni;

3° Nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

4° Nomina i sindaci (1).

La Camera di Belluno reputa utile che gli amministratori, designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni, siano sottomessi alla conferma dell'assemblea. La Camera di Bergamo consiglia si determini il modo con cui la prima assemblea deve deliberare; vuole che questa riesamini lo statuto, anco quando sia stato accettato al tempo delle sottoscrizioni, e chiede che cosa avverrà, qualora la costituzione non abbia luogo nel termine di 15 giorni dal versamento. Le Camere di Bologna e di Pavia stimano opportuno che i sottoscrittori sian disciolti dalla loro obbligazione, quando i promotori trascurino, entro un dato tempo, di convocar l'assemblea, o questa non convenga nei modi e termini di costituire la Società. E la Camera di commercio di Reggio-Emilia raccomanda si stabilisca la forma dell'invito di convocazione, e si disponga relativamente alla presidenza dell'assemblea e alla validità delle deliberazioni.

Mi pare poco opportuno che la nomina degli amministratori e l'accettazione del progetto di atto costitutivo, quando han già avuto luogo contemporaneamente alle sottoscrizioni, debbano esser confermate dalla prima assemblea, imperocchè non possa credersi che in breve volger di giorni muti l'animo dei soci, nè sia prudente lasciare in arbitrio de' pochi il distruggere, quel che fu da tutti accettato. I desiderii delle Camere di Bologna e di Reggio-Emilia sono in parte soddisfatti, mercè le nuove disposizioni introdotte nell'articolo 137. Per provvedere poi alla validità delle delibera-

(1) Art. 68 del nuovo progetto.

zioni basta aggiungere: «L'assemblea, in conformità all'art.158...» Alla domanda della Camera di Bergamo, rispetto alle conseguenze del ritardo nella costituzione della Società, potrebbe risponderci che rimarranno vuote d'effetto le sottoscrizioni e che si dovranno ricominciare le formalità preparatorie prescritte dalla legge, salvo ai promotori di risarcire il danno recato, se sono colpevoli dell'indugio. Però, siccome il termine di quindici giorni può talvolta riuscir breve, non troverei sconveniente di soggiungere dopo le parole « computabili da quello fissato per il versamento » le seguenti: « salvo che il programma o il progetto d'atto costitutivo stabiliscano un altro termine. »

Art. 144. — Se alcuno degli azionisti dichiara nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato, può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni: se la proposta è appoggiata da azionisti sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto. Richiedendosi un termine più lungo, decide la maggioranza degli intervenuti (1).

La Camera di Pisa propone, dopo le parole: « il rinvio ha luogo di diritto », l'aggiunta: « se la proposta non è appoggiata nel modo suddetto, l'assemblea è chiamata a deliberare ». A me questo chiarimento sembra superfluo. La Camera di Belluno crede conveniente, ed io mi accosto alla sua opinione, che invece di « Richiedendosi » si dica « Se viene domandato ».

Art. 145. — Esaurito dall'adunanza generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede seduta stante alla stipulazione dell'atto di costituzione della Società in concorso degl'intervenuti (2).

La Camera di Bologna chiede se, essendo necessaria per la stipulazione dell'atto costitutivo la presenza della metà dei soci, non possa accadere che una minoranza dissenziente, ritirandosi, faccia mancare il ricercato *concorso degli intervenuti*. Esprime poi

(1) Art. 69 del nuovo progetto.

(2) Art. 70 id.

il desiderio che, considerato il tempo richiesto a stipulare un rogito, dove possono intervenire a centinaia i sottoscrittori, si dia facoltà all'assemblea di delegare gli amministratori o una Commissione speciale per la sottoscrizione dell'atto. Della difficoltà di stipular l'atto costitutivo *seduta stante* si preoccupano anche le Camere di Ancona, Bergamo, Caserta, Cremona, Foligno, Napoli, Ravenna e Siracusa. Ed invero sembra malagevole stipulare un atto, che richiede tempo non breve, in seno ad un'assemblea, la quale può avere già a lungo dibattuto vari argomenti. E, sebbene l'assemblea stessa possa esser rimandata ad un giorno successivo, tuttavia non conviene dimenticare la difficoltà che essa si trovi sempre in numero, se deve convocarsi durante parecchi giorni. Inoltre, non sempre l'agitazione inseparabile dalle numerose adunanze torna favorevole alla rogazione di un atto di tanta rilevanza. E, come bene avverte la Camera di Bergamo, è invalso l'uso di preparare prima dell'adunanza i documenti di cui si parla, e così si presenta come cosa compiuta, quella che si doveva diligentemente esaminare e discutere. E poichè *cosa fatta capo ha*, gli animi subiscono una pressione e diventa quasi illusoria una delle cautele stabilite dalla legge. Di guisa che io trovo lodevole la proposta fatta dalla Camera bolognese, tanto più quando vengano accolte le guarentigie suggerite da me per la realtà delle sottoscrizioni, e formulo così l'aggiunta all'articolo 145:

È però in facoltà dell'assemblea di delegare la sottoscrizione dell'atto costitutivo, che in tal caso dovrà esser rogato nel termine di cinque giorni, agli amministratori o a una Commissione di azionisti.

Art. 146. — Ogni vendita o cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della Società, sia che questa avvenga o no, è nulla e di niun effetto per l'acquirente, e l'alienante può esser costretto a restituire le somme che gli fossero per ciò state pagate. La nullità ha luogo, ancorchè la vendita fosse fatta con la clausola « *ora per quando la Società sarà costituita* » o altra equivalente.

Non è cessione proibita l'ammissione di un terzo, senza aggio o premio, alla partecipazione dei diritti e

degli obblighi che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi.

Ogni operazione fatta dai promotori, all'infuori degli atti occorrenti alla costituzione della Società, è nulla di fronte ad essa, quando non sia approvata dalla prima assemblea generale degli azionisti (1).

La Camera di Bergamo suggerisce di sostituire alle parole: « prima della legale costituzione », le seguenti: « prima dell'adempimento delle formalità prescritte all'art. 92 ». Le Camere di Catania e di Macerata chiedono che siano soppresse le due prime parti dell'articolo. La Camera di Siracusa desidera che i promotori debbano assumere una determinata quota del capitale sociale, senza poter cedere i titoli che la rappresentano, prima che sia trascorso un biennio. Analogo voto esprime la Camera di Ascoli-Piceno. La Camera di Roma vuole che alle parole: « Non è cessione proibita l'ammissione di un terzo », si sostituiscano le seguenti: « Non è proibito di ammettere un terzo », e che l'ultima parte dell'art.146 ne sia staccata, per formare un articolo speciale.

È appena mestieri ricordare i gravissimi abusi a cui dà luogo la negoziazione dei titoli d'una Società, prima ancora che essa sia costituita legalmente. Quindi io trovo molto commendevole la proposta della Commissione del Codice. Anche le Camere di Siracusa e di Ascoli son mosse da prudente pensiero nel concetto loro di avvicinare più tenacemente i promotori alla sorte della Società, ma pur troppo il provvedimento che consigliano non è applicabile, sia perchè la determinazione della quota d'interesse che i promotori dovrebbero assumere non può, in tanta varietà di casi, esser fatta dalla legge; sia perchè talvolta un uomo espertissimo ed onesto è in grado di promuovere con buoni frutti una Società, sebbene non abbia a sua disposizione copia di mezzi; sia infine perchè la disposizione di che si tratta troppo facilmente si potrebbe eludere. Altre modificazioni adunque non vorrei portare all'articolo 146, se non quelle di forma divisate dalla Camera di commercio di Roma. Appena occorre io soggiunga come la raccomandazione della Camera di Bergamo non

(1) Art. 71 e 72 del nuovo progetto.

debba essere secondata, perocchè l'espressione adottata nell'articolo anzidetto risponda alle prescrizioni degli articoli riguardanti il modo col quale le Società per azioni acquistano esistenza legale.

Art. 147. — Nonostante l'adempimento delle suddette formalità, la Società non è legalmente costituita, se non dopo la pubblicazione dell'atto sociale a norma dell'art. 91 e seguenti.

La Camera di Belluno intende si ricordi in quest' articolo, oltre la pubblicazione, anche il deposito dell'atto costitutivo. Quella di Napoli desidera si dica espressamente che le operazioni delle Società non possono incominciare, che dopo la pubblicazione dell'atto. Quella di Foligno reputa che la disposizione anzi accennata non debba esser valida che rispetto ai terzi. Ma, ove siano accolti gli articoli 92 e 95 quali furono formulati da me, sparisce l'opportunità della dichiarazione proposta dalla Commissione, e l'articolo 147 deve essere soppresso.

§ 2. — DEGLI AMMINISTRATORI.

Art. 148. — Gli amministratori delle Società con azioni circolabili, oltre gli atti, i registri e le lettere di sottoscrizione indicati nell'art. 138, ricevono dai promotori tutte le carte relative alla costituzione della Società, che possono in progresso riuscire utili alla medesima (1).

Le Camere di Chiavenna e di Cremona, discorrendo di questo articolo, esprimono il desiderio che le Società possano avere, se il vogliono, un solo amministratore, desiderio che, con le modificazioni propugnate da me, sarebbe già soddisfatto. Le Camere di Milano e di Roma vogliono sopprresse le parole: « che possano in progresso riuscir utili alla medesima », e io mi associo ben volentieri a siffatta proposta. La Camera di Belluno suggerisce

(1) Art. 73 del nuovo progetto.

che la consegna di tutte le carte abbia luogo « colle modalità tracciate dall'articolo 138 », cosa che non reputo necessaria.

Art. 149. — Oltre i libri, dei quali è prescritta la tenuta ad ogni negoziante, gli amministratori delle dette Società devono tenere :

1. Il registro degli azionisti, il quale deve contenere il nome e cognome o la firma, e il domicilio dei sottoscrittori di azioni, ed i versamenti fatti sulle medesime, tanto per il capitale originario, quanto per ogni successivo aumento di capitale ; nelle Società con azioni nominative i trasferimenti e le cessioni si fanno nel registro ;

2. Il registro delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione ;

3. Il registro delle sedute e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico notarile, ed in questo caso le copie dei medesimi.

Questi libri devono essere tenuti nel modo stabilito negli articoli 26, 27 e 29.

La Camera di Cremona suggerisce che, ai tre libri particolari alle Società per azioni, si aggiunga l'*inventario*, indicato poi all'articolo 183 e che, secondo il suo avviso, dovrebbe tenersi continuamente a giorno. Ma l'articolo 183 accenna ad *inventari annuali*, che son quelli prescritti dall'articolo 18 del Codice vigente ad ogni commerciante, cosicchè non è necessaria codesta prescrizione. Domandare poi alle Società un inventario giornaliero sembra cosa esorbitante. La Camera di commercio di Torino propone un quarto registro, ove debbano esser descritti i titoli depositati da ciascun individuo presso la Società, per anticipazioni, mutui, cauzioni o per altra causa qualunque. È indotta a far questa proposta, dal desiderio di reprimere gli abusi gravissimi di alcune Società, i cui amministratori vendettero i titoli depositati, o li adoperarono per farsi indebitamente rappresentare nelle assemblee di altre Società.

Nota a questo riguardo che l'indicazione dei titoli di cui si tratta deve trovarsi nel libro giornale (articolo 16 del Codice

vigente); che alla vendita dei titoli depositati si applicano le disposizioni del Codice penale; che l'istituzione di un libro speciale poco gioverebbe ad impedire gli interventi abusivi nelle assemblee. Credo torni più opportuna la vigilanza dei Sindaci e farò a suo luogo la proposta relativa.

La Camera di Forlì avverte, come sia superfluo tenere il registro degli azionisti, nelle Società con azioni al portatore. È evidente che, convertite le azioni al portatore, il registro si chiude. Le Camere di Bergamo, di Bologna e di Macerata considerano la necessità che il trasferimento delle azioni nominative risulti pure da nota fatta sul titolo, cosa a cui provvede l'articolo 169. La Camera di Chiavenna brama che il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sia firmato da due dei suoi componenti; ma sembra a me che le guarentigie stabilite dal Codice, per i libri di tutti i commercianti, sian sufficienti. Infine la Camera di Vicenza nota giustamente che, alla parola *firma*, devesi sostituire *ditta*, e la Camera di Roma vede la necessità di coordinare meglio quest'articolo con quello 169. Tenuto conto di queste savie considerazioni e ricordato che, secondo il mio concetto, le Società possono avere un solo amministratore, l'articolo 149 sarebbe scritto nel modo che segue:

Art. — Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori delle dette Società debbono tenere:

1. Il libro degli azionisti, il quale deve contenere il nome e cognome o la ditta, e il domicilio dei sottoscrittori di azioni e l'indicazione dei versamenti fatti su di esse, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e nelle società con azioni nominative l'indicazione delle cessioni, in conformità all'art.... (98 del nuovo progetto).

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e in questo caso le copie di essi;

3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando la Società abbia più amministratori.

Questi libri devono esser tenuti come è prescritto per gli altri libri dei commercianti. (1)

Art. 150. — Gli amministratori sono tenuti a dar ispezione dei libri indicati nell'articolo precedente a

(1) Art. 74 del nuovo progetto.

chiunque dimostri di avervi interesse come socio o creditore o contraente con la società.

Possono però ricusare la comunicazione dei processi verbali del Consiglio relativi agli affari in corso.

Del registro delle azioni e dei versamenti devono, se richiesti, rilasciare anche un certificato complessivo.

La Camera di commercio di Alessandria vuole che l'esame dei libri sia unicamente riservato ai soci. La Camera di Bergamo ritiene che debba esser data visione del registro degli azionisti e che si debba pur concedere ad ogni contraente l'ispezione dei documenti, da cui risultano i poteri posseduti dal mandatario della Società. La Camera di Bologna, reputando che scopo dell'articolo sia quello solamente, di porger mezzo a chi contratta colla Società di assicurarsi che il gerente o firmatario venne abilitato dal Consiglio a contrattare, crede basti consentirgli di esaminare ed anche aver copia, a sue spese, della deliberazione del Consiglio. La Camera di Genova non è ben certa se i vantaggi che presenta la disposizione anzidetta, contrappesino i danni che possono derivare, dando ad un avversario della Società il diritto di esaminarne i libri. Le Camere di Milano, Padova, Pavia, Torino e Verona credono che l'articolo 150 non debba far parola del registro degli atti del Consiglio amministrativo. La Camera di Savona poi vuole si limiti il diritto riconosciuto con l'articolo 150, alla visione o alla domanda di copia di quella parte dei registri delle deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea che può riguardare il socio, il creditore o il contraente. Infine la Camera di Treviso consiglia che sia soppresso l'articolo 150, lasciando agli interessati la cura di chiedere la produzione in giudizio de' libri, che debbon sparger luce sulle controversie.

Può difficilmente revocarsi in dubbio l'opportunità che del registro degli azionisti si debba dar visione ad ogni interessato. Questo registro che, come abbiamo detto, si chiude appena le azioni son convertite al portatore, indica i versamenti eseguiti sulle singole azioni, e, quel che è più rilevante, porge i nomi delle persone che sono responsabili del capitale promesso e non

ancora versato. La fiducia che la Società può ispirare è in certa guisa la risultante della reputazione di cui godono codeste persone; onde la necessità per i terzi e per i soci che i nomi di esse non sian tenuti segreti.

Altrettanto può dirsi del libro dei verbali dell'assemblea generale, il quale, non solo contiene utili notizie sulle condizioni della Società, ma dà il criterio dei confini entro i quali gli amministratori esercitano il loro mandato. Nè può temersi che dalla ispezione di questo registro possa venirne danno, perchè i fatti che esso tocca sono, nella più parte dei casi, di pubblica ragione, e sarebbe agevole a chiunque averne notizia, anche per altra via.

Invece non credo che l'ispezione del registro delle adunanze del Consiglio di amministrazione, quando esiste, possa aver luogo senza inconvenienti. In esso son trattati argomenti delicati e gelosi; e, se si vuole che sia scritto in modo compiuto e regolare, occorre non si permetta a occhio indiscreto di percorrerne le pagine. Inoltre, è bene avvertire che il socio può, ove occorra, volgersi ai sindaci, e che il contraente è sempre in grado di porre per condizione l'esame di tutti i documenti che possono illuminarlo. Laonde io propongo che l'articolo 150 sia riformato nel modo che segue:

Art. — Gli amministratori debbono permettere l'ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente ai soci, ai creditori e ai contraenti con la Società.

Del libro delle azioni e dei versamenti debbono, se ne sono richiesti, rilasciare certificati complessivi a spese del richiedente (1).

Art. 151. — Tutti gli avvisi, annunci, etichette, lettere ed altri atti, relativi all'esercizio delle operazioni della società, devono, sotto la responsabilità degli amministratori, contenere l'indicazione del suo nome e della sua specie.

La Camera di Bergamo vuole che gli atti anzidetti contengano anche l'indicazione della sede sociale. La Camera di commercio di Milano non censura la disposizione di che si tratta; ma dubita della opportunità di farne oggetto di prescrizione speciale

(1) Art. 75 del nuovo progetto.

agli amministratori, sotto la loro responsabilità, perchè è facile arguire che non sarà sempre possibile di attenersi. La Camera di Siracusa prende occasione da questo articolo per proporre che gli amministratori, in ogni atto in cui accennino al capitale sociale, debbano sempre distinguerlo in capitale sottoscritto e in capitale versato.

La disposizione dell'articolo 151 è quella stessa contenuta nell'articolo 64 della legge francese e nell'articolo 66 della legge belga, salvochè la legge francese prescrive eziandio l'indicazione del capitale sociale e quella belga dichiara che, se è enunciato il capitale, la cifra di esso dovrà essere desunta dall'ultimo bilancio. Anche alla Commissione del Codice si era presentata l'opportunità di disposizioni di analoga natura; ma le parve che con ciò si sarebbero facilmente incontrati non piccoli inconvenienti, per la mutabilità e la molteplicità dei dati che si riferiscono al capitale. Rispetto alla molteplicità di questi dati, ricordo che con le mie proposte son ridotte a due le cifre di che si tratta, a quelle cioè del capitale sottoscritto e del versato; quanto alla loro mutabilità, osservo potersi accogliere il partito adottato dalla legge belga. Ma, poichè la disposizione ora esaminata è, secondo le mie proposte, contenuta nell'articolo 98, non fa mestieri ripeterla, e l'art. 151 può essere soppresso.

Art. 152. — Gli amministratori non possono fare sopra le azioni della Società anticipazioni eccedenti il decimo del capitale sociale.

Ogni anticipazione è vietata, se le azioni non sono pagate per intero.

Le Camere di Commercio di Belluno, Chiavenna, Pavia, Reggio di Calabria, Roma, Torino, Treviso e Verona domandano sia vietata qualunque anticipazione sulle azioni della Società. Le Camere di Milano e di Savona consigliano di limitare ad un decimo del valore di ciascuna azione l'anticipazione che si può accordare sopra di essa; quella di Milano soggiunge che l'importo dell'anticipazione si deve ragguagliare al valore di borsa, e che occorre proibire eziandio gli acquisti di azioni sociali, proposta quest'ultima suffragata eziandio dalla Camera torinese.

Io non dubito si debbano impedire assolutamente le anticipazioni sulle azioni. Esse possono dar luogo ad una diminuzione di capitale, e ben lo prevedeva la Commissione del Codice, quando all'articolo 153 proponeva di comprendere l'ammontare delle anticipazioni tra le perdite. Sarebbe ozioso ricordar qui gli atti scandalosi a cui ha dato luogo l'anticipazione di danaro fatta da alcune Società sopra il deposito delle proprie azioni, e che persuasero il Governo a vietarle, mediante disposizioni incluse nei decreti di autorizzazione. Inoltre, se si riconosce che quest'atto è pericoloso e riprovevole, perchè lo si permette, limitandolo ad una misura arbitraria? So bene che l'intendimento della legge potrà talvolta essere eluso, mediante l'accordo di due o più Società che si concedano a vicenda queste anticipazioni; ma in tal caso sarà più agevole agli interessati di reprimere l'abuso, mostrando qual danno ne possa derivare; e ad ogni modo la possibilità che una disposizione di legge rimanga in alcuni casi infruttuosa, non è ragione sufficiente per farla abbandonare, se è equa ed opportuna. Non ho d'uopo di dire che importa vietare eziandio l'acquisto delle azioni sociali, eccetto nel caso in cui sia eseguito con somme prelevate dai benefizi accertati.

Quindi io propongo che l'articolo 152 suoni così:

Art. — Gli amministratori non possono, per conto della Società, acquistare azioni di essa, salvo il caso in cui la compra abbia luogo con somme prelevate dai benefizi debitamente accertati, nè possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione (1).

Art. 153. — Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale è diminuito della metà, devono convocare gli azionisti per interrogarli, se intendano di sciogliere la Società.

Allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se gli azionisti non preferiscono di reintegrarlo, o di limitare il fondo sociale al capitale rimanente.

Nel determinare la quantità delle perdite, vi si devono sempre comprendere le anticipazioni fatte sopra azioni della Società.

(1) Art. 76 del nuovo progetto.

In caso di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al Tribunale a norma dell'articolo 743 (1).

La Camera di Commercio di Fermo reputa conveniente che gli amministratori convochino la Società, perchè si pronunzi sullo scioglimento, dopo la perdita di un quarto del capitale. Le Camere di Ancona e di Vicenza credono che la convocazione debba aver luogo, quando la perdita di che si tratta tocchi il terzo. La Camera di Ancona vuole eziandio che lo scioglimento avvenga di diritto, allorchè la perdita raggiunga la metà del capitale. Quelle di Milano e di Roma domandano che sia chiarito il diritto del socio dissenziente dalla reintegrazione del capitale sociale (quando questa debba avvenire con nuovi versamenti sulle vecchie azioni) di recedere dalla Società.

Sembra a me pure, come alle Camere di Ancona, di Fermo e di Vicenza, che gli amministratori non debbano attendere che sia consunta la metà del capitale, per interrogare gli azionisti intorno alla sua dissoluzione; e propongo che la convocazione, per questo scopo, sia obbligatoria, quando è perduto un terzo del patrimonio sociale. Nè mi sembra inopportuno, sebbene sia in ogni caso applicabile l'articolo 129 del progetto, il far seguire il primo alinea dell'articolo onde si discorre, da questa disposizione: « Gli azionisti dissenzienti dalla reintegrazione, quando questa debba aver luogo mediante nuovi versamenti, han diritto al rimborso delle loro azioni in proporzione all'attivo sociale ».

Avverto da ultimo che, alla soppressione dell'articolo 152, consegue necessariamente quella del penultimo alinea dell'art. 153.

Art. 154. — Gli amministratori sono personalmente responsabili verso gli azionisti ed i terzi:

1° Della verità del capitale sottoscritto e dei versamenti fatti dai soci;

2° Della reale esistenza dei dividendi pagati;

3° Della esattezza e legalità di tutte le scritture sociali;

(1) Art. 77 del nuovo progetto.

4° Dell'esatto adempimento dello Statuto sociale, e delle deliberazioni delle assemblee generali;

5° E in generale, dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dal presente Codice, e delle prescritte formalità (1).

La Camera di Torino invoca sia espressamente dichiarato che gli amministratori sono responsabili della regolare conservazione de' titoli depositati; cosa questa alla quale è ampiamente provveduto dal progetto. Le tre Camere di commercio di Chiavenna, Cremona e Verona domandano si dichiari che la responsabilità degli amministratori è solidale.

Sebbene la Commissione del Codice (Verbale N. 425) avverta che la responsabilità degli amministratori è certamente solidaria, come lo sono tutte le obbligazioni commerciali, tuttavia, ponendo mente che l'amministratore può non far parte della Società, e che è almeno dubbio, se chi esercita il commercio per mandato sia commerciante, io preferisco che alla parola *personalmente* si aggiunga quella « *solidariamente* ».

Rispetto alla designazione degli argomenti a cui si estende la responsabilità degli amministratori noto che, considerato il modo con cui io propongo si assicuri la verità del capitale sottoscritto, svanisce il bisogno di farne cenno speciale; mentre poi preferirei che il N. 5 dicesse « e in generale dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge ».

Ma, se è mestieri affermare vigorosamente la responsabilità de' mandatari sociali, è pure giusto che non si lasci sfornito di protezione l'amministratore che dissenta da una deliberazione illegale. Fargli colpa di un provvedimento a cui egli si sia opposto, mi parrebbe iniquo. Bensì è mestieri che il dissenso sia accertato, ed è utile al tempo stesso che se ne tragga occasione per impedire, se è possibile, l'abuso. Quindi, seguendo in parte l'esempio dato dall'articolo 52 della legge belga, propongo che s'introduca nella legge l'articolo seguente:

Art.— Sarà sciolto da ogni responsabilità quell'amministratore a cui non sia imputabile alcuna colpa nell'infrazione o nell'ommissione commessa e

(1) Art. 78 del nuovo progetto.

che abbia fatto risultare nel registro delle deliberazioni il dissenso dagli amministratori suoi colleghi e ne abbia prevenuto i sindaci, prima che la deliberazione alla quale il dissenso si riferisce sia stata eseguita, o prima che l'ommissione sia divenuta irreparabile (1).

Art. 155. — L'azione contro gli amministratori, per fatti relativi alla loro responsabilità, compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei Sindaci.

Ogni socio ha però diritto di denunziare ai Sindaci i fatti che crede censurabili, ed essi possono tener conto delle ricevute denunzie nei loro rapporti all'assemblea. Sono però obbligati di farne menzione e di emettere intorno ad essi la loro opinione, allorchè la denunzia è fatta dai rappresentanti di almeno un quarto del capitale sociale.

Il possesso dei titoli relativi si giustifica col deposito loro presso una banca, o presso i Sindaci, perchè vi restino fino all'esito della prossima assemblea generale.

Se i Sindaci trovano accoglibile il reclamo del quarto degli azionisti, possono convocare immediatamente un'assemblea generale; in caso diverso, devono riferirne alla più prossima.

Le Camere di commercio di Torino e di Modena domandano sia permessa l'azione individuale dei soci contro gli amministratori. La Camera di commercio di Padova propone si prescriva ai Sindaci di convocar l'assemblea, quando la domanda è fatta da un terzo degli azionisti. Le altre Camere di commercio non hanno mosso all'art. 155 del progetto alcuna obbiezione, sebbene esso risolva un problema di somma importanza.

È dubbio se convenga riserbare solamente alla Società, rappresentata dall'assemblea generale, il diritto di chiamare in giudizio gli amministratori per fatti riguardanti la loro gestione, ovvero se questa facoltà debba altresì spettare individualmente ad ogni singolo azionista.

L'atto inglese del 1862 ha creduto di poter conciliare le opposte sentenze, con le disposizioni contenute agli articoli 56 e se-

(1) Art. 79 del nuovo progetto.

guenti, secondo le quali gli azionisti che possiedono un terzo del capitale nelle Società bancarie, o che rappresentano un quinto del capitale medesimo nelle Società d'altra natura, e un quinto dei soci nelle Società che non hanno il capitale diviso in azioni, possono domandare al *Board of Trade* la nomina di ispettori, incaricati di esaminare gli affari della Società e di riferirne. Il Governo non secondando la domanda, se non è confortata da validi e buoni motivi, e può imporre ai reclamanti l'obbligo di dar cauzione per il pagamento delle spese.

Gli art. 17 e 39 della legge francese stabiliscono invece, che gli azionisti rappresentanti la ventesima parte almeno del capitale sociale possono, nell'interesse comune, incaricare a loro spese uno o più mandatari di sostenere un'azione contro gli amministratori o i sindaci, senza pregiudizio dell'azione che ciascun azionista può intentare individualmente.

La legge tedesca del dì 11 giugno 1870 ha creduto di provvedere al bisogno, accordando al decimo degli azionisti il diritto di far convocare l'assemblea e ad ogni socio la facoltà d'intervenire nel giudizio, intentato per deliberazione dell'assemblea, contro la direzione o contro il consiglio di sorveglianza della Società (art. 18, 25 e 72).

La legge belga, all'art. 124, determina che, in contingenze eccezionali, il Tribunale di commercio può, sulla domanda di azionisti rappresentanti la quinta parte del capitale, notificata alla Società con invito a comparire, nominare uno o più commissari, incaricati di verificare i libri e le scritture della Società. Il Tribunale ascolta le parti in Camera di consiglio e statuisce in udienza pubblica. La sentenza specifica i punti sui quali l'investigazione ha vertito. La relazione è depositata alla cancelleria.

È molto difficile trovare una soluzione che soddisfi tutti gli interessi e rispetti tutti i diritti impegnati in questo tema. Da un lato non conviene porre i soci in balia alle decisioni di maggioranze, che talvolta rappresentano solo in modo fittizio gli interessi sociali; ma tuttavia è pericoloso dar facoltà ad ogni individuo (e nelle Società per azioni è molto agevole a ciascuno di diventare socio o almeno di vestirne l'apparenza) di costringere con un'azione giudiziaria gli amministratori a svelare i segreti delle Società, turbandone le operazioni e il regolare

andamento. Il sistema accolto dalle leggi della Gran Bretagna e del Belgio ha non poca analogia con quello introdotto in Italia dal decreto 5 settembre 1869, sebbene conferisca alle relazioni degli ispettori e de' commissari una efficacia giuridica, di cui gli atti de' nostri uffici d'ispezione sono sforniti. Ma la prova fatta dimostra che è molto malagevole riunire nelle grandi Società, per le quali è più necessario tutelare le ragioni delle minoranze, il consenso di un gran numero d'interessati, quale è richiesto perchè l'ispezione abbia luogo.

Anche il consiglio dato dall'onorevole Castagnola di aprire l'adito all'azione individuale dei soci, quando si siano apertamente opposti all'approvazione del bilancio a cui si riferiscono i fatti che darebbero argomento all'azione, ovvero quando il bilancio sia alterato da falsità o da fraudolenti omissioni, consiglio che a prima giunta apparisce molto opportuno, si chiarisce in effetto poco adatto a raggiungere il fine. Come potrà un socio raccogliere le nozioni che gli occorrono per intentare il giudizio, se gli è negato di esaminare i libri e le carte della Società, meno alcuni registri che non servono al caso? E come potrà esser riconosciuto, *a priori*, se i motivi addotti dal socio sian validi o no? E colui che voglia recar danno ad una Società non potrà opporsi all'approvazione di un bilancio regolare, per trarne occasione poi ad aprire una causa agli amministratori? Meglio è adunque, a parer mio, dare il diritto a ciascun socio di domandare l'ispezione della Società, prescrivendo il deposito di una somma piuttosto considerevole la quale, quando l'ispezione non confermasse i fatti addotti nell'istanza, andrebbe perduta per il reclamante. Il Tribunale, in Camera di consiglio, decreterebbe l'ispezione, quando ravvisasse attendibili i motivi addotti, e ordinerebbe poi, secondo i casi, che la relazione dei commissari sia intimata alla Società ed al reclamante e pubblicata nel *Bollettino*, nella sua integrità, ovvero soltanto nelle sue conclusioni. Se la relazione confermasse in tutto o in parte gli addebiti mossi agli amministratori ed ai sindaci, ogni socio avrebbe diritto di agire contro di essi.

Combinata questa disposizione con le altre proposte della Commissione del Codice e detto che i sindaci debbono far menzione all'assemblea di tutti i reclami ricevuti, sembrami sia provveduto sufficientemente al bisogno.

Ecco dunque l'articolo, che io propongo di sostituire a quello 155 del progetto :

Art..... — L'azione contro gli amministratori, per fatti relativi alla loro responsabilità, compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

I sindaci, nelle loro relazioni all'assemblea, debbono far menzione di ogni reclamo ricevuto da uno o più azionisti rispetto all'amministrazione sociale. Se il reclamo è fatto da azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale, i sindaci debbono convocare, nel termine di un mese, un'assemblea generale straordinaria perchè deliberi su di esso.

Il Tribunale di commercio, sull'istanza di uno o più azionisti e quando la ravvisi sufficientemente motivata, nomina a spese loro, con deliberazione presa in Camera di consiglio, uno o più commissari incaricati di esaminare i libri della Società. L'istanza non può essere accolta, se non è accompagnata dal deposito alla cancelleria del Tribunale della somma presuntivamente necessaria per le spese dell'ispezione ed inoltre di una somma equivalente al valor nominale di quaranta azioni della Società.

La relazione dei commissari è esaminata dal Tribunale in Camera di consiglio ed esso ha facoltà di ordinare che sia integralmente, o soltanto nelle sue conclusioni, pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni ed intimata alla Società ed all'azionista o agli azionisti che han fatto l'istanza ed ha facoltà altresì di autorizzare il socio od i soci reclamanti a chiamare in giudizio gli amministratori ed, occorrendo, anche i sindaci, per i fatti censurabili accertati nella relazione medesima e per la rifusione delle spese dell'ispezione. Se l'azione ora detta non è autorizzata, la somma depositata dai reclamanti è perduta da essi e va a profitto dello Stato (1).

§ 3. — DELLE ASSEMBLEE GENERALI.

Art. 156. — Le assemblee generali degli azionisti sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve tenersi ogni anno, non più tardi di tre mesi dalla chiusura del bilancio. In essa, oltre le materie poste all'ordine del giorno, si deve :

1. Discutere, approvare o modificare il bilancio, sentita la relazione dei sindaci;

(1) Art. 83 del nuovo progetto.

2. Surrogare gli amministratori che escono di ufficio;

3. Nominare i sindaci, e fissarne la retribuzione.

Le adunanze straordinarie sono convocate, ogni qual volta occorra, dalle persone a ciò autorizzate, e nei modi prescritti dal presente Codice.

La Camera di commercio di Cremona consiglia parecchie modificazioni di forma, alcune delle quali non inopportune. La Camera di Milano propone che l'assemblea ordinaria abbia luogo nei tre mesi successivi alla chiusura *dell'esercizio*, e parmi abbia ragione. La Camera di Chiavenna domanda non si escluda la gratuità per l'ufficio di Sindaco. La Camera di Torino propone che i Presidenti delle Assemblee sian nominati dalle Camere di commercio, proposta che, per taluni motivi che svolgerò in altra sede, non mi sembra giustificata.

Dai verbali non rilevo le ragioni per le quali la Commissione del Codice intende prescrivere che i sindaci abbiano una retribuzione (Art. 156 e 185). Forse essa ha voluto con ciò adoperarsi a dar nerbo ad una istituzione che, presentemente, in alcune Società non corrisponde abbastanza al bisogno. Anche la legge belga (art. 54) dichiara che l'assemblea fissa gli emolumenti dei sindaci (*commissaires*), ma aggiunge che non possono eccedere il terzo di quelli di un amministratore. E siccome l'amministratore (art. 43) può essere salariato o no, ne consegue che, nelle Società ove l'amministratore non ha stipendio, anche il sindaco esercita gratuitamente il proprio ufficio.

Certo sembra poco logico che in una Società, ove all'amministratore non sia attribuita remunerazione di sorta, il sindaco, al quale incombono occupazioni molto minori e responsabilità meno grave, debba ricevere un compenso. E può accadere che si trovi più difficilmente chi accetti quest'ufficio, se non è interamente gratuito. Vigilare per il bene comune è compito lodevolissimo; ma talvolta, quando vi si annetta l'idea del guadagno, può parere incarico poco gradevole. Ad ogni modo la legge, determinando la responsabilità dei sindaci, provvede affinché la vigilanza sulle Società sia convenientemente ordinata; nè occorre che essa imponga ai soci di retribuire i loro mandatari. Quindi io bramo che l'ar-

ticolo 156 sia riformato nel modo che appresso, sopprimendo l'ultimo alinea, che apparisce superfluo:

Art.... — Le assemblee generali degli azionisti sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, non più tardi di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In essa, oltre alla trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno, si deve:

1. Discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;
2. Surrogare gli amministratori che escono d'ufficio;
3. Nominare i sindaci (1).

Art. 157. — La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi quello fissato per l'adunanza, nel giornale degli annunci giudiziari del luogo della sede della Società e degli altri stabilimenti sociali, e con quegli altri mezzi di pubblicità che sono prescritti dallo statuto o che gli amministratori reputano opportuni. L'avviso deve contenere la nota o ordine del giorno, delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualunque deliberazione, presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno, è nulla (2).

La Camera di Commercio di Belluno vuole si escluda il dubbio che gli amministratori possano trascurare, per l'avviso di convocazione delle assemblee, i mezzi di pubblicità prescritti dall'atto costitutivo. Suggestisce eziandio che l'avviso sia firmato da uno degli amministratori. La Camera di Chiavenna propone che gli avvisi di cui si tratta siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e recapitati al domicilio dei possessori di azioni nominative. Quest'ultimo voto è pure espresso dalle Camere di Cremona e di Forlì. La Camera senese desidera si prescriva che il verbale dell'assemblea generale sia formulato seduta stante, e la Camera di Cremona consiglia che l'avviso di convocazione dell'assemblea sia recapitato a ciascun socio. La Camera di Torino

(1) Art. 84 del nuovo progetto.

(2) Art. 85 id.

crede che, trattandosi di modificazioni allo statuto, l'ordine del giorno debba specificarle; che si possano discutere soltanto i soggetti proposti dagli amministratori, o presentati da dieci azionisti aventi diritto d'intervenire all'assemblea, otto giorni prima dell'adunanza.

Anche a me sembra necessario che l'avviso di convocazione sia inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Non ripeterò qui le ragioni dette per dimostrare la necessità che le pubblicazioni ordinate dalla legge raggiungano pienamente il loro scopo. Se per le Società in nome collettivo e in accomandita semplice, che ordinariamente operano in una cerchia ristretta e che presentano la salutare guarentigia della responsabilità illimitata, una pubblicazione fatta nella *Gazzetta del luogo* è sufficiente, ciò non può dirsi rispetto alle Società con azioni, che hanno o possono avere azionisti e contraenti in tutto il Regno. Quindi io raccomando che ogni pubblicazione imposta a questa maniera di Società, se non ha luogo nel *Bollettino*, sia fatta nella *Gazzetta Ufficiale*. Non posso però acconsentire al recapito dell'avviso (che dovrebbe avvenire con lettera raccomandata) ai soci. Reputo pure non sia necessario, e forse non sarebbe possibile, domandare che il verbale dell'assemblea sia approvato prima del suo scioglimento. E mi sembra poi che, per gli argomenti toccati dalla Camera torinese, convenga lasciare libertà agli atti costitutivi di disporre, come consiglino gli interessi e l'indole delle Società. Basta, a mio avviso, nell'articolo anzidetto sopprimere le parole: « o che gli amministratori reputano opportuni ».

Art. 158. — In mancanza di speciali disposizioni nello statuto sociale, e per le adunanze che lo precedono, la convocazione è fatta dal presidente del consiglio o rispettivamente da uno dei promotori; esse sono valide con la presenza della metà insomma degli interessati; ciascun individuo ha un voto per ogni azione che possiede, e sono vinti i partiti dalla maggioranza dei presenti.

È però necessaria la presenza di tre quarti degli interessati, e la maggioranza dev'essere di due terzi dei voti presenti:

1. per lo scioglimento totale della Società e per la sua fusione con altre,
2. per la riduzione od aumento del capitale sociale,
3. per la variazione dello scopo della Società, e
4. per mutarne la forma.

Lunga è la lista degli appunti fatti a quest'articolo. Due Camere di commercio, quelle di Napoli e di Ravenna, suggeriscono siano sopprese o chiarite le parole: « *e per le adunanze che lo precedono* ». La Camera di Bologna non vede chi debba presiedere l'assemblea che precede la stipulazione dell'atto costitutivo, ma a ciò stimai provvedere con l'aggiunta proposta all'articolo 137. Le Camere di Cremona e di Macerata dimostrano la necessità che si spieghi più chiaramente il significato delle parole: « *la metà in somma degl'interessati* ». La Camera di Lodi scorge giustamente una contraddizione là dove si dice: « *che ciascun individuo ha un voto per ogni azione che possiede e sono vinti i partiti dalla maggioranza dei presenti* ». Le Camere di Alessandria, Chiavenna, Milano, Pavia, Roma, Verona e Treviso non approvano che ciascuna azione dia diritto ad un voto. Quelle di Bergamo, Bologna, Macerata, Milano e Torino vogliono siano adottate disposizioni particolari per le assemblee che precedono la costituzione della Società. La Camera di Chiavenna propone che siano valide le deliberazioni adottate, con l'intervento di un numero di soci quadruplo di quello degli amministratori e che rappresentino il quarto del capitale sociale. Domandano poi che non si dimentichi, particolarmente per le ordinarie deliberazioni, il bisogno delle assemblee di seconda convocazione, qualora manchi nelle prime il numero legale, le Camere di Bergamo, Bologna, Milano, Pavia, Roma, Torino, Treviso e Varese. La Camera di Venezia vuole, che a determinare la validità delle deliberazioni, concorrano le due maggioranze del capitale rappresentato e del numero degl'intervenuti, e vuole eziandio che, per le votazioni di maggior momento, specificate nell'art. 158, si domandi il consenso di tre quarti dei presenti. Le Camere di Belluno e di Bologna chiedono si chiarisca il valore della parola *forma* adoprata al n. 4, numero che la Camera di Savona vor-

rebbe soppresso. La Camera livornese domanda che, per la variazione dello scopo e della forma, concorra il consenso di tutti gl'interessati. La Camera di Varese crede si debbano vietare gli aumenti di capitale, se non è interamente versato il capitale primitivo. La Camera di Torino consiglia non si lasci in facoltà degli statuti delle Società con azioni al portatore, di determinare le condizioni per la validità delle deliberazioni. Infine la Camera di Arezzo reputa che l'art. 158 debba essere soppresso.

In tanta diversità di sentenze, molte delle quali sono suffragate da buone ragioni, la scelta riuscirebbe non poco difficile, se non si avvertisse che le disposizioni di questo articolo hanno efficacia, solo nel silenzio dell'atto costitutivo, e che quindi gl'interessati possono piegarle alle particolari loro convenienze. A me sembra che, nelle assemblee preliminari, ogni interessato, o sottoscrittore che dir si voglia, debba avere un sol voto. Invece nelle assemblee che hanno luogo posteriormente, salvo che altrimenti disponga la volontà dei soci, non si dovrebbe badare che al capitale rappresentato; per queste due ragioni: che si tratta di associazioni di capitali, e che non si vuol far differenza tra le Società con azioni nominative e quelle con azioni al portatore, mentre in queste ultime il criterio desunto dal numero dei soci è troppo instabile e fallace. Tuttavia crederei dannoso che una persona, posseditrice di un gran numero di azioni, potesse da sola costituire la maggioranza o quasi; e quindi desidero non sia lasciato senza limitazione il numero di voti, di cui ogni azionista può disporre.

Ma a queste, che son questioni secondarie, un'altra ne sottra, che è di rilevanza veramente capitale. Può, quando tace lo statuto, esser deliberato lo scioglimento anticipato o la fusione della Società con altre, o esser mutato il suo scopo dalla maggioranza dei soci, sia pur questa maggioranza dei due terzi o dei tre quarti di essi? O non occorre invece il consenso unanime? La Commissione del Codice nota come « gravi ragioni potrebbero addursi a sostegno di quest'ultimo partito, ma che i bisogni del commercio e dell'industria richiedono, che anche la variazione dello scopo di una Società possa farsi senza soverchie difficoltà e lentezze, e la considerazione che, a differenza delle società civili, lo scopo vero e reale di tutte le operazioni commerciali

è quello di trarre profitto, consiglia a non introdurre limitazioni che, nella varietà degli apprezzamenti individuali, potessero impedire parecchie utili modificazioni nell'organismo e nella direzione delle imprese sociali.»

A dir vero, la considerazione prevalente dei bisogni del commercio e dell'industria può condurre assai facilmente a porre in non cale i diritti individuali e scemar valore ed efficacia ai patti contrattuali. Ma, se la floridezza della produzione manifatturiera e del traffico dipende in non piccola parte dallo svolgimento dello spirito d'associazione e dal buono andamento delle Società per azioni, si crede forse di raggiungere il fine, togliendo ogni sicurezza a coloro che prendono parte a siffatte Società, e lasciando in balia di maggioranze, che talvolta si costituiscono artificialmente, di mutare la destinazione dei capitali raccolti per una determinata impresa? Non fa d'uopo di risalire molto indietro nella storia economica del nostro paese per riconoscere, che non sempre le fusioni delle Società, l'aumento e la riduzione del loro capitale ed il mutamento dell'impresa ch'esse hanno per oggetto, furono ispirate dal desiderio di promuovere l'incremento della pubblica prosperità e il miglioramento delle aziende sociali. E io non comprendo facilmente per qual ragione la Commissione del Codice abbia parlato di *limitazioni*, là dove si tratta invece di non violare sacre ragioni, e di non introdurre nella legge arbitrarie restrizioni ai diritti individuali.

Non credo che la differenza caratteristica tra le Società commerciali e le civili sia quella del lucro, che le prime si proporrebbero come fine principale. Reputo invece che, in generale, scopo di entrambe sia il profitto, e che si distinguano principalmente per la differente natura dell'impresa sociale e per la forma diversa che, in conseguenza, esse assumono. Del resto, non è raro il caso nel quale il lucro non sia principalissimo fine delle Società commerciali, e fu notato che soventi esse consentono al mondo moderno di creare istituzioni, le quali, senza la forma anonima, non sarebbero nate, appunto perchè la speranza de' guadagni era soverchiata dalla probabilità della perdita. Quante imprese di strade ferrate e di servizi di navigazione hanno assorbito i capitali dei soci, senza dar luogo a lucro veruno! Si dirà che i soci s'ingannarono nelle loro previsioni, ma non son pochi i casi in cui gli

azionisti furon mossi, piuttosto dal proposito di procacciare il pubblico bene, che da quello d'impiegare con frutto i loro capitali. Ad ogni modo, io non intendo che si voglia costringere chi ha impiegato i suoi capitali in un'impresa, per la quale può avere singolare predilezione e sufficiente competenza, a vederli, non volente, destinati poi ad un commercio che non risponda ai suoi interessi e alle sue simpatie, od estraneo affatto ai suoi studi ed alla sua esperienza. So bene che in certi casi la liquidazione anticipata di una Società o la sua fusione con altre della medesima natura, posson giovare agl'interessi generali ed anco a quelli particolari dei soci. Quando una soverchia eccitazione dello spirito d'intrapresa invade un paese, si formano Società per azioni in numero eccessivo, senza riflettere se possan trovare sufficiente e salubre alimento alla loro operosità. La speranza di grossi e subiti benefizi fa sì che molti vogliam prendervi parte, in modo superiore alle loro forze, promettendo capitali che poi, al momento della chiamata, mancheranno al bisogno. Le nuove Società invadono il mercato coi loro titoli, i quali, finchè dura l'incanto, crescon rapidamente di valore. Ma esse sono costrette a farsi una rovinosa concorrenza, sono costrette a intraprendere affari arrischiati, e vedono peggiorare di giorno in giorno la loro condizione; e quando, per adempiere gli obblighi assunti, chiedono a furia i nuovi versamenti, determinano crisi pericolose, e il prezzo delle loro azioni cade al basso, perchè i portatori di esse, o non sono in grado di sborsar nuovi capitali, o temono di avventurarli. Allora il partito migliore, così per salvare l'asse sociale, come per attenuare la crisi, è quello di sbarazzare il mercato da molte delle nuove Società, o con liquidazioni anticipate, o con fusioni. È quanto avvenne recentemente in Austria ed in Germania, è quanto ha luogo ora presso di noi, dopo la crisi, che chiamerò delle *Società irresponsabili*.

Ma, come ho detto, non sempre queste liquidazioni e queste fusioni sono ispirate dai medesimi intenti; e lo fossero pur sempre, in questo soggetto delle Società conviene pesare in equa bilancia le pubbliche e le private ragioni, impedendo ch'essa trabocchi tutta da un lato. E a me pare che si possa scegliere una via di mezzo, mercè la quale, senza porre gl'interessi di una Società in balla a quelli di pochi soci, non si violino poi in modo

aperto i diritti individuali, e non s' imprima alle relazioni che corrono tra soci un carattere violento, poco favorevole all' avvenire delle Società commerciali.

Lo stesso principio, di cui ho domandato la sanzione discorrendo dell'art. 153, desidero ispiri anco l'art. 158, nel quale però domando si tenga conto della sostanziale differenza che passa tra le deliberazioni accennate testè e quelle che mirano a riforme meno rilevanti dell'atto costitutivo, quelle appunto a cui credo accennasse la Commissione del Codice al n. 4, ove si parla di mutazione della forma sociale.

Un'altra difficoltà ne rimane a superare, quella cioè di decidere, se debba esser vietato ad una Società di accrescere il proprio capitale, avanti che il capitale primitivo sia interamente versato. Durante la vita di una Società, si presenta non raramente il caso in cui occorre accrescere notabilmente il capitale di garanzia, senza che essa abbia d' uopo di disporre realmente di somme più considerevoli. Il divieto anzidetto darebbe luogo a flagranti ingiustizie. Una Società con 100 milioni di capitale primitivo si costituisce ed opera, quando sono versati 20 milioni. Un'altra Società che si formò, supponiamo con 50 milioni, scorge la necessità di portare il capitale sottoscritto a 80 milioni. Invece di dover avere 16 milioni di versamenti essa, se si ammette il vincolo di cui si tratta, dovrà averne 66. Non ignoro gli abusi che, in tempi di sovraccitazione (*over-trading*), furon prodotti dall' emissione di nuove azioni per parte di Società che miravano solamente al giuoco di Borsa; e se questi abusi fossero veramente evitati col provvedimento onde si discorre, forse proporrei di consacrarlo nella legge, sebbene non mi nasconda che sarebbe poco equo e potrebbe nuocere al prospero svolgimento delle Società commerciali. Ma in tempo di crisi poco valgono questi rimedi; le Borse e gli speculatori vogliono il loro alimento e, se non lo trovano nell' aumento dei titoli delle Società esistenti, lo domandano all' istituzione di nuovi enti sociali che, muovendo ai primi una disastrosa concorrenza, affrettano la rovina comune. Del resto sarebbe agevole, a chi volesse, eludere gli intendimenti del legislatore. Allorchè una Società volesse aumentare il proprio capitale, senza versare interamente il capitale primitivo, darebbe opera alla costituzione di una nuova Società

e poi si fonderebbe con essa. Quindi io non posso accogliere la proposta fatta dalla Camera di commercio di Varese (1).

Ecco adunque come, a parer mio, e tenuto conto di parecchie considerazioni svolte dalle Camere di commercio, dovrebbero esser formulati gli articoli da sostituirsi a quello 158:

Art.... — In mancanza di speciali disposizioni dell'atto costitutivo, e per le adunanze che precedano la costituzione della Società, la convocazione è fatta dall'amministratore o dagli amministratori o dalla persona designata nel programma, di cui all'art. (62 del nuovo progetto), per presiedere la prima assemblea. In questa prima assemblea, ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei sottoscrittori e il consenso della maggioranza dei presenti. Nelle Assemblee generali, tenute dopo la legale costituzione della Società, è necessaria la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; ogni azionista ha un voto per ciascuna azione posseduta, ma non può avere più di un decimo dei voti dell'Assemblea; le deliberazioni si adottano a maggioranza.

Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'Assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti portati all'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dagli azionisti intervenuti 2).

Art.... — Se l'atto costitutivo non dispone altrimenti, è necessaria la presenza di azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale e il consenso di tanti azionisti intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo:

1. Per lo scioglimento anticipato della Società;
2. Per la fusione con altre Società;
3. Per la riduzione o l'aumento del capitale sociale;
4. Per il cambiamento dello scopo della Società;
5. Per altre modificazioni dell'atto costitutivo.

Gli azionisti che dissentano dalle deliberazioni indicate ai num. 2, 3 e 4, avranno diritto di recedere dalla Società e di ottenere il rimborso delle loro azioni in proporzione dell'attivo sociale (3).

(1) La massima di giurisprudenza amministrativa, conforme alla proposta della Camera di Varese, fu adottata in condizioni eccezionali; ma non può, per le ragioni dette, esser consacrata da una legge organica.

(2) Art. 86 del nuovo progetto.

(3) Art. 87 id.

Art. 159. — Quando dal bilancio, pubblicato a termini dell'articolo 180, risulti che la Società sia in perdita di due terzi del capitale sociale, ogni socio ha diritto di chiedere la convocazione di una assemblea generale, affinchè deliberi a tenore del primo capoverso dell'articolo 153.

La Camera di Padova crede necessario che quest'articolo sia posto in miglior correlazione con l'articolo 153. Quella di Bergamo vuole sia detto espressamente che gli amministratori hanno obbligo di convocar l'Assemblea, quando due terzi del capitale sono perduti.

A me sembra che l'articolo 159 possa essere soppresso, poichè, avendo obbligo gli amministratori di convocar l'assemblea nel caso da esso previsto, è superfluo dire che i soci han diritto di richiamarli all'esecuzione del loro dovere, se lo dimenticassero.

Art. 160. — Gli azionisti che rappresentano il terzo del capitale sociale possono domandare agli amministratori la convocazione straordinaria dell'assemblea, quando ciò reputino urgente per gli interessi sociali, esponendo i motivi della domanda.

Nel caso di rifiuto per parte degli amministratori, la domanda può farsi ai sindaci, e, dove anche questi si rifiutino, può chiedersi al tribunale di commercio la sentenza che ordini la convocazione. Il tribunale, se giudica opportuno, dà i provvedimenti necessari perchè l'assemblea sia convocata, e ne incarica i sindaci.

Le Camere di Alessandria e di Cremona desiderano che il Tribunale, prima di dare i provvedimenti necessari per la convocazione dell'assemblea, domandi il parere della Camera di commercio. Le Camere di Chiavenna, di Modena e di Torino reputano opportuno che il diritto di domandare la convocazione dell'assemblea sia conferito al quinto degli azionisti, anzichè al terzo di essi. Quella di Livorno preferisce la proporzione del quarto.

Parmi che la convocazione straordinaria dell'assemblea debba sempre aver luogo, quando è chiesta da azionisti che rappre-

sentino almeno il quinto del capitale sociale. Dico un quinto, perchè, rispetto alle Società che hanno un gran numero di azionisti, sparsi talvolta in molte provincie del regno ed anche all'estero, è difficile il riunire, anche in casi gravissimi, il consenso di tante persone ignote l'una all'altra; e dico che la convocazione debba *sempre* accadere, perchè reputo che giudici migliori della sua necessità siano gli azionisti e non il tribunale, e non comprendo a quali danni si sia voluto ovviare con tanti ricorsi e tanti ritardi.

Quindi formulerei l'articolo nel modo seguente:

Art.... — Gli amministratori hanno obbligo di convocare straordinariamente l'assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale (1).

Art. 161. — Gli azionisti possono farsi rappresentare da mandatari alle assemblee generali.

Gli amministratori non possono essere mandatari (2).

Le Camere di Carrara e di Napoli, chiedono che i soli soci possan ricevere il mandato anzidetto. Le Camere di Lodi e di Macerata raccomandano si chiarisca, se gli azionisti possano farsi rappresentare anche da estranei alla Società.

Sebbene l'articolo di cui si tratta sia l'esatta riproduzione dell'articolo 147 del Codice vigente (che, per quanto so, non ha dato luogo a dubbii d'interpretazione), tuttavia non mi spiace che, in ossequio al sistema adottato in altri articoli, si aggiunga dopo la parola « *mandatari* », « *soci o non soci* ». Trovo inutile avvertire come sarebbe inopportuno restringere ai soci la facoltà di assumere questo mandato.

Art. 162. — Gli amministratori non possono dar voto:

1° nell'approvazione dei bilanci, e

2° nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (3).

La Camera di Lodi trova sconveniente che, ne' casi indicati da questo articolo, la presidenza dell'assemblea sia tenuta da un

(1) Art. 88 del nuovo progetto.

(2) Art. 89 id.

(3) Art. 90 id.

amministratore, e consiglia di vietare la cosa. La Camera di Bergamo vuole che sia negato agli amministratori il diritto di dar voto su tutte le deliberazioni che riguardano i loro atti e le loro persone.

Potrebbe invece dubitarsi se l'articolo 162 debba essere conservato. Nella stessa guisa che i ministri di un reggimento costituzionale, quando rivestono la doppia qualità di depositari del potere esecutivo e di rappresentanti della nazione, non hanno obbligo di astenersi dal dare il voto in nessuna questione, così taluno sostiene che agli amministratori delle Società, quando sono azionisti, non debba essere inibito l'esercizio d'un loro diritto. Si dice ancora che può avvenire il caso in cui, in conseguenza di una cosiffatta inibizione, la minoranza prevalga sulla maggioranza e renda impossibile il regolare andamento delle cose sociali. Ma veramente, a chi ben consideri la prevalenza che ordinariamente hanno gli amministratori nelle Assemblee e l'indole delicatissima delle deliberazioni di cui si tratta, parrà che gli inconvenienti paventati non siano verosimili, e parrà ancora che un amministratore, approvando col suo voto il bilancio che riassume la sua gestione, farebbe cosa poco commendevole. Inoltre la revisione delle leggi non si deve considerare come un'opera d'arte, ed è inopportuno toccare alle disposizioni che non hanno fatto cattiva prova; tale è il caso di quella onde si discorre, letteralmente riprodotta dall'art. 148 del codice vigente.

Art. 163. — Allorchè un terzo degli azionisti intervenuti all'assemblea generale, che rappresenti un terzo del capitale sociale, non si credesse abbastanza informato sugli oggetti che cadono in deliberazione, può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri azionisti non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica alla prima adunanza accennata nell'articolo 143.

Le Camere di Belluno e di Macerata manifestano i pericoli che da questa maniera di proroghe posson derivare, e domandano

la soppressione dell'articolo. La Camera bolognese, a cui si associa quella di Bergamo, avvertendo come possa accadere che il massimo numero degli intervenuti non rappresenti il terzo del capitale, e che invece ciò abbia luogo per il minimo numero, propone di accordare il dritto di ottenere la proroga, tanto a coloro che rappresentino la metà delle azioni, quanto alla metà degli intervenuti. Consimile domanda, sebbene voglia mantenuta la proporzione del terzo, fa la Camera di Pavia. La Camera di Lodi vuole che la potestà anzidetta sia vincolata soltanto alla rappresentanza del terzo del capitale, e parere analogo esprime la Camera napoletana.

Non mi dissimulo che questa disposizione può dar luogo ad inconvenienti; ma siccome uno de' più gravi malanni che si manifestano nel governo delle Società con azioni consiste nella poca serietà delle assemblee generali e nelle finzioni cui esse dan luogo, perchè gli azionisti discutono e deliberano quasi sempre con poca o niuna conoscenza degli affari sociali, così intendo che il provvedimento proposto sia mantenuto; e anzi domando che, per crescerne l'efficacia, si accolga con molta larghezza il principio che informa la proposta della Camera di Bologna, non essendo, a mio avviso, opportuno che si ragguagli l'interesse, che deve esser rappresentato da chi domanda la proroga, all'intero capitale sociale, ma sibbene a quella parte di esso che è rappresentato nell'assemblea. Esprimo quindi il desiderio che l'articolo 163 suoni così:

Art.... — Allorchè un terzo del numero dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti che corrispondano alla metà delle azioni rappresentate all'assemblea, non si credano abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi posson chiedere ecc. (1).

Art. 164. — Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dello statuto sociale sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti (2).

Le Camere di Bergamo, di Bologna e di Verona propongono che, alle parole *entro i limiti dello statuto sociale* si aggiungano

(1) Art. 91 del nuovo progetto.

(2) Art. 92 id.

le seguenti: *e della legge*. Quella di Bologna suggerisce eziandio che l'articolo termini con le parole: *o dissenzienti*. Queste aggiunte mi paiono opportune.

§ 4. — DELLE AZIONI.

Art. 165. — Le cartelle di azioni nominative e al portatore devono contenere:

il nome della società,

la data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, con la indicazione del luogo ove è stata eseguita,

l'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni,

la durata della società, e

l'ammontare dell'azione o delle azioni comprese in ciascuna cartella.

Se non sono pagate per intiero, devono avere le divisioni necessarie per l'indicazione dei versamenti fatti e di quelli da farsi.

Esse sono firmate da due amministratori almeno.

La Camera di Bergamo scorge in quest'articolo una lacuna, perchè non accenna alla sede sociale. La Camera di commercio di Chiavenna vuole che le azioni indichino i vantaggi particolari attribuiti ai promotori, il tempo delle adunanze generali, il modo di convocazione e le deliberazioni di loro spettanza. La Camera di Cremona vuole che le azioni sociali sian sempre nominative.

Quest'ultimo voto espresso dalla Camera di Cremona non può evidentemente essere accolto. Ma non è dubbio che le indicazioni prescritte nell'articolo formulato dalla Commissione del Codice sono insufficienti. Il cambiamento di proprietà delle azioni è cosa oltremodo delicata ed è compito della legge di adoperarsi, affinché esse non siano acquistate da persone che ignorino la vera condizione della Società, o sieno tratte in inganno dai precedenti possessori. Si ovierebbe interamente a questi pericoli, se le azioni dovessero contenere l'atto costitutivo e le sue successive

mutazioni; però, notando che questi documenti possono soventi esser di troppa mole e che un cambiamento, anche non sostanziale, nell'atto costitutivo, potrebbe costringere le Società a procedere al cambio delle azioni, io mi astengo dal fare una proposta così larga, e mi limito a domandare che le azioni contengano un estratto dell'atto costitutivo, con tutte le indicazioni prescritte all'articolo 90, eccetto quella del capitale versato che, per la sua continua mutabilità, darebbe luogo a troppo frequenti disturbi. Occorre appena soggiungere come, quando per successivi cambiamenti dell'atto costitutivo le indicazioni date nelle azioni diventino inesatte, si debba procedere al cambio di esse. Ciò darà luogo ad una spesa e ad un'operazione faticosa; ma è chiaro come non si possa permettere che il titolo, sul quale si fondano precisamente i trapassi di proprietà delle quote sociali, dia ai contraenti informazioni incompiute ed inesatte. Per le ragioni già dette, discorrendo dell'articolo 74, non credo si debba adottare l'espressione: *cartelle di azioni*, bastando dire: *azioni*.

L'articolo 165 dovrebbe dunque, a parer mio, esser dettato così:

Art..... — Le azioni nominative e al portatore debbono contenere l'atto costitutivo della Società e le sue successive mutazioni, oppure un estratto che riproduca le indicazioni prescritte all'art. 20 del nuovo progetto), (eccettuata la notizia del capitale versato), e la data delle pubblicazioni dell'atto costitutivo e di quelle mutazioni di esso che abbiano relazione con le notizie date nell'azione. Se non sono pagate per intero, debbono contenere l'indicazione dei versamenti eseguiti. Sono firmate da un amministratore.

Quando per successive mutazioni dell'atto costitutivo diventino inesatte le indicazioni contenute nelle azioni, dovrà essere eseguito il cambio delle azioni medesime, nel termine di tre mesi dalla data della pubblicazione delle mutazioni di cui si tratta. Le azioni non presentate al cambio dovranno essere ritenute dalla Società quando ha luogo il pagamento dei dividendi (1).

Art. 166. — Se le azioni non sono pagate per intero alla costituzione della società, non possono rilasciarsi che certificati provvisorii nominativi. I certificati

(1) Art. 93 del nuovo progetto.

provvisorii possono cambiarsi in titoli al portatore per deliberazione dell'assemblea generale, quando sia pagata almeno la metà del loro valore, purchè lo statuto non richieda a ciò il versamento di somma maggiore.

Il sottoscrittore originario è sempre obbligato fino al versamento della metà dell'azione, salvo il suo regresso contro il compratore e di questo contro i successivi.

La Camera di Chiavenna suggerisce che non si ammetta la liberazione delle azioni, prima del loro compiuto versamento; che non si consenta la cessione de'certificati provvisorii nominativi, finchè non siano versati almeno tre decimi, e tenendo in tal caso responsabili in solido il primitivo sottoscrittore, i cedenti intermedi e l'ultimo possessore dell'azione, sino alla compiuta liberazione di essa. Questo partito sembra alla Camera soprattutto necessario per le Società in accomandita con azioni, perchè in esse, oltre gli interessi dei terzi, importa guarentire anche quelli de'soci accomanditari, i quali, quando gli accomandanti vengano meno a'loro impegni, si troverebbero esposti in una misura superiore a quella prevista al momento della costituzione della Società. Anche la Camera di Reggio di Calabria vuole che non si possano emettere azioni al portatore, che dopo l'integrale versamento del capitale. Le Camere di Pavia e di Venezia raccomandano che il cambio delle azioni in titoli al portatore non possa avvenire, se non dopo che sian versati almeno quattro quinti del capitale sociale. La Camera di Bergamo desidera sia chiarito il secondo paragrafo dell'articolo 166.

Fu lungamente dibattuta nella Commissione del Codice la questione dei limiti a cui dovesse arrestarsi la responsabilità del sottoscrittore delle azioni, e di quelli in cui dovesse conseguentemente permettersi il cambio dei titoli nominativi in azioni al portatore. Essa considerò che, «quantunque non possa dubitarsi che il principio di mantenere l'anzidetta responsabilità fino al compiuto versamento eviterebbe l'inconveniente che la volontà dei soci possa rendere illusoria una parte rilevante del capitale indicato nell'atto di Società, l'inconveniente però non è sì grave, come appari-

sce a prima vista; giacchè il pubblico non può ignorare ciò che dispone la legge, e dovrà quindi fondare i suoi calcoli sul capitale versato, o su quello che, secondo la legge stessa o lo statuto sociale, può dirsi veramente assicurato. Una considerazione altra volta accennata (verbale numero 491) induce la Commissione a non decampare dalla precedente deliberazione. Essa è desunta dalla frequenza dei casi, nei quali l'intero capitale sociale è affatto inutile nei primi tempi della vita sociale, e talvolta neppure in seguito si manifesta il bisogno di chiederne ai soci il versamento totale; mentre invece la possibilità di procurarsi, colla richiesta di gradual versamenti, le somme reclamate dallo sviluppo successivo degli affari, esonera, spesso assai utilmente, gli amministratori dal ricorrere ad altri provvedimenti, sempre dispendiosi, non sempre facili ad ottenersi, e talvolta capaci d'ingenerare dubbi sul buon andamento degli affari sociali. Se i primi sottoscrittori dovessero in tale stato di cose esser esposti senza limite di tempo alla responsabilità per l'intera somma delle loro sottoscrizioni, lo spirito di associazione potrebbe risentirne pregiudizio. »

Le legislazioni estere non sono, intorno a questo soggetto, formulate in guisa da fornirci una guida sicura.

La legge inglese del 1862 non riconosce azioni o quote sociali al portatore; il cedente di un'azione o di una quota è responsabile dell'intero ammontare di essa; ma questa responsabilità si limita al caso di liquidazione della Società, durante un anno dal tempo della cessione e per i soli obblighi contratti dalla Società, anteriormente alla cessione medesima.

La legge francese del 24 luglio 1867 stabilisce di regola l'obbligo del sottoscrittore fino all'intera liberazione del titolo; ma non vieta che, quando gli statuti primitivi lo consentano e l'assemblea generale lo approvi, possano convertirsi le azioni, dopo il versamento della metà del capitale. In questo caso l'obbligo dei sottoscrittori si estingue nel termine di due anni dalla data della deliberazione dell'assemblea.

Secondo il Codice germanico, non modificato in questa parte dalla legge 11 giugno 1870, le azioni nominative delle Società anonime, allorchè non sono interamente liberate, non possono cedersi senza l'assenso della Società, e il cedente rimane respon-

sabile dell'intero ammontare dell'azione, ma soltanto per un anno dal giorno della cessione e per gli obblighi sociali anteriori alla cessione stessa; il cambio in azioni al portatore è vietato prima che sia stato versato tutto il capitale; ma lo statuto può derogare a questa regola, permettendo il cambio dopo il versamento del 40 per cento del capitale medesimo. Invece, nelle Società in accomandita, le azioni debbono esser sempre nominative e i sottoscrittori sono responsabili del versamento di tutto il loro valor nominale, malgrado qualsiasi cessione.

Infine la legge belga vieta il cambio con azioni al portatore fino al compiuto versamento; dichiara nulla la cessione loro, finchè non sia versato il quinto del valore; mantiene la responsabilità del sottoscrittore fino all'integrale pagamento e nonostante qualunque stipulazione contraria. Questa responsabilità, in caso di cessione, non riguarda che i debiti sociali anteriori alla pubblicazione della cessione medesima.

Per certo sono gravi le considerazioni svolte dalla Commissione del Codice in favore del sistema che essa ha adottato, il quale riproduce in sostanza, chiarendole, le disposizioni degli articoli 151 e 152 del Codice vigente. In primo luogo il titolo al portatore presenta, particolarmente per le grandi Società, benefizi non ispregevoli, e quindi sembra dannoso vietarne l'uso a quelle Società che, per tempo lunghissimo e talvolta durante tutta la loro esistenza, non han d'uopo di domandare l'integrale versamento delle loro azioni. Più dannose ancora possono apparire le conseguenze della responsabilità del sottoscrittore mantenuta sino alla liberazione delle azioni. Chi si avventurerà a prender parte alla costituzione di una Società per azioni, sapendo che la sua responsabilità, conservata dopo la cessione dei titoli posseduti, dipenderà dal fatto di persone sconosciute, e soventi non potrà essere estinta che con un lungo volgere di anni?

Son queste le due considerazioni principali, che han determinato le riserve accolte in alcune delle legislazioni, alle quali ho accennato testè. Ma altre di maggior momento mi sembrano suffragare il partito contrario. Checchè si dica della pubblicazione degli atti sociali, che illuminano il pubblico riguardo alla vera essenza del capitale, io non posso dimenticare che i terzi hanno un diritto innegabile sul capitale medesimo, quale esso

è stato enunciato nell'atto costitutivo e nelle sue successive mutazioni. Se si concede l'emissione o la conversione delle azioni al portatore, quando il capitale non è stato interamente versato, si accorda nel fatto la dispensa dai versamenti che potrebbero divenir necessari per pagare i creditori. Qui non è da farsi illusione alcuna. Una Società prospera otterrà sempre agevolmente tutti i versamenti, qualunque siano le disposizioni della legge; invece una Società caduta in fallimento o che minacci rovina, non potrà contare che sulla metà del proprio capitale e i suoi creditori vedranno svanire gran parte della guarentigia reale, che la Società doveva offrir loro. E si noti che un provvedimento rigoroso in questa materia avrà eziandio il salutare effetto di sottoporre a una valida responsabilità morale i sottoscrittori di azioni, persuadendoli a prendere maggiore interesse alle cose sociali. Si elimineranno così, o si renderanno assai meno gravi i danni creati da quella categoria di persone, le quali non hanno altro scopo che quello di creare Società, abbandonandole al loro destino, appena hanno percepito i premi sulle azioni cedute.

Quando vedo la legislazione inglese, sebbene limiti la responsabilità del socio verso i terzi e ne restringa la durata, prendere precauzioni infinite perchè, prima della liberazione delle quote sociali, il loro proprietario sia sempre conosciuto; disporre che, ove la Corte tema che un socio voglia abbandonare il Regno Unito, o nascondersi, o far scomparire i suoi beni, per sfuggire alle sue obbligazioni o per sottrarsi ad un interrogatorio riguardante gli affari sociali, essa possa farlo arrestare o far sequestrare i suoi libri, le sue carte e i valori d'ogni natura che egli possieda; io non esito a proporre che anche la legge italiana provveda in modo efficace a guarentire l'esistenza del capitale sociale.

Ho già detto che preferisco poche e buone Società alle molte ed inferme; nondimeno mi conforta il pensiero che le disposizioni più rigorose che io propugno, mentre contribuiranno a rimediare agli abusi finora lamentati e infonderanno nel pubblico una nuova e giustificata fiducia nelle Società con azioni, non nuoceranno allo svolgimento dello spirito d'associazione. Se i titoli al portatore diventeranno meno frequenti, saranno pure impediti in gran parte gli abusi a cui dan luogo. E le So-

cietà, che vorranno farne uso senza ritardo, limiteranno il loro capitale, per poterne chiedere l'integrale versamento, persuase che poco gioverebbe avere un capitale nominale maggiore, quando non potessero, in caso di bisogno, contare su di esso.

Alla difficoltà di trovar sottoscrittori, qualora si estenda soverchiamente la loro responsabilità, provvederò accogliendo il principio dell'articolo 42 della legge belga, secondo il quale la responsabilità dell'azionista non riguarda che gli obblighi sociali anteriori alla pubblicazione della cessione. Ciò rende necessario di aggiungere alla legge un articolo, in virtù del quale sia pubblicata ogni anno la situazione delle azioni sociali. Questo sistema, che estende in certa maniera all'azionista il trattamento fatto al socio delle Società in nome collettivo, deve togliere ogni preoccupazione a chi prenda parte ad una Società con azioni non interamente liberate; imperocchè impedisca che egli sia sottoposto a responsabilità per fatti indipendenti da lui; mentre poi la prescrizione speciale per le azioni dipendenti dal contratto di Società toglie che la responsabilità, così limitata, si protragga troppo a lungo; e dà ai terzi ogni guarentigia, perchè essi, quando contraggono con una Società di questa specie, conoscano quali persone rispondano per essa.

Propongo dunque i due seguenti articoli:

Art. — Le azioni non interamente pagate sono sempre nominative. I sottoscrittori e i successivi cessionari sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni. La cessione delle azioni non estingue tale responsabilità rispetto al cedente, per gli obblighi sociali anteriori alla pubblicazione della cessione (1).

Art.... — La situazione delle azioni sarà pubblicata ogni anno insieme al bilancio. Essa conterrà:

1. L'indicazione dei versamenti fatti;
2. La lista degli azionisti che non abbiano ancora interamente liberato le loro azioni, con l'indicazione delle somme ancora dovute;
3. La lista delle azioni decadute in conformità all'articolo seguente (2).

Art. 167. — Nel caso di non pagamento delle quote ancora dovute sui certificati o sulle azioni, la

(1) Art. 94 del nuovo progetto.

(2) Art. 96 id.

Società ha diritto di vendere il certificato o l'azione a rischio e pericolo dell'azionista, per mezzo di un agente di cambio senz'altra formalità.

Se si tratta di certificati o di azioni nominative, la Società può anche agire contro i sottoscrittori e cessionari per il pagamento.

Promossa la vendita, ove non si presentino oblatori, la Società dichiara decaduta l'azione e ne lucra i fatti versamenti, salvi i diritti contro il debitore.

La Camera di commercio di Belluno desidera che le Società siano obbligate a surrogare le azioni decadute. Le Camere di Bergamo, di Chiavenna e di Verona vogliono sia stabilito un breve termine per la vendita di cui si tratta. La Camera di Cremona nota che, siccome il progetto, agli articoli 19 e seguenti riguardanti la mediazione, non fa parola di agenti di cambio, così sarebbe opportuno che l'art. 167 parlasse di *mediatori* e non di *agenti di cambio*. La Camera di Milano crede utile che la vendita sia fatta con l'asta pubblica. La Camera di Savona, avvertendo che in molti luoghi mancano agenti di cambio, esprime il desiderio che la vendita possa esser fatta anche col ministero del notaio; la Camera di Bergamo fa la stessa avvertenza, ma propone di sostituire all'agente di cambio un banchiere o un cambiavalute; e la Camera di Verona brama che in tal caso la vendita abbia luogo per mezzo di un commerciante, designato dalla Camera di commercio.

Publicato il titolo delle Società, separatamente dalle altre parti del Codice, restano in vigore le disposizioni attuali sulla pubblica mediazione, laonde è bene accennare all'agente di cambio, piuttosto che al semplice mediatore. E io ritengo che la vendita debba sempre aver luogo mediante agente di cambio, non essendo opportuno che si effettui in luogo ove la rarità delle transazioni sui valori di borsa sia tale, da non far sentire il bisogno di codesto pubblico ufficiale. Non credo poi si possa prescrivere la vendita all'asta pubblica, perchè questo sistema non è ancora abbastanza apprezzato in tutte le nostre Borse.

Accolgo invece il suggerimento di far precedere la vendita da una costituzione in mora, e accoglierei anco quello di obbli-

gare la Società a surrogare le azioni decadute, se non me ne sembrasse impossibile l'esecuzione. Quando non si trova un compratore a prezzo anche minore di quello rappresentato dai versamenti fatti, come si potrà procedere all'emissione di nuove azioni, la quale non può avere luogo a prezzo inferiore al valore nominale? Laonde, tenuto anche conto delle modificazioni introdotte nell'art. 166, propongo che l'articolo 167 dica:

Art.... — Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la Società, salva l'azione contro i sottoscrittori e i cessionari per il pagamento, può far vendere l'azione per mezzo di un agente di cambio, a rischio e pericolo dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la Società dichiara decaduta l'azione e lucra i versamenti già fatti sopra di essa, salvo i diritti contro il sottoscrittore e i cessionari. La decadenza non ha effetto che dopo la pubblicazione della situazione indicata all'articolo precedente (1).

Art. 168. La dichiarazione di decadenza dev'essere inserita nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ove la Società ha la sua sede, e dove esistono stabilimenti sociali, coll'indicazione dei numeri delle azioni decadute.

La Camera di Bologna reputa conveniente che l'avviso contenga eziandio l'indicazione dell'ammontare dell'azione e dei versamenti eseguiti. Le Camere di Carrara e di Cremona esprimono il voto che la dichiarazione di decadenza sia significata anche alla Camera di commercio. A me non sembra che queste maggiori precauzioni sian necessarie, ed anzi, poichè ho proposto che la situazione delle azioni sociali contenga l'indicazione delle azioni decadute, e che questa decadenza abbia effetto soltanto dopo la pubblicazione di cui si tratta, debbo domandare la soppressione dell'articolo 168.

Può temersi a prima giunta che una pubblicazione annua sia insufficiente, sebbene anche il progetto, non prescrivendo un termine, non fornisca a tal riguardo alcuna sicurezza; ma con la

(1) Art. 97 del nuovo progetto.

riserva fatta all' articolo 97 del nuovo progetto scompare ogni dubbio.

Inoltre giova avvertire che, con le massime propugnate da me, non possono decadere che le azioni nominative, la cessione deve essere iscritta nei registri sociali, laonde non è a temere, per questo rispetto, alcuna frode. Nè sembra possibile che su queste azioni si ottengano anticipazioni, trattandosi di titoli che, anche prima di decadere, dovevano avere poco o nessun valore, se chi li possedeva consentì a perderne la proprietà, pur di non avventurare altri capitali, o, mancando di mezzi, non trovò a cederli a nessun patto.

Art. 169. — La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sul registro menzionato all' articolo 149, e se ne fa la cessione per dichiarazione sul libro medesimo, firmata dal cedente e dal cessionario, o da un loro mandatario speciale.

Gli azionisti ricevono un certificato o cartella constatante la proprietà ed i trasferimenti delle azioni.

In caso di morte dell'azionista, ed in mancanza di opposizione, la variazione del proprietario sul registro è fatta sulla esibizione della fede di morte, del certificato d'iscrizione, e di un atto di notorietà, comprovante le qualità di erede, formato dinanzi al pretore.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore.

La Camera di Belluno, consiglia che la dichiarazione di trasferimento delle azioni interamente pagate possa esser firmata anche dal solo cedente, e proposta analoga è fatta dalla Camera di Torino. La Camera milanese considera come l'esperienza dimostri che i certificati provvisorii di azioni diano il maggiore alimento al commercio degli effetti pubblici, e ciò perchè richiedono una potenza d'acquisto minore di quella voluta dai titoli interamente berati, ma più ancora perchè questi certificati provvisorii rappresentano *il capitale sociale in via per trovare il suo stabile collocamento*. E, notando altresì che, per antica consuetudine, la

cessione di siffatti titoli si fa per mezzo di girata e non può sempre adattarsi alla forma prescritta dall'articolo 169; la Camera di Milano propone che la cessione dei certificati provvisorii possa aver luogo mediante girata, o anche con la semplice tradizione del titolo. La Camera di Pavia invece vuole che, anche per la cessione de' certificati provvisorii, siano esplicitamente prescritte le stesse formalità stabilite per le azioni nominative. Finalmente la Camera di Verona domanda che la cessione delle azioni nominative possa aver luogo con la semplice girata. « Quando si dichiara, essa dice, che la Società non riconosce come proprietari delle azioni, se non quelli che sono iscritti come tali nel rispettivo registro; che essa ha diritto, non obbligo, di esaminare la legittimazione del cessionario, è tolto di mezzo qualsiasi pericolo, mentre per converso riesce spesso impacciante e noiosa la formalità voluta dall'articolo 169 ».

Non sembra si debba accogliere la proposta della Camera di Belluno, non essendo perfetta la cessione se non risulta il consenso di entrambe le parti. Certo poi non è accettabile quella della Camera di Milano. Io ho deliberatamente sopresse le parole *certificati provvisorii*, poichè, avendo creduto necessario il versamento di due decimi del capitale, per la costituzione della Società, non vedo ragione per cui non si debbano emettere subito le azioni nominative. Ad ogni modo non sarei tanto tenero della facile e rapida trasmissibilità di codesti certificati provvisorii (e ho palesato altrove l'animo mio sopra tale soggetto) per voler costituire a favore di essi una eccezione.

La cessione per semplice girata, consigliata dalla Camera di Verona, seduce a primo aspetto, ma non regge ad un serio esame. Con essa non è esclusa la registrazione del trasferimento nei libri sociali, perchè il nuovo socio deve pur farsi riconoscere per esercitare i suoi diritti, e non sembra prudente ritardarla, perocchè da questa registrazione dipenda la limitazione della responsabilità del cedente.

Perciò accolgo nella sostanza l'art. 169, e propongo soltanto alcune lievi modificazioni di forma:

Art. — La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sul libro menzionato al n. 1 dell'art. (74 del nuovo progetto). La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo, firmata

dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatarii. Un'annotazione fatta sull'azione accerta la cessione di essa.

In caso di morte dell'azionista e in mancanza di opposizione, le dichiarazioni del cambiamento di proprietà sul libro degli azionisti e sull'azione hanno luogo sulla presentazione dell'azione, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto dinanzi al Pretore.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono esser cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore, salvo il disposto dell'art. (94 del nuovo progetto (1)).

Art. 170.— La Società non può in verun caso essere costretta a riconoscere più di un proprietario per una sola azione. Per le azioni nominative, se l'azione passa in mani di più comproprietari, la Società ha diritto di sospendere il trapasso, finchè non sia pervenuta in un solo.

Le Camere di commercio di Bologna e di Foggia reputano questa disposizione troppo sfavorevole agli eredi indivisi. Le Camere di Caserta e di Napoli desiderano che il pagamento degli utili sulle azioni appartenenti ad un'eredità indivisa sia fatto con mandato diretto ai legittimi eredi, senza designazione di nomi e di qualità. Le Camere di Padova e di Vicenza, a cui si accosta anche quella di Bergamo, propongono che l'art. 170 termini con le parole: *o non sia scelto un rappresentante.*

La sola ragione addotta (Verbale N. 491) dalla Commissione del Codice, nel formulare quest'articolo, cioè che importi evitare *le dannose conseguenze della soverchia suddivisione della proprietà delle azioni*, non mi persuade abbastanza. So bene che la Società, per evitare imbarazzi, ha d'uopo che i comproprietari di un'azione creino un rappresentante; ma ciò prescritto, mi sembra che la legge non possa pretendere altra cosa. Quindi amerei che l'articolo 170 suonasse così:

Art. — Se un'azione appartiene a parecchi proprietari, la Società può sospendere l'esercizio dei relativi diritti, finchè essi non abbiano designato un unico rappresentante (2).

(1) Art. 98 del nuovo progetto.

(2) Art. 99 id.

§ 5. — DELLE OBBLIGAZIONI.

Art. 171. — Le Società con azioni circolabili non possono emettere obbligazioni al portatore prima di essere legalmente costituite, nè per somma eccedente il capitale sociale versato. Possono per altro emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando il di più sia garantito da titoli nominativi a debito dello Stato, o delle Provincie, o dei Comuni, aventi corrispondente scadenza, e resi legalmente inalienabili a garanzia delle obbligazioni emesse.

La Camera di commercio di Belluno raccomanda che si chiarisca questo articolo, in guisa che non possa mai applicarsi alla emissione di obbligazioni al portatore ed a vista. La Camera di Chiavenna desidera che i titoli, con cui la emissione di obbligazioni è guarentita, sian depositati in una pubblica cassa, e che il deposito risulti da atto notarile. Domanda analoga è fatta dalle Camere di Macerata e di Napoli.

Qui mi trovo di fronte ad un altro tema molto grave, qual'è quello dell'emissione, per parte delle Società in accomandita con azioni ed anonime, di obbligazioni al portatore. Gli abusi ai quali aveva dato luogo l'emissione di obbligazioni fatta da Società fornite di piccolo capitale, e che non avevano ancora domandato agli azionisti tutti i versamenti, consigliarono il Codice del 1865 ad accogliere (art. 135) una disposizione, secondo la quale nessuna Società per azioni può emettere obbligazioni al portatore (1), se il suo capitale non è interamente versato e per una somma maggiore del capitale medesimo. Pochi negano che questa disposizione abbia dato buoni effetti, impedendo che le nostre Borse, già so-

(1) Il Codice vigente sembra accenni soltanto alle obbligazioni al portatore. Però, essendo uguale la natura delle obbligazioni nominative, il Ministero, in virtù della facoltà che possiede, le assimilerebbe alle prime, qualora se ne presentasse il caso. Anche la legge belga, la sola che si occupi di questo soggetto, non fa distinzione fra le une e le altre.

verchiamente cariche di altri titoli, s'ingombrassero anco di obbligazioni sociali, e che molte Società costituissero il loro capitale con prestiti, piuttosto che con l'emissione di azioni, cosa che riescirebbe evidentemente improvvida e pericolosa. Tuttavia alte querimonie si levarono contro un provvedimento che, si diceva, viola in modo evidentissimo le ragioni della libertà, e impedisce la formazione di utili imprese. Furono particolarmente tratti in campo i bisogni delle Provincie e dei Comuni; e la impossibilità che con tal divieto si costituissero Società di credito comunale e provinciale, fondate sul principio di emettere obbligazioni guarentite dai prestiti fatti, fu adoperata per battere in breccia l'articolo 135 del Codice. E sebbene sia, a mio parere, assai dubbio se convenga agevolare ai Municipi ed alle Provincie l'accrescimento dei loro debiti, tuttavia notando che, in mancanza di questo sistema, essi ricorrono talvolta a vie molto peggiori e debbon sopportare condizioni più dure, non so dar torto alla Commissione del Codice, se ha voluto fare un'eccezione per questa maniera di obbligazioni, eccezione però, mi giova notarlo, non ammessa dalla legge belga, la quale all'art. 68 dichiara che l'ammontare delle obbligazioni rimborsabili, mediante estrazione a sorte, con una somma superiore al prezzo d'emissione, non può in nessun caso superare la cifra del capitale versato.

Ma non posso consentire con la Commissione medesima in un'altra concessione, mercè la quale ogni Società potrebbe emettere obbligazioni, per somma limitata è vero, ma anche prima che il suo capitale sia interamente versato. Una Società, quando scorge che il suo capitale è insufficiente a raggiungere il fine, dovrebbe sempre adoperarsi per provvedere al bisogno, con l'emissione di nuove azioni. Se invece essa contrae un debito, è probabile vada incontro a gravi danni, perchè, ove i suoi affari non procedano lietamente, dovendo detrarre dagli utili l'interesse del capitale mutuato, vede gli azionisti privi, o quasi, di dividendo. Si aggiunga che l'emissione di obbligazioni raramente ha luogo a condizioni favorevoli alla Società, imperocchè il sottoscrittore di codesti titoli, che pure corre una parte dei rischi, senza poter aspirare a dividendi, sia poco disposto a contentarsi di un modico interesse.

E, se ciò è vero, che si dirà di quella Società la quale, avendo

diritto di domandare agli azionisti nuovi versamenti sulle loro azioni, preferisce invece di contrarre un debito, e quasi sempre a patti onerosi? Io quindi chiedo che, fatta soltanto l'eccezione cui ho accennato per i prestiti alle Provincie o ai Comuni, sia mantenuto il principio consacrato con l'art. 135 del Codice attuale, soggiungendo ancora che la cifra del capitale versato deve essere ricondotta alla sua reale somma, se l'ultimo bilancio manifesta una perdita patrimoniale.

Taccio dei prestiti allo Stato, perchè essendo questi approvati con leggi particolari, sarebbe inutile discorrerne nel Codice. È noto ancora come, abolita l'autorizzazione governativa, importi chiarire in modo indiscutibile che le facoltà relative all'emissione di obbligazioni non si estendono ai titoli che possono adempiere ufficio di moneta. Nel nostro paese si è tentato troppo soventi di far credere in teoria ed in pratica che l'emissione dei biglietti di Banca è di diritto comune, perchè non si debba prevedere e prevenire, in un argomento così delicato, ogni abusiva interpretazione. Ciò detto, formulo l'art. 171 nel modo seguente:

Art.— Le Società con azioni non possono emettere obbligazioni al portatore o nominative, finchè non sia versato l'intero capitale sociale. Il montare delle obbligazioni non potrà eccedere quello del capitale versato, dedotte le perdite che risultassero dall'ultimo bilancio. Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia guarentita da titoli nominativi, a debito delle Provincie o dei Comuni, aventi corrispondente scadenza e resi legalmente inalienabili a guarentigia delle obbligazioni emesse.

L'emissione di titoli pagabili al portatore ed a vista è regolata da leggi speciali (1).

Ma, stabiliti con questo articolo i limiti entro i quali l'emissione di obbligazioni può aver luogo, rimane a vedere con quali guarentigie convenga circondare questa delicatissima operazione, nell'interesse dei terzi. Anche qui la Commissione del Codice non ha tenuto conto che di un solo modo di emissione delle obbligazioni, cioè del caso in cui essa abbia luogo per mezzo di pubblica sottoscrizione, ed ha reputato sufficiente di determinare i mezzi di pubblicità, nell'intendimento di far conoscere le vere con-

(1) Art. 100 del nuovo progetto.

dizioni della Società che vuol procedere all'emissione. Invece accade talvolta che uno o più capitalisti assumano tutte le obbligazioni emesse da una Società, per poi metterle in commercio. Sarebbe ozioso in questo caso pubblicare un manifesto preventivo. E, nella stessa guisa che io credo necessario sottoporre gli atti costitutivi della Società all'esame del Tribunale di Commercio, ritengo pure indispensabile affidare al Tribunale medesimo l'esame della deliberazione dell'Assemblea relativa all'emissione delle obbligazioni, per accertare l'adempimento delle prescrizioni legislative. Solamente dopo che siffatta deliberazione sia registrata dal Tribunale e pubblicata, reputo si possa procedere all'emissione.

Art. 172. — L'emissione delle obbligazioni non può in nessun caso aver luogo senza l'approvazione dell'assemblea generale, ottenuta con due terzi dei voti.

La Camera di Chiavenna brama si chiarisca che la deliberazione dell'assemblea è necessaria, anche quando l'emissione delle obbligazioni sia prevista dall'atto costitutivo. La Camera di Foligno domanda se i due terzi dei voti di cui parla l'articolo si riferiscano al numero intero degli azionisti, o a quello degli intervenuti all'assemblea. A me sembra che in questo caso si debbano imporre le stesse cautele prescritte all'art. 158, per le deliberazioni che riguardano i cambiamenti dell'atto costitutivo. Chiedo quindi che l'art. 172, in virtù eziandio delle considerazioni svolte poc'anzi, sia concepito così:

Art. — Anche quando l'atto costitutivo preveda l'emissione di obbligazioni, questa non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale, alla quale siano presenti tanti azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti azionisti intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo.

La deliberazione stessa contenente, se si tratta di emissione con pubblica sottoscrizione, il manifesto indicato all'art. (102 del nuovo progetto) deve essere depositata presso il Tribunale di commercio, il quale la esamina e ne ordina, se è il caso, la registrazione e la pubblicazione in conformità all'art. (26 del nuovo progetto).

Se si tratta di emissione di obbligazioni che ecceda la somma del capitale versato e realmente esistente della Società, dev'essere depositata presso il Tribunale, insieme alla deliberazione, la ricevuta dei titoli di debito di Pro-

vincie o Comuni rilasciata dalla Cassa dei Depositi e Prestiti a cui debbono essere consegnati, per rimanervi fino alla estinzione delle obbligazioni corrispondenti.

La deliberazione dell'assemblea non è esecutoria che dopo la registrazione e la pubblicazione ordinata dal Tribunale (1).

Art. 173. — Gli amministratori, per procedere alla emissione di obbligazioni, devono pubblicare un manifesto contenente:

1. il nome, l'oggetto e la sede della Società,
2. il capitale sociale e i versamenti fatti,
3. la data dell'atto costitutivo, delle avvenute variazioni, e della loro pubblicazione,
4. l'indicazione, se le azioni siano nominative o al portatore,
5. la situazione della Società, secondo l'ultimo bilancio approvato,
6. l'ammontare complessivo e individuale, il modo di pagamento e di rimborso delle obbligazioni che si vogliono emettere, e di quelle già emesse, indicando quale interesse producano, e se siano nominative o al portatore,
7. la data dell'assemblea generale che approvò l'emissione.

Nel caso previsto dalla seconda parte dell'art. 171, si devono aggiungere le indicazioni necessarie a valutare la garanzia offerta dai titoli ivi accennati (2).

La Camera di Lodi domanda come si debba provvedere alla emissione di obbligazioni, nel silenzio dell'atto costitutivo; ma a me sembra che gli articoli del progetto siano sufficienti anche in tal caso. La Camera di Savona desidera che il manifesto indichi anche il *tempo* dei pagamenti e dei rimborsi, cosa evidentemente significata con la parola *modo*.

Reputo che l'articolo 173 provveda convenientemente al bisogno; solo, per le ragioni già dette, chiedo che esso cominci

(1) Art. 101 del nuovo progetto.

(2) Art. 102 id.

con le parole: « *Gli amministratori per procedere alla emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione . . .* »; che al numero 2 siano sopprresse le parole: « *e i versamenti fatti* », poichè con la mia proposta, nel caso di cui si parla, il capitale sarebbe sempre integralmente versato; che sia cassato il numero 4, non avendo la notizia della qualità delle azioni alcuna importanza, quand'esse sono interamente liberate; infine che si sostituisca al numero 7: « *la data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'assemblea generale che approvò l'emissione* ».

Art. 174. — Una copia del manifesto, sottoscritta da un amministratore e dai sindaci, dev'essere e rimanere depositata presso la Camera di commercio del circondario ove la Società ha la sua sede o lo stabilimento principale, la quale ne dà copia ai richiedenti, mediante il pagamento di un emolumento corrispettivo.

La Camera di Cremona nota essere impropria la voce *circondario*, e reputa inutile si parli di emolumento, imperocchè questa materia sia governata dalle norme riguardanti i diritti di segreteria, stabiliti a favore delle Camere di Commercio dall'articolo 31 della legge 6 luglio 1862. A quest'ultima opinione partecipa anche la Camera di Milano. E la Camera di Reggio-Calabria esprime il desiderio, che il manifesto di cui si tratta debba rimanere depositato e visibile presso tutte le Camere di Commercio.

Se si ricorda che, secondo il mio avviso, il manifesto anzidetto deve essere inserito nella deliberazione dell'assemblea pubblicata nel *Bollettino*, si scorge la opportunità di sopprimere l'art. 174, perchè presso tutte le Camere di Commercio si potrà esaminare gratuitamente il *Bollettino* medesimo.

Art. 175. — Le sottoscrizioni devono essere raccolte sotto il manifesto di emissione, ed ogni sottoscrittore ha diritto di averne almeno una copia stampata.

La Camera di Belluno crede conveniente si dilegui il dubbio che tutte le sottoscrizioni debbano essere raccolte in un solo ma-

nifesto, e la Camera di Milano vuole si sopprima la parola « *stampa* ».

Giudico inutile dichiarare che ogni sottoscrittore ha diritto di avere una copia del manifesto, potendo colui, che è in arbitrio di dare o no la sua firma e il suo denaro, domandare ben altro. Direi quindi solamente:

Art. — Le sottoscrizioni delle obbligazioni debbono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione (1).

Art. 176. — Le cartelle delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte pel manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi (2).

§ 6.— DEL BILANCIO.

Art. 177. — Gli amministratori delle Società con azioni circolabili devono presentare ogni anno ai Sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio annuale, indicando in esso distintamente e chiaramente:

- 1° Il capitale sociale;
- 2° Il capitale sottoscritto;
- 3° La somma dei versamenti effettuati;
- 4° La somma dei versamenti in ritardo;
- 5° Il numero e la somma totale delle azioni decadute.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti nell'anno, e le perdite sofferte.

Gli amministratori delle Società di assicurazioni devono inoltre indicare nel bilancio i premi esatti, i rischi pagati e decaduti, e quelli in corso (3).

(1) Art. 103 del nuovo progetto.

(2) Art. 104 id.

(3) Art. 105 id.

La Camera di commercio di Siena vuole che si specifichi meglio quel che deve contenere il bilancio, prescrivendo che gli utili e le perdite sian classificate secondo i loro rispettivi titoli. La Camera di Varese domanda che i bilanci siano almeno trimestrali, e quella di Torino desidera che le Società con azioni al portatore pubblicino ogni mese uno stato sommario del loro attivo e del loro passivo. Non credo che questi suggerimenti si debbano accogliere. Avverto solo essere inutile il N. 2, perchè, secondo le mie proposte, il capitale sociale si confonde con quello sottoscritto, e il N. 5, perchè l'indicazione a cui esso si riferisce è data con maggiore ampiezza dalla situazione delle azioni sociali.

Ma qui occorre una domanda di molto interesse fatta dalle Camere di Chiavenna, Cremona e Modena, perchè le Società di credito siano obbligate a fornire le loro situazioni mensili. Da cinque anni oramai il Ministero di agricoltura e commercio pubblica il *Bollettino* contenente le situazioni mensili delle Società e degli Istituti di credito, e questo lavoro statistico è accolto con singolar favore, così dai cultori delle discipline economiche, come dagli uomini d'affari, perchè esso è specchio in cui si rifrangono le condizioni così mutevoli del mercato monetario, le quali hanno pure influenza notevolissima sulla produzione e sulla ricchezza nazionale. La più estesa pubblicità che s'impone alle Società di credito è giustificata dalle più frequenti e notabili variazioni che suol subire la lor condizione; dalle continue oscillazioni del credito e dalla maggiore agevolezza con la quale esse possono rendersi conto, ad ogni momento, della propria situazione.

Fino ad ora il Governo, fornito della prerogativa di rifiutare o di ritirare l'autorizzazione alle Società per azioni, poteva imporre alle Banche l'obbligo di somministrare ogni mese la loro situazione; nondimeno, mancando adeguate sanzioni, non tutte le Società adempirono costantemente il debito loro, nè può accertarsi se le situazioni pubblicate abbian sempre corrisposto alla realtà delle cose. Ora poi che l'autorizzazione si vuol sopprimere, è mestieri la legge provveda altrimenti. Qui però si potrebbero portare in campo le ragioni con le quali, discorrendo dell'art. 139, ho manifestato le difficoltà che s'incontrano, quando si vogliono classificare le Società secondo il loro scopo. Ma allora si trattava della costituzione della Società e io intendevo eliminare qualunque dubbio.

Qui invece si parla di un atto che non ha alcuna relazione con la legale esistenza sua e il cui inadempimento, secondo le mie ulteriori proposte, non farà incorrere agli amministratori che una pena pecuniaria. Inoltre io avvertivo che non sempre le Società di credito si precludono la via ad altre operazioni, mentre quelle industriali entrano talvolta nel campo del credito. Alle une ed alle altre sarebbe imposto di dar mensilmente ragione delle condizioni loro rispetto agli affari che riguardano il credito; laonde scompare qualunque difficoltà di classificazione.

Infine occorre, a chi ben guardi, un'altra disposizione riguardante le Società di assicurazione. Il grande ostacolo contro il quale esse debbono lottare è la mancanza di dati numerici, diligentemente raccolti e vagliati, atti a determinare una giusta corrispondenza tra i premi domandati e gli obblighi assunti. Ne consegue che non sempre le Società di cui si tratta poggiano su solide basi, anche quando godono la fiducia del pubblico e che questo raramente sa giudicare la bontà delle condizioni che gli si offrono e la possibilità che sian mantenute le promesse. Per preparare gli studi che occorrono sopra questo soggetto, è mestieri che le Società d'assicurazioni somministrino notizie opportune, e quindi io propongo che il loro bilancio annuale sia formulato secondo un modulo prescritto dal Ministero di agricoltura e commercio, a somiglianza di quanto si fa ora e dovrebbe farsi anco in avvenire, per le situazioni mensili delle Banche.

Io vorrei adunque che, oltre le modificazioni già suggerite all'art. 177, si sostituisse al suo ultimo alinea un nuovo articolo così formulato:

Art.... — Le Società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito debbono depositare presso il Tribunale di commercio, ne' primi otto giorni d'ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente ed esposta secondo il modulo prescritto con decreto reale.

Le Società che hanno per oggetto le assicurazioni debbono formulare il loro bilancio annuale secondo il modulo prescritto nella maniera anzidetta (1).

Una disposizione amministrativa basterà ad ordinare che i Tribunali trasmettano copia delle situazioni al Ministero di agricoltura e commercio, per l'inserzione nel *Bollettino*. Sistema analogo si seguirà per gli altri documenti che esso deve contenere.

(1) Art. 106 del nuovo progetto.

Art. 178. — I sindaci, con rapporto contenente i risultamenti dell'esame del bilancio e della tenuta amministrativa, devono formulare le loro proposte sull'approvazione del bilancio e sulle altre disposizioni, che reputano convenienti(1).

La Camera di commercio di Napoli crede opportuno si dica, che la relazione dei sindaci deve essere diretta all'assemblea generale, cosa la quale mi sembra sottintesa, imperocchè il mandatario risponda al mandante dell'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Art. 179. — Il bilancio deve restare depositato in copia negli uffici della Società per quindici giorni precedenti l'adunanza generale annuale, e può essere esaminato da chiunque provi la sua qualità di socio o di portatore di obbligazioni (2).

La Camera di Belluno desidera che il bilancio rimanga depositato fino alla deliberazione dell'assemblea, potendo accadere che questa si proroghi di un giorno o due, prima di approvare i conti. La Camera di Chiavenna chiede che una copia del bilancio sia inviata ai possessori di azioni nominative. La Camera di Cremona vuole che il bilancio sia reso visibile a qualunque interessato. E la Camera di Torino consiglia che il deposito prescritto all'Art. 179 abbia luogo anche presso la Camera di commercio. Per il motivo già addotto quando si parlò degli avvisi di convocazione dell'assemblea generale, non reputo conveniente che il progetto di bilancio sia inviato ai soci; nè mi pare conveniente che esso sia visibile ad altri che ai soci e ai portatori di obbligazioni, dovendo diventare pubblico quando sia approvato.

Desidero solo che nell'art. 179, dopo le parole « *il bilancio* », si legga « *insieme alla relazione dei sindaci* »; e dopo le parole: « *l'adunanza generale* », s'inseriscano le seguenti: « *indicata all'articolo (84 del nuovo progetto), e finchè sia approvato* ».

Art. 180. — Gli amministratori devono, entro un mese dall'approvazione del bilancio, depositarne una

(1) Art. 107 del nuovo progetto.

(2) Art. 108 id.

copia presso la Camera di commercio del circondario della sede o dello stabilimento principale della Società.

La detta copia deve far menzione della data dell'assemblea generale, in cui fu approvato il bilancio, e dev'essere sottoscritta da chi ha la firma sociale e dai sindaci. Il rapporto dei sindaci deve essere parimenti depositato in unione alla copia suddetta.

Nello stesso termine, gli amministratori devono pubblicare il bilancio nel giornale indicato all'art. 157, colla menzione dell'eseguito deposito.

La Camera di commercio, mediante una tenue retribuzione, che non può eccedere i cinquanta centesimi, dà comunicazione del bilancio e del rapporto dei sindaci a chiunque la chiede.

La Camera di Bologna suggerisce che, ne' luoghi ove non ha sede una Camera di commercio, il bilancio sia depositato presso il Comune. Le Camere di Ancona, Carrara, Caserta, Foligno, Lodi, Napoli e Vicenza, desiderano si chiarisca che non sarà data comunicazione, ma semplice visione del bilancio. Le Camere di Livorno e Torino esprimono il voto che, insieme al bilancio, sia depositata copia del verbale dell'assemblea in cui fu discusso. E le Camere di Bergamo, Belluno, Bologna, Cremona, Foligno, Milano, Padova, Ravenna, Roma, Savona e Siracusa fanno osservazioni di vario ordine, rispetto alla retribuzione che si propone di stabilire per la comunicazione del bilancio.

Ma di questi appunti è soverchio tener conto, dappoichè io reputi necessario che ai bilanci sociali e alle situazioni mensili delle Società di credito sia data la medesima pubblicità, prescritta per gli atti costitutivi e le loro mutazioni; di modo che essi saranno visibili gratuitamente presso tutte le Camere di commercio del Regno. Ecco come formulerci l'art. 180:

Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne una copia presso il Tribunale di commercio, insieme alla relazione dei sindaci ed al verbale dell'assemblea generale. Il Tribunale provvede alla pubblicazione del bilancio nei modi e nei termini prescritti dall'articolo (26 del nuovo progetto),

Art. 181. — Non possono essere pagati dividendi agli azionisti, se non per utili realmente conseguiti.

Non è però vietato di pagare gli interessi, detraendoli dal capitale, in quelle Società, nelle quali è necessario uno spazio di tempo per costituire l'oggetto sociale, ma soltanto per questo spazio di tempo, ed in una misura che non ecceda l'interesse legale commerciale.

Gli azionisti non sono obbligati a restituire gli interessi e i dividendi loro pagati.

La Camera di Belluno vuole che gli interessi, il cui pagamento sarebbe permesso da questo articolo, non eccedano mai l'interesse legale commerciale e non sian distribuiti che in proporzione de' versamenti fatti. La Camera d'Ancona consiglia che la prelevazione d'interessi di cui si tratta non possa aver luogo per più di due anni. La Camera di Genova domanda che si possano sempre pagare gl'interessi del capitale, anche quando la Società non abbia fatto sufficienti guadagni. La Camera di Macerata reputa giusto di stabilire che i dividendi maggiori, distribuiti per errore di calcolo, sian compensati con una ritenuta da farsi alla prima liquidazione. Essa non ha posto mente che il dividendo erroneamente pagato, salva, ben inteso, la responsabilità degli amministratori, dovrà esser portato come una perdita nel bilancio successivo, laonde la detrazione proposta avrà luogo senza bisogno di una particolare prescrizione di legge.

Però non ho d'uopo di arrestarmi ad esaminare la disposizione contenuta nel primo alinea dell'articolo 181, imperocchè io giudichi oltremodo pericolosa la eccezione fatta con essa alla regola generale, per cui non possono essere pagati dividendi agli azionisti se non per utili realmente conseguiti.

Questa eccezione, riprodotta dall'art. 142 del Codice del 1865, è intesa a provvedere a quelle Società che debbono preparare con lunghi lavori il conseguimento del loro scopo e che non possono ottenere frutti dal capitale impiegato, che dopo un tempo non breve. Ma se una riserva di tal natura era conciliabile col sistema dell'autorizzazione, il quale consentiva al Governo la facoltà di limitarne l'uso, non si deve temere che dia luogo a gravi

danni, quando rimanga in potestà dei promotori d'ogni Società di ricorrervi? Anche l'esame preventivo del Tribunale non mi sembra guarentigia sufficiente, e soprattutto mi pare che non si concilii con questa maniera di indagini.

Inoltre è veramente necessario ed equo codesto provvedimento? Le Società di tal natura non seguirebbero un miglior consiglio, limitando a più modica somma il loro capitale e lasciando in potestà degli azionisti le somme che inutilmente son domandate? Non si risparmierebbero le spese e le perdite cui dà luogo questo giro di capitali, non si eviterebbero gli errori in cui posson cadere i soci ed i terzi? Si dice che non si troverebbero azionisti disposti a destinare i loro capitali ad una impresa che deve rimanere, per un certo tempo, improduttiva; ma non è questa la più aperta condanna del provvedimento di cui si tratta, il quale rende la legge complice di un colpevole inganno?

Io adunque domando che sia abrogata codesta disposizione; anzi mi valgo dell'opportunità per formulare un'altra proposta, che deve anch'essa guarentire la buona fede dei soci.

Accade molto soventi che si costituiscano Società per azioni, promettendo, oltre il dividendo, un interesse sul capitale versato. Appena è d'uopo di dire che i manifesti e le altre pubblicazioni fatte per attirare i sottoscrittori, tacciono quasi sempre della condizione aleatoria a cui è sottoposta la distribuzione degli interessi, e anzi talvolta parlano di questi, come di cosa assolutamente assicurata. A me sembra che, per reprimere questi fraudolenti tentativi, convenga vietare alle Società la promessa di qualunque interesse sulle loro azioni, appunto come han fatto il Codice germanico e la legge tedesca. Quindi formulo nel modo seguente l'art. 181:

Art. . . . — Non possono esser pagati dividendi agli azionisti se non per utili realmente conseguiti. Le Società non possono far cenno nei loro atti costitutivi, ne'bilanci o in altri documenti di interessi da distribuirsi sul capitale rappresentato dalle azioni.

Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati (1).

E un'altra proposta mi piace di fare, conforme ad un voto espresso dalla Camera di commercio di Torino e rivolta pur essa

(1) Art. 110 del nuovo progetto.

ad accrescere la solidità delle imprese sociali e a dare ai terzi una più larga guarentigia. In pressochè tutti gli Statuti è preveduta la formazione di *un fondo di riserva*, destinato a colmare le perdite del capitale sociale, e a soccorrere la Società in qualche grave evento. Io vorrei che, imitando l'esempio della legge francese (art. 36) e della legge belga (art. 62), la formazione del fondo di riserva fosse prescritta a tutte le Società con azioni, mediante l'articolo seguente:

Art... — Sopra i benefici netti della Società è fatto annualmente un prelevamento di un ventesimo almeno, destinato alla formazione del *fondo di riserva*, e ciò finchè il fondo medesimo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale. Nel caso che, dopo aver raggiunto questa misura, il fondo di riserva diminuisca per qualsiasi cagione, sarà rinnovato il prelevamento sovraddetto, finchè esso fondo sia reintegrato (1).

§ 7. — DEI SINDACI.

Art. 182. — In ogni adunanza annuale ordinaria della Società, compresa la prima, si devono nominare non meno di due, nè più di cinque sindaci effettivi e due supplenti, per la sorveglianza delle operazioni sociali, e per la revisione del bilancio.

I sindaci possono essere scelti tra i soci o tra estranei, e possono essere rieletti.

In caso di vacanza, per morte o rinunzia di uno dei sindaci effettivi, subentra il supplente anziano di età.

L'ordine della materia mi conduce ora ad esaminare un nuovo istituto, col quale la Commissione del Codice ha voluto contribuire al buon andamento delle imprese sociali, istituto desunto dalle leggi francese, germanica e belga, e accolto anche nel progetto svizzero; voglio dire i sindaci.

Presentemente il Codice nostro nulla dispone relativamente alla vigilanza delle Società con azioni, e il potere esecutivo ha ritenuto che tale materia entrasse nelle sue potestà. Non è qui

(1) Art. 111 del nuovo progetto.

luogo di ricordare come agli antichi Commissari sottentrasse un Sindacato centrale, abolito poi col R. Decreto del 5 settembre 1869 che costituì, nella giurisdizione di ogni Camera di commercio, un ufficio di ispezione, composto del Prefetto o del Sotto Prefetto e di due componenti della Camera, il quale ufficio decide, sulla domanda di un certo numero degli interessati, se convenga procedere alla ispezione, e, in caso affermativo, la eseguisce e ne fa relazione al Ministero.

Questo organismo, imitato dalla legge inglese del 1862, era necessaria transizione tra un sistema di eccessiva ed inefficace intromissione governativa e quello che si vuole ora introdurre. Durante una legislazione che, fidando nell'autorizzazione governativa, lasciava senza sufficiente protezione i soci e i portatori di obbligazioni e non ordinava in modo valido la pubblicità degli atti sociali e la responsabilità degli amministratori, era pur mestieri di dar mezzo agli interessati di chiarire i loro dubbi e di ottenere gli elementi necessari per agire con frutto, contro coloro che violino i patti sociali o le leggi dello Stato.

Nondimeno, non tutte le Camere di commercio accettano con lieto animo la soppressione di codesti uffici d'ispezione, e tre di esse, quelle di Genova, Reggio di Calabria e Torino, domandano che siano mantenuti.

La Camera di Genova, che ha dibattuto lungamente questo soggetto, porta in campo molti argomenti, che tenterò qui di riassumere. Essa reputa inefficace la vigilanza dei sindaci i quali, essendo eletti da coloro stessi che nominano gli amministratori, apparterranno al medesimo partito e non saranno punto disposti a combatterli. La responsabilità degli amministratori è più larga di quella dei sindaci; perchè si presumerà che i secondi facciano meglio il loro dovere? Non sarà facile trovare persone rispettabili, che consentano ad assumere l'ufficio di sindaco *per il suo carattere odioso*. Coloro che considerassero questo mandato come un impiego, sarebbero esposti a una tentazione irresistibile, quando si trovassero nel bivio di compromettere la loro posizione, o di farsi pagare il silenzio da una poco scrupolosa amministrazione. E nel caso in cui i sindaci fossero nominati da persone avverse agli amministratori, questi si ritirerebbero dinanzi a tale prova di diffidenza, o se pur rimanessero, ne seguirebbero contesta-

zioni dannose agli interessi sociali. Anche le Camere di Torino e di Reggio di Calabria svolgono all'incirca le stesse considerazioni.

Io non intendo esaltare oltre misura l'utilità che dalla istituzione dei sindaci può venire, ma non dissimulo che le censure, alle quali ho accennato, mi sembrano, quali insussistenti, quali esagerate.

È vero che i sindaci sono eletti da coloro stessi che nominano gli amministratori, ma non siamo noi circondati da una infinità di analoghi casi e ne scaturiscono forse gli inconvenienti temuti? Anzi, nella pubblica amministrazione, non accade forse soventi che il Ministro, il quale promuove la nomina di un Magistrato o di un Consigliere della Corte dei Conti è poi soggetto al suo giudizio e al suo riscontro? E non si dimentichi che sul sindaco pesa la responsabilità dell'esecuzione del suo mandato; laonde egli non può, senza grave suo danno, mostrarsi negligente o farsi complice dell'amministratore. Si afferma che gli amministratori, avendo più estesa responsabilità, non han d'uopo di essere vigilati da altri mandatarii dei soci; ma non si scorge che qui non importa pesare la maggior responsabilità, ma invece guardare gli effetti, che da una prudente e logica distribuzione degli uffizi sociali debbono attendersi. L'azionista che ha nominato l'amministratore deve avere fiducia in lui; ma non ho io del pari fiducia in coloro cui affido la gestione del mio patrimonio, e ciò nondimeno mi astengo forse dal sorvegliarli? L'azionista, che non può adempiere personalmente questo compito, lo affida al sindaco.

El quando si afferma che non sarà facile trovar persone le quali accettino l'ufficio di sindaco e buoni amministratori che li tollerino, io potrei addurre l'esempio di gran numero di Società che, non ostante il silenzio della legge, ne hanno ordinata la nomina coi loro statuti. Allorchè la elezione di essi, diventando obbligatoria per legge, perda ogni carattere di diffidenza personale, sarà più agevole rinvenire chi accetti tale ufficio, nè gli amministratori se ne vorranno lagnare. Temere che nascano conflitti è non voler distinguere l'indole delle attribuzioni degli amministratori e dei sindaci. I secondi non possono ingerirsi negli atti amministrativi regolarmente compiuti; han diritto soltanto di vegliare, affinchè non si violino le leggi e gli atti costitutivi. Finchè le cose procedono regolarmente, nessun urto può succedere.

Non voglio poi credere che il caso di sindaci corruttibili si presenti frequentemente; ad ogni modo spetta ai soci di sceglierli onesti, diligenti ed avveduti. Infine a chi dica che il sindaco, eletto dai soci, non tutela gli interessi dei terzi, risponderò che il suo ufficio riguarda principalmente la regolarità e la verità delle pubblicazioni sociali, rivolte a guarentire il pubblico; e che i terzi, avendo diritto di agir sempre contro gli amministratori, non han d'uopo, come i soci, di una tutela speciale.

Ciò detto, per dimostrare l'utilità della proposta istituzione non occorre di soggiungere che, creati i sindaci, gli uffici di ispezione non hanno più ragione di esistere. Al compito che essi adempivano, provvede con maggiore autorità, secondo le disposizioni proposte all'articolo 155, il Tribunale di Commercio, e, affidata ogni ingerenza riguardante le Società all'imparzialità del magistrato, cessa ogni traccia di arbitrio.

Non mi rimane ora da esaminare che alcuni particolari suggerimenti dati intorno a questo articolo 182. La Camera di Lodi desidera che i sindaci sian nominati dalla Camera di commercio, ma a me sembra che non debba accettarsi questo suggerimento, che ricondurrebbe, in parte, gl'inconvenienti cui dava luogo l'istituzione dei commissari governativi. Le Camere di commercio di Alessandria e di Roma vogliono che i sindaci sian soci. La Camera di Belluno chiede non possan esser sindaci i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado inclusivamente, e parere analogo esprime la Camera di commercio di Milano. Quelle di Chiavenna e di Cremona non vedono la necessità dei sindaci supplenti, e l'ultima inoltre vuole due sindaci soltanto, mentre le Camere di Foligno, di Lodi e di Napoli non vorrebbero potessero eccedere il numero di tre. Infine la Camera di Milano propone che il loro numero sia sempre impari. Nella stessa guisa che gli amministratori, parmi convenga che i sindaci possano essere scelti fuori della Società, ma mi sembra anche che debbano essere in numero impari, potendo in caso diverso trovarsi nell'impossibilità di deliberare. Così pure giudico utile vi siano due supplenti, perchè è mestieri non abbia mai luogo alcuna vacanza, essendo i sindaci chiamati a surrogare provvisoriamente e in via d'urgenza l'amministratore.

Reputo poi buona la proposta della Camera di Belluno, e quindi formulo l'articolo nel modo che appresso:

Art. ... — In ogni assemblea annuale ordinaria, e in quella indicata all'art... (68 del nuovo progetto) si debbono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti, per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio. I sindaci possono essere soci o non soci, e possono essere rieletti. Non sono eleggibili e decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità o affinità.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei sindaci, subentra il supplente anziano d'età (1).

Art. 183. — I sindaci devono:

stabilire col Consiglio di amministrazione la forma dei bilanci ed inventari annuali, per ottenere che abbiano la chiarezza necessaria, e corrispondano alle prescrizioni del presente codice;

prendere cognizione in ogni tempo dei libri della Società, sia per accertarsi della bontà del metodo di scrittura, come per verificarne le operazioni sociali;

fare dei riscontri di cassa;

ricevere dagli amministratori, almeno un mese avanti l'assemblea generale ordinaria, gl'inventari e i bilanci coi relativi documenti, per esaminarli e per sottoporli all'assemblea;

intervenire a tutte le assemblee generali ordinarie e straordinarie, per fare, nelle prime, rapporto sullo stato della Società e riferire sui bilanci, e dare, in tutte, gli schiarimenti che fossero richiesti; e

pubblicare i bilanci a spese degli amministratori, se questi non vi si prestarono nei termini stabiliti dall'articolo 180.

Essi possono chiedere agli amministratori ogni trimestre uno stato delle operazioni sociali, che riassume l'attivo ed il passivo della Società.

Nella ispezione dei libri possono farsi accompagnare da un perito di loro fiducia.

Possono esigere dagli amministratori, che siano messe nell'ordine del giorno delle assemblee generali le proposte che credono di fare per loro conto.

I sindaci possono di loro autorità convocare, colle

(1) Art. 112 del nuovo progetto.

norme dell'articolo 157, l'assemblea generale straordinaria, ed anche l'assemblea ordinaria annuale, se il Consiglio non vi si presta nel termine stabilito.

Gli amministratori devono dare ai sindaci tutti gli schiarimenti, che reputano necessari od utili al disimpegno delle loro attribuzioni.

La Camera di Belluno crede necessario che, tra le attribuzioni de' sindaci, si debba comprendere la sorveglianza sulle operazioni di liquidazione. La Camera di Chiavenna reputa che i sindaci debbano vegliare alla forma delle situazioni mensili delle Società di credito, e avere il dovere, o almeno la facoltà, di assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Quest'ultima mozione è fatta anche dalle Camere di Lodi, di Napoli, di Pavia, e di Torino. La Camera di Milano domanda si dichiari che i sindaci debbono badare all'esatta osservanza dello statuto, per riferirne all'assemblea. Quella di Varese desidera che i sindaci possano chiedere ogni mese lo stato delle operazioni; quella di Cremona suggerisce alcune opportune modificazioni di forma; infine quella di Torino, per le ragioni già accennate chiede ancora che i sindaci abbiano obbligo di accertarsi, per lo meno ogni quindici giorni, dell'esistenza dei titoli depositati nella cassa sociale, e di curare il deposito delle azioni necessarie per dar diritto all'intervento nelle assemblee.

Tenuto conto della più gran parte di queste proposte, io formulo l'art. 183 nel modo che segue:

Art. . . . — I sindaci debbono:

1. Stabilire, d'accordo con l'amministratore o gli amministratori della Società, la forma dei bilanci ed inventari annuali, delle situazioni mensili e della situazione delle azioni;

2. Esaminare, almeno ogni trimestre, i libri della Società, per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3. Fare, almeno una volta per ogni mese, un riscontro di cassa;

4. Riconoscere, almeno una volta per ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza de' titoli o valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la Società;

5. Verificare, appena sia scaduto il termine utile fissato agli azionisti rispetto al deposito de' titoli per il loro intervento all'assemblea, l'adempimento delle disposizioni relative dell'atto costitutivo;

6. Rivedere il bilancio e preparare la relazione di esso nel termine assegnato dall'art. (84 del nuovo progetto);

7. Vigilare le operazioni di liquidazione della Società;

8. Convocare con le norme dell'art. (85 del nuovo progetto) l'assemblea straordinaria ed anche l'assemblea ordinaria annuale, se gli amministratori trascurano di farlo;

9. E in generale vegliare all'osservanza dell'atto costitutivo e delle leggi per parte degli amministratori.

I sindaci han diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

Possono assistere alle adunanze degli amministratori e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti le proposte che credano opportune (1).

Art. 184. — L'estensione e gli effetti della responsabilità dei sindaci si determinano con le regole del mandato (2).

Art. 185. — Gli onorari dovuti ai sindaci sono determinati dall'assemblea generale, se non provvede lo statuto.

La Camera di Lodi consiglia che gli onorari de' sindaci sian fissati dalle Camere di commercio. Per le ragioni già enunciate reputo necessario che quest'articolo sia soppresso, potendo i sindaci avere o no una retribuzione.

(1) Art. 113 del nuovo progetto.

(2) Art. 114 id.

CAPO VIII.

DELL'ESCLUSIONE DEI SOCI E DELLO SCIoglimento
DELLA SOCIETÀ.

§ 1. — DELL'ESCLUSIONE DEI SOCI NELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
E IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

Art. 186. — Può essere escluso dalla Società in nome collettivo il socio amministratore che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta ed intimato non torna, nè giustifica le ragioni dell'assenza.

Dalla Società in accomandita semplice può essere escluso il socio accomandante, quando la cosa ch'egli si obbligò a conferire sia perita prima del conferimento, o anche dopo di esso, se gliene era riservata la proprietà.

Dalla Società in nome collettivo ed in accomandita può essere escluso:

il socio, in nome collettivo, che prende ingerenza nell'amministrazione, quando l'amministratore è designato dall'atto di società, e il socio accomandante, che se ne immischia contro il divieto dell'art. 121,

il socio, che fa per suo conto operazioni di commercio, che non gli sono concesse,

il socio, che, costituito in mora, non paga la sua quota sociale,

il socio caduto in fallimento,

e in generale il socio imputabile di fatti costituenti grave inadempimento delle sue obbligazioni.

Il socio escluso non è liberato dal risarcimento dei danni (1).

Molto opportunamente le Camere di Pavia, Roma e Verona consigliano che la sezione V del progetto si intitoli *dell'esclusione dei soci e dello scioglimento delle Società*, e che il § 1 sia designato con le seguenti parole: *Dell'esclusione dei soci nelle Società in nome collettivo ed in accomandita semplice*; imperocchè sia poco logico chiamare *scioglimento parziale* il caso della uscita di un socio. Se in esso è sciolto il vincolo giuridico tra l'individuo e il consorzio, quest'ultimo rimane, e può anzi dirsi che l'esclusione del socio è l'antitesi dello scioglimento della Società.

Ma, venendo a discorrere delle proposte parziali fatte riguardo all'anzidetto articolo 186, noterò che le Camere di Belluno e di Livorno credono troppo indeterminato l'aggettivo *grave* attribuito all'inadempimento degli obblighi sociali; che la Camera di Livorno domanda in qual modo sarà resa notoria l'esclusione del socio, non ricordando esser provveduto a ciò mediante l'art. 96; che la Camera di Macerata non approva che il socio, il quale non paga la quota sociale, debba essere *costituito in mora*, che infine la Camera padovana reputa conveniente che le disposizioni dell'articolo 186 si applichino, non soltanto alla Società in nome collettivo, ma eziandio a quella in accomandita semplice.

A me sembra veramente che le disposizioni del primo periodo, per l'esclusione del socio amministratore che si rende colpevole delle frodi e degli abusi in esso indicati, debba estendersi anco alla Società in accomandita semplice, e quindi propongo che alle parole: *Può essere escluso dalla Società in nome collettivo*, facciano seguito queste: *e dalla Società in accomandita semplice*. Propongo eziandio che all'espressione *se ne immischia*, del terzo alinea, si sostituisca la seguente: *si ingerisce nell'amministrazione*. Reputo necessario, seguendo il consiglio della Camera

(1) Art. 115 del nuovo progetto.

veronese, che al 4° alinea si aggiunga: *o che contravviene all'articolo....* (43 del nuovo progetto). Non credo opportuno togliere le parole *costituito in mora*, perchè parmi che niun danno possa derivare alla Società da un breve indugio; ma desidero si aggiungano, dopo le parole: *il socio caduto in fallimento*, queste: *interdetto o inabilitato*, e giudico debbasi sopprimere la frase *e in generale il socio imputabile di fatti costituenti grave inadempimento delle sue obbligazioni*, perchè è troppo indeterminata e soprattutto perchè i giusti motivi di esclusione mi paion tutti indicati nell'articolo, di maniera che diviene superflua codesta formula generale.

Art. 187. — L'esclusione del socio non opera scioglimento della Società.

Il socio escluso è soggetto alle perdite, ed ha diritto ai lucri fino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione, finchè le une e gli altri non siano ripartibili a norma dello statuto sociale.

Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportarne gli eventi, e non può ritirare la sua quota sociale, fino al loro compimento (1).

La Camera di commercio di Torino propone giustamente che alla parola « *Statuto* », si sostituisca quella « *contratto* ». La Camera di Verona crede doversi aggiungere, sull'esempio dell'articolo 131 del Codice germanico, che il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale dei crediti, merci, od altri beni del patrimonio sociale, ma solo a conseguire una somma di danaro che ne rappresenti il valore. Riconosco giusto questo concetto e propongo quindi la seguente aggiunta:

Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma di danaro che ne rappresenti il valore.

Art. 188. — Il socio escluso resta obbligato verso i terzi per tutte le operazioni fatte dalla Società, fino al giorno in cui l'esclusione è pubblicata (2).

(1) Art. 116 del nuovo progetto.

(2) Art. 117 id.

La Camera di Commercio di Foligno crede sia mestieri dichiarare se l'azione dei terzi contro il socio escluso debba sperimentarsi in via civile o commerciale, e ritiene pure necessario limitare il tempo della pubblicazione dell'atto di esclusione e fissare la prescrizione per queste azioni. È superfluo avvertire non esser d'uopo disporre qui quale sia il foro da adire ed esser provveduto dagli articoli 91 e 96 e dall'articolo speciale sulla prescrizione, agli altri punti toccati dalla Camera di Foligno.

Anche sopra questo soggetto le Camere di Carrara, Caserta, Cremona, Foggia, Napoli e Ravenna, muovon de' dubbii rispetto al modo della pubblicazione, dubbii eliminati dalle chiare disposizioni dell'articolo 96.

§ 2.^o — DELLO SCIoglimento DELLE SOCIETÀ IN GENERALE.

Art. 189. — Le Società commerciali si sciolgono:

- 1° per lo spirare del termine stabilito alla loro durata;
- 2° per la mancanza o cessazione dello scopo della Società, o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3° per il compimento dell'impresa;
- 4° per il fallimento della Società, ancorchè seguito da concordato;
- 5° per la perdita intiera del capitale, o per la perdita parziale indicata nell'articolo 153, quando i soci non vogliono reintegrarlo;
- 6° per deliberazione de' soci;
- 7° per la fusione con altre Società (1).

Rispetto alla designazione dei paragrafi 2 e 4 della Sezione V, noto doversi sopprimere la parola *totale*, in conseguenza delle mutazioni proposte nei titoli della Sezione e del primo paragrafo.

Ricordo poi che la Camera di Bologna domanda, se fra le cause che determinano lo scioglimento della Società debba comprendersi quella, che nessuno fra gli eletti voglia assumere l'am-

(1) Art. 118 del nuovo progetto.

ministrazione. Avverto però essere questo caso molto improbabile e che ad ogni modo esso deve intendersi compreso nel n. 3, essendo impossibile conseguire lo scopo sociale senza amministrazione.

Art. 190. — Oltre i casi contemplati nell'articolo precedentè, ogni socio o creditore della Società ha diritto di chiedere, ed il tribunale competente deve ordinare, la liquidazione della Società, e nominare i liquidatori nei casi seguenti:

1° quando una Società operi di fatto, senza aver eseguite le pubblicazioni necessarie a darle esistenza legale, a norma dell'articolo 91 e seguenti;

2° quando una Società per azioni abbia omessa per due anni consecutivi la pubblicazione dei suoi bilanci.

Eguualmente può essere ordinata la liquidazione con sentenza del tribunale competente, sulle istanze di uno o più soci, quando la Società non abbia cominciate le sue operazioni entro un anno dalla pubblicazione dell'atto costitutivo, o le abbia successivamente sospese per un anno intiero.

Le Camere di Ancona, di Napoli, e di Ravenna reputano ragionevole, che la facoltà accordata ai soci ed ai terzi di domandare la liquidazione della Società, debba esser concessuta anche ai sindaci. Ma, o i sindaci sono soci, ed hanno evidentemente tale diritto; o nol sono, e non spetta loro che di dar ragione ai soci dell'adempimento del mandato ricevuto. La Camera di Chiavenna chiede che al n. 1 si aggiunga: *salvo che gli amministratori od i soci non dichiarino di provvedervi senza dilazione*. La Camera di Milano vuole che sia tolto ai soci e ai creditori il diritto di far sciogliere la Società non legalmente costituita.

Nell'esame dell'art. 99 ho esposto le ragioni, per le quali mi pareva ingiusto che il socio potesse recedere dalla Società, a cagione dell'inadempimento delle pubblicazioni prescritte dalla legge; più esorbitante sarebbe concedergli il diritto di promuoverne la liquidazione. Nè, considerate le disposizioni rivolte a

guarentire gli interessi dei terzi, sembra opportuno conceder loro siffatto diritto. Rammento inoltre che le disposizioni degli art. 177 e 183, che proporrò siano avvalorate da sanzioni efficaci, escludono il caso che una Società per azioni ometta la pubblicazione del suo bilancio. Infine i soci hanno mezzo di costringere gli amministratori a non indugiare l'inizio delle operazioni sociali e a non interromperle, quando la cosa non sia comandata da un supremo interesse; e i creditori non debbono ingerirsi di ciò. Laonde, avvertito anche come non si possa promuovere azione contro una Società *sfornita di esistenza legale*, io propongo che l'articolo 190 sia abolito.

Art. 191. — Decorso il termine stabilito per la durata della Società, o compiuto l'oggetto della sua impresa, la Società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente prorogata (1).

Le Camere di Bergamo e di Bologna domandano perchè sia vietata la proroga tacita, anche quando è prevista dallo Statuto; ma è evidente che questa disposizione, oltre al corrispondere all'articolo 1730 del Codice civile ed a guarentire gli interessi dei terzi, giova anche, secondo il mio concetto, ad impedire che sian violate le disposizioni che prescrivono alle Società di determinare la loro durata.

La Camera di Chiavenna chiede che le pubblicazioni relative allo scioglimento anticipato sian fatte nello stesso modo di quelle riguardanti l'atto costitutivo, cosa a cui è già provveduto.

Art. 192. — Finita o sciolta la Società, gli amministratori non possono far nuove operazioni.

Questa proibizione ha effetto dal giorno in cui sia spirato il termine della durata, o compiuto l'oggetto dell'impresa della Società, ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal Tribunale (2).

Fu osservato che l'articolo anzidetto non indica da qual giorno sia proibito agli amministratori di far nuove operazioni

(1) Art. 119 del nuovo progetto.

(2) Art. 120 id.

nel caso in cui la Società si sciolga per la mancanza o la cessazione dello scopo della Società, ovvero per l'impossibilità di conseguirlo, o per il fallimento di essa, o per la morte di alcuno dei soci che renda impossibile la sua esistenza (1). Noto che i soci soltanto possono riconoscere se sia mancato o cessato lo scopo della Società, o se non sia dato di raggiungerlo, e che dipende eziandio dalla loro volontà di reintegrare o no il capitale sociale, quando sia interamente o parzialmente consunto; noto ancora che le discipline relative al fallimento vietano qualunque operazione dopo che esso è dichiarato; basta adunque aggiungere all'articolo 192, dopo le parole *dell'impresa della Società*: «o sia avvenuta la morte di uno dei soci che renda impossibile l'esistenza della Società.»

Art. 193. — L'efficacia, rispetto ai terzi, dello scioglimento delle Società prima del termine stabilito per la loro durata è regolata dalle disposizioni dell'articolo 102.

Quest'articolo, il quale non fa altro che ricordare le disposizioni dell'articolo 102, è inutile; e, come giustamente propone la Camera di Macerata, dovrebbe esser soppresso.

§ 3. — DELLA FUSIONE DI PIÙ SOCIETÀ.

Art. 194. — La fusione di più Società in una deve essere votata separatamente dalle Società che intendono fondersi, e non può avere esecuzione, se non dopo trascorso il termine stabilito dall'articolo 97 (2).

La Camera di Torino reputa che questo paragrafo della legge non sia applicabile che alle Società anonime; ma io credo riguardi anche, e giustamente, le altre specie di Società. La Camera di Pisa teme che, negli articoli concernenti la fusione di più Società non sia previsto il caso di debiti nascosti da esse; ma a ciò provvede opportunamente l'articolo 197.

(1) *Sul progetto per la riforma del Codice di Commercio*, studii di ERCOLE VIDARI — Milano 1874.

(2) Art. 121 del nuovo progetto.

Però, se l'articolo 194 deve essere applicato a tutte le specie di Società, occorre notare che l'articolo 158 indica in qual modo possa essere deliberata la fusione delle Società per azioni e che l'articolo 110 richiede, salvo contraria stipulazione, il consenso unanime de' soci per le Società in nome collettivo, ma che nulla è detto riguardo alle Società in accomandita semplice. Conviene adunque, a mio parere, aggiungere all'articolo 194:

Salve le stipulazioni del contratto sociale e le disposizioni dell'articolo (87 del nuovo progetto), la fusione deve risultare dal consenso unanime dei soci.

Proporrei pure che alla parola *votata* si surrogasse quella *deliberata*.

Art. 195. — La pubblicazione prescritta nell'articolo 96 dev'esser fatta da ciascuna Società.

Occorre appena avvertire come io intenda che la fusione delle Società con azioni tra di loro o con Società d'altra specie, non possa aver luogo, senza l'esame preventivo del Tribunale di Commercio. Anche quando la fusione non mutasse necessariamente il modo di costituzione delle Società che deliberano di confondere i loro interessi, vorrei sempre circondare questo fatto con le più rassicuranti guarentigie, perchè esso è uno de' fenomeni più delicati di cui si debba preoccupare il legislatore, e perchè recenti ricordi dimostrano i pericoli che può presentare.

Non credo perciò di dover giustificare con altre parole la seguente aggiunta, che propongo all'articolo 195:

Se tra le Società che hanno deliberato la fusione vi ha una o più Società anonime o in accomandita per azioni, le relative deliberazioni devono essere depositate presso il Tribunale di Commercio del luogo ove deve aver sede la futura Società, accompagnate dai bilanci finali di ogni Società e dall'indicazione del modo con cui le Società stesse intendono estinguere il passivo. Il Tribunale le esamina in conformità all'art.... (22 del nuovo progetto) e ne ordina, occorrendo, la registrazione e la pubblicazione (1).

Art. 196. — Deliberata la fusione, la Società o le Società destinate ad estinguersi devono pubblicare an-

(1) Art. 122 del nuovo progetto.

che il loro bilancio finale, ed indicare il modo col quale intendono soddisfare il passivo (1).

È evidente che si debbono sopprimere le parole: « *la Società o* », perocchè tutte le Società debbano trasfondersi nel nuovo ente sociale, creato dalla fusione. Conviene ancora prescrivere che la pubblicazione abbia luogo in conformità dell'articolo 96.

Art. 197. — Entro tre mesi dalla suddetta pubblicazione, ogni creditore delle Società che si fondono può fare opposizione, per gli effetti indicati nell'articolo 97 (2).

La Camera di Macerata vorrebbe fosse dichiarato che la opposizione dei terzi sospende la fusione, benchè trascorsi i tre mesi, fino a che la sentenza che respinse l'opposizione non sia passata in giudicato. Ma a ciò provvede l'articolo 97.

Art. 198. — Prima della decorrenza del termine suddetto, la fusione non è operativa, se non consti:
o di una regolare liquidazione della Società,
o del pagamento di tutto il passivo sociale, o almeno del deposito di una somma corrispondente presso una pubblica banca,
o del consenso scritto dei creditori (3).

Torna qui opportuno di rammentare le cose dette riguardo all'articolo 142, perchè alle parole *pubblica banca* sian sostituite le seguenti: « Cassa dei depositi e prestiti. »

Art. 199. — L'esecuzione del deposito accennato nell'articolo precedente dev'essere pubblicata nel giornale indicato nell'articolo 95, colla menzione della cassa che lo ha ricevuto e coll'invito ai creditori di esigere ivi i loro crediti, ancorchè non scaduti.

(1) Art. 123 del nuovo progetto.

(2) Art. 124 id.

(3) Art. 125 id.

La Camera di Vicenza non crede giusto che si imponga il pagamento anticipato dei crediti. Sembra anche a me che basti guarentire, col deposito prescritto all'art. 198, l'interesse del creditore, senza avvantaggiarlo indebitamente.

Del resto l'art. 199 vuol essere, per le ragioni già dette, modificato nei termini che seguono:

Art. — L'esecuzione del deposito accennato nell'articolo precedente, dev'essere pubblicata nel giornale indicato all'articolo 95, salvo che si tratti di fusione in cui abbian parte una o più Società per azioni; nel qual caso, il certificato relativo sarà depositato al Tribunale di commercio che ne promuoverà la pubblicazione conformemente all'art. (26 del nuovo progetto) (1).

Art. 200. — Trascorsi i tre mesi senza opposizioni, la fusione può essere eseguita, ma la Società che rimane assume di diritto l'obbligazione per i debiti della Società estinta.

La Camera di Macerata ricorda che nella fusione tutte le Società che vi prendon parte si estinguono, per dar nascita ad un nuovo ente. Quindi l'art. 200 dovrebbe suonare così:

Art. — Trascorsi i tre mesi senza opposizioni, la fusione può essere eseguita, e la nuova Società assume i diritti e gli obblighi delle Società estinte (2).

§ 4. — DELLO SCIoglIMENTO DELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

Art. 201. — Le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice si sciolgono inoltre:

1. Per la morte, l'interdizione o il fallimento del socio amministratore o accomanditario, o di uno

(1) Art. 126 del nuovo progetto.

(2) Art. 127 id.

di essi, se sono più, salvo se nel contratto sia disposto altrimenti;

2. Per la volontà espressa da uno o più soci, quando la durata della Società non è convenuta, o non risulta dal suo oggetto ;

3. Per il fallimento di taluno dei soci, quando il loro numero venga perciò a scemarsi di più che due terzi, o non ne restino almeno due nelle Società in nome collettivo, o almeno uno degli accomandanti nelle Società in accomandita.

La Società in accomandita semplice si scioglie inoltre, quando il socio responsabile commette uno dei fatti, che nelle Società in nome collettivo autorizzano l'esclusione dell'amministratore (1).

La Camera di commercio di Alessandria non crede che le Società in nome collettivo e in accomandita semplice debbano andar disciolte, per la morte di un solo dei loro amministratori o accomanditari, quando vi abbiano più soci di tal natura. Invece la Camera di Roma vuole che lo scioglimento sia determinato per la morte di qualunque socio in nome collettivo, anche non amministratore.

A me sembra che tra queste due contrarie sentenze, la Commissione del Codice abbia scelto opportunamente una via mediana che, mentre permette ai soci di disporre nel contratto secondo i loro interessi, non espone le Società ad esser risolte senza causa sufficiente.

Approvo perciò l'art. 201; solo domando che sia soppresso il n. 2, dovendo, a parer mio, la durata delle Società esser sempre stabilita nel contratto.

Art. 202. — Lo scioglimento della Società per volontà di uno dei soci non ha effetto tra essi, finchè non sia stato accettato dagli altri, i quali possono ricusarvisi nei casi preveduti dall'articolo 1734 del Codice civile.

(1) Art. 128 del nuovo progetto.

Anche quest'articolo diventa inutile e vuole esser soppresso, perchè esso si riferisce al caso indicato al numero 5 dell'articolo 1729 e all'articolo 1733 del Codice civile, in cui si dispone che, se la durata della Società è indeterminata, i soci han diritto di ritrarsene purchè (articoli 1733 e 1734) la rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo. Essendo fissa la durata, queste disposizioni non sono applicabili alle Società commerciali.

CAPO IX.
DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ.

§ 1. — DELLA LIQUIDAZIONE IN GENERALE.

Art. 203. — Se l'atto di Società non ha determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti:

Se i soci non sono concordi, la nomina di coloro che devono procedere allo stralcio è fatta dall'autorità giudiziaria, sull'istanza degli amministratori, o di chi vi ha interesse.

Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositari degli averi sociali, e provvedono agli affari urgenti.

L'atto di nomina, o la sentenza che la contiene, ed ogni successivo cambiamento nelle persone dei liquidatori, devono essere a cura di essi depositati, trascritti, affissi e pubblicati a norma degli articoli 91 e 96.

Se la liquidazione ha luogo per lo spirare del termine stabilito alla durata della Società o per compimento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori.

Pubblicato l'atto legale di liquidazione nessuna azione in favore della Società o contro di essa può essere esercitata, che in nome dei liquidatori.

La Camera di Belluno crede necessario si minacci una pena ai liquidatori che non adempiano gli obblighi loro, e che si pre-

scirvano le pubblicazioni occorrenti. Le Camere di Bologna e di Verona scorgono una contraddizione tra l'art. 203 e quello 217, imperocchè il primo domandi che i soci sian concordi nella nomina dei liquidatori, il secondo lasci, nelle Società per azioni, la decisione alla maggioranza. Quelle di Bergamo e di Siracusa reputano conveniente si chiarisca il significato della parola *concordi*. La Camera di Brescia chiede si prescriva un termine ai liquidatori per esaurire il loro mandato. Le Camere di Caserta e di Napoli desiderano si determini il numero dei liquidatori, e si dichiari se debbano essere soci. Quest'ultimo voto è espresso anche dalle Camere di Lodi e di Macerata. La Camera di Cremona domanda che, quando i liquidatori sono nominati dall'autorità giudiziaria, la scelta debba avvenire sopra proposta della Camera di commercio.

Delle sanzioni penali che possono occorrere per lo stadio della liquidazione parlerò più innanzi. All'apparente sconcordanza che fu rilevata tra gli articoli 203 e 217, parmi si debba rimediare, facendo nel secondo paragrafo un'esplicita riserva rispetto alle Società con azioni; mentre non è dubbio che, con la parola *concordi*, si vuol richiedere il consenso unanime dei soci per la nomina dei liquidatori. Riguardo al numero di questi, occorre evidentemente lasciare piena libertà ai soci e all'autorità giudiziaria, perchè nella infinita varietà di casi che si posson presentare, così per la rilevanza della Società e per l'indole sua, come per la difficoltà e la mole degli affari da liquidare, nessun confine opportuno potrebbe esser prescritto dalla legge. Nè dubbio alcuno può nascere relativamente alla facoltà di scegliere i liquidatori fuori del seno della Società, facoltà il cui esercizio molto sovente torna necessario, tanto per conferire un carattere di assoluta imparzialità alla liquidazione, quanto per far sì che essa sia condotta da persone operose e competenti.

Non mi soffermerò neppure a dimostrare come, quando la nomina dei liquidatori sia commessa all'autorità giudiziaria, riesca per lo meno superfluo che la scelta abbia luogo sopra proposta della Camera di commercio. Senza parlare delle difficoltà materiali, noto che, se mi son manifestato non favorevole ad alcune idee, le quali miravano a dare alle rappresentanze commerciali più o meno estesa ingerenza negli affari delle Società, non fui ispirato

da sfiducia nella loro prudenza ed equanimità; sibbene dal desiderio di non affidare ad esse attribuzioni mal rispondenti al loro ministero. Le Camere di commercio, quali sono ordinate dalla legge del 6 luglio 1862, son chiamate a studiare gl'interessi generali del commercio e delle arti ed a promuoverne l'incremento, sia proponendo al Governo i provvedimenti di cui riconoscano l'opportunità, sia concorrendo con l'opera e col danaro alla fondazione ed al mantenimento di alcune istituzioni, reputate giovevoli allo svolgimento economico del paese. Ma, per adempiere il loro nobile ufficio, le Camere debbono mantenersi nella sfera serena degl'interessi generali, e non conviene s'intromettano nelle faccende particolari delle persone réali o fittizie che appartengono al ceto rappresentato da esse.

Ciò detto, debbo qui ricordare una proposta fatta dal mio onorevole predecessore (1) riguardo alla nomina dei liquidatori. Avvertito come il vigente Codice di commercio (art. 160 e seg.), in parte imitato dal progetto della Commissione, nel silenzio degli statuti sociali, attribuisca al giudice, quando i soci non sono concordi, la nomina dei liquidatori, e stabilisca i modi di liquidazione; egli dichiara credere eccessiva questa ingerenza del magistrato e della legge, e propone che, in difetto di contraria convenzione, il modo di liquidazione sia determinato, e i liquidatori sian designati, nelle Società per azioni, dall'Assemblea generale a semplice maggioranza di voti, e nelle Società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da una maggioranza composta della metà dei soci che possieda tre quarti della sostanza sociale e, mancando questa, dal giudice.

L'onorevole Castagnola, facendo queste proposte, additava l'esempio del progetto di legge sulle Società, allora in discussione nel Belgio e poco dopo approvato; ma io, sebbene valuti molto questo precedente, perchè la legge belga, come ultima venuta, potè trar frutto di una più lunga esperienza, non posso, mio malgrado, aderire all'opinione di cui si tratta.

Nella stessa guisa che il Codice si è proposto di non lasciare senza norma alcuna delle fasi per cui passano le Società nella loro nascita e nella vita loro, pur dando potestà ai contratti so-

(1) V. Memoria citata, pag. 73.

ciali di derogare quelle discipline, il cui mantenimento non è consigliato da prevalenti ragioni d'ordine pubblico, così parmi che la stessa regola debba esser seguita per la liquidazione, fatto di singolar rilevanza e che può aprir l'adito a frodi e ad abusi non piccoli. Queste considerazioni riguardano particolarmente il modo della liquidazione; imperocchè, rispetto alla nomina dei liquidatori, sovrabbondino le ragioni che suffragano la proposta della Commissione del Codice. Nella liquidazione delle Società sono involti, non gl'interessi dei soci soltanto, ma eziandio quelli dei terzi. Se questi contraggono con una Società, la quale abbia preveduto nel suo atto costitutivo il modo di liquidazione e i precetti da seguire per la scelta dei liquidatori, non hanno alcuna ragione di lagnarsi poi, qualora codesto modo e codesti precetti non forniscan loro sufficienti guarentigie; ma, in caso diverso, hanno almeno diritto di domandare che la deliberazione dei soci sia adottata in condizioni tali da assicurare, per quanto si può, gli interessi comuni. Ciò che si dice de' terzi vale anco per i soci, i quali debbono esser salvaguardati dai danni di deliberazioni, adottate dai rappresentanti di una troppo lieve parte degli interessi sociali.

Ma temo che la Commissione del Codice non sia stata ben consigliata, quando repudiava la prescrizione fatta dalla legge belga (art. 111) alle Società in liquidazione, di menzionare questa lor condizione in tutti gli atti, prescrizione di cui si trova traccia anche nell'art. 139 del Codice germanico. Questa indicazione (raccomandata dalla Camera di commercio di Chiavenna) è necessaria per prevenire ogni errore intorno alla natura degli atti dei liquidatori, soprattutto per le operazioni che questi han facoltà di condurre a compimento. Essa risponde alle disposizioni relative alle notizie che debbon fornire gli atti sociali, e mentre non è di alcun aggravio sensibile, giova a guarentire gl'interessi dei terzi, specialmente quando le liquidazioni si protraggono a lungo. Infine, mi sembra mestieri dichiarare, come fa il progetto svizzero e come propone la Camera di Chiavenna, che alle Società in liquidazione sono applicabili, con le dovute riserve, le regole legislative e contrattuali che riguardano le Società esistenti.

In conseguenza io accetto l'art. 203 del progetto, esprimendo solo il desiderio che nel primo alinea, dopo le parole: *se i soci non*

sono concordi, si scriva: *e salve le disposizioni dell'art. 217*; che nel terzo si sopprima la parola *affissi*, e lo si faccia incominciare colle parole: *Qualunque sia il disposto del contratto sociale*; che in fine dell'articolo si aggiunga poi:

Tutti gli atti emanati da una Società disciolta indicano che essa è in liquidazione.

Alle Società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le Società esistenti, sia dalla legge, sia dai contratti sociali, salve le disposizioni incompatibili colla liquidazione, e salve le eccezioni determinate dalla legge.

Le attribuzioni degli amministratori sono esercitate, con la stessa responsabilità, dai liquidatori (1).

Debbo qui avvertire che in tutti gli articoli della sezione VI del progetto, ne' quali s'incontrano le parole: *stralcio* e *stralcionario*, si è sostituito *liquidazione* e *liquidatori*, per serbare la necessaria uniformità di linguaggio.

Art. 204. — Nel caso di mancanza di uno o più liquidatori, per morte, rinunzia o revocazione, la surrogazione ha luogo nel modo stabilito per la nomina (2).

Art. 205. — I liquidatori devono, in unione agli amministratori della Società, formare un inventario ed un bilancio firmato dagli uni e dagli altri, e da cui risulti esattamente lo stato attivo e passivo della Società.

Essi ricevono e custodiscono i libri chiusi dagli amministratori, il patrimonio e le carte della Società, e tengono esatto registro, nella forma del giornale, di tutte le operazioni relative allo stralcio per ordine di data.

Devono informare i soci, se questi lo domandino, dello stato e del modo di esecuzione dello stralcio, e devono tener sempre in corrente la scrittura, ostensibile a tutti gl'interessati (3).

(1) Art. 129 del nuovo progetto.

(2) Art. 130 id.

(3) Art. 131 id.

Vorrei che fosse detto al primo alinea: *nella forma del libro giornale*, invece che *nella forma del giornale*, espressione questa che sembra poco corretta.

Art. 206. — I liquidatori non possono fare veruna nuova operazione di commercio, ma bensì eseguire e compiere soltanto quelle relative alla liquidazione della Società.

Non possono pagare ai soci veruna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della Società; ma i soci possono esigere che le somme ritenute siano depositate, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante lo stralcio, ogniqualevolta, all'infuori di tutti gl'impegni sociali scaduti o da scade-re, sia disponibile un dieci per cento sulle azioni o quote sociali.

I liquidatori non possono compromettere, se non vi sono stati autorizzati nell'atto di nomina, o con atto separato (1).

La Camera di Belluno suggerisce opportunamente che, alle parole: « *all'infuori di* » del secondo paragrafo, si sostituisca « *oltre* ». Le Camere di Bologna e di Fermo vogliono che i liquidatori abbiano facoltà di vendere gli immobili sociali, dopo la stima fatta da periti deputati dal Tribunale o dalla Camera di commercio. La Camera di Livorno opina che, se si vuol concedere ai liquidatori la facoltà di transigere, si debba pure accordar loro quella di compromettere. La Camera di Macerata poi crede necessario che le operazioni in corso siano compiute dagli amministratori e non dagli stralcianti.

Esaminerò, discorrendo dell'art. 208, quale debba essere l'estensione dei poteri dei liquidatori; intanto però propongo che sia soppresso l'ultimo paragrafo dell'art. 206, col quale si richiede un mandato speciale per conferire ai liquidatori il diritto di compromettere. Questa limitazione non s'incontra nel Codice germanico, nella legge belga e nel progetto svizzero, e sebbene la Commissione del Codice (Verbale N. 717) mostri temere le pericolose con-

(1) Art. 132 del nuovo progetto.

seguenze de' giudizi arbitrari, giova avvertire che ai liquidatori sono date facoltà ben più gelose e che, siccome in essi deve pur riconoscersi la qualità di amministratori, non si può arguire, dal silenzio del mandato, che non abbiano potestà di compromettere. Tale opinione è confortata dall'art. 9 del Codice di procedura civile, che riconosce nell'amministratore il diritto di compromettere e dall'art. 1741 del Codice civile, il quale non nega a chi è rivestito di un mandato generale codesta facoltà, sebbene gli vieti l'esercizio di altri poteri accordati al liquidatore delle Società commerciali.

Art. 207. — Se i fondi disponibili della Società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere ai soci le somme a ciò necessarie, quando questi siano tenuti a somministrarle secondo la natura della Società, o siano debitori ad essa di versamenti sulle quote sociali (1).

Fu detto che questo articolo è inutile (2), non potendosi dubitare che i liquidatori, quando l'attivo è insufficiente a soddisfare le obbligazioni sociali, abbiano diritto di chiedere ai soci gli ulteriori versamenti a cui per avventura fossero ancora obbligati o, se l'impegno loro è solidale e illimitato, di farsi dare tanto denaro, quanto è d'uopo per pagare i debiti della Società. Ma, notando che l'articolo onde si discorre è desunto dal paragrafo 103 dell'atto inglese del 1862 e dall'art. 116 della legge belga, i quali si proposero il fine di dispensare i creditori dalla necessità di ricorrere ad azioni personali contro i soci, e che potrebbe nascere il dubbio che i liquidatori istituiti dai soci non avessero azione contro di essi, parmi non sia inopportuno di conservarlo.

Art. 208. — Salve le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci, i liquidatori possono:

Stare in giudizio come attori o come convenuti nell'interesse dello stralcio, in ogni istanza o procedura sia civile che penale;

(1) Art. 133 del nuovo progetto.

(2) VIDARI, *opera citata*, pag. 146.

Continuare gli affari in corso della Società, in quanto ciò sia necessario od utile;

Vendere agli incanti o ad offerte private od anche in massa ogni proprietà mobiliare per qualunque titolo spettante alla Società, transigere, liquidare ed esigere, anche in caso di fallimento del debitore, i crediti della Società, e rilasciar quietanze;

Assumere per conto dello stralcio obbligazioni cambiarie, e in generale eseguire gli atti e le formalità necessarie alla liquidazione degli affari sociali.

Ricordate qui le proposte fatte perchè i liquidatori abbiano la facoltà di compromettere e quella di alienare i beni immobili della Società, aggiungerò che anco le Camere di Bergamo, di Pavia e di Roma raccomandano si adottino opportune disposizioni riguardo alla vendita degli immobili per parte dei liquidatori; che le due ultime chiedono se, oltre le obbligazioni cambiarie, essi possano contrarre mutui passivi; e che la Camera di Macerata scorge una contraddizione tra il secondo capoverso dell'articolo 208 e l'articolo 206, rispetto alle operazioni che i liquidatori han facoltà di eseguire.

L'estensione dei poteri dei liquidatori è un punto di dottrina oltremodo controverso. Mentre taluno reputa che siano loro accordati i poteri più larghi, altri vuol limitarli strettamente nei confini del mandato ordinario. Si è domandato se i liquidatori possano transigere e compromettere, se possano contrarre mutui, firmare obbligazioni cambiarie, alienare ed ipotecare immobili e via dicendo. Delangle dichiara che tutti questi atti sono loro interdetti, salvo quello di negoziare le cambiali della Società; Troplong nega questa facoltà, ma crede abbiano quella di vendere gl'immobili; Pardessus insegna che i liquidatori possono transigere e compromettere; nè manca chi afferma che non hanno quest'ultimo diritto, ma possiedono bensì quello di contrarre dei mutui.

Gli art. 90 e 104 dell'atto inglese del 1856 hanno accordato ai liquidatori tutti i poteri ai quali si è ora accennato, affinché essi possano giungere prontamente al termine della loro bisogna. Ora perchè non si accetterà questo sistema, salve le limitazioni che le parti han diritto d'imporre? Il difetto più grave delle li-

liquidazioni consiste nella lentezza e quindi il legislatore deve procurare di rimediarvi.

Perchè si vuol negare ai liquidatori il diritto di alienare gli immobili mentre, considerati rispetto alla liquidazione, essi non si distinguono punto dagli altri beni? Se l'alienazione degli stabili è necessaria, sia per soddisfare i creditori, sia per distribuire l'attivo tra i soci, occorre venderli ed è ufficio dei liquidatori di farlo. Anche il codice germanico (art. 137) accorda ai liquidatori il diritto di vendere gl'immobili sociali a pubblico incanto.

Già ho detto della utilità di ammettere il compromesso, il quale altresì si raccomanda, perchè la consuetudine commerciale ne riconobbe per lungo tempo la facoltà nei liquidatori.

Anche il potere di contrarre mutui non ipotecari non sembra possa negarsi a chi ha quello di sottoscrivere cambiali; non direi così della facoltà di ipotecare gli immobili sociali, perchè sembra più rispondente alla prontezza della liquidazione la vendita di essi, e, nei rari casi in cui la cosa proceda diversamente, è bene riferirsi alla volontà dei soci.

Secondo queste considerazioni domando che l'art. 208 dica:

Art.... — Salve le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci, i liquidatori possono:

Stare in giudizio come attori o convenuti nell'interesse della liquidazione, in ogni istanza o procedura sia civile, sia penale;

Eseguire e compiere le operazioni di commercio relative alla liquidazione della Società;

Vendere agli incanti gli immobili sociali;

Vendere agli incanti, o ad offerte private, od anche in massa ogni proprietà mobiliare per qualunque titolo spettante alla Società, transigere, compromettere, liquidare, e l'esigere, anche in caso di fallimento del debitore, i crediti della Società, e rilasciar quietanze;

Assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui non ipotecari, e in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali. (1)

Art. 209. — Gli onorari dei liquidatori, se non sono determinati nell'atto di nomina, vengono tassati

(1) Art. 134 del nuovo progetto.

dalla Camera di Commercio prima del deposito del bilancio definitivo, salvo ricorso al Tribunale.

Le Camere di Bergamo, Bologna, Carrara, Caserta, Cremona, Fermo, Foligno, Lodi, Napoli e Siracusa domandano che la decisione della Camera di Commercio debba essere inappellabile. Quelle di Livorno e di Vicenza si limitano a chiedere che sia dichiarata irrevocabile la sentenza del Tribunale. La Camera di Macerata così si esprime: « Sarebbe desiderabile che la legge non contenesse elemento di litigi. Quindi o la tassa che fa la Camera di commercio dovrebbe essere indiscutibile, o dovrebbe prescriversi che gli onorari fossero stabiliti dall'atto di nomina dei liquidatori. Nel caso poi avesse la Camera a fare la tassa, pare riuscirebbe utile di determinarla, allorchè potesse conoscersi la entità di quanto dovrà farsi dai liquidatori, e perciò quando sia stato depositato il bilancio ».

Queste osservazioni delle Camere di Commercio riuscirebbero molto opportune, ove si volesse accettare il sistema proposto dalla Commissione del Codice. Ma, per i principii accennati quando presi ad esame l'articolo 203 e che qui mi paiono avere maggior forza, io non posso consentire a questa nuova intromissione della Camera di commercio in quistioni di diritto privato, e propongo che l'articolo 209 sia soppresso.

Art. 210. — I liquidatori, i quali con propri denari abbiano pagato debiti della Società, non possono esercitare verso i soci diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati (1).

Art. 211. — I liquidatori sono inoltre sottoposti alle regole del mandato (2).

Le Camere di commercio di Bergamo e di Bologna domandano se i liquidatori possan surrogare altri nell'incarico avuto, e vorrebbero che, siccome loro è dato un incarico di fiducia, fosse vietata espressamente tale surrogazione, tanto più per evitare che

(1) Art. 135 del nuovo progetto.

(2) Art. 136 id.

si applichi al caso l'articolo 1748 del Codice civile, il quale la permette. La responsabilità stabilita dal medesimo articolo provvede opportunamente al bisogno, di guisa che non credo necessaria alcuna particolare disposizione. Solo bramerei veder soppressa nell'articolo 211 la parola *inoltre*, che è interamente superflua.

Art. 212. — I creditori della Società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni per i loro titoli scaduti, fino a concorrenza degli averi sociali indivisi che ancora esistessero, e verso i soci l'azione personale per le quote non pagate, o per la responsabilità generale, secondo l'indole delle Società (1).

Ritengo più precisa l'espressione *o per la responsabilità solidale e illimitata, secondo ecc.*, invece di quella *o per la responsabilità generale*.

Art. 213. — La liquidazione non esonera i soci; non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento quando ne ricorrano gli estremi, e non ne varia gli effetti (2).

A me sembra che quest'articolo debba terminare con la parola *fallimento*.

§ 2. — DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
ED IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

Art. 214. — Compiuto lo stralcio, i liquidatori devono fare il bilancio della liquidazione, e proporre la divisione tra i soci.

Se la liquidazione e la divisione sono approvate, non vi è diritto a reclamo tra soci, nè verso i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni e promuovere il giudizio entro trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del progetto di divisione.

(1) Art. 137 del nuovo progetto.

(2) Art. 138 id.

Trascorso quel termine senza che siano dedotti i motivi ed incominciato il giudizio, il bilancio e la divisione s'intendono approvati, ed i liquidatori restano liberati.

Promosso il giudizio, le questioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei (1).

La Camera di Livorno domanda che l'approvazione del bilancio sia separata da quella del progetto di divisione, ed i liquidatori siano liberati, appena è sancito il bilancio stesso, rimanendo così estranei al giudizio e fuori da qualunque litigio riguardante la divisione. Credo che sia provveduto a ciò con l'ultimo alinea dell'articolo, il quale dichiara che i liquidatori non hanno obbligo d'ingerirsi nelle liti riguardanti solamente la divisione.

La Camera di Macerata poi chiede chi debba fare la notificazione indicata nel primo alinea dell'articolo, e come e quando debba essere eseguita. Parmi evidente che la notificazione avrà luogo per mezzo d'uscieri e per cura dei liquidatori che vogliano esser liberati, o dei soci consenzienti al progetto di divisione; nè occorre prefigger termine, essendo costoro spinti dal proprio interesse a non frapporre soverchio indugio, e potendo inoltre gli altri interessati aprire il giudizio, anche prima di aver ricevuta la notificazione di cui si tratta.

Art. 215. — Approvato il conto, e compiuta la distribuzione del patrimonio sociale residuo, i libri e i documenti non necessari ai singoli dividendi, sono depositati presso quello dei soci, che viene designato a pluralità di voti, e questi deve conservarli per cinque anni, e presentarli, dietro richiesta, a tutte spese del richiedente, che deve anticiparle (2).

Le Camere di Bergamo e di Bologna vogliono sia previsto il caso in cui nessuno de' soci voglia accettare il deposito; forse non

(1) Art. 139 del nuovo progetto.

(2) Art. 140 id.

han posto mente che l'art. 999 del Codice Civile provvede, deferendo la scelta all'autorità giudiziaria. Esse notano poi che il termine di cinque anni, adottato per la conservazione dei documenti di cui si tratta, sebbene corrisponda alla prescrizione delle azioni derivanti dal contratto di Società o dalle operazioni sociali, tuttavia riesce breve rispetto alle azioni che si riferiscono ad interessi diversi o riguardano mobili ed immobili, per i quali i termini di prescrizione vanno oltre il quinquennio. Le Camere anzidette vorrebbero pertanto che il deposito delle carte fosse portato a pubblica notizia, e che gli interessati potessero ottenere dal Tribunale il prolungamento della sua durata. Ma, ove si rifletta che le azioni non prescritte ne' cinque anni, per le quali può esser necessario consultare le carte sociali, non possono essere in questo caso, se non erro, che quelle relative alla compra, vendita, ipoteca o divisione d'immobili, e che l'interessato può agevolmente avere per altra via le notizie necessarie, oppure, prima che trascorran i cinque anni, può procurarsi copia autentica de' documenti che lo riguardano, si riconoscerà essere inutile introdurre altre disposizioni in codesto articolo.

La Camera di Chiavenna vorrebbe che il deposito avesse luogo presso uno degli amministratori; le Camere di Fermo, di Padova e di Savona suggeriscono di farlo presso la Camera di Commercio; quella di Macerata lo vedrebbe indifferentemente collocato presso la Camera o il Tribunale di Commercio o nell'archivio notarile. Credo che non si debba in questa occasione derogare interamente alla massima stabilita dall'articolo 999 del Codice Civile. Ma, per togliere il dubbio che la presentazione dei documenti di cui si tratta possa esser domandata dai terzi, propongo di sostituire la parola *condividente* a quella *richiedente*.

Art. 216. — Sono applicabili alle divisioni tra soci le regole relative alle divisioni di eredità, al modo di ripartizione ed alle obbligazioni tra coeredi.

Ritengo che questo articolo, riproduzione quasi letterale dell'articolo 1736 del Codice Civile, debba esser soppresso.

§ 3. — DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ CON AZIONI.

Art. 217. — La nomina dei liquidatori, e la determinazione dei loro poteri, si fanno nell'assemblea generale che ordina la liquidazione.

Per gli atti che abbisognassero di poteri non compresi nella deliberazione dell'adunanza generale o nelle disposizioni del presente Codice, i liquidatori devono farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria, la quale provvede pure alla surrogazione nel caso di mancanza di uno o più liquidatori per morte, rinuncia o revocazione, sull'istanza dei liquidatori rimasti o di chi vi ha interesse.

Le Camere di Bergamo e di Bologna desiderano si dichiari che l'articolo 217 è applicabile solo, quando l'atto costitutivo o l'Assemblea non dispongano diversamente. E la Camera di Pisa vuole si lasci sempre ai soci la facoltà di surrogare i liquidatori.

Debbo avvertire che, allargati come ho proposto all'art. 208 i poteri de' liquidatori, sarà rarissimo il caso in cui essi abbian d'uopo di maggiori facoltà, laonde non è mestieri derogare al principio, secondo il quale l'estensione del mandato deve essere fatta da coloro stessi che l'han conferito.

Nota poi esser già abbastanza grave la deroga alle regole del diritto comune, consigliata dalla particolare natura delle Società con azioni, per la quale la nomina de' liquidatori non richiede il consenso unanime dei soci; perchè non si esageri l'eccezione, consentendo che questa nomina, in mancanza di stipulazioni contrarie, abbia luogo a debole maggioranza. Quindi propongo che, per l'elezione e per le necessarie surrogazioni de' liquidatori, si debbano serbare le cautele prescritte all'articolo 158 riguardo alle mutazioni degli atti costitutivi, e che, se non si ottiene una valida deliberazione, spetti all'autorità giudiziaria di provvedere. Ho parlato anche di surrogazioni, perchè non scorgo ragione sufficiente per attribuirle sempre al magistrato. La Com-

missione del Codice osserva che gli affari sociali durante la liquidazione sono di minor rilevanza; ma la cosa non è sempre vera, e certo dalla scelta de' liquidatori dipendono interessi di sommo momento. Essa soggiunge ancora che nel periodo della liquidazione è difficile riunire le Assemblee; ma conviene, a mio avviso, lasciare ai soci di provvedere ai loro interessi, prescrivendo solo, per tutela de' terzi, che intervenga il giudice quando essi non provvedono.

Per conseguenza io vorrei che l'articolo 217 fosse formulato così:

Art. — Salve le disposizioni dell'atto costitutivo, la nomina dei liquidatori nelle Società per azioni è fatta nell'Assemblea generale che ordina la liquidazione. Tanto per la nomina dei liquidatori quanto per la surrogazione di essi per morte, rinunzia o revoca, è necessaria la presenza di azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale e il consenso di tanti di essi che rappresentino la metà del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione dei liquidatori è fatta dall'autorità giudiziaria, sull'istanza degl'interessati (1).

Art. 218. — I liquidatori possono convocare i soci o i creditori, con le forme stabilite dall'articolo 157.

Le adunanze sono presiedute da uno dei liquidatori, e le deliberazioni si fanno, per i soci nei modi prescritti dallo Statuto, o, in difetto, dal presente Codice, qualunque però sia il numero degli intervenuti, e, per i creditori, in ragione delle somme che rappresentano.

Le Camere di Bologna e di Bergamo propendono a credere che possano chiamarsi nella medesima adunanza i soci e i creditori, e domandano che in tal caso si stabilisca la relazione tra le voci degli uni e degli altri. La Camera di Foligno vuole si dica che le deliberazioni de' creditori sono valide, quando l'insieme de' crediti rappresentati corrisponda ad una quota determinata de' debiti sociali. Anche la Camera di Macerata reputa che codesto articolo abbia d'uopo di essere chiarito.

(1) Art. 141 del nuovo progetto.

Per le ragioni dette riguardo all'articolo precedente, io non credo opportuno che debbano mutarsi le regole con cui delibera l'Assemblea degli azionisti, durante il periodo, talvolta assai lungo, della liquidazione. E poichè si provvederebbe ad ogni occorrenza mercè le aggiunte suggerite all'art. 203, e non si vede poi di quale utilità ed efficacia possan riuscire le adunanze de'creditori, io propongo che l'art. 218 del progetto sia abolito.

Art. 219. — La nomina dei liquidatori fa cessare i poteri del Consiglio di amministrazione, il quale fa loro la consegna regolare dell'amministrazione sociale. I direttori delle Società e degli Stabilimenti sociali, se vi sono, e il presidente del Consiglio, devono prestare il loro concorso alla liquidazione, ove ne siano richiesti.

Poichè io intendo, come ho detto più volte, che si riconosca alle Società il diritto di avere un solo amministratore, riesce necessario formulare il detto articolo nel modo seguente :

Art. — Con la nomina dei liquidatori cessano i poteri degli amministratori, i quali debbono fare ai primi la consegna dell'amministrazione sociale. Gli amministratori debbono prestare il loro concorso alla liquidazione, se ne sono richiesti (1).

Art. 220 — Il conto del Consiglio di amministrazione, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e l'apertura della liquidazione, è reso ai liquidatori, ai quali spetta l'approvarlo o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo (2).

La Camera di Macerata opina che il conto degli amministratori debba essere approvato dai soci e non dai liquidatori. Ma le savie ragioni addotte dalla Commissione del Codice (Verbale N. 724) mi persuadono che il partito da essa consigliato è il più opportuno e quello che fornisce migliori guarentigie. Domand

(1) Art. 142 del nuovo progetto.

(2) Art. 143 id.

solo che alle parole: *del Consiglio di amministrazione*, siano sostituite le seguenti: *degli amministratori*.

Art. 221. — Qualora siano nominati liquidatori gli stessi componenti il Consiglio, il conto indicato nell'articolo precedente dev'essere depositato col bilancio finale di liquidazione, ed approvato o contraddetto con le stesse regole e forme.

Le Camere di Bologna e di Padova domandano dove si depositi il *conto-finale*; ma a ciò provvede, in modo opportuno, l'art. 223. Piuttosto sembrami che la formula adottata manchi di chiarezza, e non preveda il caso, non rarissimo (vedi articolo 120 legge belga) in cui la liquidazione della Società si protragga per più di un esercizio; laonde vorrei vederla mutata così:

Art. — Qualora uno o più degli ultimi amministratori della Società sian nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente deve essere depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, e i soci han facoltà di contraddirlo con le stesse regole e forme. Nel caso però in cui la liquidazione si protraesse oltre la chiusura dell'esercizio sociale, il conto anzidetto sarebbe unito al primo bilancio annuale presentato dai liquidatori all'Assemblea (1).

Art. 222. — Le trascrizioni sui registri, richieste per la cessione delle azioni, si fanno durante lo stralcio dai liquidatori.

Poichè l'articolo 203 conferisce ai liquidatori le attribuzioni degli amministratori, scompare ogni motivo di conservare questa disposizione.

Art. 223. — Compiuto lo stralcio, i liquidatori formano il bilancio finale, coll'indicazione della porzione spettante a ciascun'azione.

Il bilancio dev'essere depositato nella cancelleria del tribunale di commercio insieme ai libri e documenti relativi, e rimanervi per lo spazio di trenta

(1) Art. 144 del nuovo progetto.

giorni, computabili dalla inserzione di analogo avviso, che deve essere pubblicato nel giornale indicato nell'articolo 95, ed in quegli altri periodici, che i liquidatori reputassero atti a dargli la necessaria pubblicità.

I soci possono entro quel termine fare tutte quelle deduzioni che reputano opportune al loro interesse. I reclami non sono efficaci, se non sono accompagnati dal titolo che giustifica nel reclamante le qualità di socio. Il titolo dee rimanere depositato fino all'esito del giudizio.

Le contestazioni relative sono giudicate dal Tribunale, e la sentenza emanata in contraddittorio di un socio fa stato sulla stessa questione contro tutti.

La Camera di Belluno chiede che il bilancio finale sia firmato dai liquidatori. La Camera di Bologna domanda se debbasi intendere che la sentenza può essere invocata, non solo *contro*, ma anche a favore di tutti i soci. Le Camere di Carrara e di Roma vogliono che il bilancio sia depositato anche presso le Camere di commercio, cosa cui si provvede col modo di pubblicazione consigliato da me.

Qui sarebbe da esaminare se il metodo, molto più semplice, adottato dalla legge belga (art. 121), la quale prescrive che la relazione finale dei liquidatori sia esaminata da commissari eletti dall'Assemblea e poi sottoposta alle deliberazioni di questa, non sia preferibile. Ma le guarentigie d'imparzialità che presenta l'intervento dell'autorità giudiziaria, compensano largamente i lievi difetti del sistema proposto dalla Commissione del Codice, di guisa che io l'accetto ben volentieri. Desidero però che questo bilancio finale sia pubblicato con le stesse norme prescritte per gli altri, e propongo quindi una nuova formula per l'articolo di cui si discorre:

Art. — Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale coll'indicazione della porzione spettante a ciascuna azione nel riparto dell'attivo sociale.

Il bilancio, firmato dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso il Tribunale di Commercio, che ne ordina la pubblicazione in conformità all'articolo (26 del nuovo progetto).

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione i soci possono presentare i loro reclami al Tribunale. La sentenza emanata in contraddittorio di un socio è valida anche riguardo agli altri soci (1).

Art. 224. — Spirato il detto termine, senza che siano state dedotte le ragioni e iniziato il giudizio, il bilancio s'intende approvato da tutti i possessori di azioni, ed i liquidatori sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione, per chi l'ha rilasciata ai liquidatori (2).

Art. 225. — Le porzioni spettanti alle cartelle non presentate per l'incasso nel termine assegnato dai liquidatori, devono essere da essi depositate nella cassa dei depositi e prestiti, con indicazione dei numeri delle cartelle non presentate, e del nome del proprietario, ove siano nominative. La cassa paga al portatore o alla persona indicata nel deposito, ritirando il titolo.

Decorsi cinque anni dal deposito, l'azione a ripeterlo è perenta e le porzioni non ritirate restano a vantaggio dello Stato (3).

Le Camere di Caserta, Foggia, Macerata, Napoli e Siracusa non reputano giusta, in questo argomento, la prescrizione quinquennale. E la Camera di Lodi nota che, non trattandosi di annualità, pensioni, pigioni ed interessi, si doveva aver presente l'art. 2135 e non il 2144 del Codice Civile. La Camera di Cremona vorrebbe che le *porzioni* non riscosse fossero depositate presso la Camera di Commercio, per andare, eventualmente, a suo profitto. La Camera di Macerata desidera che siano cedute alla Cassa dei depositi e prestiti o ad un istituto di beneficenza. La Camera di Savona avverte, che in caso di successione o di

(1) Art. 145 del nuovo progetto.

(2) Art. 146 id.

(3) Art. 147 id.

contestazione fra gli interessati, il termine quinquennale può parer troppo breve.

A me sembrano giuste le critiche fatte all'alinea dell'articolo 225, e perciò ne domando la soppressione, tanto più che, se ben raccolgo le intenzioni della Commissione del Codice (Verbale N. 726), essa non intendeva determinare una prescrizione speciale, ma ha voluto riferirsi ai canoni generali del diritto.

Art. 226. — Compiuta la liquidazione e la ripartizione, i libri della cessata Società sono depositati nel luogo designato dal Tribunale per esservi conservati per cinque anni; ciascuno può esigerne la produzione nei modi e nelle forme stabilite nell' articolo 215.

La Camera di Bologna osserva con ragione non doversi scordare il caso, in cui la ripartizione non abbia avuto luogo compiutamente, e si sia supplito nel modo indicato all'art. 215. La Camera di Foggia brama si dichiari che, trascorso il termine prescritto dall'art. 226 per il deposito dei libri sociali, è perente ogni azione contro i liquidatori; mentre la Camera di Cremona vuole che, dopo sei mesi dall' approvazione del bilancio e dalla chiusura delle operazioni di stralcio, sian perente le azioni dei soci contro i liquidatori. La Camera di Lodi invece domanda sia esplicitamente dichiarato all'articolo 226, che nessuno può avere azione contro i liquidatori.

Le Camere che han fatto queste proposte non han badato che l'art. 224 già stabilisce il modo col quale i liquidatori son liberati da ogni responsabilità. Io quindi credo si debba tener conto solamente della savia considerazione fatta dalla Camera bolognese e della convenienza che il Tribunale di commercio presso il quale, secondo le mie proposte, si costituisce come a dire l'archivio delle Società, custodisca anche i libri delle Società estinte, senza designare altro luogo per il loro deposito. L' articolo si esprimerebbe adunque così :

Art. — Compiuta la liquidazione e la ripartizione o il deposito indicato nell'articolo precedente, i libri della Società cessata sono depositati presso il Tribunale di Commercio, e vi sono conservati per cinque anni. Ciascuno può esigerne la presentazione, anticipando le spese relative (1).

(1) Art. 148 del nuovo progetto.

CAPO X.
DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

Art. 227. — L'Associazione in partecipazione ha luogo, quando un commerciante dà ad una o più persone una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni commerciali, o anche nel suo commercio (1).

Le Camere di Bologna e di Pavia domandano che si chiarisca, non esser vietato alle Società commerciali di dare ad altri una partecipazione o di prenderla, il che si può ottenere dicendo: « L'Associazione in partecipazione ha luogo, quando un commerciante od una Società commerciale danno ad una o più persone » o Società una partecipazione ecc. »

La Camera di Milano crede scorgere nel progetto una lacuna, relativamente al così detto *conto sociale* o *conto a metà*, divenuto oggi una forma di contratto molto comune nella pratica commerciale. « Questo contratto, nota la Camera anzidetta, per cui due commercianti si danno vicendevole incarico di fare determinate operazioni per conto comune, ha un'analogia grandissima coll'Associazione in partecipazione, dacechè nei rapporti coi terzi non figura il vincolo sociale che unisce il socio apparente (il quale conchiude l'affare) al socio segreto; differisce però dalla Associazione in partecipazione, perciocchè mentre in questa, come dice l'art. 230 del progetto, il partecipante non ha alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'Associazione, invece nel conto sociale, come l'ha creato la consuetu-

(1) Art. 161 del nuovo progetto.

dine commerciale; gli oggetti cadenti nell'Associazione rimangono di proprietà comune degli associati, cosicchè è d'uopo del consenso di tutti per poterne disporre: in altri termini si potrebbe dire che, nel conto sociale, il socio apparente contrae per proprio interesse soltanto fino alla metà importo dell'affare, mentre per l'altra metà non è che un mandatario del socio segreto.

Il *conto sociale* parmi rientri nell'Associazione in partecipazione per un'affare speciale, salvochè il socio segreto non si spogli della proprietà delle cose messe in comune. Però esso non la può conservare che di fronte al socio apparente, e non è in diritto di farla valere rispetto ai terzi, cui il socio apparente l'avesse alienata. In tal caso non rimarrebbe al partecipante che ragione ad una indennità verso il socio apparente; laonde, per secondare il voto della Camera di Milano, basterà introdurre nell'art. 230 una modificazione, secondo la quale, nell'Associazione in partecipazione, il socio segreto possa serbare, ne' rapporti col socio apparente, la proprietà delle cose conferite.

Art. 228. — L'Associazione in partecipazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti (1).

Art. 229. — L'Associazione in partecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati. I terzi non hanno diritti e non assumono obblighi, che verso colui col quale hanno contrattato (2).

Art. 230. — I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'Associazione, ancorchè da essi somministrate.

Il loro diritto è limitato ad avere il conto dei fondi che avessero dato e quello dei profitti e delle perdite (3).

(1) Art. 162 del nuovo progetto.

(2) Art. 163 id.

(3) Art. 164 id.

La Camera di Bologna domanda se non si potrebbero dare dei magazzini, delle macchine o altre cose in semplice uso, per avere da un commerciante o manifattore la partecipazione degli utili dell'industria e sottostare alle perdite come vero partecipante. In tal caso, non potrebbe, d'essa chiede, essere riserbata la proprietà delle cose di cui si discorre? Parmi evidente che, rispetto agli immobili, non si tratta di *cose cadenti nell'Associazione*, perchè il partecipante non ha conferito che l'uso di esse e quindi non esiste la difficoltà temuta dalla Camera bolognese. Ma convien sempre ricordare esser requisito peculiare dell'Associazione in partecipazione che essa rimanga segreta, laonde non è quasi prevedibile il caso, in cui si conferisca soltanto l'uso delle cose relative all'impresa. Nondimeno, come ho già avvertito discorrendo dell'art. 227, propongo che al primo periodo dell'art. 230 si facciano seguire le parole: «Possono però stipulare che le cose da essi fornite siano restituite in natura, e, ove ciò non avvenga, avranno diritto ad indennità. Salvo questo caso, il loro diritto ecc.»

La Camera di Macerata poi crede di aver concepito un'altra forma di Associazione in partecipazione. Essa suppone che due individui abbiano assunto, per separati contratti, uno di costruire un palazzo, mettendo del suo materiali e cementi, l'altro di fabbricare ed alloggiare nel palazzo stesso tutte le imposte ed altri accessori, e domanda se si scorge ostacolo a che i due intraprenditori si associno, ammettendosi vicendevolmente a partecipare ai lucri e alle perdite. Io ritengo che la difficoltà veduta dalla Camera di Macerata non sussista, perchè si provvederà facilmente al bisogno, mediante una doppia associazione in partecipazione, in cui il maestro muratore e il fabbro saranno a vicenda soci apparenti e partecipanti.

La Camera di Macerata desidera ancora si dichiari esplicitamente che il partecipante ha diritto ai lucri, cosa che non occorre ripetere, poichè è detta nell'art. 227.

Art. 231. — Salvo il disposto degli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'Associazione (1).

(1) Art. 165 del nuovo progetto.

Art. 232. — Le Associazioni in partecipazione sono esenti dalle formalità stabilite per le Società.

In mancanza dell'atto scritto, si possono provare cogli altri mezzi di prova permessi dalla legge commerciale; ma la prova testimoniale non può essere ammessa, che nei termini dell' articolo 49.

La Camera di Macerata nota che, non richiedendo la legge contratto scritto per l' Associazione in partecipazione, non si dovrebbe porre alcuna restrizione all' efficacia della prova testimoniale; ma le ragioni addotte dalla Commissione del Codice (Verbale N. 729) per confortare la sua proposta, sono veramente inoppugnabili; di guisa che io mi limito a domandare che l' articolo anzidetto termini con le parole:

... ma la prova testimoniale non può essere ammessa, fuori dei casi preveduti dal Codice Civile nel capo quinto del titolo: *delle obbligazioni e dei contratti in genere* (1).

(1) Art. 166 del nuovo progetto.

CAPO XI.
DELL' ASSOCIAZIONE DI MUTUA ASSICURAZIONE.

Art. 233. — L'Associazione di mutua assicurazione è quella, con la quale più persone si obbligano a sopportare e dividere fra loro i rischi, relativi a certi atti od oggetti del loro commercio(1).

La Camera di Macerata propone saggiamente che si dica: « sopportare e dividere fra loro i danni cagionati dai rischi... »

234. — L'Associazione mutua commerciale deve essere provata per iscritto.

Essa è regolata dalla convenzione delle parti (2).

La Camera di commercio di Ascoli vorrebbe che l'Associazione di mutua assicurazione risultasse da atto pubblico; mentre quella di Napoli domanda invece che sia applicabile ad essa l'art. 232 del progetto. La Camera di Pisa chiede poi che sia chiarito l'articolo di cui si parla, e che l'Associazione, sotto la responsabilità dei suoi amministratori, debba ogni anno depositare il proprio bilancio presso la Camera di commercio. Accolgo in parte il suggerimento della Camera di Pisa, proponendo che l'art. 234 suoni così:

« L'Associazione di mutua assicurazione deve essere stipulata con atto scritto. Essa è ecc. »

Ma non posso del pari chiedere che queste Associazioni depositino annualmente il loro bilancio, perchè in esse non è implicato alcun rilevante interesse dei terzi, che convenga tutelare con questo provvedimento.

(1) Art. 167 del nuovo progetto.

(2) Art. 168 id.

Art. 235. — Essa è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e revocabili, i quali non hanno altra obbligazione, tranne quella dalla legge imposta ai mandatari (1).

La Camera di Commercio di Chiavenna crede più conforme all'indole delle associazioni di mutua assicurazione, l'ammettere ad amministrarle anche i non associati. Ma, avvertito che queste associazioni non possiedono personalità giuridica distinta da quella dei loro associati, non parmi che questa proposta debba essere accolta.

Art. 236. — Gli associati tra loro sono tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione alle quali si obbligano nell'atto di associazione, e verso i terzi sono tenuti solidalmente delle obbligazioni contratte da chi le rappresenta.

La Camera di Chiavenna desidera sia dichiarata la validità delle obbligazioni dei terzi verso l'associazione, cosa che mi sembra superflua. La Camera di Macerata, alla quale si associa in parte quella di Vicenza, propone per l'art. 236 la seguente nuova redazione, che mi sembra accettabile:

Art... — Gli associati non sono obbligati vicendevolmente che alle contribuzioni determinate dal contratto.

Verso i terzi sono tenuti in solido per gli obblighi assunti da chi rappresenta l'associazione (2).

Art. 237. — Cessa di far parte dell'associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità (3).

Art. 238. — L'associazione non si scioglie per l'interdizione, nè per la morte dell' associato.

Il fallimento dell'associato può far luogo alla sua esclusione (4).

(1) Art. 169 del nuovo progetto.

(2) Art. 170 id.

(3) Art. 171 id.

(4) Art. 172 id.

CAPO XII.
DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA.

rima di por fine a questo scritto, due argomenti mi restano a trattare, cioè le discipline riguardanti le Società cooperative e le sanzioni penali, con cui conviene assicurare l'esecuzione della legge sulle Società, in quelle parti che più da vicino toccano ai pubblici interessi.

La ricerca delle disposizioni atte a regolare le Società cooperative presupponeva la cognizione delle condizioni nelle quali si trovano siffatte Società, e a tal fine fu eseguita, per cura della Commissione sugli istituti di previdenza e sul lavoro, una diligente indagine, i cui risultamenti appariscono da una pregevole relazione, che sarà pubblicata negli *Annali del Ministero di Agricoltura e Commercio*.

Le Società cooperative che, a seconda del loro fine, si distinguono precipuamente in Società di credito, di produzione e di consumo, hanno raggiunto in alcuni paesi uno svolgimento mirabile. Schulze-Delitzsch, nella sua ultima *Relazione sul movimento cooperativo in Germania*, ne noverò alla fine del 1872, non meno di 2221 per operazioni di credito, 440 rivolte direttamente o indirettamente alla produzione, 902 di consumo e 37 di costruzioni. Queste Società contavano allora 1,200,000 soci, avevano oltre 38 milioni di talleri di capitali e di riserve, amministravano più che 100 milioni di talleri di depositi; il loro giro d'affari toccava 620 milioni di talleri.

Nell'Inghilterra e nella Scozia le Società cooperative (eccettuate le istituzioni di credito popolare, che hanno assunto colà altre forme) erano, al finire dell'anno 1872, ben 927 con 340 mila componenti. In quell'anno le vendite eseguite da esse montarono a 13 milioni di lire sterline, con un utile netto di 930,000

sterline, di cui 820 mila furono ripartite tra i soci a titolo di dividendo.

Ciò sia detto per dimostrare a qual grado di rilevanza possa giungere, tra i popoli operosi e previdenti, questa forma moderna di associazione. In Italia essa è ancora nell'infanzia, benchè le Banche popolari mostrino di essere bene accette e diano buone speranze.

Le prime Banche popolari sono sorte in Lombardia dal 1863 al 1865, per opera particolarmente di un valoroso promotore della cooperazione, l'on. Luzzatti. Al 31 dicembre 1870 le Banche popolari, autorizzate come Società anonime, che avevano cominciato le loro operazioni, erano 38, col capitale nominale di L. 7,712,685 e con quello versato di lire 6,352,011. Al 30 settembre u. s. sommavano a 97 con un capitale nominale di lire 36,268,850, di cui erano versate lire 33,598,480,57. Queste Banche avevano cumulato lire 7,625,012,49, come fondo di riserva, raccolto depositi di varia natura per lire 89,648,400,28 e erano creditrici per sconti ed anticipazioni di lire 89,584,066,66.

Sebbene le nostre Società di credito popolare abbiano dovuto piegarsi alle norme prescritte dal Codice di Commercio per le Società anonime, esse si studiarono di serbare, per quanto si poteva, il carattere di associazioni di persone. Le sole Banche di Milano e di Padova furono in grado di mantenere illimitato il capitale sociale ed il numero dei soci, perchè esse vennero autorizzate, la prima avanti che il Codice di Commercio del 1865 andasse in vigore, la seconda, quando esso non era ancora promulgato nel Veneto. Alle altre convenne limitare il capitale, ma alcune di esse adottarono il sistema, biasimevole perchè illegale, ma pur rispondente all'indole loro, di non sospendere mai la emissione di nuove azioni; tentando poi di rendere periodicamente regolare la loro condizione, mercè un aumento di capitale deliberato nelle solite forme, ma che, invece di precedere il fatto, gli serviva soltanto di consacrazione.

Le nostre Banche popolari hanno, in generale, azioni nominative e non trasmissibili senza il consenso del Consiglio d'amministrazione; i soci naturalmente non rispondono degli obblighi sociali, che per l'ammontare delle loro azioni. Benchè esse siano istituite per estendere i beneficii del credito ai piccoli commer

cianti ed agli artigiani, consentono però l'entrata ad ogni classe di persone, ed ordinariamente anche alle Società cooperative di produzione e di consumo, e talvolta eziandio alle Società di mutuo soccorso e ad altre analoghe istituzioni.

Le azioni sono più frequentemente di 50 lire; talvolta scendono sino a 10 lire, ma non eccedono mai le 100. L'importo di esse può sempre essere pagato in piccole rate che, tranne la prima, la quale, in obbedienza alle disposizioni del Codice di Commercio, vuole essere di un decimo del valore dell'azione, si riducono soventi ad una lira al mese od a 25 centesimi per settimana. I nuovi soci, nella maggior parte di queste Società, debbono pagare, oltre il valore dell'azione, una tassa d'ingresso che, insieme ad una quota degli utili, serve a costituire il fondo di riserva. Di mano in mano che cresce il fondo di riserva, viene d'ordinario aumentato, per coloro che vogliono iscriversi alla Società, il valore dell'azione, ovvero l'ammontare della tassa d'ingresso.

Gli Statuti delle nostre Banche popolari mutue non danno ai soci facoltà di uscire dalla Società, ma talvolta ne prevedono l'esclusione, cosa che non si concilia troppo con la determinazione del capitale, fatta dal Codice di commercio. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Inoltre il numero delle azioni che può possedere è quasi sempre limitato ad un *maximum* che sta, il più delle volte, tra 20 e 50 azioni.

Le operazioni di codeste Banche sono sostanzialmente quelle delle ordinarie Banche di sconto e di deposito, con le modificazioni richieste dal peculiare loro scopo. Esse scontano cambiali, non di rado con scadenza fino a sei mesi, accordano anticipazioni sopra pegno, ed anche senza, ai soci fino ad un valore doppio di quello delle azioni versate, ed eziandio per somma maggiore, mediante malleverie personali; ricevono depositi con e senza interesse e con termini diversi per il ritiro; da ultimo s'incaricano del servizio di cassa, di esigere cioè e di pagare per conto altrui. In quasi tutti gli statuti è prescritto di dare la preferenza ai prestiti ed agli sconti più piccoli.

Talvolta alle operazioni indicate se ne associano altre; molte fra le Banche popolari fanno operazioni di credito agrario, talune han tentato forme nuove e ingegnose di credito, come

quella di Padova, che sconta sotto il nome di *note di lavoro*, le fatture di lavori eseguiti e non ancora pagati dai committenti.

A somiglianza delle Banche popolari tedesche quelle italiane si erano da principio inibito di far prestiti ad estranei e di scontar cambiali, che non portassero almeno una firma di socio. Ma, come la legge germanica del 19 maggio 1871 abrogò tale inibizione fatta dalla legge prussiana del 4 luglio 1868, così le nostre Banche popolari trovandosi soventi, per la scarsa attitudine de' piccoli industriali e commercianti a far uso del credito, ad avere fondi eccedenti le domande de' soci, furono in generale costrette a rinunciare a codesta limitazione, rimanendo però vincolate a preferire le domande degli azionisti.

Giova ancora notare come, presso alcune Banche popolari, quella di Milano ad esempio, la nomina de' componenti i Comitati di sconto sia in parte demandata alle Società di mutuo soccorso. Pressochè tutti gli statuti deferiscono poi ad un Consiglio d'arbitri la decisione delle controversie, che possono insorgere tra i soci. E occorre infine ricordare che le Banche mutue italiane limitano la loro operosità a un territorio di non grande estensione, e molte fra esse operano soltanto entro le mura della città nella quale hanno sede.

Delineati così i caratteri del maggior numero delle nostre Banche popolari, non senza avvertire che, fino a quando una legge opportuna ne regoli la costituzione e la vita, non si potrà domandare che esse rispondan tutte e in egual misura ai precetti della cooperazione, tenterò eziandio di dare qualche cenno intorno alle Società di consumo e di produzione.

Le prime Società cooperative di consumo furono fondate or è un decennio, ma il loro svolgimento è stato poco rigoglioso. Al 31 dicembre 1873 se ne contavano 16, costituite come Società anonime, col capitale nominale di 345,280 lire; due fra esse avevano azioni da 10 lire, una da 250, una da 50 e una da 5; tutte le altre le avevano fissate a 20 lire.

Undici di queste Società, quelle di Venezia, Imola, Perugia, Piacenza, Treviso, Massa Marittima, Napoli, Vicenza, Belluno, Padova e Lugo hanno assunto il tipo della più antica e gloriosa fra le associazioni cooperative, quella dei *Probi Pionieri* di Rochdale. Le azioni di queste Società, al pari di quelle delle Banche mutue, oltre

ad essere di piccolo valore, sono pagabili a piccole quote settimanali o mensili, sono nominative, non possono esser cedute senza il consenso del Consiglio di amministrazione (1) e danno diritto ad un sol voto, in qualunque numero sian possedute da ciascun socio. All'obbligo di pagare l'azione va generalmente unito quello di soddisfare una tassa d'ingresso; l'importo dell'una o dell'altra è ordinariamente accresciuto in ragione dell'aumento del fondo di riserva. Queste Società vendono ai prezzi correnti ai soci ed agli estranei, ripartiscono in tutto od in parte gli utili tra i compratori, proporzionatamente ai loro acquisti, e danno facoltà, ovvero impongono l'obbligo ai non soci, di lasciar accumulare senza ritirarle le quote d'utili loro spettanti, finchè abbian formato l'importo d'un'azione, che viene quindi intestata a ciascuno di essi. Le vendite son quasi sempre fatte a contanti.

Le Società di Feltre e di Siena, anch'esse con forma anonima, si scostano dal tipo anzidetto, principalmente perchè non ammettono alla distribuzione di una quota degli utili, che i compratori appartenenti alla Società operaia; e se ne allontanano anco più quella di Bologna, che non assegna alcuna parte dei benefizi agli acquirenti, e quella di Volta Mantovana che di regola ammette alle comprate solamente i soci.

Le condizioni della maggior parte delle anzidette Società di consumo sono assai soddisfacenti.

Tre Società cooperative con forma anonima, autorizzate a Cagliari, Castellammare di Stabia ed Avellino, si sciolsero prima di aver incominciate le loro operazioni, o appena dopo averle iniziate.

Il Ministero ha pure raccolto notizie intorno a poche Società cooperative di consumo, sorte qua e là senza avere assunto la forma dell'anonimato; ma non è qui luogo di far cenno di esse.

Affini per la natura del loro scopo alle Società cooperative di consumo sono quelle di costruzione, le quali intendono a fornire a' loro soci abitazioni a buon mercato. Parecchie Società si costituirono nelle maggiori città italiane, per alleviare alle classi meno agiate la carezza delle abitazioni; ma quasi tutte s'infermano ai precetti della beneficenza. Una sola, per quanto so, ha assunto le forme della cooperazione, la Società anonima genovese,

(1) Sola la Società alimentare di Napoli non mette alcun vincolo alla cessione delle azioni.

autorizzata con decreto del 22 maggio 1868, che ha ora un capitale versato di lire 322,749, con azioni nominative da 75, 100 e 125 lire. Ogni azione dà diritto a concorrere, per estrazione a sorte, all'acquisto di un quartiere, pagabile in rate preventivamente determinate.

Una sola Società cooperativa di produzione, che abbia assunto legalmente la forma anonima, esiste ora in Italia, quella dei lavoratori sarti di Bologna. Il suo capitale nominale è di 20,000 lire, di cui al finire del 1873 erano versate 6123. Ha soci di due categorie: *fondatori* cioè che debbono essere operai, e *cooperatori*. Le azioni, di lire 50, sono nominative, e non possono essere cedute senza licenza del Consiglio amministrativo. Ogni socio ha diritto ad un sol voto. L'importo delle azioni deve esser versato, per quinti da' soci cooperatori, e per quote settimanali di lire 0 25 dai fondatori, i quali pagano altresì una tassa d'ingresso di lire 5. Il 60 per cento degli utili è assegnato agli azionisti, il 30 per cento al fondo di riserva, il 10 per cento a un fondo destinato, così dice lo statuto, *al miglioramento dell'arte*. Le condizioni di questa Società non sembrano prospere.

Tristi sorti, sia per scarsa perizia tecnica e commerciale della sua direzione, sia per le esagerate mercedi concesse agli operai, sia per i dividendi distribuiti, ebbe la *Società cooperativa dei tipografi ed arti affini* di Milano, autorizzata con R. decreto del 23 settembre 1868. Invece, dopo aver superato alcune traversie, promette ora di prosperare la *Società anonima dei capi operai calzolari* di Torino, autorizzata mediante il R. decreto del 13 ottobre 1866, col capitale di lire 30,000 di cui 21,000 sono versate. Essa non è propriamente una Società di produzione; ma ha il carattere di quelle, note in Germania sotto il titolo di *Società per acquisto e vendita di materie prime*. Codesta Società acquista e tiene in deposito, per conto de' soci che son tutti calzolari, ogni sorta di materie prime ed ausiliarie adoperate nella loro arte. Le sue azioni sono di lire cinquanta e i relativi versamenti non debbono superare 5 lire al mese; sono nominative e, per la cessione, fa d'uopo il permesso del Consiglio di amministrazione. Gli azionisti hanno obbligo di far le provviste che loro occorrono al magazzino sociale. I dividendi sono ripartiti solamente tra i soci, che hanno fatto acquisti pel doppio del valore delle loro azioni.

Di altre istituzioni cooperative di produzione non costituite come Società anonime, però poche di numero e poco rilevanti, non ho ad occuparmi qui. Avvertirò solo che cominciano a trovar favore le latterie sociali, le associazioni di proprietari per acquisto ed uso in comune di macchine agrarie, per compra di semenza di bachi, per l'esercizio di stazioni di tori da monta e che, anche il concetto della cooperazione per la produzione enologica, va facendosi strada. Molte di queste Società assumerebbero certo la forma anonima, se alcune delle prescrizioni generali del Codice vigente non vi ponessero ostacolo.

Compiuta questa breve rassegna della cooperazione in Italia mi sembra opportuno gettare un rapido sguardo sopra le leggi che regolano le Società cooperative in Germania, in Francia e nel Belgio; cioè le due leggi tedesche del 4 luglio 1868 e del 19 maggio 1871, la legge francese del 24 luglio 1867 e la legge belga del 18 maggio 1873.

Poco sussidio si può attingere alle leggi germaniche, fondate sul principio della responsabilità illimitata dei soci, principio che è stato respinto dalle associazioni cooperative italiane. E non mi parve acconcio seguire il sistema della legge francese, secondo il quale le Società cooperative, intitolate *Società a capitale variabile*, sono bensì sottoposte a certe norme particolari, ma è loro conceduta la facoltà di scegliere tra le forme e le prescrizioni riguardanti le altre specie di Società, quelle che meglio loro sembrano convenire, di guisa che possono costituirsi in Francia Società a capitale variabile, sia in nome collettivo, sia in accomandita, sia anonime. Anche l'esempio della legge belga, la quale riconosce Società cooperative a responsabilità limitata ed illimitata non può esser fedelmente imitato da noi, che vogliamo desumere i concetti fondamentali delle nuove disposizioni dalla nostra esperienza e dal particolare assetto che la cooperazione ha assunto in Italia.

Il fatto prova che le norme relative alle Società anonime si accomodano in generale alle associazioni cooperative, qualmente si svolsero in Italia. Mi sembra quindi convenga porre il principio fondamentale che, salve peculiari modificazioni, si debbano applicare ad esse le norme riguardanti le Società anonime.

Questo sistema, al merito della semplicità, riunisce quello di porre le Società cooperative sotto l'impero del diritto comune,

dando loro nondimeno quelle agevolzze speciali che sono necessarie e che possono esser concesse senza inconvenienti.

Ma, entrando a parlare di queste modificazioni, che hanno in gran parte radice nelle cose dette rispetto agli ordini presenti delle Società cooperative, noterò anzitutto che due se ne incontrano di somma rilevanza.

Da un lato, poichè è nell'indole di codeste Società di formarsi gradualmente per aggregazioni successive di nuovi soci, che portano con sé nuove porzioni del capitale, si deve consentire che il capitale delle Società cooperative e il numero delle loro azioni siano essenzialmente variabili, e gioverà solo stabilire, a somiglianza di quanto dispongono la legge francese (art. 51) e la belga (art. 87, n. 4), che debba esser fissata negli statuti della Società una somma minima di capitale, per guisa che l'atto costitutivo debba esser modificato, ogni qual volta il capitale diventi minore di quel limite.

Inoltre occorre imprimere in modo indelebile nelle Società cooperative il loro particolare carattere di associazioni di persone, e io reputo che ciò si debba ottenere, prescrivendo che le azioni sian non soltanto nominative, ma eziandio non trasmissibili. Mi conforta l'esempio della legge tedesca e della legge belga (art. 85); ma mi persuade soprattutto il convincimento che non basti vincolare la cessione delle azioni al consenso della Società, poichè in pratica questo vincolo diviene soventi illusorio. Vietata assolutamente la trasmissione delle azioni, s'impedisce che esse, come è talvolta accaduto, diano luogo a speculazioni di borsa, e si preclude una delle vie per cui le Società cooperative più facilmente degenerano dalla loro originaria natura e, ciò che ha pure rilevanza grandissima, si ovvia al pericolo che i promotori di una Società anonima le diano aspetto di Società cooperativa, per profittare dell'indeterminatezza del capitale e delle altre agevolzze concesse dal legislatore.

Un'altra disposizione speciale dovrebbe essere intesa a sciogliere le Società cooperative da legami eccessivi, riguardo ai versamenti del capitale. È superfluo avvertire come occorra alle Società, delle quali si parla, di raccogliere il loro capitale per mezzo di esigui versamenti, in guisa che possano sopperirvi i quotidiani risparmi dei soci. Si può adunque domandare per esse che la

emissione delle azioni sia vincolata soltanto al preventivo versamento di un ventesimo del loro valore. Considerata la tenuità dell'azione, il versamento così limitato non può dar luogo ad inconveniente alcuno, mentre esso pur serve a conferire a queste imprese una serietà, che invano si cercherebbe in istituzioni che comincino ad operare solamente con un capitale promesso. Taluno vorrebbe eziandio permettere alle Società cooperative di accordare anticipazioni sulle proprie azioni, imperocchè la qualità di socio in queste istituzioni dia diritto ad ottener credito da esse; ma è ovvio avvertire come, non essendo le azioni trasmissibili, niun vantaggio ritragga la Società dal pegno di esse; laonde non è punto necessaria questa deroga ai precetti che riguardano le Società anonime.

Sarebbe poi repugnante all'indole di siffatte Società che un socio fosse privato del diritto di voto nelle assemblee generali, come può accadere nelle Società anonime, quando non possieda un dato numero di azioni. Epperò mi sembra doversi prescrivere che, chiunque forma parte di una Società cooperativa, debba aver diritto almeno ad un voto. E, sempre in omaggio all'indole di codeste Società che sono, come si è detto, riunioni di persone piuttosto che di capitali, gioverebbe aggiungere (art. 89, n. 2 della legge belga) che, nel silenzio degli statuti, ogni socio debba avere un solo voto, qualunque sia il numero delle sue azioni.

Poichè sarebbe vietata la cessione delle azioni, e niuno può essere costretto a rimanere ascritto, suo malgrado, ad una Società, è fuor di dubbio necessaria un'altra disposizione che permetta ad ogni socio di uscire dalla Società quando il voglia, osservate le condizioni intese a guarentire l'interesse dei terzi. Disposizioni analoghe si riscontrano nella legge belga (art. 92 e seguenti), nella legge francese (art. 52) e nella legge tedesca (paragrafo I, N. 4). Per converso, deve concedersi licenza alle Società cooperative di stabilire che ogni socio possa, per certe cause, quali sarebbero una condanna penale, l'interdizione o il fallimento, essere escluso dal seno dell'associazione. Agli eredi dei soci defunti, ai soci esclusi od usciti dovrebbe esser restituito l'importo delle loro azioni, accresciuto dai guadagni o sminuito dalle perdite risultanti dal primo bilancio che sarà compilato dopo l'uscita del socio. Non credo opportuna la disposizione del-

l'art. 96 della legge belga, in cui si dice che il socio dimissionario ha diritto alla porzione del patrimonio sociale quale risulta dall'ultimo bilancio, imperocchè in tal guisa, quando una Società facesse gravi perdite durante un esercizio, i soci potrebbero esser spinti a ritrarsene.

Conviene poi accogliere alcune guarentigie per tutelare gli interessi dei terzi. Si dovrebbe prescrivere cioè che, in tutti gli atti emanati dalle Società di cui si tratta, il nome sociale sia preceduto o seguito dalle parole *Società cooperativa*. (Vedi legge belga articolo 102, legge francese articolo 64, legge tedesca paragrafo 2).

Ed è mestieri prescrivere che i soci esclusi od usciti volontariamente e gli eredi di quelli defunti, rimangano responsabili per un termine sufficientemente lungo (ed io stabilirei un quinquennio, come fanno la legge belga con l'art. 98 e la legge francese con l'art. 52), fino alla concorrenza delle loro azioni, per tutti gli obblighi contratti dalla Società prima del giorno in cui sia stata pubblicata l'esclusione, la dimissione o la morte dei soci medesimi.

Sono questi i principii a cui si informano i pochi articoli che propongo siano aggiunti al progetto di legge sulle Società.

Ma, ristrette ad essi le speciali disposizioni preordinate a consentire alle Società cooperative di costituirsi in modo rispondente alla loro natura ed al loro ufficio, può nascere il dubbio che alcuna delle disposizioni generali che si applicano alle Società anonime impedisca lo svolgimento di quelle cooperative.

L'art. 88 prescrive a tutte le Società per azioni di costituirsi per atto pubblico. Fu domandato che le Società cooperative possano formarsi per semplice scrittura privata. Ma, se si bada che queste Società si stringono ordinariamente tra persone poco perite nelle materie legislative e che più facilmente posson cadere in errori od anche in inganni, parrà più che per le altre maniere di Società necessaria la guarentigia dell'atto notarile.

Deve altresì ricercarsi se in queste Società convenga permettere apporti di cose mobili od immobili e se debba consentirsi che i promotori si riserbino benefizi particolari; ma il dubbio svanisce, se si avverte che le associazioni cooperative non si distinguono dalle altre Società commerciali, nè per la natura dell'impresa, nè per il modo con cui la esercitano, sibbene per la

costituzione del corpo sociale, di maniera che possono riuscire utili e talvolta necessari, apporti che non consistano in danaro e può essere conveniente di concedere a' promotori della Società qualche speciale vantaggio.

Altrettanto dicasi del rimborso delle spese di costituzione della Società. Queste, per una Società cooperativa, debbono essere modiche; ma, vista la piccolezza del capitale, sono abbastanza limitate, quando non eccedano la sua cinquantesima parte.

Rispetto alla pubblicità degli atti sociali nel Bollettino ufficiale, può temersi veramente che essa riesca di troppo grave spesa per le Società cooperative. Però, considerato che i terzi i quali contrattano con esse han diritto alla stessa guarentigia accordata a coloro che sono in relazione con le Società anonime, se pure non potrebbero chiedere maggiori cautele per i pericoli che possono trarre origine dalla variabilità del capitale, apparirà chiaramente che la legge non può esimere le Società di cooperazione dagli obblighi di pubblicità imposti alle altre Società. Avverto nondimeno come, nella stessa guisa che presentemente la quota di contributo nelle spese degli uffici d'ispezione stabilita dai decreti reali d'autorizzazione è, anche tenuto conto della differenza de' capitali, minore per le Società cooperative che per le altre, il governo potrà, nello stabilire i diritti da pagarsi per le inserzioni nel Bollettino ufficiale, accordare alle Società cooperative particolari agevolzze. Analogo concetto fu accolto dalla legge belga, che dichiara esenti (art. 99) dalle tasse di bollo e di registro i titoli che rappresentano i diritti del socio nella Società cooperativa.

Invece non si comprenderebbe che l'avviso de' versamenti (art. 141 del progetto della Commissione) e l'invito di convocazione dell'assemblea (art. 157) dovessero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Come abbiám veduto, le Società cooperative agiscono in ristretta cerchia di territorio e per i loro soci le pubblicazioni della Gazzetta ufficiale avrebbero poca efficacia. Meglio è che i singoli atti costitutivi determinino liberamente la forma di queste pubblicazioni.

Importa ancora dichiarare che le Società cooperative non hanno facoltà di emettere le obbligazioni accennate all'articolo 171 del progetto. Se anche quest'operazione non ripugnasse al carattere delle Società cooperative, vi si opporrebbe pur sempre la mutabilità continua del loro capitale.

CAPO XIII.
DELLE SANZIONI PENALI.

Un ultimo soggetto vuole ora esser considerato da me, vale a dire quello delle sanzioni penali, rivolte ad assicurare l'esecuzione della legge sulle Società, e di cui parecchie Camere di commercio proclamano la necessità.

Per additare la via seguita dai legislatori esteri enumererò qui le pene minacciate dalle leggi che ebbi più frequente occasione di proporre ad esempio.

L'atto 25 e 26 Victoria del 7 agosto 1862, contiene le seguenti disposizioni:

1. Le compagnie che contravvengono alle prescrizioni dell'articolo 25, riguardante il registro dei loro componenti, saranno punite con una multa non eccedente cinque lire sterline, per ogni giorno durante il quale la contravvenzione avrà perdurato;

2. Una multa di cinque lire sterline sarà applicata alla Compagnia per ogni giorno di ritardo nella formazione e nel deposito al *Registratore* della lista annuale de' suoi componenti, indicata all'articolo 26;

3. La Compagnia che rifiuta l'ispezione del libro de' soci ad ogni richiedente, sarà punita con la multa di due lire sterline, e ugual multa sarà pagata per ogni giorno di persistenza nel rifiuto;

4. Se non è dato avviso al Registratore, nel termine stabilito all'articolo 34, dell'aumento del capitale o del numero de' soci, la Compagnia incorre in una penalità di cinque lire sterline per ogni giorno di ritardo;

5. La Compagnia che comincia le sue operazioni senza avere la sede sociale (*registered office*) imposta dall'articolo 39, pagherà

cinque lire sterline per ogni giorno, durante il quale ne rimanga sprovvista;

6. Una multa di cinque lire sterline è comminata per ogni giorno durante il quale una Compagnia non tenga affisso il suo nome all'esterno degli stabilimenti sociali, nel modo determinato dall'articolo 41;

7. Se qualche proprietà della Compagnia è stata ipotecata o vincolata senza che ne sia fatta menzione nel libro speciale (*Register of Mortgages*) di cui parla l'articolo 43, sarà pagata una multa di 50 lire sterline; ogni amministratore che rifiuti la visione dell'anzidetto registro ai creditori od ai soci, sarà passibile d'una multa di 5 lire sterline, aumentata da una somma non eccedente due lire sterline, per ciascun giorno di continuazione dell'abuso;

8. Le Compagnie di banca, di assicurazioni, di deposito, di previdenza o di beneficenza, che non formino o non pubblicino lo stato trimestrale del loro patrimonio, secondo il disposto dell'art. 44, sono passibili di un'ammenda di 5 lire sterline, per ogni giorno di ritardo;

9. In virtù dell'articolo 45 le Compagnie hanno obbligo di tenere un registro dei Direttori e di inviarne copia al Registratore, significandogli tutti i cambiamenti avvenuti: l'ommissione di questa formalità è punita con la multa di cinque lire sterline, per ogni giorno di ritardo;

10. Se le Compagnie non inviano copia delle deliberazioni che ne modificano la costituzione al Registratore, nel termine fissato dall'articolo 53, debbono sottostare ad una multa di cinque lire sterline, per ogni giorno di ritardo;

11. Le deliberazioni ora indicate debbono essere unite in copia all'atto di Società, se questo è già registrato, o stampate ed inviate a ciascun socio, se la registrazione non è ancora avvenuta. L'infrazione è castigata con un'ammenda di una lire sterlina, per ciascuna copia che non risponda a tale prescrizione (articolo 54);

12. Ogni ufficiale di una Compagnia che rifiuti di dare visione dei libri agli Ispettori del *Board of Trade* e agli Ispettori nominati dalla Compagnia stessa, o di rispondere alle loro domande, è soggetto ad una multa non eccedente cinque lire sterline (articoli 58 e 60);

13. Secondo l'art. 118 il magistrato ha diritto di far arrestare ogni contributivo fuggitivo o che abbia stornato il suo attivo.

Nei casi previsti al n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, pena uguale a quella minacciata alla Compagnia è inflitta ai Direttori o amministratori colpevoli della contravvenzione.

L'atto 30 e 31 Victoria del 20 agosto 1867 racchiude le sanzioni penali accennate qui appresso:

1. Se nello Società regolate dalla legge del 1862, ma che hanno accolto il principio della responsabilità illimitata degli amministratori, colui che propone un nuovo amministratore e colui che per debito di ufficio significa la nomina, non fanno cenno della responsabilità illimitata, sono puniti, giusta l'art. 7, con una multa non eccedente cento lire sterline:

2. Una Società che abbia modificato il suo statuto per rendere illimitata la responsabilità degli amministratori, deve (articolo 8) accluder copia della risoluzione relativa in tutte le copie del vecchio statuto; ove nol faccia, è punita con la stessa pena stabilita dall'art. 54 dell'atto del 1862;

3. Se le copie delle risoluzioni relative alla riduzione del capitale non sono unite a tutti gli esemplari dello statuto, come prescrive l'art. 18, la Società e l'amministratore colpevole sono passibili di un'ammenda non eccedente una lira sterlina, per ogni copia dello statuto in cui si accerti l'omissione;

4. Sono colpevoli di un delitto (art. 19) l'amministratore e gl'impiegati della Società che celino volontariamente il nome di un creditore, il quale abbia diritto di opporsi alla progettata riduzione del capitale, o che alterino scientemente la natura o l'importo del debito;

5. Se si trascura di correggere (art. 22) le copie dello statuto di una Società che abbia mutato il numero ed il valore delle azioni, la Società e l'amministratore colpevole saranno puniti con un'ammenda non eccedente una lira sterlina per ogni esemplare in cui l'infrazione abbia avuto luogo;

6. L'art. 39 ordina alle Compagnie costituite in conformità all'atto del 1862 di tenere un'adunanza nei quattro mesi successivi alla registrazione dello statuto: l'infrazione è punita con multa non eccedente cinque lire sterline per ogni giorno di ritardo, inflitta alla Società, all'amministratore ed ai soci colpevoli;

7. Gli articoli 34, 35, 36 e 38 minacciano pene corporali per i delitti commessi alterando o falsificando le azioni sociali.

La legge francese del 24 luglio 1867 racchiude le disposizioni penali che appresso:

1. L'emissione di azioni di una Società illegalmente costituita è punita con la multa da cinquecento a dieci mila lire, o sono puniti con la medesima pena: il gerente che comincia le operazioni sociali prima che il Consiglio di sorveglianza entri in ufficio; coloro che hanno creato fraudolentemente una maggioranza fittizia in un'assemblea generale, presentandosi come proprietari d'azioni che non appartengono loro, e quelli che han rimesso le azioni per farne uso fraudolento. In questi due ultimi casi può essere inoltre pronunziata la pena del carcere, da quindici giorni a sei mesi (articolo 13);

2. La negoziazione di azioni di valore o di forma non rispondenti alle prescrizioni della legge, o sulle quali non siano stati fatti i versamenti voluti, è punita con la multa di cinquecento a dieci mila lire. Ugual pena è stabilita per ogni partecipazione a questi negozi e per ogni pubblicazione del valore delle dette azioni (articolo 14);

3. Sono puniti, con le pene indicate nell'articolo 405 del Codice penale, quelli che, simulando sottoscrizioni o versamenti, o pubblicando, in mala fede, sottoscrizioni o versamenti insussistenti, hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti; coloro che, per provocare sottoscrizioni o versamenti hanno, in mala fede, pubblicato il nome di persone designate, contrariamente alla verità, a far parte o a dipendere dalla Società; i gerenti che, in mancanza d'inventario o con inventari fraudolenti, hanno operato la distribuzione di dividendi fittizi (articolo 15);

4. La Società che non indica la sua specie, negli atti che emanano da essa, è punita con una multa da 50 a 1000 lire.

La legge tedesca del di 11 giugno 1870 commina la pena del carcere da uno a tre mesi agli accomanditarii, e ai componenti il Consiglio di sorveglianza nelle Società in accomandita per azioni e agli amministratori delle Società anonime:

1. Che in occasione dell'iscrizione del contratto sociale nel registro di commercio danno deliberatamente notizie false sulle sottoscrizioni e sui versamenti del capitale;

2. Che per loro colpa lasciano la Società, per più di tre mesi, senza Consiglio di sorveglianza, o con un Consiglio nel quale il numero di componenti riesca insufficiente per la validità delle deliberazioni;

3. Che nelle loro relazioni o nelle situazioni del capitale espongono scientemente in modo inesatto o mascherano la condizione della Società. Se nei casi indicati ai numeri 2 e 3 concorrono circostanze attenuanti, è inflitta soltanto la multa fino a 1000 talleri (articoli 206 e 249).

Inoltre gli amministratori delle Società sono puniti col carcere fino a tre mesi (articolo 249 *a*) se fu omessa, per loro colpa, la dichiarazione prescritta al Tribunale, quando il passivo della Società supera il suo attivo.

E, parlando della Germania, giova eziandio ricordare che, sebbene nelle conferenze di Norimberga sia stato detto da taluno che il Codice di commercio non deve contenere sanzioni penali, tuttavia si andò tant'oltre nella via contraria, che l'articolo 154 ed altri del Codice stesso consentono al Tribunale di commercio di ottenere l'esecuzione delle formalità prescritte per la legale costituzione delle Società, infliggendo pene di polizia ai contraventori. Analoga disposizione è contenuta nel § 54 della legge tedesca sulle Società cooperative.

Infine la legge belga del 18 maggio 1873 sancisce le seguenti disposizioni penali:

1. Saranno puniti di un'ammenda da cinquanta a diecimila lire coloro che prendono indebitamente parte al voto di un'assemblea generale, e coloro che forniscono le azioni per farne tale uso;

2. Sono considerati colpevoli di truffa quelli che ottengono o tentano di ottenere sottoscrizioni o versamenti, simulando o pubblicando in mala fede sottoscrizioni o versamenti insussistenti e quelli che fraudolentemente pubblicano i nomi di persone designate, contrariamente alla verità, ad avere interesse nella Società;

3. Sono passibili di una pena pecuniaria da 50 a 10,000 lire, e potranno inoltre esser condannati al carcere da un mese ad un anno, gli amministratori, che senza inventario, o con inventario fraudolento, distribuiscono dividendi fittizi;

4. Le stesse pene sono applicabili agli amministratori e Sindaci che avranno scientemente riacquistato azioni sociali in

modo contrario agli Statuti; accordato anticipazioni sulle azioni; eseguito a spese della Società versamenti sulle azioni, o ammessi, come fatti, versamenti non avvenuti nel modo e nel tempo prescritti.

Fu sostenuto non essere opportuno che la legge sulle Società commerciali contenga disposizioni penali. Si dice che, se queste pene sono necessarie, debbono essere sancite dal Codice penale e che, in una legge sulle Società, la quale ha per fine di promuovere lo spirito di associazione, non si può introdurre, parlandovi di contravvenzioni e di delitti, il sospetto e la sfiducia. Si domanda inoltre se le colpe, che con codeste disposizioni si vogliono reprimere, abbiano un carattere così riprensibile ed immorale, da farle qualificare come reati. Il diritto comune, si afferma, basta alla repressione degli atti veramente delittuosi avvenuti, sia nella costituzione, sia nell'amministrazione delle Società e, riguardo a quelli che non cadono sotto l'applicazione delle leggi penali ordinarie, supplisce l'efficacia delle sanzioni civili.

Non è fuor di luogo avvertire che non ripugna ai principii della nostra legislazione l'accompagnare con sanzioni penali le disposizioni del Codice di commercio e delle leggi, che mirano a dar carattere giuridico agli istituti economici. Pene pecuniarie ed anche corporali sono minacciate dagli articoli 59, 60, 62, 703, 704, 706, 707 e 709 del Codice anzidetto; e altrettanto si dica della legge 3 luglio 1871 sui magazzini generali, e di quella 1 giugno 1872 sul marchio facoltativo de' metalli preziosi, la prima delle quali, in specie, contiene alcune disposizioni di diritto meramente privato.

Giova notare ancora che la pena collocata a presidio, e direi a lato delle prescrizioni della legge, conferisce a queste una singolare autorità e ne guarentisce meglio l'osservanza. Sia pure la legge sulle Società una legge che mira a promuovere la fiducia; ma questa fiducia sarebbe essa validamente ispirata, se alle disposizioni legislative mancassero sanzioni, atte a guarentirne la rigorosa applicazione?

Che alcune delle infrazioni alla legge abbian carattere tale da giustificare sanzioni penali non si può revocare in dubbio, trattandosi di prescrizioni che sono evidentemente d'ordine pubblico. Certo, quando le sanzioni civili sono sufficienti, conviene

andare molto a rilento prima di avvalorarle con pene pecuniarie o d'altra natura; ma, come si vedrà, ad alcune prescrizioni della legge non si accompagna una efficace responsabilità civile, e giova inoltre non scordare che l'interesse privato, quando si divide tra un gran numero di persone, diventa agevolmente timido e neghittoso.

Io non intendo imitare l'esempio di alcune delle leggi alle quali ho accennato, che accompagnano quasi ognuna delle loro disposizioni con la minaccia d'una pena, e credo si debbano evitare le pene eccessive, perchè reputo che indeboliscano la repressione, invece di afforzarla. Quindi, in ogni caso in cui la responsabilità civile delle Società, o dei loro ufficiali, assicuri in modo non dubbio la esatta esecuzione della legge, e in quelli in cui le guarentigie ond'è circondata la formazione delle Società e la loro vita sian tali da evitare ogni abuso, mi asterrò dal proporre che siano accordati mezzi penali di repressione. Limiterò adunque le proposte di pene a quelle contravvenzioni, che non danno luogo ad una grave responsabilità civile, o riguardano fatti in cui, la singolar prevalenza degl'interessi generali sopra quelli privati, impone al pubblico potere di reprimere la colpa che i singoli individui lascerebbero passare inavvertita, perchè o non se ne crederebbero lesi o non avrebbero facoltà di agire. La esperienza di questi ultimi anni in Italia mostra pur troppo, che fatti colpevoli e dolosi poterono passare impuniti, per mancanza d'appropriate sanzioni penali.

Le disposizioni con le quali ho procurato di guarentire la legale costituzione delle Società per azioni, rendono superfluo di occuparci qui del modo con cui l'atto costitutivo è stipulato e della verità delle sottoscrizioni e dei versamenti. Ma, siccome durante la costituzione della Società può avvenire che si simulino sottoscrizioni od altri fatti falsi, o si annunzino al pubblico come adette alla Società persone che le sono estranee, per carpire fraudolentemente sottoscrizioni o versamenti, così mi sembra che debbano dichiararsi colpevoli di truffa coloro che adoperano così immorali espedienti.

È di somma rilevanza prevenire e reprimere gli abusi a cui ha dato luogo l'ammissione alle assemblee generali di persone che non hanno diritto di prendervi parte, e che giungono a determi-

nare maggiorità fittizie, oltremodo pericolose. Anche queste frodi non possono, a mio avviso, esser poste in oblio dalla legge, che dovrebbe sancire riguardo ad esse efficaci pene pecuniarie.

Altrettanto dicasi per gli amministratori, che nelle relazioni sullo stato dei beni sociali o nelle comunicazioni fatte all'assemblea, avessero scientemente enunciato il falso sulle condizioni della Società o le avessero scientemente nascoste; per gli amministratori che, in difetto di bilanci, o contro i loro risultamenti, o con bilanci fraudolentemente redatti, avessero distribuito agli azionisti dividendi non prelevati dagli utili; per quelli che accordino anticipazioni sulle azioni sociali o procedano indebitamente al loro acquisto; per i liquidatori che distribuiscano l'attivo sociale tra i soci, prima di aver pagato e validamente guarentito i creditori; per i Sindaci che, in queste materie, trascurino di adempiere il loro ufficio tutelare.

Anche la disposizione, secondo la quale le Società tontinarie e quelle d'assicurazione della vita hanno obbligo di vincolare una parte delle somme riscosse dagli assicurati, vuole essere presidiata con una validissima sanzione.

Finalmente per guarentire la pubblicità, che è uno dei fondamenti principali su cui si appoggia la legge, vorrei che fossero inflitte efficaci pene pecuniarie quando gli amministratori, i sindaci e i liquidatori non adempiano le prescrizioni relative ai bilanci, alla situazione delle azioni, alle situazioni mensili e a tutti gli atti che emanano dalle Società. Sopra questo soggetto mi sembra degno d'imitazione il sistema seguito dalla legge inglese, secondo il quale la pena pecuniaria è ragguagliata al tempo per il quale è durata l'infrazione.

Poche parole mi restano ad aggiungere relativamente ad una disposizione transitoria che ho proposta.

Sarebbe stato mio desiderio che le guarentigie onde la presente legge vuol circondare le Società per azioni, e particolarmente quelle che riguardano la responsabilità dei soci e degli amministratori, fossero estese alle Società esistenti. Ma dacchè non era possibile dare effetto retroattivo ad una legge che tocca così intimamente a relazioni di diritto privato, e che avrebbe messo molte Società in condizioni difficili; mi parve che non fosse

vietato obbligare le antiche Società a dar pubblicità ai loro bilanci ed alle loro situazioni, sia perchè niuna difficoltà può incontrarsi nell'applicazione di questo principio, sia perchè esso trova radice nel R. Decreto 30 dicembre 1865, n. 2727, che ordina la pubblicazione de' bilanci delle Società per azioni, e che in tal parte non è stato finora abrogato.

Ma, affinchè gl'inconvenienti inseparabili da un sistema transitorio, durante il quale molte Società si reggeranno con principii diversi da quelli della nuova legislazione, non si protraggano soverchiamente, ho creduto opportuno imitare l'esempio della legge belga, proponendo che le Società esistenti non possano prolungare la loro durata, oltre il termine fissato dagli atti costitutivi, senza uniformarsi alle disposizioni della nuova legge. E ho stimato ancora di potere aggiungere uguale prescrizione, per quelle che intendono mutare la loro costituzione. Il prolungamento della vita di una Società e la modificazione delle condizioni di sua esistenza sono fatti futuri, dei quali il legislatore è in diritto di regolare le condizioni.

In tal guisa sarà avvicinato il tempo in cui tutte le Società commerciali saranno rette da una legge, che si propone di conciliare i principii liberali con le guarentigie domandate, tanto dai diritti dei soci e de' terzi, quanto dagli interessi generali del paese.

Roma, 25 ottobre 1874.

GASPARE FINALI.

APPENDICE.

Deliberazioni adottate dalla Sotto-Commissione incaricata dal Consiglio del commercio di esaminare il progetto di Codice commerciale — Titolo delle Società.

I.

È conveniente regolare con disposizioni speciali le Società cooperative.

Non è necessario accogliere fra le forme riconosciute di Società commerciali quella a responsabilità limitata senza limitazione d'azioni.

Non è necessario, all'infuori delle Società cooperative, alcuna forma nuova di Società commerciale.

II.

La durata delle Società non dev'essere illimitata; l'atto costitutivo dovrà indicare il tempo in cui la Società avrà fine.

III.

Poichè le disposizioni in vigore sulle Società in nome collettivo e in accomandita semplice non hanno dato luogo a reclami, è desiderabile che vengano il meno possibile modificate.

IV.

È conveniente abolire l'autorizzazione governativa delle Società per azioni; ma è necessario disporre che esse non debbano

reputarsi legalmente costituite, finchè il Tribunale di commercio, preso ad esame in Camera di consiglio l'atto costitutivo, e i documenti che a tenor di legge dovranno esservi uniti, abbia riconosciuto essere state osservate le prescrizioni date dalla legge per la costituzione delle Società ed abbia quindi ordinato l'iscrizione della Società stessa nel registro delle Società commerciali.

Lo stesso procedimento dovrà applicarsi agli atti successivi, che in qualsiasi modo modifichino l'atto costitutivo, e anco questi atti non debbono avere effetto legale, che in quanto ne sia ordinata dal Tribunale l'iscrizione nel registro.

V.

Abolita l'autorizzazione governativa, è in generale conveniente sopprimere ogni ingerenza governativa anche rispetto all'amministrazione delle Società. Non è il caso di mantenere in vigore nemmeno gli uffici provinciali d'ispezione, quali furono disciplinati dal decreto del 1869, sebbene giusta questo decreto l'ispezione dovesse seguire soltanto dietro domanda d'interessati.

È utile l'istituzione dei *sindaci* divisata nel progetto di Codice di commercio, ma vuolsi renderla più efficace, facendo loro un dovere anzichè una facoltà di chiedere agli amministratori un resoconto periodico attivo e passivo delle operazioni sociali, rendendo questo periodo mensile anzichè trimestrale, almeno per le Società bancarie, rendendo ancora obbligatorio, anzichè facoltativo pei sindaci, il convocare le assemblee generali annuali, se il Consiglio d'amministrazione non le convoca esso medesimo nei termini stabiliti, affidando loro il compito di convocare le assemblee stesse, a richiesta del numero necessario d'azionisti nel caso indicato dall'art. 16 del progetto, e rafforzando la responsabilità dei sindaci stessi, pel caso che essi non adempiano gli obblighi loro imposti, mediante sanzioni penali.

VI.

Sarebbe opportuno stabilire guarentigie speciali, rispetto alle Società assicuratrici, in favore degli assicurati, e rispetto alle Società che emisero obbligazioni in favore dei portatori di queste.

VII.

È conveniente che, per la costituzione delle Società, si richieda sempre e senza distinzione alcuna la sottoscrizione integrale del capitale sociale, e quanto ai versamenti, che debbano ascendere almeno a 3/10 per le Società bancarie, a 1/20 per le Società d'assicurazioni, e a 1/10 per ogni altra specie di Società; che sia esclusa ogni ingerenza delle Camere di commercio a questo riguardo, che si prescriva il deposito di questi primi versamenti, non già presso una Banca privata o pubblica, bensì presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, con che però il ritiro di siffatta specie di depositi sia reso in pari tempo di gran lunga più celere e sciolto da inutili formalità, di quel che accada in generale pei depositi fatti presso quella Cassa; che l'obbligo di fare simile deposito venga del pari applicato, anché alle Società che hanno capitale inferiore a L. 100,000.

VIII.

È conveniente che la responsabilità del primo sottoscrittore debba durare, malgrado qualsiasi cessione, non soltanto fino al versamento della metà del valore nominativo delle azioni, come dispone il Codice attuale, e come disporrebbe il progetto, ma bensì fino al completo versamento delle azioni medesime. È conveniente che le azioni non possano essere al portatore se non sono completamente versate.

PROGETTO DI LEGGE
SULLE SOCIETÀ E SULLE ASSOCIAZIONI COMMERCIALI. (1)

CAPO PRIMO.

SEZIONE I.

Delle Società commerciali in generale.

ART. 1. — Sono commerciali le Società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio. (Art. 72 progetto preliminare).

ART. 2. — Le Società commerciali sono di cinque specie :

1. La Società in nome collettivo, la quale si contrae fra due o più persone con responsabilità illimitata e solidale ;

2. La Società in accomandita semplice, la quale si contrae fra una o più persone con responsabilità illimitata e solidale, ed una o più persone, la cui responsabilità è limitata ad una somma determinata ;

3. La Società in accomandita per azioni, nella quale il capitale è formato coll'emissione di azioni, e gli obblighi sociali sono guarentiti tanto dalle azioni quanto dalla responsabilità illimitata e solidale di uno o più soci ;

4. La Società anonima, nella quale il capitale è formato coll'emissione di azioni, e gli obblighi della Società sono guarentiti soltanto dal capitale medesimo ;

5. La Società cooperativa, nella quale il capitale è formato

(1) Ho ommesso di segnalare nella Memoria che precede questo disegno di legge, alcune modificazioni di forma recate nelle disposizioni proposte dalla Commissione del Codice, le ragioni delle quali non han d'uopo di spiegazioni.

coll'emissione di azioni di numero variabile e non trasmissibili, e gli obblighi della Società sono guarentiti soltanto dal capitale medesimo.

La Società in nome collettivo, la Società in accomandita semplice e la Società in accomandita per azioni esistono sotto una ragione sociale. La Società anonima e la Società cooperativa non hanno ragione sociale, ma sono qualificate con una denominazione particolare o con la designazione dell'oggetto della loro impresa.

Questa denominazione o designazione deve esser differente da quella di ogni altra Società.

Le Società anzidette costituiscono enti giuridici, distinti dalle persone dei soci. (Art. 74 p. p.).

ART. 3.— Gli obblighi e i diritti dei soci cominciano alla data del contratto scritto, qualora esso non stabilisca un altro termine, e salve le prescrizioni relative alle Società con azioni.

Tali obblighi e diritti, eccetto il caso di fallimento, durano verso i terzi finchè, sciolta la Società, siano estinti tutti gli obblighi sociali, e verso i soci finchè non siano compiute la liquidazione e le divisioni, salve le disposizioni dell'art. 18. (Art. 76 p. p.).

ART. 4.— Il nuovo socio di una Società già costituita risponde al pari degli altri di tutti gli obblighi contratti dalla Società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi. (Art. 77 p. p.)

ART. 5.— L'associato e il cessionario del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla Società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio in ragione della quota d'interesse ad essi attribuita. (Art. 78 p. p.).

ART. 6.— Il socio che a pagamento della quota assunta ha conferito uno o più crediti, non è liberato fino all'incasso.

Se questo non si ottiene coll'escussione del debitore, o il socio non la permetta, egli risponde dell'ammontare dei crediti ceduti fino alla concorrenza del capitale promesso con gl'interessi commerciali dal giorno della scadenza del credito conferito, e salvo il risarcimento dei danni. (Art. 80 p. p.).

ART. 7.— Se il valore delle cose conferite da uno dei soci non è determinato dai contraenti, s'intende convenuto il valore corrente nel giorno del contratto secondo le liste di Borsa o le mercuriali, e, in difetto, secondo il giudizio di periti nominati dalle parti. (Art. 82 p. p.).

ART. 8.— In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della Società. (Art. 83 p. p.).

ART. 9. — Il socio, che non conferisce la quota promessa nel termine stabilito, è obbligato al risarcimento dei danni derivanti dalla mora, tanto se la quota consisteva in denaro, quanto se consisteva in altre cose, salvo in entrambi i casi, per le Società con azioni, il disposto dell'art. 97. (Art. 84, p. p.).

ART. 10. — Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla Società per dolo, abuso di facoltà, colpa o negligenza i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati. (Art. 85 p. p.).

ART. 11. — I creditori particolari del socio di una Società in nome collettivo od in accomandita e quelli dell'accomandatario di una Società in accomandita per azioni, quando non trattisi di crediti anteriori al contratto di Società, non possono, finchè dura la Società, far valere i loro diritti che sulla parte di utili spettanti al socio secondo il bilancio sociale, e, sciolta la Società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione, per conseguirla se e quando potrebbe averla il loro debitore.

Non potrà essere prolungata la durata di una Società finchè i creditori particolari di un socio non siano interamente pagati, o sia irrevocabilmente stabilita la insussistenza del loro credito, qualora durante la vita della Società i creditori anzidetti abbiano ottenuto contro di lui una sentenza ovvero abbiano iniziato procedimento giudiziale e ne abbiano dato notizia, in forma autentica, ai consoci. (Art. 86 p. p.).

ART. 12. — La sede della Società è determinata dall'atto costitutivo di essa. (Art. 87 p. p.).

ART. 13. — Non sono soci per verun effetto delle operazioni sociali i dipendenti della Società, ai quali per remunerazione totale o parziale del loro lavoro fosse concessa una partecipazione sui lucri. (Art. 104 p. p.).

ART. 14. — Le azioni personali e le azioni reali sopra beni mobili, derivanti da atti intrapresi per conto di una Società dal suo rappresentante fuori della sede sociale, possono proporsi dai terzi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo, dove si esercita il commercio o risiede l'agenzia, a cui il rappresentante suddetto è preposto. (Art. 957 p. p.).

ART. 15. — Le Società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito e alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali da essa indicati, se stabiliscono nel Regno una sede secondaria od una agenzia.

Le persone che dirigono od amministrano tali sedi secon-

darie o tali agenzie hanno verso i terzi la stessa responsabilità imposta agli amministratori delle Società nazionali.

Se le Società estere sono di specie diversa da quelle indicate all' art. 2, esse devono adempiere le formalità prescritte per le Società anonime, e la responsabilità dei loro amministratori verso i terzi è quella stabilita per gli amministratori delle Società anonime.

La inosservanza delle prescrizioni del presente articolo produce le conseguenze legali stabilite per le Società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori ed i rappresentanti di qualsivoglia specie responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli obblighi sociali.

Il presente articolo non è applicabile alle Società che hanno nel Regno la loro sede o l'oggetto principale della loro impresa, le quali sono considerate come Società nazionali e sono soggette a tutte le disposizioni della presente legge, quand'anche il loro atto costitutivo sia stato stipulato all'estero. (Art. 73 p. p.).

ART. 16. — Le azioni derivanti dal contratto di Società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate dalla presente legge, si prescrivono col decorso di cinque anni.

Il termine decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della Società, se l'obbligo non ha scadenza. Riguardo agli obblighi nascenti dalla liquidazione della Società, il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori. (Art. 943 p. p.).

SEZIONE II.

Della forma del contratto di Società.

ART. 17. — Il contratto di Società dev' essere fatto per iscritto.

La Società anonima e la Società in accomandita per azioni non possono costituirsi che per atto pubblico.

La mancanza dell'atto scritto non può essere opposta ai terzi che hanno contrattato in buona fede con una Società di fatto notoriamente conosciuta. (Art. 88 p. p.).

ART. 18. — La prova testimoniale fra i soci non può essere ammessa contro od in aggiunta al contenuto nell'atto di Società, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto prima, contempora-

neamente o posteriormente all'atto, quantunque si tratti di somma o valore minore di lire cinquecento. (Art. 89 p. p.).

ART. 19.— Il contratto della Società in nome collettivo e di quella in accomandita semplice deve contenere oltre la data:

1. Il nome, cognome e domicilio dei soci, ad eccezione degli accomandanti, che hanno versato interamente la loro quota;
2. La ragione sociale e la sede della Società;
3. Il nome, cognome e domicilio dei soci che hanno la firma sociale;
4. La indicazione del commercio, che è oggetto della Società, di ciò che ciascun socio deve conferire in denaro, crediti od altre cose, del valore a queste attribuito, e la dichiarazione se il conferimento avvenga o no con trapasso di proprietà;
5. La parte di ciascun socio nei lucri e nelle perdite;
6. Il giorno in cui la Società deve incominciare e quello in cui deve finire. (Art. 90 p. p.)

ART. 20. — L'atto costitutivo della Società anonima e di quella in accomandita per azioni deve contenere:

1. Il nome o la ragione sociale e la sede della Società e dei suoi stabilimenti od agenzie;
2. La indicazione specifica degli atti di commercio, che sono oggetto della Società;
3. L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
4. Il valor nominale delle azioni, il tempo e l'ammontare dei versamenti da farsi su di esse e l'indicazione se sono al portatore o nominative, e, in quest'ultimo caso, se ne sia permessa la conversione al portatore;
5. Il valore dei crediti e delle cose conferite, e la dichiarazione se il conferimento avvenga o no con trapasso di proprietà;
6. Le norme con le quali i bilanci debbono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;
7. I vantaggi o diritti particolari conceduti ai fondatori;
8. Il numero degli amministratori, le loro attribuzioni e le loro facoltà, e, se vi hanno più amministratori, l'indicazione di quelli che hanno la firma sociale, e per la Società in accomandita per azioni, il nome, cognome e domicilio degli accomanditarii;
9. Il numero dei sindaci;
10. Le attribuzioni dell'Assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se l'atto costitutivo intende derogare, per questa parte, alle disposizioni degli art. 84 e seguenti.

Dovranno inoltre essere inserite nell'atto costitutivo le sot-

toscrizioni di azioni regolarmente autenticate e la ricevuta dei versamenti fatti su di esse in conformità agli art. 64 e 65. (Articolo 90 p. p.)

ART. 21.— Un estratto del contratto della Società in nome collettivo e di quella in accomandita semplice, contenente le indicazioni espresse nell'art. 19, deve essere depositato, entro quindici giorni dalla data del contratto stesso, nella cancelleria del Tribunale di commercio, il quale provvederà alla trascrizione dell'estratto sul registro a ciò destinato ed alla sua affissione, durante tre mesi, nella sala del tribunale. (Art. 91 p. p.)

ART. 22.— L'atto costitutivo della Società in accomandita con azioni e della Società anonima deve essere depositato per cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla sua data, presso il Tribunale di commercio. Il Tribunale esamina in Camera di Consiglio, se furono adempiute le disposizioni di legge e, in caso affermativo, ordina l'iscrizione della Società nel registro a ciò destinato. La Società non è legalmente costituita che dopo la registrazione e la pubblicazione prescritta all'art. 28. (Art. 92 p. p.)

ART. 23.— Se una Società in nome collettivo o in accomandita semplice all'atto della sua costituzione o successivamente istituisce più stabilimenti nella giurisdizione di tribunali diversi, il deposito, la trascrizione e l'affissione debbono farsi nella cancelleria di ciascuno di questi tribunali, non più tardi di quindici giorni dall'apertura dei rispettivi stabilimenti.

Se la Società all'atto della sua costituzione o successivamente istituisce una o più agenzie fuori del circondario ov'è la sua sede o quella degli altri stabilimenti, il mandato conferito all'agente deve essere depositato, trascritto ed affisso a termini dell'art. 21.

Le Società in accomandita con azioni e le Società anonime dovranno depositare al Tribunale di commercio un estratto della deliberazione relativa all'istituzione di nuovi stabilimenti od agenzie così all'interno come all'estero, almeno un mese prima che abbia esecuzione. Questo estratto per cura del Tribunale, sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* indicato all'articolo 26. (Art. 93 p. p.)

ART. 24.— Le Società in nome collettivo od in accomandita semplice, costituite all'estero debbono nel caso previsto dall'articolo 15 depositare per intiero l'atto costitutivo presso i Tribunali di commercio, nella cui giurisdizione intendono collocare stabilimenti o agenzie, per gli effetti dell'art. 21.

Le altre specie di Società costituite all'estero dovranno uniformarsi al disposto dell'art. 22. Il Tribunale di commercio non ordinerà la registrazione di esse che dopo avere accertato che sono costituite legalmente nel paese a cui appartengono, e che non si propongono di avere nel Regno la sede o l'oggetto principale della loro impresa. (Art. 94 p. p.).

ART. 25. — L'estratto del contratto della Società in nome collettivo e in accomandita semplice deve essere pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari dei luoghi, dove la Società ha sede, stabilimenti od agenzie entro un mese dal deposito dell'estratto medesimo presso il Tribunale. (Art. 95 p. p.).

ART. 26. — Gli atti costitutivi della Società in accomandita per azioni e della Società anonima saranno, nel termine di un mese dalla registrazione indicata all'art. 22, pubblicati per intero in un *Bollettino ufficiale*, che sarà inviato ai Tribunali di commercio ed alle Camere di commercio ed arti per essere tenuto gratuitamente a disposizione di coloro che vogliono esaminarlo.

Questa pubblicazione avrà luogo per cura del Tribunale. Per Decreto Reale saranno stabilite le regole e le condizioni di essa. (Art. 95 p. p.).

ART. 27. — La mutazione, il recesso o l'esclusione dei soci, i cambiamenti della ragione sociale, della sede della Società, del commercio che forma il suo oggetto e dei soci che hanno la firma sociale, la riduzione del capitale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito nel contratto, la fusione con altra Società e la prorogazione oltre il termine suddetto devono risultare per le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati a norma degli articoli precedenti sotto pena di nullità.

Ogni cambiamento introdotto nelle disposizioni dell'atto costitutivo delle Società in accomandita per azioni e delle Società anonime deve risultare da deliberazione adottata conformemente alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo medesimo, e depositata presso il Tribunale di commercio per la registrazione e la pubblicazione nei modi indicati agli art. 22 e 26.

Il cambiamento dell'atto costitutivo non ha effetto legale prima della pubblicazione anzidetta. (Art. 96 p. p.).

ART. 28. — La riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione che tre mesi dopo l'affissione o la pubblicazione della dichiarazione o della deliberazione della Società.

Se in quel termine sorge opposizione di creditori o di soci, l'esecuzione ne è sospesa, finchè l'opposizione non sia ritirata o respinta con sentenza divenuta irrevocabile. (Art. 97 p. p.).

ART. 29. — In ogni contratto scritto stipulato nell'interesse della Società, e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio che ad essa si riferiscano, deve esser fatta menzione della sua specie e della sua sede. Se si tratta di Società con azioni, deve pure essere indicata la somma del capitale effettivamente versato, quale risulta dall'ultimo bilancio. (Art. 98 p. p.).

ART. 30. — I creditori personali di un socio, per fatti avvenuti prima del deposito e della pubblicazione dell'atto sociale, avranno libera azione contro il debitore e sulle cose da esso conferite, ovvero, qualora queste siano state alienate sopra una parte equivalente del fondo sociale, purchè nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione dell'estratto del contratto sociale proponcano o denunciino le loro azioni contro il debitore avanti il Tribunale competente coll'intervento dei consoci. In tal caso i consoci, ove il debitore non paghi la quota sociale, hanno il diritto di ritenere come nullo e non avvenuto il contratto di Società, e di chiedere il risarcimento dei danni o di fare applicare il disposto dell'art. 115.

ART. 31. — È in facoltà di ogni socio di adempiere, a spese sociali, le formalità prescritte per il deposito, la registrazione e la pubblicazione degli atti costitutivi della Società e di quelli indicati all'art. 27, o di costringere gli amministratori della Società ad eseguirle. Gli atti non pubblicati non potranno essere opposti ai terzi i quali nondimeno se ne potranno prevalere. (Art. 99 p. p.).

ART. 32. — Nessuna azione contro i terzi, che abbia causa dall'esistenza della Società, può essere ammessa in giudizio se non furono eseguite le pubblicazioni riguardanti l'atto costitutivo. I soci però possono chiedere ai terzi ciò che fosse loro dovuto secondo le regole del diritto comune, valendosi dei mezzi di prova ammessi dalla legge commerciale. (Art. 100 p. p.).

ART. 33. — Non si hanno per risolte, riguardo ai terzi, le Società prima del termine stabilito per la loro durata, se non dopo trascorsi quindici giorni dalla data del deposito, della trascrizione, affissione e pubblicazione dell'atto di scioglimento della Società o del suo estratto a norma dell'art. 27. (Art. 102).

SEZIONE III.

Delle diverse specie di Società commerciali.

§ 1. — **Della Società in nome collettivo.**

ART. 34. — Nella Società in nome collettivo i soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

Il socio, che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, la Società è vincolata di fronte ai terzi, ma l'obbligo contratto dal sostituito rimane a rischio del mandante e del mandatario e gli altri soci non sono obbligati di fronte a questi che fino alla somma del beneficio che la Società abbia conseguito dalla operazione. (Art. 103 p. p.).

ART. 35. — Tutti i soci in nome collettivo acquistano diritti e contraggono obblighi in solido per le operazioni fatte a nome e per conto della Società, sotto la firma da essa adottata, dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. (Art. 105 p. p.).

ART. 36. — I soci, i quali per clausola espressa del contratto sociale sono esclusi dal contrattare a nome della Società e dall'uso della sua firma, non la obbligano con i loro atti particolari comunque assumano nel farli il nome della Società.

Se però il nome di tali soci è compreso nella ragione sociale, la Società è obbligata per i loro atti di fronte ai terzi, salvo il diritto di risarcimento verso il socio che avesse operato senza facoltà. (Art. 108 p. p.).

ART. 37. — Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate dagli articoli 1720 a 1723 del Codice civile.

La maggioranza determinata dalle quote d'interesse decide sulle opposizioni di uno o più soci indicate al N. 1 dell'articolo 1723 del Codice civile. (Art. 109 p. p.).

ART. 38. — La maggioranza dei soci, se manca stipulazione in contrario, non ha facoltà di variare o modificare la forma della Società e le convenzioni sociali, nè può entrare in operazioni diverse da quelle determinate nel contratto senza il consenso unanime dei soci. (Art. 110 p. p.).

ART. 39. — Ciascun socio ha azione contro la Società non solo per le somme sborsate, oltre il capitale promesso, a van-

taggio di essa coll'interesse commerciale, ma anche per gli obblighi contratti in buona fede per conto della Società.

Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, deve essere risarcito di quanto ha perduto e del danno che ha sofferto. (Art. 112 p. p.).

ART. 40. — Il socio che, senza il consenso scritto dei suoi compagni, impiega i capitali o le cose della Società ad uso o traffico proprio o di terzi, è obbligato a conferire alla massa tutti i lucri che ne ha conseguito ed a risarcire il danno.

Le perdite, che vi fossero, restano a suo carico esclusivo, senza pregiudizio dell'azione penale, se vi è luogo. (Art. 113 p. p.).

ART. 41. — Nessun socio può separare dal fondo comune più di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari. In caso contrario egli può essere costretto a reintegrare la Società come se non avesse completata la porzione di capitale, che assunse di conferire, e salvo il risarcimento del danno (Art. 114 p. p.).

ART. 42. — Quando, in una Società in nome collettivo il contratto non determina il riparto degli utili e delle perdite, assegnato l'interesse legale alle quote di capitale contribuite nella società e un onorario alle contribuzioni d'opera, si computano questi onorari e questi interessi come una perdita, e il residuo utile o la residua perdita si dividono in parti eguali tra tutti i soci. (Art. 79 p. p.).

ART. 43. — I soci in nome collettivo non possono prendere interesse, come soci illimitatamente responsabili, in altre Società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri soci.

Il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni preesistevano al contratto di Società ed erano noti agli altri soci, e questi non pattuirono che cessassero. (Art. 115 p. p.).

ART. 44. — In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo precedente, la Società ha diritto di ritenere che il socio abbia agito per conto di essa o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue decorsi tre mesi dal giorno, in cui la Società venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte, salvo inoltre il disposto dell'articolo 40. (Art. 116 p. p.).

§ 2. — Della Società in accomandita semplice.

ART. 45. — La Società in accomandita semplice è amministrata da soci illimitatamente responsabili.

Il solo nome dei soci responsabili illimitatamente può

far parte della ragione sociale. Non può farne parte il nome del socio accomandante, altrimenti egli contrae responsabilità illimitata e solidale. (Art. 117 p. p.).

ART. 46. — Quando vi sono più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale ed insieme soci accomandanti, sia che i soci obbligati in solido amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale sia commessa ad uno o più di essi, la Società è nello stesso tempo in nome collettivo riguardo ai soci obbligati in solido ed in accomandita riguardo ai semplici accomandanti. Le disposizioni degli articoli 43 e 44 si applicano al socio od ai soci obbligati in solido. (Art. 118 p. p.).

ART. 47. — Quando in una Società in accomandita semplice il contratto non determina il riparto degli utili e delle perdite, esso è fatto dal tribunale, tenuto conto dei differenti contributi di capitale e d'industria e della differente responsabilità, cui sono soggetti i soci.

Il presente articolo è applicabile alle Società in accomandita con azioni nelle relazioni tra gli accomanditari. (Art. 79 p. p.).

ART. 48. — L'accomandante non è soggetto a perdita, che fino a concorrenza del capitale che ha messo o doveva mettere nella Società.

Non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali percetti in buona fede e secondo bilanci regolarmente compilati, da cui risultino beneficii corrispondenti.

Accadendo però una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi, prima che si possa far luogo ad ulteriori pagamenti o dividendi. (Art. 120 p. p.).

ART. 49. — L'accomandante non può fare verun atto di amministrazione che produca diritti o obblighi alla Società, nemmeno per procura. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile illimitatamente e solidalmente verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. (Art. 121 p. p.).

§ 3. — Della Società in accomandita per azioni.

ART. 50. — Nella Società in accomandita per azioni il capitale dei soci accomandanti è diviso in azioni nominative o al portatore. La Società è soggetta alle disposizioni degli articoli 45 e 46, nonché a quella dell'art. 47, in quanto riguarda le relazioni tra gli accomanditari. (Art. 122 p. p.).

ART. 51. — L'amministratore può essere rivocato per delibrazione dell'Assemblea generale degli azionisti.

Se la revocazione è fatta senza giusti motivi, egli ha diritto a indennità.

L'amministratore rivocato resta responsabile verso i terzi per le sole obbligazioni contratte durante la sua amministrazione. L'amministratore sostituito diviene socio accomanditario, e perciò responsabile a norma dell'art. 45. (Art. 123 p. p.).

ART. 52. — L'azionista non può avere, nemmeno per procura, l'uso della firma sociale. (Art. 124 p. p.).

§ 4. — **Della Società anonima.**

ART. 53. — La Società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, revocabili, soci o non soci, nominati nelle Assemblee generali. La prima volta possono essere nominati nell'atto costitutivo della Società. (Art. 125 p. p.).

ART. 54. — Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, verun obbligo personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del loro mandato e a quelle altre che la legge loro impone.

Non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo.

In caso di trasgressione saranno responsabili tanto verso i terzi quanto verso la Società. (Art. 127 p. p.).

ART. 55. — Il capitale della Società anonima si divide in azioni nominative o al portatore di uguale valor nominale, e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. (Art. 128 p. p.).

ART. 56. — Gli amministratori devono depositare, per garanzia della loro gestione, quel numero di azioni che è determinato nell'atto costitutivo; in mancanza d'indicazione, si reputa determinata la cinquantesima parte del capitale sociale per ogni amministratore.

Il deposito si fa nelle casse della Società, se l'atto costitutivo o l'Assemblea generale non indicano un altro luogo.

Se le azioni sono nominative, deve eziandio essere eseguita la iscrizione del vincolo sul libro delle azioni.

L'amministratore, che al momento di assumere la carica non ha eseguito quanto è prescritto nel presente articolo, si ha per dimissionario e deve essere surrogato. (Art. 130 p. p.).

ART. 57. — L'amministratore o gli amministratori designati nell'atto costitutivo o eletti nelle Assemblee generali durano in ufficio due anni. Se vi hanno più amministratori, ogni anno si deve procedere all'elezione di una metà di essi. Nel primo anno si procede al sorteggio della metà che deve essere surro-

gata. Se sono in numero impari, nel primo anno del biennio ne sarà surrogato uno di più ovvero uno di meno che nel secondo, conforme sarà determinato dalla sorte.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando non vi osti l'atto costitutivo. (Art. 131 p. p.).

ART. 58. — In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori ed i sindaci riuniti in collegio, salva disposizione contraria dell'atto costitutivo, procedono a surrogarlo provvisoriamente deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Se vi ha un solo amministratore, la nomina provvisoria è fatta dai sindaci.

L'amministratore provvisorio dura in ufficio sino alla convocazione dell'Assemblea generale, che provvede definitivamente alla surrogazione.

Il surrogante resta in ufficio per il tempo durante il quale il surrogato doveva conservare la qualità d'amministratore. (Art. 131 p. p.)

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni alle Società con azioni.

§ 1. — **Della costituzione della Società.**

ART. 59. — I promotori delle Società in accomandita con azioni e delle Società anonime sono illimitatamente e solidariamente responsabili degli obblighi che contraggono per costituire la Società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo. (Art. 134).

ART. 60. — Nella costituzione della Società i promotori non possono riserbare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni od obbligazioni di favore.

Possono però riservarsi una partecipazione agli utili della Società durante uno o più esercizi, ma non mai per l'intera durata di essa, nè possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto se non è approvata dall'Assemblea accennata nell'art. 68.

Non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte per promuovere la costituzione della Società. Queste spese, comprese le commissioni a favore di chi avesse guarentito o assunto

il collocamento delle azioni, non potranno eccedere la cinquantesima parte del capitale della Società. (Art. 136 p. p.)

ART. 61. — La Società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali compariscano tutti gli associati e che constatino l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge.

In questo caso non sono applicabili le disposizioni degli articoli 62, 63, 66, 68, 69 e 70.

ART. 62. — Quando si vuol costituire la Società per mezzo di pubblica sottoscrizione, i promotori devono compilare un programma, che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo ed i benefizi che essi si attribuiscono, o contenga lo schema dell'atto costitutivo. Il programma deve prescrivere un termine, oltre il quale se la Società non è regolarmente costituita, l'obbligo del sottoscrittore rimane estinto. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'Assemblea indicata all'art. 68. (Art. 137 p. p.)

ART. 63. — La sottoscrizione delle azioni deve risultare da uno o più registri a ciò destinati, aventi in testa il programma dei promotori o l'atto costitutivo da approvarsi. Nel registro deve essere indicato il nome e cognome o la ditta ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte, la data della sottoscrizione e la dichiarazione ch'egli conosce ed accetta il programma o lo schema d'atto costitutivo.

La sottoscrizione può anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori contenenti le indicazioni suddette ed in specie la dichiarazione espressa, che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o l'atto costitutivo della Società per la quale sottoscrive.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate, qualunque sia il modo con cui furono raccolte. (Art. 138 p. p.)

ART. 64. — Per procedere alla costituzione della Società è necessario che sia sottoscritto interamente il capitale sociale e siano versati in denaro da ciascun socio due decimi di quella parte del capitale consistente in numerario che è rappresentata dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.

Anche dopo la costituzione della Società l'emissione delle azioni al di sotto del valore nominale è vietata. (Art. 139 p. p.)

ART. 65. — Le Società, che abbiano esclusivamente per oggetto della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versa-

mento in danaro di un solo decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio. Le Società nazionali e estere di assicurazioni sulla vita e quelle amministratrici di tontine dovranno impiegare in cartelle del Debito pubblico, vincolate presso la Cassa dei depositi e prestiti, i tre quarti delle somme riscosse dagli assicurati e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime. I modi e i termini di quest'impiego e degli svincoli graduali saranno stabiliti con Decreto Reale. (Art. 140 p. p.).

ART. 66. — I promotori, raccolte le sottoscrizioni, devono, con avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, assegnare ai sottoscrittori un termine fisso a fare i versamenti non effettuati all'atto della sottoscrizione.

Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligo assunto o di costringerli al versamento, salvo il disposto dell'art. 64. (Articolo 141 p. p.).

ART. 67. — Il versamento prescritto dall'art. 64 deve essere eseguito presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso uno dei sei istituti di emissione indicati all'art. 1 della legge 30 aprile 1874 N. 1920, come sarà stabilito con Decreto Reale, per essere restituito agli amministratori della Società dopo la sua registrazione o ai sottoscrittori, quando la registrazione non abbia luogo.

Sopra questo versamento i promotori della Società non possono fare alcun prelevamento. (Art. 142 p. p.).

ART. 68. — Raccolte le sottoscrizioni ed incassato il primo decimo, i promotori devono, entro il termine di 15 giorni computabili da quello fissato per il versamento, salvo che il programma o il progetto d'atto costitutivo stabiliscano un altro termine, convocare gli azionisti in Assemblea generale nei modi stabiliti dall'art. 85.

L'Assemblea, in conformità all'art. 86:

1. Riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2. Discute ed approva l'atto costitutivo della Società, se non è stato accettato integralmente al tempo delle sottoscrizioni;

3. Nomina nelle Società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

4. Nomina i sindaci. (Art. 143 p. p.).

ART. 69. — Se alcuno degli azionisti dichiara nella detta Assemblea generale di non essere abbastanza informato, può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta è appoggiata da azionisti sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto. Se viene domandato un termine più lungo, decide la maggioranza degli intervenuti. (Art. 144 p. p.).

ART. 70. — Esaurito dall'adunanza generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto di costituzione della Società col concorso degli intervenuti.

È però in facoltà dell'Assemblea di delegare la sottoscrizione dell'atto costitutivo, che in tal caso dovrà essere rogato nel termine di cinque giorni, agli amministratori o a una Commissione di azionisti. (Art. 145 p. p.).

ART. 71. — Ogni vendita o cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della Società, sia che questa avvenga o no, è nulla e di niun effetto per l'acquirente; e l'alienante può essere costretto a restituire le somme che gli fossero perciò state pagate. La nullità ha luogo, ancorchè la vendita sia fatta con la clausola « ora per quando la Società sarà costituita » o altra equivalente.

Non è proibito di ammettere un terzo senza aggio o premio alla partecipazione dei diritti e degli obblighi che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi. (Art. 146 p. p.).

ART. 72. — Ogni operazione fatta dai promotori, all'infuori degli atti occorrenti alla costituzione della Società, è nulla di fronte ad essa, quando non sia approvata dalla prima Assemblea generale degli azionisti. (Art. 146 p. p.).

§ 2. — Degli Amministratori.

ART. 73. — Gli amministratori delle Società con azioni hanno obbligo di chiedere e i promotori debbono consegnare ad essi, oltre gli atti, i registri e le lettere di sottoscrizione indicati all'articolo 63, tutte le altre carte relative alla costituzione della Società. (Art. 148 p. p.).

ART. 74. — Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori delle dette Società devono tenere:

1. il libro degli azionisti, il quale deve contenere il nome il cognome o la ditta e il domicilio dei sottoscrittori di azioni e l'indicazione dei versamenti fatti su di esse tanto per il ca-

pitale primitivo quanto per ogni successivo aumento, e per le Società con azioni nominative l'indicazione delle cessioni in conformità all'art. 98;

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e, in questo caso, le copie di essi;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le Società abbiano più amministratori.

Questi libri devono essere tenuti come è prescritto per gli altri libri dei commercianti. (Art. 149 p. p.).

ART. 75. — Gli amministratori debbono permettere l'ispezione dei libri indicati ai n. 1 e 2 dell'articolo precedente, ai soci, ai creditori e ai contraenti con le Società.

Del libro delle azioni e dei versamenti debbono, se ne sono richiesti, rilasciare certificati complessivi a spese del richiedente. (Art. 150 p. p.).

ART. 76. — Gli amministratori non possono, per conto della Società, acquistare azioni di essa, salvo il caso in cui la compra abbia luogo con somme prelevate dai benefici debitamente accertati, nè possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione. (Art. 152 p. p.).

ART. 77. — Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale è diminuito di un terzo, devono convocare gli azionisti per interrogarli se intendano di sciogliere la Società.

Gli azionisti dissenzienti dalla reintegrazione quando questa debba aver luogo mediante nuovi versamenti, han diritto al rimborso delle loro azioni in proporzione all'attivo sociale.

Allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se gli azionisti non preferiscono di reintegrarlo o di limitare il fondo sociale al capitale rimanente.

In caso di fallimento gli amministratori, devono chiederne la dichiarazione al Tribunale a norma degli articoli 544 e 545 del Codice commerciale. (Art. 153 p. p.).

ART. 78. — Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso gli azionisti ed i terzi:

1. della reale esistenza dei dividendi pagati;
2. della esattezza e legalità di tutte le scritture sociali;
3. dell'esatto adempimento dell'atto costitutivo della Società e delle deliberazioni delle Assemblee generali;
4. e in generale della esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge. (Art. 154 p. p.)

Art. 79. — Sarà sciolto da ogni responsabilità quell' amministratore, a cui non sia imputabile alcuna colpa nell' infrazione o nell' omissione commessa, e che abbia fatto risultare nel registro delle deliberazioni il dissenso dagli amministratori suoi colleghi e ne abbia prevenuto i sindaci, prima che la deliberazione alla quale il dissenso si riferisce, sia stata eseguita, o prima che la omissione sia divenuta irreparabile.

Art. 80. — Quando vi sono più amministratori, è richiesta, per la validità di una deliberazione, la presenza della metà almeno di essi, se l'atto costitutivo non prescrive un numero maggiore.

Art. 81. — L' amministratore che in una determinata operazione ha un interesse contrario a quello della Società, deve avvertirne gli altri amministratori, se ve ne sono, ed i sindaci. L' operazione medesima non può essere compiuta senza il consenso dei sindaci, e l' amministratore o gli amministratori debbono renderne conto alla prossima Assemblea generale, prima che sia emesso alcun altro voto.

L' amministratore o gli amministratori che non facciano le dichiarazioni prescritte nel presente articolo o che non si conformino alla decisione dei sindaci, sono responsabili delle perdite che derivassero alla Società dalla operazione anzi indicata. (Art. 131 p. p.)

Art. 82. — Qualunque amministratore, sindaco o rappresentante di Società, cessa di diritto dal suo ufficio e deve essere surrogato, se è dichiarato fallito, interdetto od inabilitato, se ha sospeso i pagamenti, o se è stato condannato ad una pena criminale per qualunque reato, o ad una pena correzionale per reato di corruzione, prevaricazione, malversazione, furto o truffa. (Art. 132 p. p.)

Art. 83. — L' azione contro gli amministratori per fatti relativi alla loro responsabilità compete all' Assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

I sindaci, nelle loro relazioni all' Assemblea, debbono far menzione di ogni reclamo ricevuto da uno o più azionisti rispetto all' amministrazione sociale. Se il reclamo è fatto da azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale, i sindaci debbono convocare nel termine di un mese un' Assemblea generale straordinaria perchè deliberi su di esso.

Il Tribunale di commercio, sull' istanza di uno o più azionisti, e quando la ravvisi sufficientemente motivata, nomina a spese loro, con deliberazione presa in Camera di Consiglio, uno o più commissari incaricati di esaminare i libri della Società. L' istanza

non può essere accolta se non è accompagnata dal deposito alla cancelleria del Tribunale della somma presuntivamente necessaria per le spese dell'ispezione, ed inoltre di una somma equivalente al valor nominale di quaranta azioni della Società.

La relazione dei commissari è esaminata dal Tribunale in Camera di consiglio; ed esso ha facoltà di ordinare che sia integralmente, o soltanto nelle sue conclusioni, pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, e intimata alla Società ed all'azionista o agli azionisti che han fatto l'istanza; ed ha facoltà altresì di autorizzare il socio od i soci reclamanti a chiamare in giudizio gli amministratori ed, occorrendo, anche i sindaci per i fatti censurabili accertati nella relazione medesima e per la rifusione delle spese dell'ispezione. Se l'azione ora detta non è autorizzata, la somma depositata dai reclamanti è perduta da essi e va a profitto dello Stato. (Art. 155 p. p.)

§ 3. — **Delle Assemblee generali.**

ART. 84. — Le Assemblee generali degli azionisti sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, non più tardi di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In essa, oltre alla trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno, si deve:

1. discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;
2. surrogare gli amministratori che escono d'ufficio;
3. nominare i sindaci. (Art. 156 p. p.)

ART. 85. — La convocazione delle Assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi quello fissato per l'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con quelli altri mezzi di pubblicità che sono prescritti dall'atto costitutivo della Società. L'avviso deve contenere la nota o ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno, è nulla. (Art. 157 p. p.)

ART. 86. — In mancanza di speciali disposizioni dell'atto costitutivo e per le adunanze che precedono la costituzione della Società, la convocazione è fatta dall'amministratore o dagli amministratori, o dalla persona designata dal programma, di cui all'art. 62, per presiedere la prima Assemblea. In questa prima Assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il

numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei sottoscrittori e il consenso della maggioranza dei presenti. Nelle Assemblee generali, tenute dopo la legale costituzione della Società, è necessaria la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; ogni azionista ha un voto per ciascuna azione posseduta, ma non può avere più di un decimo dei voti dell'Assemblea; le deliberazioni si adottano a maggioranza.

Se un'Assemblea non è valida per mancanza di numero, l'Assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti portati all'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti (Art. 158 p. p.)

ART. 87. — Se l'atto costitutivo non dispone altrimenti, è necessaria la presenza di azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale ed il consenso di tanti azionisti intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo:

1. Per lo scioglimento anticipato della Società;
2. Per la fusione con altre Società;
3. Per la riduzione e per l'aumento del capitale sociale;
4. Per il cambiamento dello scopo della Società;
5. Per altre modificazioni dell'atto costitutivo.

L'aumento del capitale sociale non potrà aver luogo, finchè non sia interamente versato il capitale primitivo.

Gli azionisti che dissentano dalle deliberazioni indicate ai numeri 2, 3 e 4, avranno diritto di recedere dalla Società e di ottenere il rimborso delle loro azioni in proporzione dell'attivo sociale. (Art. 158 p. p.)

ART. 88. — Gli amministratori hanno obbligo di convocare straordinariamente l'Assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale. (Art. 160 p. p.)

ART. 89. — Gli azionisti possono farsi rappresentare alle Assemblee generali da mandatari, soci o non soci.

Gli amministratori non possono essere mandatari. (Articolo 161 p. p.)

ART. 90. — Gli amministratori non possono dar voto,

1. Nell'approvazione dei bilanci
 2. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
- (Art. 162 p. p.)

ART. 91. — Allorchè un terzo del numero dei presenti all'Assemblea generale o tanti intervenuti che corrispondano alla metà delle azioni rappresentate all'Assemblea, non si credano

abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi posson chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri azionisti non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica alla prima adunanza accennata nell'art. 69. (Art. 163 p. p.).

ART. 92. — Le deliberazioni prese dall'Assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo e della legge sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. (Art. 164 p.p.).

§ 4. — **Delle Azioni.**

ART. 93. — Le azioni nominative e al portatore devono contenere l'atto costitutivo della Società e le sue successive mutazioni, oppure un estratto che riproduca le indicazioni prescritte all'art. 20 (eccettuata la notizia del capitale versato), e la data delle pubblicazioni dell'atto costitutivo e di quelle mutazioni di esso che abbian relazione colle notizie date nell'azione.

Se non sono pagate per intero, debbono contenere l'indicazione dei versamenti eseguiti.

Sono firmate da un amministratore.

Quando per successive mutazioni dell'atto costitutivo diventino inesatte le mutazioni contenute nelle azioni, dovrà essere eseguito il cambio delle azioni medesime, nel termine di tre mesi dalla data della pubblicazione delle mutazioni di cui si tratta.

Le azioni non presentate al cambio dovranno essere ritirate dalla Società, quando ha luogo il pagamento dei dividendi. (Art. 165 p.p.).

ART. 94. — Le azioni non intieramente pagate sono sempre nominative. I sottoscrittori e i successivi cessionari sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni. La cessione delle azioni non estingue tale responsabilità rispetto al cedente, per gli obblighi sociali anteriori alla pubblicazione della cessione. (Art. 166 p.p.).

ART. 95. — Gli azionisti sono soggetti soltanto alla perdita dell'ammontare delle loro azioni. (Art. 129 p. p.)

ART. 96. — La situazione delle azioni sarà pubblicata ogni anno insieme al bilancio. Essa conterrà:

1. l'indicazione dei versamenti fatti;
2. la lista degli azionisti che non abbiano ancora intiera-

mente liberato le loro azioni, con l'indicazione delle somme dovute;

3. la lista delle azioni decadute in conformità all'articolo seguente.

Art. 97. — Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la Società, salvo l'azione contro i sottoscrittori e i cessionari per il pagamento, può far vendere le azioni per mezzo di un agente di cambio, a rischio e pericolo dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella *Gazzetta ufficiale* del regno.

Qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la Società dichiara decaduta l'azione e lucra i versamenti già fatti sopra di essa, salvi i diritti contro il sottoscrittore e i cessionari. La decadenza non ha effetto, che dopo la pubblicazione della situazione indicata all'articolo precedente. (Art. 167 p. p.)

Art. 98. — La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sul libro menzionato al n. 1, dell'art. 74.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo firmata dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatari. Una annotazione fatta sull'azione accerta la cessione di essa.

In caso di morte dell'azionista, e in mancanza di opposizione, le dichiarazioni del cambiamento di proprietà sul libro degli azionisti e sull'azione hanno luogo sulla presentazione dell'azione, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto dinanzi al pretore.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore, salvo il disposto dell'art. 94. (Art. 169 p. p.)

Art. 99. — Se un'azione appartiene a parecchi proprietari, la Società può sospendere l'esercizio dei relativi diritti finchè essi non abbiano designato un unico rappresentante. (Art. 170 p. p.)

§ 5. — **Delle Obbligazioni.**

Art. 100. — Le Società con azioni non possono emettere obbligazioni al portatore, o nominative, finchè non sia versato l'intero capitale sociale. Il montare delle obbligazioni non potrà eccedere quello del capitale versato, detratte le perdite che risul-

tassero dall'ultimo bilancio. Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia guarentita da titoli nominativi, a debito delle provincie o dei comuni, aventi corrispondente scadenza e resi legalmente inalienabili a guarentigia delle obbligazioni emesse.

L'emissione di titoli pagabili al portatore ed a vista è regolata da leggi speciali. (Art. 171 p. p.)

ART. 101. — Anche quando l'atto costitutivo preveda l'emissione di obbligazioni al portatore, questa non può aver luogo senza una deliberazione dell'Assemblea generale, alla quale siano presenti tanti azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale e il voto favorevole di tanti azionisti intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo.

La deliberazione stessa contenente, se si tratta di emissione con pubblica sottoscrizione, il manifesto indicato all'articolo 102, deve essere depositata presso il Tribunale di commercio, il quale la esamina e ne ordina, se è il caso, la registrazione e la pubblicazione in conformità all'art. 26.

Se si tratta di emissione di obbligazioni che ecceda la somma del capitale versato e realmente esistente alla Società, deve essere depositata presso il Tribunale, insieme alla deliberazione, la ricevuta dei titoli di debito di Provincie e Comuni rilasciata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a cui debbono essere consegnati, per rimanervi fino alla estinzione delle obbligazioni corrispondenti.

La deliberazione dell'Assemblea non è esecutoria che dopo la registrazione e la pubblicazione ordinata dal Tribunale. (Art. 172 p. p.)

ART. 102. — Gli amministratori, per procedere all'emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, devono pubblicare un manifesto che enunci:

1. il nome, l'oggetto e la sede della Società;
2. il capitale sociale;
3. la data dell'atto costitutivo, delle avvenute variazioni e della loro pubblicazione;
4. la situazione della Società secondo l'ultimo bilancio approvato;
5. l'ammontare complessivo e individuale, il modo di pagamento e di rimborso delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, indicando quale interesse producano e se siano al portatore o nominative;
6. la data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'Assemblea generale che approvò l'emissione.

Nel caso previsto dalla seconda parte dell'art. 101, si devono aggiungere le indicazioni necessarie a valutare la garanzia offerta dai titoli ivi accennati. (Art. 173 p. p.).

ART. 103. — Le sottoscrizioni delle obbligazioni debbono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione. (Art. 175 p. p.).

ART. 104. — Le cartelle delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte pel manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi. (Art. 176 p. p.).

§ 6. — **Del Bilancio.**

ART. 105. — Gli amministratori di Società con azioni devono presentare ogni anno ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'Assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio, indicando in esso distintamente e chiaramente:

1. il capitale sociale;
2. la somma dei versamenti effettuati e dei versamenti in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti nell'anno e le perdite sofferte. (Art. 177 p. p.).

ART. 106. — Le Società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, debbono depositare, presso il Tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni mese la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modulo prescritto con Decreto Reale.

Le Società che hanno per oggetto le assicurazioni, debbono formulare il loro bilancio secondo il modulo prescritto nella maniera anzidetta. (Art. 177 p. p.).

ART. 107. — I sindaci, con rapporto contenente i risultamenti dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono formulare le loro proposte sull'approvazione del bilancio e sulle altre disposizioni che reputano convenienti. (Art. 178 p. p.).

ART. 108. — Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei Sindaci, negli uffici della Società durante i quindici giorni che precedono l'adunanza generale annua indicata all'articolo 84 e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio o di portatore di obbligazioni. (Art. 179 p. p.).

ART. 109. — Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne una copia presso il Tribunale di commercio, insieme alla relazione dei sindaci ed al verbale dell'Assemblea generale. Il Tribunale provvede alla

pubblicazione del bilancio nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 26. (Art. 180 p. p.).

ART. 110. — Non possono essere pagati i dividendi agli azionisti se non per utili realmente conseguiti. Le Società non possono far cenno, nei loro atti costitutivi, nei bilanci o in altri documenti, di interessi da distribuirsi sul capitale rappresentato dalle azioni.

Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati. (Art. 181 p. p.).

ART. 111. — Sopra i benefizi netti della Società è fatto annualmente un prelevamento di un ventesimo almeno destinato alla formazione del fondo di riserva, e ciò finchè il fondo medesimo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale. Nel caso che, dopo aver raggiunto questa misura, il fondo di riserva diminuisce per qualsiasi cagione, sarà rinnovato il prelevamento sovraddetto, finchè esso fondo sia reintegrato.

§ 7. — Dei Sindaci.

ART. 112. — In ogni Assemblea annuale ordinaria e in quella indicata all'articolo 68, si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio. I sindaci possono essere soci o non soci, e possono essere rieletti. Non sono eleggibili o decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguinità od affinità.

In caso di morte, rinunzia o decadenza d'uno dei sindaci, subentra il supplente anziano d'età. (Art. 182 p. p.).

ART. 113. — I sindaci debbono:

1. stabilire, d'accordo con l'amministratore o gli amministratori della Società, la forma dei bilanci ed inventari annuali, delle situazioni mensili e della situazione delle azioni;

2. esaminare, almeno ogni trimestre, i libri della Società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3. fare, almeno una volta per ogni mese, un riscontro di cassa;

4. riconoscere, almeno una volta per ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la Società;

5. verificare appena sia scaduto il termine utile fissato agli azionisti rispetto al deposito dei titoli per il loro intervento al-

l'Assemblea, l'adempimento delle disposizioni relative dell'atto costitutivo;

6. rivedere il bilancio e preparare la relazione su di esso nel termine assegnato dall'art. 84;

7. vigilare le operazioni di liquidazione della Società;

8. convocare con le norme dell'art. 85 l'Assemblea straordinaria ed anche l'Assemblea ordinaria annuale, se gli amministratori trascurano di farlo;

9. e in generale vegliare all'osservanza dell'atto costitutivo e delle leggi per parte degli amministratori.

I sindaci han diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

Possono assistere alle adunanze degli amministratori e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle Assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti le proposte che credono opportune. (Art. 183 p. p.).

ART. 114. L'estensione e gli effetti della responsabilità dei sindaci si determinano colle regole del mandato. (Art. 184 p. p.).

SEZIONE V.

Dell'esclusione de' soci e dello scioglimento della Società.

§ 1. — **Dell'esclusione de' soci nelle Società in nome collettivo ed in accomandita semplice.**

ART. 115. — Può essere escluso dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice il socio amministratore che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta, e, invitato in forma autentica a ritornare, non ritorna, nè giustifica le ragioni dell'assenza.

Dalla Società in accomandita semplice può essere escluso il socio accomandante, quando la cosa ch'egli si obbligò a conferire sia perita prima del conferimento o anche dopo di esso, se gliene era riservata la proprietà.

Dalla Società in nome collettivo ed in accomandita può essere escluso:

il socio illimitatamente responsabile, che prende ingerenza nell'amministrazione, quando l'amministratore è designato dall'atto di Società, e il socio accomandante che si ingerisce nell'amministrazione, contro il divieto dell'articolo 49;

il socio che fa per suo conto operazioni di commercio, che non gli sono concesse;

il socio che, costituito in mora, non paga la sua quota sociale;

il socio caduto in fallimento, interdetto o inabilitato, o che contravviene all'art. 43.

Il socio escluso non è liberato dal risarcimento dei danni. (Art. 186 p. p.).

ART. 116. — L'esclusione del socio non opera scioglimento della Società.

Il socio escluso è soggetto alle perdite ed ha diritto ai lucri fino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione, finchè le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale.

Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportarne gli eventi e non può ritirare la sua quota sociale fino al loro compimento.

Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma di denaro che ne rappresenti il valore. (Art. 187 p.p.).

ART. 117. — Il socio escluso resta obbligato verso i terzi per tutte le operazioni fatte dalla Società fino al giorno in cui l'esclusione è pubblicata. (Art. 188 p.p.).

§ 2. — **Dello scioglimento delle Società in generale.**

ART. 118. — Le Società commerciali si sciolgono :

1. per lo spirare del termine stabilito alla loro durata;
2. per la mancanza o cessazione dello scopo della Società o per l'impossibilità di conseguirlo;
3. per il compimento della impresa;
4. per il fallimento della Società, ancorchè seguito da concordato;
5. per la perdita intiera del capitale o per la perdita parziale indicata all'art. 78, quando i soci non vogliono reintegrarlo;
6. per la deliberazione dei soci;
7. per la fusione con altre Società. (Art. 189 p.p.).

Art. 119. Decorso il termine stabilito per la durata della Società, o compiuto l'oggetto della sua impresa, la Società è sciolta di diritto nè può essere tacitamente prorogata. (Art. 191 p.p.).

ART. 120. — Finita o sciolta la Società, gli amministratori non possono fare nuove operazioni.

Questa proibizione ha effetto dal giorno, in cui sia spirato il

termine della durata o compiuto l'oggetto dell'impresa o sia avvenuta la morte di uno dei soci che renda impossibile la esistenza della Società ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal Tribunale. (Art. 192 p. p.).

§ 3. — **Della fusione di più Società.**

ART. 121. — La fusione di più Società in una dev'essere deliberata separatamente dalle Società che intendono fondersi e non può avere esecuzione, se non dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 28.

Salve le stipulazioni del contratto sociale e le disposizioni dell'art. 87, la fusione deve risultare dal consenso unanime dei soci. (Art. 194 p. p.).

ART. 122. — La pubblicazione prescritta all'art. 27 deve esser fatta da ciascuna Società.

Se tra le Società che hanno deliberato la fusione vi ha una o più Società anonime o in accomandita per azioni, le relative deliberazioni devono essere depositate presso il Tribunale di commercio del luogo ove deve aver sede la futura Società, accompagnate dai bilanci finali di ogni Società e dall'indicazione del modo con cui le Società stesse intendono estinguere il passivo. Il Tribunale le esamina in conformità dell'art. 22, e ne ordina, occorrendo, la registrazione e la pubblicazione. (Art. 195 p. p.).

Art. 123. — Deliberata la fusione, le Società destinate a fondersi, devono pubblicare, in conformità dell'art. 96, anche il loro bilancio finale ed indicare il modo, col quale intendono soddisfare il passivo. (Art. 196 p. p.).

ART. 124. — Entro tre mesi, dalla suddetta pubblicazione, ogni creditore delle Società, che si fondono, può fare opposizione per gli effetti indicati all'art. 28. (Art. 197 p. p.).

ART. 125. — Prima della decorrenza del termine suddetto, la fusione non è operativa, se non consti:

o di una regolare liquidazione della Società;

o del pagamento di tutto il passivo sociale, o almeno del deposito di una somma corrispondente presso la Cassa dei depositi e prestiti;

o del consenso scritto dei creditori. (Art. 198 p. p.).

ART. 126. — L'esecuzione del deposito, accennato nell'articolo precedente, deve essere pubblicata nel giornale indicato all'articolo 97, salvo che si tratti di fusione, in cui abbiano parte una o più Società per azioni, nel qual caso il certificato rela-

tivo sarà depositato al Tribunale di commercio, che ne promuoverà la pubblicazione conformemente all'art. 26. (Art. 199 p. p.)

ART. 127. — Trascorsi i tre mesi senza opposizione, la fusione può essere eseguita, e la nuova Società assume i diritti e gli obblighi delle Società estinte. (Art. 200 p. p.)

§ — 4. **Dello scioglimento delle Società in nome collettivo ed in accomandita semplice.**

ART. 128. — Le Società in nome collettivo od in accomandita semplice si sciolgono inoltre :

1. Per la morte, per l'interdizione o il fallimento del socio amministratore o accomanditario o di uno di essi, se sono più, salvo se nel contratto sia disposto altrimenti ;

2. Per il fallimento di taluno dei soci, quando il loro numero venga per ciò a scemarsi di più che due terzi o quando non ne restino almeno due nelle Società in nome collettivo o allorchè non rimanga almeno uno degli accomandanti nelle Società in accomandita semplice.

La Società in accomandita semplice si scioglie altresì, quando il socio responsabile commette uno dei fatti, che nelle Società in nome collettivo autorizzano l'esclusione dell'amministratore. (Art. 201 p. p.)

SEZIONE VI.

Della liquidazione delle Società.

§ 1. — **Della liquidazione in generale.**

ART. 129. — Se il contratto di Società non ha determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti :

Se i soci non sono concordi e salve le disposizioni dell'articolo 141, la nomina di coloro che devono procedere alla liquidazione, è fatta dall'autorità giudiziaria, sull'istanza degli amministratori o di chi vi ha interesse.

Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositari degli averi sociali e provvedono agli affari urgenti.

Qualunque sia il disposto del contratto sociale, l'atto di nomina o la sentenza che la contiene, ed ogni successivo atto

che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori, devono essere, a cura di essi, depositati, trascritti e pubblicati a norma degli art. 21 e 27.

Se la liquidazione ha luogo per lo spirare del termine stabilito alla durata della Società, o per il compimento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori.

Pubblicato l'atto legale di liquidazione, nessuna azione in favore della Società o contro di essa può esser esercitata se non in nome dei liquidatori o contro di essi.

Tutti gli atti emanati da una Società disciolta indicano che essa è in liquidazione.

Alla Società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le Società esistenti, sia dalla legge sia dai contratti sociali, salve le disposizioni incompatibili colla liquidazione, e salve le eccezioni determinate dalla legge.

Le attribuzioni degli amministratori sono esercitate, colla stessa responsabilità, dai liquidatori. (Art. 203 p. p.)

ART. 130. — Nel caso di mancanza di uno o più liquidatori per morte, rinuncia o revocazione, la surrogazione ha luogo nel modo stabilito per la nomina. (Art. 204 p. p.)

ART. 131. — I liquidatori devono, in unione agli amministratori della Società, formare un inventario ed un bilancio, firmato dagli uni e dagli altri, da cui risulti esattamente lo stato attivo e passivo della Società.

Essi ricevono e custodiscono i libri chiusi dagli amministratori, il patrimonio e le carte della Società e tengono esatto registro, nella forma del libro giornale, di tutte le operazioni relative alla liquidazione per ordine di data.

Devono informare i soci, se questi lo domandano, dello stato e del modo di esecuzione della liquidazione, e devono tener sempre la scrittura in corrente ed ostensibile a tutti gli interessati. (Art. 205 p. p.)

ART. 132. — I liquidatori non possono fare veruna nuova operazione di commercio, ma bensì eseguire e compiere soltanto quelle relative alla liquidazione della Società.

Non possono pagare ai soci nessuna somma sulla quota, che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della Società, ma i soci possono richiedere che le somme ritenute siano depositate presso uno degli istituti indicati all'art. 68 e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, ogni qualvolta, oltre quanto occorre pel soddisfacimento di tutti gli

obblighi sociali scaduti o da scadere, sia disponibile un dieci per cento sulle azioni o quote sociali. (Art. 206 p. p.).

ART. 133. — Se i fondi disponibili della Società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere ai soci le somme a ciò necessarie, quando questi siano tenuti a somministrarle secondo la natura della Società, o siano debitori ad essa di versamenti sulle quote sociali. (Art. 207 p. p.).

ART. 134. — Salvo le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci, i liquidatori possono:

Stare in giudizio come attori o convenuti nell'interesse della liquidazione in ogni istanza o procedura, sia civile sia penale;

Eseguire e compiere le operazioni di commercio relative alla liquidazione della Società;

Vendere agl'incanti gl'immobili sociali;

Vendere agl'incanti, o ad offerte private od anche in massa ogni proprietà mobiliare per qualunque titolo spettante alla Società, transigere, compromettere, liquidare ed esigere, anche in caso di fallimento del debitore, i crediti della Società e rilasciar quitanze;

Assumere per conto della liquidazione obblighi cambiari, e contrarre mutui non ipotecari, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali. (Art. 208 p. p.).

ART. 135. — I liquidatori, i quali con propri denari abbiano pagato i debiti della Società, non possono esercitare, verso i soci, diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati. (Art. 210 p. p.).

ART. 136. — I liquidatori sono sottoposti alle regole del mandato. (Art. 211 p. p.).

ART. 137. — I creditori della Società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni per i loro titoli scaduti, fino a concorrenza degli averi sociali indivisi che ancora esistessero e verso i soci l'azione personale per le quote non pagate o per la responsabilità solidale ed illimitata secondo la specie della Società. (Art. 212 p. p.).

ART. 138. — La liquidazione non esonera i soci, e non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento. (Art. 213 p. p.).

§ 2. — Della liquidazione delle Società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

ART. 139. — Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono fare il bilancio di essa e proporre la divisione tra i soci.

Se la liquidazione e la divisione sono approvate, non vi è diritto a reclamo tra i soci, nè verso i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni, e promuovere il giudizio entro trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del progetto di divisione.

Trascorso quel termine senza che siano dedotti i motivi ed incominciato il giudizio, il bilancio e la divisione s'intendono approvati ed i liquidatori restano liberati.

Promosso il giudizio, le quistioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei. (Art. 214 p. p.).

ART. 140. — Approvato il conto e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri ed i documenti, non necessari ai singoli dividendi, sono depositati presso quello dei soci, che viene designato a pluralità dei voti, e questi deve conservarli per cinque anni e presentarli, dietro richiesta, a tutte spese del dividendo, che deve anticiparle. (Art. 215 p. p.).

§ 3. — **Della liquidazione delle Società con azioni.**

ART. 141. — Salve le disposizioni dell'atto costitutivo la nomina dei liquidatori nelle Società per azioni è fatta nell'Assemblea generale che ordina la liquidazione. Tanto per la nomina dei liquidatori, quanto per la surrogazione di essi per morte, rinuncia o revoca, è necessaria la presenza d'azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale e il consenso di tanti di essi che rappresentino la metà del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione dei liquidatori è fatta dall'autorità giudiziaria sull'istanza degl'interessati. (Art. 217 p. p.).

ART. 142. — Con la nomina dei liquidatori cessano i poteri degli amministratori, i quali debbono fare ai primi la consegna dell'amministrazione sociale. Gli amministratori debbono prestare il loro concorso alla liquidazione, se ne sono richiesti. (Art. 219 p. p.).

ART. 143. — Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e l'apertura della liquidazione, è reso ai liquidatori, ai quali spetta l'approvarlo o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo. (Articolo 220 p. p.).

ART. 144. — Qualora uno o più degli ultimi amministratori della Società sian nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente deve essere depositato e pubblicato insieme al

bilancio finale di liquidazione e i soci han facoltà di contraddirlo colle stesse regole e forme. Nel caso però in cui la liquidazione si protraesse oltre la chiusura dell'esercizio sociale, il conto anzidetto sarebbe unito al primo bilancio annuale presentato dai liquidatori all'assemblea. (Art. 221 p. p.).

ART. 145. — Compiuta la liquidazione i liquidatori formano il bilancio finale coll'indicazione della porzione spettante a ciascuna azione nel riparto dell'attivo sociale.

Il bilancio firmato dai liquidatori, accompagnato dalla relazione dei sindaci è depositato presso il Tribunale di commercio che ne ordina la pubblicazione in conformità all'art. 26.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione i soci possono presentare i loro reclami al Tribunale.

La sentenza emanata in contraddittorio di un socio è valida anche riguardo agli altri soci. (Art. 223 p. p.).

ART. 146. — Spirato il detto termine, senza che siano stati presentati reclami e regolarmente proseguiti i giudizi relativi il bilancio s'intende approvato da tutti i possessori d'azioni ed i liquidatori sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo d'approvazione del conto e della divisione, per chi l'ha rilasciata ai liquidatori. (Art. 224 p. p.).

ART. 147. — Le porzioni spettanti alle cartelle non presentate per l'incasso nel termine assegnato dai liquidatori, devono essere da essi depositate nella Cassa dei depositi e prestiti, con indicazione dei numeri delle cartelle non presentate, e del nome del proprietario, ove siano nominative. La Cassa paga al portatore o alla persona indicata nel deposito, ritirando il titolo.

ART. 148. — Compiuta la liquidazione e la ripartizione o il deposito indicato nell'art. 145 i libri della Società cessata sono depositati presso il Tribunale di commercio e vi sono conservati per cinque anni. Ciascuno può esigerne la presentazione anticipando le spese relative. (Art. 226 p. p.).

SEZIONE VII.

Della Società cooperativa.

ART. 149. — Le Società cooperative sono soggette alle disposizioni riguardanti le Società anonime, salvo le riserve contenute negli articoli seguenti.

ART. 150. — Oltre le indicazioni prescritte nell'articolo 20 l'atto costitutivo delle Società cooperative deve enunciare:

1. Un *minimum* oltre il quale il capitale sociale non può essere ridotto, senza mutazione dell'atto medesimo;

2. Le condizioni alle quali i soci possono essere ammessi ed esclusi dalla Società e i termini ed i modi coi quali i soci usciti dalla Società o i loro aventi causa possono ritirare la loro quota del patrimonio sociale, salvo le disposizioni degli articoli 153, 154, 155 e 156.

ART. 151. — Il capitale delle Società cooperative può essere aumentato o diminuito, salvo il disposto dell'articolo precedente, senza mutazione dell'atto costitutivo, sia per l'ammissione di nuovi soci, sia per la loro esclusione o uscita volontaria.

ART. 152. — La Società cooperativa può costituirsi quando sia sottoscritto integralmente il *minimum* di capitale indicato all'articolo 150 e sia versato il ventesimo dell'importo di ciascuna azione sottoscritta.

ART. 153. — Le azioni delle Società cooperative sono sempre nominative e non sono cedibili.

Art. 154. — I soci possono ritirarsi dalla Società e possono esserne espulsi. Hanno diritto in tal caso di ricevere in denaro una quota del patrimonio sociale, proporzionata al numero delle azioni che possiedono e secondo i risultati del bilancio dell'esercizio, durante il quale fu data la dimissione o fu pronunciata l'esclusione.

ART. 155. — In caso di morte, di fallimento o di interdizione di un socio, i suoi eredi, creditori od altri aventi causa e rappresentanti ricuperano la sua parte nel modo indicato all'articolo precedente.

Art. 156. — Ogni socio dimissionario o espulso resta personalmente obbligato, fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte, durante cinque anni, a partire dal giorno in cui la sua dimissione fu accettata o fu pronunciata l'espulsione, per tutti gli obblighi contratti dalla Società fino al giorno medesimo.

ART. 157. — In tutti i documenti, fatture, annunci, pubblicazioni od altri atti emananti dalle Società cooperative il nome della Società dovrà essere accompagnato dalle parole *Società cooperativa*. Non sarà necessario dare in tali documenti l'indicazione del capitale sociale.

ART. 158. — Il modo di pubblicazione degli avvisi di versamenti sulle azioni e degli inviti per la convocazione dell'Assemblea generale sarà determinato dall'atto costitutivo.

ART. 159. — Ogni socio avrà diritto di voto nelle Assemblee generali. Se l'atto costitutivo non dispone altrimenti i soci non

hanno che un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

ART. 160. — È vietato alle Società cooperative di emettere obbligazioni al portatore.

CAPO SECONDO
DELLE ASSOCIAZIONI.

SEZIONE I.

Dell'associazione in partecipazione.

ART. 161. — L'associazione in partecipazione ha luogo, quando un commerciante od una Società commerciale danno ad uno o più persone o Società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni commerciali, o anche del loro commercio. (Art. 227 p. p.).

ART. 162. — L'associazione in partecipazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti. (Art. 228 p. p.).

ART. 163. — L'associazione in partecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati. I terzi non hanno diritti e non assumono obblighi, che verso colui col quale hanno contrattato. (Art. 229 p. p.).

ART. 164. — I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate. Possono però stipulare che le cose da essi fornite siano restituite in natura, e, ove ciò non avvenga, avranno diritto ad indennità. Salvo questo caso, il loro diritto è limitato ad avere il conto dei fondi che avessero dato e quello dei profitti e delle perdite. (Art. 230 p. p.).

ART. 165. — Salvo il disposto degli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione. (Art. 231 p. p.).

ART. 166. — Le associazioni in partecipazione sono esenti dalle formalità stabilite per le Società.

In mancanza dell'atto scritto, si possono provare cogli altri mezzi di prova permessi dalla legge commerciale; ma la prova testimoniale non può essere ammessa, fuori dei casi preveduti

dal Codice civile nel capo quinto del titolo: « Delle obbligazioni e dei contratti in genere. » (Art. 232 p. p.).

SEZIONE II.

Dell'associazione di mutua assicurazione.

ART. 167. — L'associazione di mutua assicurazione è quella con la quale più persone si obbligano a sopportare e dividere fra loro i danni cagionati dai rischi relativi a certi atti od oggetti del loro commercio. (Art. 233 p. p.).

ART. 168. — L'associazione di mutua assicurazione deve essere stipulata con atto scritto.

Essa è regolata dalle convenzioni delle parti. (Art. 234 p. p.).

ART. 169. — Essa è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e rivocabili, e che non hanno altro obbligo, tranne quello dalla legge imposto ai mandatari. (Art. 235 p. p.)

ART. 170. — Gli associati non sono obbligati vicendevolmente che alle contribuzioni determinate dal contratto. Verso i terzi sono tenuti in solido per gli obblighi assunti da chi rappresenta l'associazione. (Art. 236 p. p.).

ART. 171. — Cessa di far parte dell'associazione quegli che ha perduto la cosa, per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità. (Art. 237 p. p.).

ART. 172. — L'associazione non si scioglie per l'interdizione nè per la morte dell'associato.

Il fallimento dell'associato può far luogo alla sua esclusione. (Art. 238 p. p.).

CAPO TERZO

DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 173. — Sono colpevoli di truffa e puniti con le pene stabilite dal Codice penale coloro che, mediante la simulazione di sottoscrizioni o versamenti ad una Società per azioni o annunciando al pubblico, in mala fede, come addette alla Società, persone che le sono estranee, ovvero per mezzo di altre simula-

zioni hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti.

Art. 174. — Sono puniti con una multa da 51 a 5,000 lire:

1. Coloro che, presentandosi come proprietari d'azioni che non appartengono ad essi, han preso parte al voto in un'Assemblea generale di azionisti;

2. Coloro che hanno rimesso le azioni per l'uso indicato al N. 1 del presente articolo.

Art. 175. — Sono puniti con multa da 51 a 10,000 lire, salve le maggiori pene comminate dal Codice penale:

1. Gli amministratori, sindaci e liquidatori delle Società per azioni che, nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'Assemblea generale, nei bilanci, nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato il falso sulle condizioni della Società o le abbiano scientemente in tutto od in parte nascoste;

2. Gli amministratori delle Società per azioni che, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti o in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbian distribuito agli azionisti interessi non prelevati sugli utili reali;

3. Gli amministratori che abbian proceduto all'acquisto od all'ammortimento di azioni della Società altrimenti che mediante prelevazione sugli utili regolarmente deliberati, o abbiano accordato su di esse anticipazioni;

4. Gli amministratori delle Società di assicurazioni sulla vita e amministratrici di tontine che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'art. 66.

5. I liquidatori che ripartiscano l'attivo sociale fra i soci prima di aver pagato o validamente guarentito i creditori della Società.

Nei casi previsti ai numeri 2, 3, 4 e 5 potranno esser puniti con la stessa multa i sindaci che non abbiano adempiuto gli obblighi loro.

Art. 176. — Le Società per azioni che non eseguiscono nei termini prescritti il deposito, presso il Tribunale di commercio, dei bilanci, della situazione delle azioni e delle situazioni mensili, o lo eseguiscono in modo incompiuto, sono punite con una pena pecuniaria, che può estendersi sino a 50 lire per ogni giorno, durante il quale l'infrazione è durata. Ugual pena è applicata a ciascuno degli amministratori, sindaci e liquidatori colpevoli della contravvenzione.

Art. 177. — Le contravvenzioni agli articoli 31, 85, 97 e 157 sono punite con una pena pecuniaria non eccedente 100 lire.

Disposizioni addizionali.

ART. 178. — Le Società civili potranno legalmente costituirsi come Società anonime purchè si uniformino alle disposizioni della presente legge.

ART. 179. — Il titolo VII del primo libro del Codice di commercio è abrogato a partire dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore.

Disposizioni transitorie.

ART. 180. — Sono applicabili alle Società esistenti, prima che la presente legge entri in vigore, le disposizioni riguardanti il deposito e la pubblicazione dei bilanci, delle situazioni delle azioni e delle situazioni mensili, e le indicazioni che debbono contenere i contratti stipulati e gli atti emanati dalle Società.

ART. 181. — Le Società esistenti prima che la presente legge entri in vigore non potranno prolungarsi oltre il termine fissato per la loro durata, nè introdurre alcuna modificazione nei loro atti costitutivi, se non sopprimono tutte le clausole dei contratti sociali contrarie alla legge medesima.

ART. 182. — Le Società costituite in virtù di leggi speciali restano soggette alle disposizioni delle leggi medesime.

FINE.



INDICE.

	Pag.
PROEMIO	5
CAPO I. — Delle Società commerciali in generale.....	9
CAPO II. — Del Contratto di Società.....	32
CAPO III. — Della Società in nome collettivo.....	61
CAPO IV. — Della Società in accomandita semplice.....	74
CAPO V. — Della Società in accomandita con azioni.....	83
CAPO VI. — Della Società anonima.....	87
CAPO VII. — Disposizioni comuni alle Società con azioni.....	98
§ 1. — Della costituzione delle Società.....	ivi
§ 2. — Degli amministratori.....	121
§ 3. — Delle assemblee generali.....	133
§ 4. — Delle azioni.....	148
§ 5. — Delle obbligazioni.....	150
§ 6. — Del bilancio.....	165
§ 7. — Dei Sindaci.....	172
CAPO VIII. — Dell'esclusione dei soci e dello scioglimento della Società.....	179
§ 1. — Dell'esclusione dei soci nelle Società in nome collettivo e in accomandita semplice.....	ivi
§ 2. — Dello scioglimento delle Società in generale.....	182
§ 3. — Della fusione di più Società.....	185
§ 4. — Dello scioglimento delle Società in nome collettivo e in accomandita semplice.....	188
CAPO IX. — Della liquidazione delle Società.....	191
§ 1. — Della liquidazione in generale.....	ivi
§ 2. — Della liquidazione delle Società in nome collettivo ed in accomandita semplice.....	201
§ 3. — Della liquidazione delle Società con azioni.....	204
CAPO X. — Dell'Associazione in partecipazione.....	211
CAPO XI. — Dell'Associazione di mutua assicurazione.....	215
CAPO XII. — Della Società cooperativa.....	217
CAPO XIII. — Delle sanzioni penali.....	228
APPENDICE. — Deliberazioni adottate dalla Sotto-Commissione incaricata dal Consiglio del commercio di esaminare il progetto di Codice com- merciale — Titolo delle Società.....	237
PROGETTO DI LEGGE sulle Società e sulle Associazioni commerciali.....	241

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

D
3301

M 900001051

20

